Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno

29 dicembre 2015

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione** 1

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione** 558

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 290,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare gli articoli 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 e 265,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all'articolo 290 del TFUE. Al fine di consentire una chiara e corretta applicazione del codice, la Commissione è pertanto chiamata a esercitare nuovi poteri nel contesto successivo al trattato di Lisbona.

(2) Durante i lavori preparatori la Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i soggetti interessati, che hanno contribuito attivamente alla stesura del presente regolamento.

(3) Il codice promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), il quale rappresenta un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Pertanto tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono specifiche relative ai sistemi informativi che coprano l'archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e la necessità di prevedere il campo di applicazione e la finalità dei sistemi elettronici che dovranno essere predisposti di concerto con la Commissione e gli Stati membri. È inoltre necessario che siano fornite informazioni più specifiche per i sistemi specificamente destinati alle formalità o alle procedure doganali o, nel caso di sistemi in cui l'interfaccia armonizzata a livello dell'Unione sia definita come una componente del sistema che offre un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell'Unione, sotto forma di un servizio integrato nel sistema doganale elettronico.

(4) Le procedure basate sui sistemi elettronici di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ([3]) e già applicate nei settori dell'importazione, dell'esportazione e del transito si sono rivelate efficaci. È pertanto opportuno garantire la continuità nell'applicazione di tali norme.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
([3]) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5) Allo scopo di facilitare l'utilizzo dei procedimenti informatici e di armonizzarne l'uso, dovrebbero essere stabiliti requisiti comuni in materia di dati per ciascuno dei settori in cui tali procedimenti informatici devono essere applicati. I requisiti comuni in materia di dati dovrebbero essere conformi al diritto unionale e nazionale vigente in materia di protezione dei dati.

(6) Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori postali e gli altri operatori è opportuno adottare un quadro uniforme per lo sdoganamento degli invii di corrispondenza e delle spedizioni postali che consenta l'uso di sistemi elettronici. Al fine di agevolare gli scambi e nel contempo di prevenire le frodi e tutelare i diritti dei consumatori, si dovrebbero stabilire norme opportune e praticabili per la dichiarazione in dogana delle spedizioni postali, che tengano nel debito conto l'obbligo degli operatori postali di fornire un servizio postale universale in conformità agli atti dell'Unione postale universale.

(7) Al fine di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, dovrebbe essere possibile consentire l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici in situazioni in cui il rischio di frode è limitato. Tali situazioni dovrebbero riguardare in particolare la notifica dell'obbligazione doganale, lo scambio delle informazioni che stabiliscono le condizioni per lo sgravio del dazio all'importazione, la notifica con gli stessi mezzi da parte delle autorità doganali se il dichiarante ha presentato una dichiarazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la presentazione del numero di riferimento principale (*Master Reference Number* — MRN) per il transito con modalità diverse rispetto al documento d'accompagnamento transito, la possibilità di presentare a posteriori una dichiarazione di esportazione e di presentare le merci all'ufficio doganale di uscita, nonché la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione o lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative a una domanda e a una decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine.

(8) Nei casi in cui il ricorso a procedimenti informatici comporterebbe oneri eccessivi per gli operatori economici, per alleviare tali oneri dovrebbe essere consentito l'uso di altri mezzi, in particolare per la prova della posizione doganale di merci unionali per le spedizioni commerciali di valore limitato o l'uso della dichiarazione verbale anche per l'esportazione di merci di natura commerciale, a condizione che il loro valore non superi la soglia statistica. Lo stesso vale per un viaggiatore che non sia un operatore economico e che presenti una domanda di prova della posizione doganale di merci unionali o per navi da pesca fino a una determinata lunghezza. Imporre l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici sarebbe inoltre contrario agli accordi internazionali che impongono di effettuare le procedure su carta.

(9) Al fine di disporre di un'identificazione unica degli operatori economici è opportuno chiarire che ciascun operatore economico deve registrarsi solo una volta con una serie di dati chiaramente definiti. La registrazione degli operatori economici non stabiliti nell'Unione europea e delle persone diverse dagli operatori economici consente il corretto funzionamento dei sistemi elettronici che richiedono un codice EORI come riferimento inequivocabile dell'operatore economico. I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario ed è quindi opportuno prevedere norme per l'annullamento di un codice EORI.

(10) Il termine per esercitare il diritto ad essere sentiti di una persona che presenta una domanda di decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale (richiedente) dovrebbe essere sufficiente per consentire al richiedente di preparare il proprio punto di vista e presentarlo alle autorità doganali. Tale termine dovrebbe tuttavia essere ridotto nei casi in cui la decisione riguardi i risultati del controllo di merci non debitamente dichiarate alla dogana.

(11) Al fine di raggiungere un equilibrio tra l'efficacia dei compiti delle autorità doganali e il rispetto del diritto ad essere sentiti, è necessario prevedere alcune deroghe a tale diritto.

(12) Per consentire alle autorità doganali di adottare nel modo più efficiente decisioni che saranno valide in tutta l'Unione, è opportuno stabilire condizioni chiare e uniformi sia per le amministrazioni doganali che per il richiedente. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare l'accettazione di una domanda di decisione, non solo per quanto riguarda le nuove domande, ma anche tenendo conto di ogni precedente decisione annullata o revocata, in quanto tale accettazione dovrebbe comprendere soltanto le domande che forniscono alle autorità doganali gli elementi necessari per valutare la richiesta.

(13) Nei casi in cui le autorità doganali chiedono ulteriori informazioni di cui necessitano per giungere a una decisione, è opportuno autorizzare una proroga del termine di cui dispongono per adottare tale decisione al fine di garantire un adeguato esame di tutte le informazioni fornite dal richiedente.

(14) In determinati casi una decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta, ossia quando il richiedente ha richiesto una diversa data di decorrenza degli effetti o la decorrenza degli effetti è subordinata all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente. Tali casi dovrebbero essere individuati con precisione a fini di chiarezza e di certezza del diritto.

(15) Per gli stessi motivi è opportuno individuare con precisione i casi in cui un'autorità doganale ha l'obbligo di riesaminare e, se del caso, sospendere una decisione.

(16) Al fine di garantire la necessaria flessibilità e per facilitare i controlli basati su revisioni contabili, dovrebbe essere stabilito un criterio supplementare per i casi in cui l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice.

(17) Per agevolare gli scambi è auspicabile stabilire che le domande di decisioni relative a informazioni vincolanti possano essere presentate anche nello Stato membro in cui le informazioni sono destinate ad essere utilizzate.

(18) Al fine di evitare l'adozione di decisioni non corrette o non uniformi relative a informazioni vincolanti, è opportuno stabilire che si dovrebbero applicare termini specifici per l'adozione di tali decisioni qualora i termini normali non possano essere rispettati.

(19) Mentre, per motivi di praticità, le semplificazioni per un operatore economico autorizzato (AEO) dovrebbero essere determinate nell'ambito delle specifiche disposizioni in materia di semplificazioni doganali, le agevolazioni per gli AEO devono essere valutate rispetto ai rischi per la sicurezza associati a un processo specifico. Poiché i rischi sono affrontati quando un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS) presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di riesportazione per merci uscite dal territorio doganale dell'Unione, l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbe essere effettuata sulla base di tale dichiarazione senza che siano necessarie indicazioni supplementari in materia di sicurezza. Per quanto riguarda i criteri per la concessione della qualifica, l'AEO dovrebbe godere di un trattamento favorevole nell'ambito dei controlli, a meno che questi siano compromessi o siano richiesti in base a uno specifico livello di minaccia o da altra normativa dell'Unione.

(20) Con la decisione 94/800/CE [1] il Consiglio ha approvato l'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'accordo relativo alle regole in materia di origine stabilisce che le norme specifiche per la determinazione dell'origine di alcuni settori merceologici devono innanzitutto essere basate sul paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un'operazione di trasformazione specifica. Tenuto conto del fatto che l'Unione è parte di tale accordo, è opportuno stabilire disposizioni nella normativa doganale dell'Unione che rispecchino i principi stabiliti nell'accordo stesso per determinare il paese in cui le merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

(21) Al fine di evitare manipolazioni dell'origine di merci importate allo scopo di eludere l'applicazione di misure di politica commerciale, in alcuni casi l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata.

(22) È opportuno stabilire norme di origine applicabili in relazione alla definizione della nozione di «prodotti originari» e al cumulo nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione per taluni paesi o territori, al fine di assicurare che le preferenze in questione siano concesse unicamente ai prodotti effettivamente originari di paesi beneficiari dell'SPG e in tali paesi o territori, rispettivamente, e vadano quindi a vantaggio dei destinatari effettivi.

(23) Allo scopo di evitare costi amministrativi sproporzionati e assicurare nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è necessario, nel contesto della semplificazione e dell'agevolazione, garantire che l'autorizzazione concessa per determinare gli importi specifici relativi al valore in dogana sulla base di criteri specifici sia soggetta a condizioni adeguate.

[1] Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(24) È necessario definire metodi di calcolo al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati ottenuti in regime di perfezionamento attivo, nonché nei casi in cui sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo e quando è applicabile un dazio all'importazione specifico.

(25) Non dovrebbe essere richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea ove ciò non sia giustificato dal punto di vista economico.

(26) I tipi di garanzia più utilizzati per assicurare il pagamento di un'obbligazione doganale sono un deposito in contanti o il suo equivalente o l'impegno assunto da un fideiussore; tuttavia gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di fornire alle autorità doganali altri tipi di garanzia, purché questi garantiscano in modo equivalente che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri saranno pagati. È pertanto necessario determinare tali altri tipi di garanzie e norme specifiche per quanto riguarda il loro utilizzo.

(27) Al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, questi ultimi dovrebbero beneficiare di una riduzione del livello della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia unicamente se soddisfano determinate condizioni che ne dimostrino l'affidabilità.

(28) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario integrare le norme del codice relative allo svincolo della garanzia quando le merci sono vincolate al regime di transito unionale e quando è utilizzato un carnet CPD o ATA.

(29) La notifica dell'obbligazione doganale non è giustificata in casi particolari in cui l'importo in questione è inferiore a 10 EUR. In tali casi le autorità doganali dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di notifica dell'obbligazione doganale.

(30) Al fine di evitare procedimenti di recupero ove la concessione dello sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione sia probabile, è necessario prevedere una sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio fino all'adozione della decisione. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, dovrebbe essere richiesta una garanzia per beneficiare di tale sospensione, salvo quando ciò provocherebbe gravi difficoltà economiche o sociali. Lo stesso dovrebbe valere quando l'obbligazione doganale è sorta in seguito a inosservanza, a condizione che alla persona interessata non possano essere attribuite manovre fraudolente o negligenza manifesta.

(31) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del codice e di offrire chiarimenti quanto alle norme dettagliate sulla cui base devono essere applicate le relative disposizioni, comprese le specifiche e le procedure da rispettare, è opportuno includere requisiti e chiarimenti in merito alle condizioni per le domande di rimborso o di sgravio, alla notifica delle decisioni di rimborso o di sgravio nonché alle formalità e al termine per l'adozione delle suddette decisioni. Dovrebbero essere applicabili disposizioni generali per i casi in cui le decisioni devono essere prese dalle autorità doganali degli Stati membri, mentre è opportuno definire una procedura specifica per i casi in cui la decisione deve essere adottata dalla Commissione. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa alla decisione di rimborso o di sgravio che deve essere adottata dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo alla Commissione, la notifica della decisione e l'applicazione del diritto ad essere sentiti, tenendo in considerazione l'interesse dell'Unione a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e gli interessi degli operatori economici che agiscono in buona fede.

(32) Se l'estinzione dell'obbligazione doganale si verifica a seguito di casi di inadempienza che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, in tali casi dovrebbero rientrare, in particolare, casi di inosservanza di taluni obblighi, a condizione che sia possibile porvi rimedio successivamente.

(33) L'esperienza acquisita con il sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata e con i requisiti per le dogane derivanti dal piano d'azione dell'UE per la sicurezza degli aerei cargo ([1]) ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità dei dati di tali dichiarazioni, in particolare chiedendo agli attori effettivi della catena di approvvigionamento di motivare la transazione e i movimenti di merci. Poiché le disposizioni contrattuali impediscono al vettore di fornire tutte le indicazioni necessarie, è opportuno definire i casi suddetti e le persone che detengono i dati e che sono tenute a fornirli.

([1]) Documento del Consiglio n. 16271/1/10 rev. 1.

(34) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'analisi dei rischi connessi alla sicurezza per il trasporto aereo e, nel caso dei carichi containerizzati, per il trasporto marittimo, i dati richiesti dovrebbero essere presentati prima del carico dell'aeromobile o della nave, mentre in altri casi di trasporto di merci l'analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono forniti prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Per lo stesso motivo è giustificato sostituire la deroga generale all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate in virtù degli atti dell'Unione postale universale con una deroga per gli invii di corrispondenza e sopprimere l'esenzione basata sul valore delle merci in quanto il valore non può essere un criterio per valutare il rischio di sicurezza.

(35) Al fine di assicurare un flusso regolare nella circolazione delle merci è opportuno applicare talune formalità e controlli doganali agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio [1] o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio [2] e il resto del territorio doganale dell'Unione, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

(36) Come regola generale, la presentazione delle merci all'arrivo nel territorio doganale dell'Unione e la custodia temporanea delle merci dovrebbero svolgersi nei locali dell'ufficio doganale competente o in strutture di deposito per la custodia temporanea gestite esclusivamente dal titolare di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Tuttavia, per offrire maggiore flessibilità agli operatori economici e alle autorità doganali, è opportuno prevedere la possibilità di approvare un luogo diverso dall'ufficio doganale competente per la presentazione delle merci o un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.

(37) Al fine di aumentare la chiarezza per gli operatori economici per quanto riguarda il trattamento doganale delle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno definire norme per i casi in cui la presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica. Si dovrebbero inoltre stabilire norme per i casi in cui le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali quando hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono reintrodotte, in modo che gli operatori e le amministrazioni doganali possano trattare tali merci in modo efficiente al rientro delle stesse. Le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere determinate con l'obiettivo di alleviare l'onere amministrativo per gli operatori economici.

(38) Al fine di facilitare la corretta applicazione del beneficio dell'esenzione dal dazio all'importazione è opportuno stabilire i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e i casi specifici di merci in reintroduzione che hanno beneficiato di misure stabilite dalla politica agricola comune e beneficiano altresì dell'esenzione dal dazio all'importazione.

(39) Nel caso in cui venga utilizzata regolarmente una dichiarazione semplificata di vincolo delle merci a un regime doganale, il titolare dell'autorizzazione dovrebbe rispettare determinate condizioni e criteri, simili a quelli applicati agli AEO, per garantire l'utilizzo adeguato delle dichiarazioni semplificate. Le condizioni e i criteri dovrebbero essere proporzionati ai benefici derivanti dall'utilizzo regolare di dichiarazioni semplificate. È inoltre opportuno stabilire norme armonizzate per quanto riguarda le scadenze per la presentazione di una dichiarazione complementare e dei documenti di accompagnamento che risultano mancanti al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.

(40) Al fine di giungere a un equilibrio tra agevolazione e controllo, dovrebbero essere stabilite condizioni adeguate, diverse da quelle applicabili ai regimi speciali, per l'utilizzo della dichiarazione semplificata e dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante, come semplificazioni per il vincolo delle merci a un regime doganale.

(41) A motivo dei requisiti relativi al controllo dell'uscita delle merci, l'iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione o la riesportazione dovrebbe essere possibile soltanto se le autorità doganali sono in grado di espletare le formalità senza una dichiarazione in dogana sulla base di una transazione e dovrebbe essere limitata a casi specifici.

(42) Se l'importo del dazio all'importazione è potenzialmente non esigibile a seguito di una domanda di concessione di un contingente tariffario, lo svincolo delle merci non dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una garanzia qualora non vi sia alcun motivo di supporre un esaurimento imminente del contingente.

[1] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

[2] Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(43) Allo scopo di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, ai pesatori di banane autorizzati dovrebbe essere consentito di compilare note di pesatura delle banane che saranno utilizzate come documenti di accompagnamento per la verifica della dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica.

(44) In alcune circostanze è opportuno che non sorga un'obbligazione doganale e che il dazio all'importazione non sia dovuto dal titolare dell'autorizzazione. Pertanto, in tali casi dovrebbe essere possibile prorogare il termine per l'appuramento di un regime speciale.

(45) Allo scopo di mantenere il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre al minimo l'onere amministrativo per le amministrazioni doganali e gli operatori economici e quella di garantire la corretta applicazione dei regimi di transito e prevenire gli abusi, è opportuno predisporre semplificazioni del transito per gli operatori economici affidabili, sulla base di criteri armonizzati nella misura più ampia possibile. I requisiti per accedere a tali semplificazioni dovrebbero pertanto essere allineati con le condizioni e i criteri applicabili agli operatori economici che desiderano ottenere la qualifica di AEO.

(46) Al fine di prevenire eventuali azioni fraudolente nel caso di taluni movimenti di transito connessi all'esportazione, è opportuno definire norme per i casi specifici in cui merci che hanno la posizione doganale di merci unionali siano vincolate al regime di transito esterno.

(47) L'Unione è parte contraente della convenzione sull'ammissione temporanea [1], anche per quanto riguarda le successive modifiche (convenzione di Istanbul). Pertanto, i requisiti relativi all'uso specifico nell'ambito dell'ammissione temporanea che consentono l'utilizzazione temporanea di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione, stabiliti nel presente regolamento, devono essere conformi alla suddetta convenzione.

(48) I regimi doganali di deposito doganale, zone franche, uso finale, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo dovrebbero essere semplificati e razionalizzati al fine di accrescere l'attrattiva di tali regimi speciali per gli operatori commerciali. Pertanto, le varie procedure di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso, il sistema della sospensione e la trasformazione sotto controllo doganale dovrebbero essere fusi in un unico regime di perfezionamento attivo.

(49) La certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli operatori economici rendono necessario indicare i casi in cui occorre procedere a un esame delle condizioni economiche per il perfezionamento attivo e passivo.

(50) Per offrire agli operatori una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'uso di merci equivalenti, il ricorso a tali merci dovrebbe essere possibile nell'ambito del regime di perfezionamento passivo.

(51) Al fine di ridurre i costi amministrativi, è opportuno stabilire un periodo di validità delle autorizzazioni per l'uso specifico e la trasformazione più lungo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

(52) Il conto di appuramento dovrebbe essere richiesto non solo per il regime di perfezionamento attivo, ma anche per l'uso finale al fine di facilitare il recupero di qualsiasi importo di dazio all'importazione e, di conseguenza, tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(53) È opportuno determinare chiaramente i casi in cui è consentito il movimento di merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito, in modo che non sia necessario ricorrere al regime di transito unionale esterno che richiederebbe due dichiarazioni doganali aggiuntive.

(54) Al fine di garantire che l'analisi dei rischi sia il più efficace possibile e rechi il minor disagio possibile, la dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere presentata entro termini che tengano conto della particolare situazione del modo di trasporto interessato. Per il trasporto marittimo, nel caso di merci containerizzate, i dati richiesti dovrebbero essere presentati già entro un termine anteriore al carico della nave, mentre per gli altri tipi di trasporto di merci l'analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono presentati entro un termine subordinato all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione. L'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere oggetto di esenzione se il tipo di merci, le loro modalità di trasporto o la loro situazione specifica consentono di valutare che non sono necessari dati relativi ai rischi di sicurezza, fermi restando gli obblighi inerenti alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

[1] GU L 130 del 27 maggio 1993, pag. 1.

(55) Al fine di offrire una maggiore flessibilità alle autorità doganali nel trattamento di determinate irregolarità nel quadro del regime di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di invalidare la dichiarazione doganale su iniziativa della dogana.

(56) Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali sulla base delle disposizioni del codice e/o sulla base del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [1] e del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario stabilire disposizioni transitorie per consentire l'adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

(57) Per concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare i sigilli doganali e i sigilli di modello speciale, utilizzati per garantire l'identificazione delle merci vincolate a un regime di transito, ai nuovi requisiti prescritti dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possano continuare ad utilizzare sigilli rispondenti alle specifiche tecniche stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.

(58) Le norme generali che integrano il codice sono strettamente correlate fra loro; esse non possono essere separate a causa della natura interconnessa del loro oggetto e al tempo stesso contengono norme orizzontali che si applicano a diversi regimi doganali. Al fine di garantire la coerenza giuridica è quindi opportuno raggrupparle in un unico regolamento.

(59) Affinché il codice possa essere applicato pienamente è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1º maggio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all'allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;

2. «carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;

3. «convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;

4. «convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all'ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;

5. «bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;

6. «codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

7. «aeroporto dell'Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione;

8. «porto dell'Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell'Unione;

[1] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 91).

9. «convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito ([1]);

10. «paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell'Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;

11. «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

12. «carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;

13. «ufficio doganale di partenza»: l'ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;

14. «ufficio doganale di destinazione»: l'ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;

15. «ufficio doganale di prima entrata»: l'ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;

16. «ufficio doganale di esportazione»: l'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell'Unione;

17. «ufficio doganale di vincolo»: l'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;

18. «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;

19. «esportatore»:

    a) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

    b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

    c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

20. «principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;

21. «merci prive di carattere commerciale»:

    a) merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:

        i) presentano carattere occasionale,

([1]) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

ii) contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,

iii) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:

i) presentano carattere occasionale e

ii) consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l'importazione o l'esportazione possano avere finalità commerciali;

22. «numero di riferimento principale (*Master Reference Number — MRN*)»: il numero di registrazione assegnato dall'autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all'articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;

23. «termine per l'appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell'Unione o devono essere assegnati all'uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all'immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione;

24. «merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

25. «operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;

26. «invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione;

27. «perfezionamento passivo IM/EX»: l'importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;

28. «perfezionamento passivo EX/IM»: l'esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell'importazione dei prodotti trasformati;

29. «perfezionamento attivo EX/IM»: l'esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell'importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;

30. «perfezionamento attivo IM/EX»: l'importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell'esportazione dei prodotti trasformati;

31. «privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;

32. «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all'articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell'autorizzazione e al titolare del regime;

33. «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all'articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;

34. «documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell'Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;

35. «territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell'Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

36. «ufficio doganale di controllo»:

    a) nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l'ufficio doganale designato nell'autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;

    b) nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice, dell'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 182 del codice, l'ufficio doganale designato nell'autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;

37. «convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;

38. «operazione TIR»: il trasporto delle merci all'interno del territorio doganale dell'Unione in conformità alla convenzione TIR;

39. «trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;

40. «viaggiatore»: una persona fisica che

    a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione e non vi risiede normalmente, o

    b) ritorna nel territorio doganale dell'Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o

    c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell'Unione dove risiede normalmente, o

    d) lascia il territorio doganale dell'Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;

41. «cascami e avanzi»:

    a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure

    b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un'operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;

42. «paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell'accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;

43. «nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell'Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;

44. «nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell'Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;

45. «servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell'Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell'Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell'Unione.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Comunicazione di informazioni

Sottosezione 1

Requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di dati

Articolo 2

Requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato A.

2. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B.

Sottosezione 2

Registrazione delle persone presso le autorità doganali

Articolo 3

Contenuto dei dati della registrazione EORI

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell'allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.

Articolo 4

Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI

(Articolo 6, paragrafo 4, del codice)

Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 5

Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione

(Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)

1. Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell'Unione si registra prima:

a) di presentare nel territorio doganale dell'Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:

   i) una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da135 a 144;

   ii) una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;

iii) una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito ([1]) da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;

iv) una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;

b) di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell'Unione;

c) di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell'Unione;

d) di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;

e) di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l'uso del sistema di gestione delle garanzie.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

5. In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell'ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

6. Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l'operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.

Articolo 6

Persone diverse dagli operatori economici

(Articolo 9, paragrafo 3, del codice)

1. Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;

b) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell'allegato A e dell'allegato B.

2. In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.

([1]) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Articolo 7

Invalidamento di un codice EORI

(Articolo 9, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:

a) su richiesta della persona registrata;

b) quando l'autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.

2. L'autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.

Sezione 2

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Sottosezione 1

Diritto a essere sentiti

Articolo 8

Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.

Articolo 9

Mezzi per la comunicazione dei motivi

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se la comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell'ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.

Articolo 10

Deroghe al diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)

I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:

a) se la richiesta di decisione non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 11;

b) se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;

c) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice;

d) se un codice EORI deve essere invalidato.

Sottosezione 2

Norme generali in materia di decisioni adottate su richiesta

Articolo 11

Condizioni per l'accettazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Una domanda di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) se richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all'articolo 9 del codice;

b) se richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

c) la domanda è stata presentata a un'autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell'autorità doganale competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;

d) la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all'articolo 38 del codice.

Articolo 12

Autorità doganale competente a prendere la decisione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Articolo 13

Proroga del termine per l'adozione di una decisione

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se, dopo l'accettazione della domanda, l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l'adozione di una decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione.

2. Ove si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga.

3. Se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un'altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione.

4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale e le autorità doganali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.

Articolo 14

Data di decorrenza degli effetti

(Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)

La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta nei seguenti casi:

a) se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest'ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l'abbia ricevuta;

b) se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;

c) se l'effetto della decisione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Articolo 15

Riesame di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:

a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell'Unione che incidono sulla decisione;

b) se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;

c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l'esito del riesame al destinatario della decisione.

Articolo 16

Sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:

a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;

b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Articolo 17

Periodo di sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall'autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l'annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.

Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

a) il destinatario della decisione;

b) la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;

c) la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.

2. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall'autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal destinatario della decisione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l'autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l'adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3. Se, a seguito della sospensione di una decisione, l'autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 27 o all'articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Articolo 18

Fine del periodo di sospensione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.

Sottosezione 3

Decisioni relative a informazioni vincolanti

Articolo 19

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

[Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.

2. Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine («IVO»), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 20

Termini

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione delle decisioni ITV e IVO è sospesa conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine è assicurata.

La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un'ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.

2. Il periodo di tempo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l'analisi che l'autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.

Articolo 21

Notifica delle decisioni IVO

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 22

Limitazione dell'applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione

(Articolo 23, paragrafo 4, del codice)

Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Sottosezione 1

Vantaggi risultanti dalla qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 23

Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza

[Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

2. Se un AEOS presenta per conto di un'altra persona che è anch'essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Articolo 24

Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

1. Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici.

2. Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l'accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all'articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l'ufficio doganale di prima entrata di cui all'articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all'AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall'AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

3. Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all'AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

4. Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Su richiesta dell'AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.

Articolo 25

Esonero dal trattamento favorevole

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

Il trattamento più favorevole di cui all'articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell'Unione.

Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

Sottosezione 2

Domanda per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 26

Condizioni per l'accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Oltre a soddisfare le condizioni per l'accettazione di una domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 1, al fine di ottenere la qualifica di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.

2. Per ottenere la qualifica di AEO un operatore economico presenta un'unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 27

Autorità doganale competente

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell'articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

Articolo 28

Termine per l'adozione delle decisioni

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni.

2. Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

Articolo 29

Data di decorrenza dell'autorizzazione AEO

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

In deroga all'articolo 22, paragrafo 4, del codice, l'autorizzazione che concede la qualifica di AEO («autorizzazione AEO») prende effetto il quinto giorno successivo all'adozione della decisione.

Articolo 30

Effetti giuridici della sospensione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Se un'autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all'articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull'autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione è sospesa dall'autorità doganale che l'ha adottata.

2. La sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione AEO.

3. Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC) è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOC è sospesa, ma l'autorizzazione AEOS resta valida.

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è sospesa, ma l'autorizzazione AEOC resta valida.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Articolo 32

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

Articolo 33

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

Articolo 34

Operazioni minime

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Articolo 35

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 60 del codice)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e

b) sono caratteristici di queste merci e

c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 36

Elementi neutri e imballaggio

(Articolo 60 del codice)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1], gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 37

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. «paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [2];

2. «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

3. «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

4. «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

5. «merci»: sia i materiali che i prodotti;

6. «cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell'Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;

[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

7. «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione;

8. «cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

9. «cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

10. «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

11. «gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;

12. «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

13. «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;

14. «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

    Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

    Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

15. «contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

16. «peso netto»: il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

17. «capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

18. «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

19. «spedizione»: i prodotti:

a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

20. «esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

21. «esportatore registrato»:

a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure

b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; oppure

c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);

22. «attestazione di origine»: l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

Sottosezione 1

Rilascio o compilazione delle prove d'origine

Articolo 38

Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d'informazione INF 4

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le domande di certificati d'informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

2. Il certificato d'informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

Articolo 39

Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l'autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato possono essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originariapplicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Articolo 41

Principi generali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 44;

b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 42

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.

2. Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).

3. I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e

b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Articolo 43

Assenza di manipolazione

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.

3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 44

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:

a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;

i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure

ii) appartengono a società:

— la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

— che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all'articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

Articolo 45

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 22-03.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Articolo 46

Medie

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 47

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 45, le seguenti operazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura e pressatura di tessili;

e) le operazioni di pittura e lucidatura;

f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) la macellazione degli animali;

q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Articolo 48

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell'allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 47 e l'articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 49

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Articolo 50

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 51

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 52

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Sottosezione 3

Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materialiapplicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Articolo 53

Cumulo bilaterale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

Gli articoli da 41 a 52 e le disposizioni riguardanti il controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 54

Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Articolo 55

Cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;

c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

   i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1º gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3. I materiali elencati nell'allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione.

4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e

b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

7. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

8. Gli articoli da 41 a 52, le disposizioni concernenti il rilascio o la compilazione di prove dell'origine e le disposizioni relative al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

Articolo 56

Cumulo ampliato

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Articolo 57

Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all'articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

Articolo 58

Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, la gestione dei materiali nell'Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell'Unione» sia identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione.

3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l'origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell'Unione o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell'autorizzazione; o

b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme d'origine.

Sottosezione 4

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 59

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;

b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nell'Unione.

Articolo 60

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione:

a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;

h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);

i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;

b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 61

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

Articolo 62

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 61, le seguenti operazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

e) le operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) la macellazione degli animali;

q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.

Articolo 63

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente sottosezione.

2. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Articolo 64

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 61, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 65

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 66

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 67

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Sottosezione 5

Requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 68

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;

b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Articolo 69

Trasporto diretto

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:

a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti;

ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 70

Esposizioni

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione;

c) i prodotti sono stati spediti nell'Unione, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali dell'Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

CAPO 2

Valore in dogana delle merci

Articolo 71

Semplificazione

(Articolo 73 del codice)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;

b) il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un'autorizzazione.

2. La concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

b) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;

c) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Insorgenza di un'obbligazione doganale

Sezione 1

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Sottosezione 1

Norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione

Articolo 72

Calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:

a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;

b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;

b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

5. I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l'applicazione del metodo della chiave quantitativa.

6. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma.

Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;

b) la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

Ai fini dell'applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell'Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell'Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi.

Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

Articolo 73

Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice, per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale sui prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci vincolate a tale regime beneficiano, a motivo del loro uso particolare, dell'esenzione dal dazio o dell'aliquota ridotta del dazio che sarebbe stata loro applicata se fossero state vincolate al regime dell'uso finale conformemente all'articolo 254 del codice.

2. Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) un'autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e

b) le condizioni per l'esenzione dal dazio o per l'aliquota ridotta del dazio a motivo dell'uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.

Articolo 74

Applicazione del trattamento tariffario preferenziale a merci vincolate al regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice, quando, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, le merci importate soddisfano le condizioni richieste per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, tali merci sono ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto per merci identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 75

Dazio all'importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione

(Articolo 86, paragrafo 5, del codice)

Ove uno specifico dazio all'importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l'importo del dazio all'importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l'importo del dazio all'importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.

Articolo 76

Deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)

L'articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;

b) al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale o di un dazio antidumping, di un dazio compensativo, di un dazio di salvaguardia o di un dazio di ritorsione se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;

c) non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell'articolo 166.

Sottosezione 2

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

Articolo 77

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito unionale

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:

a) sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione doganale sia stata inviata all'autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;

b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all'appuramento del regime, qualora all'autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l'arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.

Articolo 78

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito in conformità alla convenzione TIR

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Articolo 79

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull'ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 80

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nei casi diversi dal transito

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:

a) il termine prescritto per l'appuramento del regime speciale;

b) il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;

c) il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;

d) il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione, qualora il regime non sia stato appurato.

CAPO 2

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 81

Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea

[Articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice]

Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi:

a) se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all'articolo 141;

b) nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento;

c) nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili;

d) se il precedente titolare dell'autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 136 o all'articolo 139 e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.

Articolo 82

Garanzia in forma di impegno di un fideiussore

[Articolo 94, articolo 22, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata.

2. La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

3. La cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all'ufficio doganale in cui la garanzia era costituita.

4. Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 83

Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1. Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:

a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

d) deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2. Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.

3. Gli Stati membri accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.

Sezione 2

Garanzia globale e esonero dalla garanzia

Articolo 84

Riduzione dell'importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia

(Articolo 95, paragrafo 2, del codice)

1. Un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 50 % dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

b) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

c) non è oggetto di una procedura fallimentare;

d) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

e) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

f) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

2. Un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 30 % dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

b) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

d) non è oggetto di una procedura fallimentare;

e) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

f) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

g) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

3. Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i seguenti requisiti:

a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

b) consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;

c) dispone di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l'ubicazione;

d) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

e) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

f) dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati;

g) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

h) dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

i) non è oggetto di una procedura fallimentare;

j) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

k) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

l) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il requisito di cui al paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera j), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime secondo la convenzione di Istanbul e la convenzione ATA

Articolo 85

Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell'ambito del regime di transito unionale

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

2. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 87 del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito unionale.

3. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti.

4. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione o dell'appuramento del regime.

5. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 32-04.

I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell'allegato 32-05.

6. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere inviata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 86

Richiesta di pagamento a un'associazione garante per merci scortate da carnet ATA e notifica del mancato appuramento dei carnet CPD a un'associazione garante nell'ambito del regime della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul

[Articolo 6, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1. In caso di inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal carnet ATA o dal carnet CPD le autorità doganali regolarizzano i documenti relativi all'ammissione temporanea («richiesta di pagamento a un'associazione garante» o «notifica di mancato appuramento» rispettivamente) conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell'allegato A della convenzione di Istanbul o, se del caso, agli articoli 7, 8 e 9 della convenzione ATA.

2. L'importo del dazio all'importazione e delle tasse derivanti dalla richiesta di pagamento a un'associazione garante è calcolato sulla base di un modello di formulario di tassazione.

3. I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di pagamento a un'associazione garante di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 33-01.

4. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di mancato appuramento dei carnet CPD di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 33-02.

5. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la richiesta di pagamento a un'associazione garante e la notifica del mancato appuramento dei carnet CPD può essere inviata all'associazione garante interessata tramite mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 3

Riscossione e pagamento del dazio e rimborso e sgravio dell'importo del dazio all'importazione e all'esportazione

Sezione 1

Determinazione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione

Sottosezione 1

Notifica dell'obbligazione doganale e richiesta di pagamento da parte dell'associazione garante

Articolo 87

Mezzi di notifica dell'obbligazione doganale

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

La notifica dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 102 del codice può essere effettuata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 88

Esonero dalla notifica dell'obbligazione doganale

[Articolo 102, paragrafo 1, lettera d), del codice]

1. Le autorità doganali possono astenersi dal notificare un'obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma dell'articolo 79 o 82 del codice quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione è inferiore a 10 EUR.

2. Se l'obbligazione doganale è stata inizialmente notificata con un importo di dazio all'importazione o all'esportazione inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione esigibile, le autorità doganali possono astenersi dal notificare l'obbligazione doganale per la differenza tra tali importi a condizione che sia inferiore a 10 EUR.

3. La limitazione di 10 EUR di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica a ciascuna azione di recupero.

Sezione 2

Pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione

Articolo 89

Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell'articolo 118, 119 o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte;

b) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell'articolo 117 del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell'articolo 45, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte.

2. Se le merci oggetto di una domanda di sgravio non sono più soggette a vigilanza doganale al momento della presentazione della domanda, viene fornita una garanzia.

3. In deroga al paragrafo 2, le autorità doganali non richiedono una garanzia se si accerta che la fornitura di una garanzia potrebbe comportare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore.

Articolo 90

Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera b), del codice]

Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l'abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all'adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.

Articolo 91

Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all'articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale quando un'obbligazione doganale è sorta in seguito a un'inosservanza di cui all'articolo 79 del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;

b) l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 102 del codice;

c) la persona di cui all'articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.

2. La sospensione è subordinata all'emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:

a) una garanzia che copre l'intero importo del dazio all'importazione o all'esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;

b) è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3. La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

Sezione 3

Rimborso e sgravio

Sottosezione 1

Disposizioni generali e procedura

Articolo 92

Domanda di rimborso o di sgravio

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 22, paragrafo 1, e articolo 103 del codice]

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui all'articolo 116 del codice è presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui l'obbligazione doganale è stata notificata.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato.

Articolo 93

Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell'allegato 33-06.

La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 94

Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 95

Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all'espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l'obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell'allegato 33-07.

Articolo 96

Mezzi per l'invio delle informazioni sull'espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La risposta di cui all'articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 97

Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6.

Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

Sottosezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione

Articolo 98

Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungervi oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungervi.

2. Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:

a) una sintesi del caso;

b) informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all'articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;

c) la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.

3. La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve.

4. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo.

5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

6. La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:

a) il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l'esame da parte della Commissione;

b) a norma dell'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;

c) lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.

Articolo 99

Diritto della persona interessata ad essere sentita

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo.

2. La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell'invio della comunicazione di cui al paragrafo 1.

3. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 100

Termini

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio.

2. Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari in conformità all'articolo 98, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata.

3. Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti.

4. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all'articolo 99, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.

Articolo 101

Notifica della decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all'articolo 100, paragrafo 1.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.

Lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.

3. Se la decisione nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Articolo 102

Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all'articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all'articolo 101, paragrafo 1, l'autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.

CAPO 4

Estinzione dell'obbligazione doganale

Articolo 103

Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale

[Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]

Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:

a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;

b) quando un'obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;

c) quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;

d) nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull'appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;

e) se è sorta un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all'inosservanza prima che l'obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 104

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata

[Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

a) energia elettrica;

b) merci importate mediante conduttura;

c) invii di corrispondenza;

d) effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [1], a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell'articolo 135 e dell'articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

f) merci di cui all'articolo 138, lettere da b) a d), o di cui all'articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all'articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

g) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

h) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione:

   i) merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

   ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;

   iii) articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;

   iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;

k) merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

[1] GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

l) le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:

i) merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;

ii) merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;

iii) prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

m) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dai comuni di Livigno e di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

n) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell'Unione, da navi da pesca dell'Unione;

o) le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;

p) merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto.

2. Fino al 31 dicembre 2020, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi.

Se le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, ma non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, non si applicano sanzioni. Al momento della presentazione delle merci è effettuata un'analisi dei rischi sulla base, se disponibili, della dichiarazione per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relative a tali merci.

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la situazione delle merci contenute in spedizioni postali a norma del presente paragrafo per apportare gli adeguamenti che si rivelassero necessari, tenuto conto dell'impiego di mezzi elettronici da parte degli operatori postali che effettuano la circolazione delle merci.

Articolo 105

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

a) per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;

b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione;

c) al più tardi due ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:

i) Groenlandia;

ii) Isole Faer Øer;

iii) Islanda;

iv) i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;

v) tutti i porti del Marocco;

d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 106

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata il prima possibile.

L'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è presentato al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono entrare nel territorio doganale dell'Unione.

2. Nei casi in cui solo l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato fornito entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le altre informazioni devono essere fornite entro i termini indicati di seguito:

a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;

b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 107

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

a) se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;

b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 108

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 109

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 110

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.

Articolo 111

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 112

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, e la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

2. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

Articolo 113

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto aereo, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di trasporto aereo sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

2. Se, in caso di trasporto aereo, le merci sono trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell'Unione postale universale e l'operatore postale non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, l'operatore postale fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

3. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Articolo 114

Scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

Gli Stati membri applicano il presente capo e gli articoli da 133 a 152 del codice agli scambi di merci tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non sia un territorio fiscale speciale.

Articolo 115

Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1. Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 sono soddisfatte;

b) le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 sono soddisfatte;

b) le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Articolo 116

Scritture

(Articolo 148, paragrafo 4, del codice)

1. Le scritture di cui all'articolo 148, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:

a) il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;

b) la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;

c) indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del container necessari per identificare le merci;

d) ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;

e) posizione doganale delle merci;

f) indicazioni relative alle manipolazioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;

g) con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l'arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.

Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.

2. L'autorità doganale può esonerare dall'obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 se ciò non pregiudica la vigilanza doganale e i controlli delle merci. Tale esonero non è tuttavia applicabile nel caso di movimento delle merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea.

Articolo 117

Vendita al dettaglio

(Articolo 148, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice è concessa alle seguenti condizioni:

a) le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;

b) se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle;

c) le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell'autorizzazione.

Articolo 118

Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea

[Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice]

In conformità all'articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 119

Presunzione di posizione doganale

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci:

a) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale;

b) merci in custodia temporanea;

c) merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell'uso finale;

d) prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione secondo quanto stabilito all'articolo 129;

e) merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell'Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione secondo quanto stabilito all'articolo 129;

f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione.

2. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti:

a) quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione a destinazione di un altro aeroporto dell'Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

b) quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell'Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all'articolo 120;

c) quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

3. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:

a) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea;

b) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico originale;

d) gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono stati reintrodotti;

e) imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono state reintrodotte;

f) le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono state reintrodotte.

Sezione 2

Servizio regolare di trasporto marittimo a fini doganali

Articolo 120

Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere a una società di navigazione l'autorizzazione a istituire servizi regolari di trasporto marittimo che le consentano di trasportare merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la posizione doganale di merci unionali.

2. L'autorizzazione è concessa soltanto se:

a) la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell'Unione;

b) soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

c) si impegna a comunicare all'autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione; e

d) si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell'Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.

3. Le società di navigazione cui è stata rilasciata un'autorizzazione a norma del presente articolo prestano il servizio regolare di trasporto marittimo ivi indicato.

Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all'articolo 121.

Articolo 121

Registrazione delle navi e dei porti

(Articolo 22, paragrafo 4, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all'autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni:

a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo;

b) il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo;

c) i porti di scalo.

2. La registrazione di cui al paragrafo 1 prende effetto il primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione da parte dell'autorità doganale competente per adottare la decisione.

3. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), comunica all'autorità doganale competente a prendere la decisione eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e la data e l'ora in cui tali modifiche prendono effetto.

Articolo 122

Circostanze impreviste che si possono verificare durante il trasporto nell'ambito di servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a seguito di circostanze impreviste trasborda merci in mare, fa scalo, carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell'Unione, la posizione doganale delle merci in questione non è modificata a meno che esse siano state caricate o scaricate in tali luoghi.

Se le autorità doganali hanno motivo di dubitare che le merci soddisfino tali condizioni, la posizione doganale di tali merci deve essere comprovata.

Sezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 123

Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all'articolo 128, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l'ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.

Articolo 124

Mezzi di comunicazione del numero di riferimento principale (MRN) di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L'MRN di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci può essere comunicato mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a) un codice a barre;

b) un documento di registrazione della posizione;

c) altri mezzi autorizzati dall'autorità doganale destinataria.

Sottosezione 2

Prove presentate con mezzi diversi dai procedimenti informatici

Articolo 125

Prova della posizione doganale di merci unionali per i viaggiatori diversi dagli operatori economici

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un viaggiatore che non sia un operatore economico può presentare una domanda cartacea di prova della posizione doganale di merci unionali.

Articolo 126

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15 000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a) fattura relativa alle merci;

b) documento di trasporto relativo alle merci.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 riportano almeno il nome e l'indirizzo completi dello speditore, o della persona interessata se lo speditore non è indicato, l'ufficio doganale competente, il numero, la natura, i marchi e i numeri di riferimento dei colli, la descrizione delle merci e la massa lorda (in kg) e il valore delle merci nonché, se necessario, i numeri del container.

Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.

Articolo 127

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla Convenzione di Istanbul o alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato

Articolo 128

Agevolazione per il rilascio di una prova da parte di un emittente autorizzato

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare:

a) il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l'approvazione;

b) il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l'approvazione e la registrazione della prova da parte dell'ufficio doganale competente.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.

Sottosezione 4

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti

Articolo 129

Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell'Unione secondo una delle seguenti modalità:

a) dalla nave da pesca dell'Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;

b) dalla nave da pesca dell'Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);

c) dalla nave officina dell'Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);

d) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;

e) da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell'Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 130

Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Ai fini della prova della posizione doganale di cui all'articolo 129, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [1], comprendono le seguenti informazioni:

a) il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell'articolo 129;

b) i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);

c) il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).

2. In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell'Unione o su una nave officina dell'Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati.

Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.

Articolo 131

Trasbordo

(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)

1. In caso di trasbordo di prodotti e merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), verso navi riceventi diverse da navi da pesca dell'Unione o da navi officina dell'Unione, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita mediante una stampa della dichiarazione di trasbordo della nave ricevente, accompagnata da una stampa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

[1] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

2. Qualora vengano effettuati più trasbordi viene inoltre presentata una stampa di tutte le dichiarazioni di trasbordo.

Articolo 132

Prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione può essere fornita mediante una stampa del giornale di pesca.

Articolo 133

Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo in cui sono indicate le informazioni seguenti:

a) l'approvazione dell'autorità doganale del paese terzo;

b) la data di arrivo nel paese terzo e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;

c) il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;

d) l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

CAPO 2

Vincolo delle merci a un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Le seguenti disposizioni si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;

b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;

c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;

d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Qualsiasi persona può adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 mediante la presentazione di una fattura o di un documento di trasporto nei casi seguenti:

a) quando le merci sono spedite dal territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all'interno dello stesso Stato membro;

b) quando le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all'interno dello stesso Stato membro;

c) quando le merci sono spedite da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso il territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro;

d) quando le merci sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, dal territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro.

Articolo 135

Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a) le merci prive di carattere commerciale;

b) le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;

c) i prodotti ottenuti da agricoltori dell'Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

d) le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2. Le dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, a condizione che le merci beneficino dell'esenzione dai dazi all'importazione in quanto merci in reintroduzione.

Articolo 136

Dichiarazione verbale per l'ammissione temporanea e la riesportazione

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 213;

b) gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva di cui all'articolo 219;

c) materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all'articolo 220, lettera a);

d) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all'articolo 222;

e) gli animali di cui all'articolo 223, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all'esecuzione di un lavoro o un trasporto;

f) le attrezzature di cui all'articolo 224, lettera a);

g) gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 226, paragrafo 1;

h) i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione;

i) gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;

j) imballaggi importati pieni e che sono destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

k) i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'Unione e riconosciuti dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli;

l) altre merci, qualora l'autorità doganale lo autorizzi.

2. Le dichiarazioni di riesportazione possono essere presentate verbalmente in sede di appuramento di un regime di ammissione temporanea per le merci di cui al paragrafo 1.

Articolo 137

Dichiarazione verbale per l'esportazione

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a) le merci prive di carattere commerciale;

b) le merci di carattere commerciale, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;

c) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell'Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;

d) gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

e) i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell'Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

f) le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 119 e 120 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

g) i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2. Le dichiarazioni in dogana per l'esportazione possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, quando dette merci sono destinate ad essere reimportate.

Articolo 138

Merci che si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141:

a) le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;

b) le merci di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d);

c) i mezzi di trasporto che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;

d) gli strumenti musicali portatili reimportati dai viaggiatori e che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;

e) invii di corrispondenza;

f) merci contenute nelle spedizioni postali, che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 139

Merci che si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all'articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.

Articolo 140

Merci che si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141:

a) le merci di cui all'articolo 137;

b) gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.

2. Se sono spedite a Heligoland, le merci si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141.

Articolo 141

Atti assimilati a una dichiarazione in dogana

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione in dogana:

a) percorrere la corsia verde «niente da dichiarare» negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;

b) passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;

c) applicare un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali.

2. Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione.

Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

3. Le merci contenute in una spedizione postale, che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009, si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all'esportazione sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 142

Merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all'articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Gli articoli da 135 a 140 non si applicano alle seguenti merci:

a) le merci per le quali sono state espletate le formalità per la concessione di restituzioni o vantaggi finanziari all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune;

b) le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri;

c) le merci soggette a divieti o restrizioni;

d) le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell'Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare.

Articolo 143

Dichiarazioni doganali su supporto cartaceo

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

I viaggiatori possono presentare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo per le merci da essi trasportate.

Articolo 144

Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Un operatore postale può presentare una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a) il loro valore non supera 1 000 EUR;

b) non è stata presentata alcuna domanda di rimborso o di sgravio per le stesse;

c) non sono soggette a divieti o restrizioni.

Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate

Articolo 145

Condizioni per l'autorizzazione all'utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate

(Articolo 166, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all'articolo 166, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

b) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

d) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d'importazione e d'esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2. Si considera che gli AEOC soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.

Articolo 146

Dichiarazione complementare

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione complementare di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.

2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice e la dichiarazione complementare è di natura generale, periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.

3. Il termine per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 2 è stabilito dall'autorità doganale. Esso non supera 10 giorni dalla fine del periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.

Articolo 147

Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1. I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell'articolo 146, paragrafo 1 o 3.

2. In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali possono autorizzare un termine più lungo di quello previsto al paragrafo 1 per la produzione dei documenti di accompagnamento.

3. Se il documento di accompagnamento riguarda il valore in dogana, l'autorità doganale può, in circostanze debitamente giustificate, fissare un termine più lungo rispetto a quello di cui ai paragrafi 1 o 2, tenendo conto della prescrizione di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del codice.

Sezione 3

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Articolo 148

Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci

(Articolo 174, paragrafo 2, del codice)

1. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un'obbligazione doganale all'importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;

b) le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell'ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore;

c) al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell'ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore;

d) è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell'ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore.

2. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un'obbligazione doganale all'importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;

b) le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario;

c) lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare;

d) le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate.

3. Se merci che sono state vendute nell'ambito di un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana;

b) le merci sono state esportate per essere rispedite all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore.

4. Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi:

[1] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

a) se le merci sono state svincolate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione;

b) se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;

c) se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali;

d) se è concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del codice;

e) se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell'articolo 237, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo.

5. Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all'esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di altre misure particolari all'esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all'ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione,

b) se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all'ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all'ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione;

c) il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all'esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti;

d) il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci;

e) eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.

Sezione 4

Altre semplificazioni

Articolo 149

Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

(Articolo 179, paragrafo 1, del codice)

1. Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell'articolo 179 del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:

a) immissione in libera pratica;

b) deposito doganale,

c) ammissione temporanea;

d) uso finale;

e) perfezionamento attivo;

f) perfezionamento passivo;

g) esportazione;

h) riesportazione.

2. Se la dichiarazione in dogana è sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, lo sdoganamento centralizzato può essere autorizzato alle condizioni stabilite all'articolo 150.

Articolo 150

Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1. L'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2. Affinché sia concessa l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 182, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti:

a) immissione in libera pratica;

b) deposito doganale;

c) ammissione temporanea;

d) uso finale;

e) perfezionamento attivo;

f) perfezionamento passivo;

g) esportazione e riesportazione.

3. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'immissione in libera pratica, l'autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi:

a) contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b) reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.

4. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'esportazione e la riesportazione, l'autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice;

b) l'ufficio doganale di esportazione è anche l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all'uscita.

5. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'esportazione e la riesportazione, l'esportazione di prodotti soggetti ad accisa non è consentita, tranne ove sia applicabile l'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE.

6. Un'autorizzazione all'iscrizione nelle scritture del dichiarante non può essere concessa quando la domanda riguarda una procedura che richiede, a norma dell'articolo 181, uno scambio di informazioni standardizzato tra le autorità doganali, a meno che queste ultime concordino di utilizzare altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni.

Articolo 151

Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'autovalutazione

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

Se un richiedente di cui all'articolo 185, paragrafo 2, del codice è titolare di un'autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante, l'autovalutazione è autorizzata a condizione che la domanda di autovalutazione riguardi i regimi doganali di cui all'articolo 150, paragrafo 2, o la riesportazione.

Articolo 152

Formalità e controlli doganali nell'ambito dell'autovalutazione

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

I titolari delle autorizzazioni di autovalutazione possono essere autorizzati a effettuare controlli, sotto vigilanza doganale, del rispetto di divieti e restrizioni secondo quanto specificato nell'autorizzazione.

CAPO 3

Svincolo delle merci

Articolo 153

Svincolo non subordinato alla costituzione di una garanzia

(Articolo 195, paragrafo 2, del codice)

Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.

Articolo 154

Notifica dello svincolo delle merci

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se la dichiarazione relativa a un regime doganale o a una riesportazione è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali, per notificare al dichiarante lo svincolo delle merci, possono utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. Se le merci si trovavano in deposito temporaneo prima dello svincolo e le autorità doganali devono informare in merito allo svincolo delle merci il titolare dell'autorizzazione di gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, le informazioni possono essere fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 155

Autorizzazione all'emissione di note di pesatura delle banane

(Articolo 163, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali concedono un'autorizzazione per l'emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all'importazione («note di pesatura delle banane») se il richiedente dell'autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

b) partecipa all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all'importazione;

c) offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura;

d) dispone di un impianto di pesatura adeguato;

e) tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.

Articolo 156

Termine

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Articolo 157

Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all'importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 158

Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate

(Articolo 203, paragrafo 5, del codice)

1. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.

2. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all'uso cui erano destinate.

3. Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all'importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l'incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 159

Merci che all'esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune

(Articolo 204 del codice)

1. Le merci in reintroduzione che all'esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all'importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le restituzioni o gli altri importi pagati nell'ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell'ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;

b) le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:

i) non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;

ii) sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;

iii) sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;

c) le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.

2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:

a) merci che rientrano nel territorio doganale dell'Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;

b) merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;

c) merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;

d) merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;

e) gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.

Articolo 160

Mezzi di comunicazione del bollettino d'informazione INF 3

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un documento attestante che le condizioni per l'esenzione dal dazio all'importazione sono state soddisfatte («bollettino INF 3») può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Articolo 161

Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]

In deroga all'articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un'autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 162

Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.

Articolo 163

Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana

[Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all'allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:

a) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all'articolo 236, lettera b);

b) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all'uso finale previsto;

c) se merci diverse da quelle elencate nell'allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;

d) se merci diverse da quelle elencate nell'allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;

e) se è stata concessa un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;

f) se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l'operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

a) dichiarazione semplificata;

b) sdoganamento centralizzato;

c) iscrizione nelle scritture del dichiarante;

d) se è chiesta un'autorizzazione diversa da quella per l'ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;

e) se è chiesto l'uso di merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice;

f) se l'autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, del codice;

g) se si applica l'articolo 167, paragrafo 1, lettera f);

h) se è chiesta un'autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.

3. Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all'articolo 141. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana.

4. L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:

a) le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;

b) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;

c) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.

5. I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l'ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un'associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell'allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;

b) il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell'ambito della quale è stato rilasciato;

c) il carnet è certificato dalle autorità doganali;

d) il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell'Unione.

Articolo 164

Domanda di rinnovo o modifica di un'autorizzazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.

Articolo 165

Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea

(Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l'ammissione temporanea in conformità all'articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell'allegato 71-01.

Sezione 2

Adozione della decisione in merito alla domanda

Articolo 166

Esame delle condizioni economiche

(Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)

1. La condizione di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:

a) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);

b) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s);

c) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).

2. La condizione di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell'allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.

Articolo 167

Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo

(Articolo 211, paragrafo 5, del codice)

1. Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:

a) la trasformazione di merci non elencate nell'allegato 71-02;

b) la riparazione;

c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;

d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;

e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

f) la trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:

i) l'indisponibilità di merci prodotte nell'Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;

ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell'Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l'operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;

iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;

iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR;

g) la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;

i) la trasformazione di merci ottenute nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;

k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili, per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea;

l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all'importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio ([2]);

m) la trasformazione di merci in campioni;

n) il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell'informazione;

o) la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710, 2710 o 2902;

p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;

([1]) Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1).

q) la denaturazione;

r) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice;

s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell'allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

2. L'indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:

a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all'interno del territorio doganale dell'Unione;

b) l'indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;

c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l'operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.

Articolo 168

Calcolo dell'importo del dazio all'importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 4, del codice)

1. Se non è richiesto un esame delle condizioni economiche e le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo del dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Il primo comma non si applica se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi indicati all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s).

2. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione e immessi in libera pratica entro un anno dalla loro riesportazione, l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Articolo 169

Autorizzazione all'uso di merci equivalenti

[Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no.

2. L'uso di merci equivalenti di cui all'articolo 223, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. L'uso di merci equivalenti di cui all'articolo 223, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

4. L'uso di merci equivalenti nell'ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all'allegato 71-02.

5. L'uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.

6. In deroga all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:

a) le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui l'operazione viene effettuata per suo conto;

b) in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;

c) merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.

7. In deroga all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all'allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato.

8. In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l'autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all'importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.

Articolo 170

Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. L'autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX, su domanda del richiedente, precisa che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX, che non sono stati dichiarati per un regime doganale successivo o riesportati alla scadenza del periodo di appuramento, si considerano immessi in libera pratica a decorrere dalla data di scadenza del termine per l'appuramento.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci e ai prodotti che sono soggetti a divieti o restrizioni.

Articolo 171

Termine per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

Se una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

2. Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all'articolo 211, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.

Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell'autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.

Articolo 172

Effetto retroattivo

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

1. Se le autorità doganali concedono un'autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, l'efficacia dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.

2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell'allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda.

3. Se la domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

Se, conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.

Articolo 173

Validità dell'autorizzazione

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

1. Se un'autorizzazione è concessa in conformità all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell'autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l'autorizzazione prende effetto.

2. Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l'autorizzazione si riferisca a merci di cui all'allegato 71-02.

Articolo 174

Termine per l'appuramento di un regime speciale

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Su richiesta del titolare del regime, il termine per l'appuramento specificato nell'autorizzazione concessa in conformità all'articolo 211, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.

2. Se il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l'appuramento sia automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.

Articolo 175

Conto di appuramento

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell'autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'appuramento.

L'ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l'obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.

2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto.

3. Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell'allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall'ufficio doganale di controllo.

4. Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all'articolo 170, paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento.

5. Se l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l'appuramento, il titolare dell'autorizzazione presenta il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1.

6. Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 176

Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un'autorizzazione per l'uso di un regime di perfezionamento

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:

a) uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all'articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;

b) il titolare dell'autorizzazione fornisce all'ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato 71-05;

c) se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:

   i) dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;

   ii) dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;

   iii) dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;

   iv) dichiarazioni doganali per l'appuramento del regime di perfezionamento;

   v) dichiarazioni o notifiche di riesportazione.

2. Le autorizzazioni per l'uso del regime doganale di perfezionamento attivo IM/EX che interessano un solo Stato membro stabiliscono che, su richiesta dell'ufficio doganale di controllo, il titolare dell'autorizzazione fornisca a tale ufficio doganale, in relazione alle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, informazioni sufficienti da consentire all'ufficio doganale di controllo di calcolare l'importo del dazio all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Articolo 177

Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, l'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all'origine delle merci.

Sezione 3

Altre disposizioni

Articolo 178

Scritture

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 214, paragrafo 1, del codice)

1. Le scritture di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi:

a) se del caso, il riferimento all'autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;

b) l'MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;

c) i dati che consentono l'identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;

d) le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci;

e) ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse;

f) posizione doganale delle merci;

g) indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;

h) indicazioni relative all'ammissione temporanea o all'uso finale;

i) indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;

j) ove si applichi l'articolo 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;

k) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

l) indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell'uso di merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice;

m) ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull'origine delle merci;

n) nei casi di ammissione temporanea di cui all'articolo 238, le indicazioni richieste da tale articolo;

o) nei casi di perfezionamento attivo di cui all'articolo 241, le indicazioni richieste da tale articolo;

p) se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all'articolo 218 del codice;

q) se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;

r) informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi.

2. Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi:

a) indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono;

b) indicazioni concernenti l'uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l'applicazione di dazi all'importazione o di misure stabilite nell'ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all'articolo 247, paragrafo 2, del codice.

3. Le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ciò non pregiudica la vigilanza e i controlli doganali relativi all'uso di un regime speciale.

4. Nel caso dell'ammissione temporanea le scritture sono conservate solo se richiesto dalle autorità doganali.

Articolo 179

Circolazione di merci tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 219 del codice)

1. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera e).

2. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione dall'ufficio doganale di vincolo all'ufficio doganale di uscita.

3. La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti:

a) tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione;

b) dall'ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure

c) dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale.

La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni.

4. Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull'uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.

Articolo 180

Manipolazioni usuali

(Articolo 220 del codice)

Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice sono quelle definite nell'allegato 71-03.

Articolo 181

Scambio di informazioni standardizzato

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. L'ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:

a) il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;

b) il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.

2. Se l'autorità doganale competente di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha chiesto uno scambio standardizzato di informazioni tra le autorità doganali riguardo alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessa un solo Stato membro, l'ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione B dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell'INF.

3. Se una dichiarazione in dogana o una dichiarazione o una notifica di riesportazione fa riferimento a un INF, le autorità doganali competenti rendono disponibili i dati specifici di cui alla sezione A dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell'INF.

4. Le autorità doganali comunicano informazioni aggiornate in merito all'INF al titolare dell'autorizzazione, su sua richiesta.

Articolo 182

Posizione doganale di animali nati da animali vincolati a un regime speciale

(Articolo 153, paragrafo 3, del codice)

Se il valore totale di animali nati nel territorio doganale dell'Unione da animali oggetto di una dichiarazione doganale e vincolati al regime di deposito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, supera i 100 EUR, tali animali sono considerati merci non unionali e sono vincolati allo stesso regime degli animali da cui sono nati.

Articolo 183

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare

[Articolo 167, paragrafo 2, lettera b), del codice]

L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona;

b) la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale;

c) il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Regime di transito esterno e interno

Articolo 184

Mezzi di comunicazione dell'MRN di un'operazione di transito e dell'MRN di un'operazione TIR alle autorità doganali

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L'MRN di una dichiarazione di transito o di un'operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a) un codice a barre;

b) un documento di accompagnamento transito;

c) un documento di accompagnamento transito/sicurezza;

d) in caso di un'operazione TIR, un carnet TIR;

e) altri mezzi autorizzati dall'autorità doganale destinataria.

Articolo 185

Documento di accompagnamento transito e documento di accompagnamento transito/sicurezza

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per il documento di accompagnamento transito e, se necessario, per l'elenco degli articoli e per il documento di accompagnamento transito/sicurezza e l'elenco degli articoli transito/sicurezza sono indicati nell'allegato B-02.

Articolo 186

Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini delle operazioni TIR, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse.

Articolo 187

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

(Articolo 230 del codice)

1. La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

b) il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR;

c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

3. L'autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell'autorizzazione.

Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno

Articolo 188

Territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell'Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno di cui all'articolo 227 del codice.

2. In situazioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 il regime di transito unionale interno può essere utilizzato per merci unionali che transitano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 189

Applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito in casi specifici

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione a condizione che siano vincolate al regime di transito esterno conformemente all'articolo 118, paragrafo 4, del codice.

Articolo 190

Ricevuta vistata dall'ufficio doganale di destinazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta vistata dall'ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all'allegato 72-03.

Articolo 191

Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

b) il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;

c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) ed), del codice.

2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Articolo 192

Domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente.

Articolo 193

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

La qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale a norma all'articolo 89, paragrafo 5, del codice o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, del codice.

Articolo 194

Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del ricevimento di merci che circolano in regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che si concluderanno le operazioni di transito unionale del richiedente.

Articolo 195

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate ad un regime di transito unionale.

Articolo 196

Ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato al trasportatore alla consegna delle merci e le relative informazioni richieste contengono i dati di cui all'allegato 72-03.

Articolo 197

Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito unionale se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.

2. Le autorità doganali accettano, nel contesto dell'autorizzazione, i sigilli di modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Stato membro a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Articolo 198

Autorizzazione all'uso di una dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice]

Le autorizzazioni a norma dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice per l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale sono concesse per:

a) il trasporto ferroviario di merci;

b) il trasporto di merci per via aerea o marittima se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

Articolo 199

Autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

a) il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;

b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 200

Autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

a) il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;

b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

CAPO 3

Deposito doganale

Articolo 201

Vendita al dettaglio

(Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice)

Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni:

a) in esenzione dai dazi all'importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;

b) in esenzione dai dazi all'importazione a membri di organizzazioni internazionali;

c) in esenzione dai dazi all'importazione a membri delle forze NATO;

d) in esenzione dai dazi all'importazione nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;

e) a distanza, anche via Internet.

Articolo 202

Strutture di deposito appositamente attrezzate

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.

Articolo 203

Tipo di strutture di deposito

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

L'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci specifica quale dei seguenti tipi di deposito doganale deve essere utilizzato nell'ambito di ciascuna autorizzazione:

a) deposito doganale pubblico di tipo I;

b) deposito doganale pubblico di tipo II;

c) deposito doganale privato.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 204

Disposizioni generali

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l'uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.

Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell'ambito del regime.

Articolo 205

Luogo di presentazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all'autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell'articolo 136, un atto in conformità all'articolo 139 o un carnet ATA o CPD in conformità all'articolo 163 è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l'ammissione temporanea.

Articolo 206

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

[Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236.

2. L'autorizzazione per l'uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione non è concessa per i prodotti di consumo.

3. L'autorizzazione per l'uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa a condizione che l'importo del dazio all'importazione dovuto in conformità all'articolo 252, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.

Sottosezione 2

Mezzi di trasporto, palette e container, compresi i loro accessori e attrezzature

Articolo 207

Disposizioni generali

(Articolo 211, paragrafo 3, del codice)

L'esenzione totale dai dazi all'importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all'articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 208

Palette

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Il beneficio dell'esenzione totale dal dazio all'importazione si applica alle palette.

Articolo 209

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.

Articolo 210

Container

[Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dai dazi all'importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;

b) marchi e numeri d'identificazione del container adottati dal proprietario o dall'operatore;

c) tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.

Per i container di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.

2. Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell'Unione.

Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell'ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.

Articolo 211

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.

Articolo 212

Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Ai fini del presente articolo il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.

2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136 o di un altro atto in conformità all'articolo 139, l'autorizzazione è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

Articolo 213

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.

Articolo 214

Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Le persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell'altra nell'ambito di tale accordo;

b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell'Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;

c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;

d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione.

Articolo 215

Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso.

2. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:

a) per tornare nel proprio luogo di residenza all'interno del territorio doganale dell'Unione;

b) per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

3. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.

L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.

4. Ai fini del presente articolo,

a) per «uso privato» si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale;

b) per «uso commerciale» si intende l'uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

Articolo 216

Esenzione dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto in altri casi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell'Unione all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

a) una persona stabilita al di fuori di tale territorio;

b) una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.

2. L'esenzione totale dai dazi all'importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 217

Termini per l'appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

L'appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:

a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;

b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;

c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell'Unione per soli motivi di studio;

ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell'Unione necessaria per lo svolgimento della missione;

iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;

d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;

e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;

f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.

Articolo 218

Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione in conformità all'articolo 212 ed è stato restituito a un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell'Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell'Unione.

Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall'impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all'interno del territorio doganale dell'Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell'Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.

La data di entrata nel territorio doganale dell'Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell'ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.

2. Un'autorizzazione per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione.

3. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

Sottosezione 3

Merci diverse da mezzi di trasporto, palette e container

Articolo 219

Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell'Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;

b) le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.

Articolo 220

Materiale destinato al conforto dei marittimi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:

a) il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

b) è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;

c) è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Articolo 221

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 222

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 223

Animali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 224

Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:

a) attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell'Unione in cui le merci devono essere utilizzate;

b) merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell'Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

Articolo 225

Supporti di suono, di immagini o di informazioni e materiale promozionale

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci seguenti:

a) supporti di suono, di immagini o di informazioni forniti gratuitamente e utilizzati a fini dimostrativi prima della loro commercializzazione o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

b) materiali utilizzati esclusivamente a fini promozionali, inclusi i mezzi di trasporto appositamente attrezzati per tali scopi.

Articolo 226

Materiali professionali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:

a) appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da un suo dipendente stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

c) sono utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

2. In deroga al paragrafo 1, l'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili importati temporaneamente da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:

a) la fabbricazione industriale di merci;

b) l'imballaggio industriale di merci;

c) lo sfruttamento di risorse naturali;

d) la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;

e) lavori di sterro o lavori analoghi.

Le lettere c), d) ed e) non si applicano all'utensileria a mano.

Articolo 227

Materiale pedagogico e scientifico

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per il materiale pedagogico e scientifico alle seguenti condizioni:

a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;

c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione;

d) che non sia utilizzato a fini esclusivamente commerciali.

Articolo 228

Imballaggi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci seguenti:

a) imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;

b) imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione pieni.

Articolo 229

Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) che siano utilizzati a fini di fabbricazione da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e che venga esportato oltre il 50 % della produzione risultante dal loro utilizzo.

Articolo 230

Utensili e strumenti speciali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per utensili e strumenti speciali alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) che siano messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione per la fabbricazione di merci e che venga esportato oltre il 50 % delle merci risultanti.

Articolo 231

Merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:

a) le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;

b) le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;

c) le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

Articolo 232

Campioni

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.

Articolo 233

Mezzi di produzione sostitutivi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

Articolo 234

Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l'esenzione totale dal dazio all'importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

2. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci consegnate dal proprietario per esame a una persona nell'Unione che abbia il diritto di acquistarle previo loro esame.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per quanto segue:

a) oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

Articolo 235

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che sono utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

Articolo 236

Altre merci

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:

a) le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;

b) le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell'Unione.

Articolo 237

Termini specifici per l'appuramento

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Per le merci di cui all'articolo 231, lettera c), all'articolo 233 e all'articolo 234, paragrafo 2, il termine per l'appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea.

2. Per gli animali di cui all'articolo 223, il termine per l'appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.

Sottosezione 4

Attuazione della procedura

Articolo 238

Indicazioni da includere nella dichiarazione in dogana

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione «AT» e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.

2. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono riesportate a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 239

Obblighi del titolare dell'autorizzazione di uso finale

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell'autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi:

a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o della riduzione del dazio;

b) trasferire l'obbligo di cui alla lettera a) ad un'altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.

CAPO 5

Trasformazione

Articolo 240

Autorizzazione

(Articolo 211 del codice)

1. Un'autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire:

a) che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

b) che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte.

2. Un'autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell'articolo 5, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti:

a) carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni;

b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati;

c) materiali e attrezzature.

3. Un'autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;

b) il ricorso al regime non può avere come conseguenza l'elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate.

Il primo comma non si applica se l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Articolo 241

Indicazioni da includere nella dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati risultanti sono successivamente vincolati ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione doganale per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione «PA» e il pertinente numero di autorizzazione o numero INF, se del caso.

Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a misure di politica commerciale specifiche e tali misure continuano ad applicarsi nel momento in cui le merci, anche sotto forma di prodotti trasformati, sono vincolate a un regime doganale successivo, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo contiene le indicazioni di cui al primo comma, nonché l'indicazione «M P C».

2. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono riesportate a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 242

Perfezionamento passivo (IM/EX)

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l'autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.

2. L'importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.

Articolo 243

Riparazione nell'ambito del perfezionamento passivo

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

Formalità preliminari all'uscita delle merci

Articolo 244

Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza

(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)

1. La dichiarazione pre-partenza di cui all'articolo 263 del codice è presentata all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a) in caso di trasporto marittimo:

i) per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell'Unione;

ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;

iii) per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;

iv) per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;

b) in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione;

c) in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un'ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione;

d) in caso di trasporto ferroviario:

i) se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno all'ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di uscita;

ii) in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ([1]), essa è presentata presso l'ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.

3. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell'Unione:

a) se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell'Unione (trasporto intermodale);

b) se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell'Unione (trasporto combinato).

4. I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 245

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Fatto salvo l'obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:

a) energia elettrica;

b) merci esportate mediante conduttura;

c) invii di corrispondenza;

d) merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell'Unione postale universale;

e) effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g) le merci di cui all'articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:

([1]) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

i) palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;

ii) container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;

iii) mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;

h) merci corredate di carnet ATA e CPD;

i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

j) merci trasportate su navi che circolano tra porti dell'Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

k) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell'Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

l) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

m) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione:

i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;

ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;

iii) articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;

n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

p) le merci spedite dal territorio doganale dell'Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

2. La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:

a) se una nave che trasporta le merci tra porti dell'Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;

b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell'Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci devono rimanere a bordo dell'aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;

c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell'Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell'Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall'obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione, a condizione che

i) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell'articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;

ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;

iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

f) se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione ma sono state respinte dall'autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.

CAPO 2

Formalità all'uscita delle merci

Articolo 246

Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci sono presentate all'ufficio doganale di uscita in conformità all'articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:

a) l'identificazione della dichiarazione di esportazione;

b) le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.

Articolo 247

Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Al fine di certificare l'uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione può essere fornita all'ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 3

Esportazione e riesportazione

Articolo 248

Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione

(Articolo 174 del codice)

1. Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi.

2. Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull'uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.

Articolo 249

Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 250

Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1º maggio 2016

1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1º maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.

2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:

a) le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 *tervicies* e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all'articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 251

Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1º maggio 2016

1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1º maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1º maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;

b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione conformemente all'articolo 250, paragrafo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.

Articolo 252

Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1º maggio 2016

Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1º maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1º maggio 2016.

Articolo 253

Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1º maggio 2016

Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell'articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1º maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

a) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all'articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;
b) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all'articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.

Articolo 254

Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1º maggio 2016

Se una decisione o un'autorizzazione rimane valida dopo il 1º maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1º maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all'allegato 90.

Articolo 255

Disposizioni transitorie sull'uso dei sigilli

I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all'allegato 46 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1º maggio 2019, se questa data è anteriore.

Articolo 256

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO A Requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni 111

ALLEGATO B Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali 163

ALLEGATO B-01 Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare 227

ALLEGATO B-02 Documento di accompagnamento transito 266

ALLEGATO B-03 Elenco degli articoli 269

ALLEGATO B-04 Documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) 271

ALLEGATO B-05 Elenco di articoli transito/sicurezza («TSLoI») 274

ALLEGATO 12-01 Requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone 276

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

ALLEGATO 22-01 Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale 279

ALLEGATO 22-02 Domanda per il certificato d'informazione INF 4 e certificato d'informazione INF 4 338

ALLEGATO 22-03 Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario 339

ALLEGATO 22-04 Prodotti esclusi dal cumulo regionale 396

ALLEGATO 22-05 Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG (prodotti tessili) 400

ALLEGATO 22-11 Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario 401

ALLEGATO 22-13 Dichiarazione su fattura 514

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

ALLEGATO 32-01 Impegno del garante — Garanzia isolata 517

ALLEGATO 32-02 Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati 518

ALLEGATO 32-03 Impegno del garante — Garanzia globale 519

ALLEGATO 32-04 Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale 520

ALLEGATO 32-05 Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito unionale 521

ALLEGATO 33-01 Richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 522

ALLEGATO 33-02 Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet CPD 523

ALLEGATO 33-03 Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 524

ALLEGATO 33-04 Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con ATA/e-ATA 525

ALLEGATO 33-05 Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell'associazione garante dell'obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 527

ALLEGATO 33-06 Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro 528

ALLEGATO 33-07 Sgravio/rimborso 529

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Nessun allegato

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

Nessun allegato

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

ALLEGATO 61-01 Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati 530

ALLEGATO 61-02 Bollettino d'informazione INF 3 — Dati obbligatori 531

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

ALLEGATO 71-01 Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea 537

ALLEGATO 71-02 Merci e prodotti sensibili 539

ALLEGATO 71-03 Elenco delle manipolazioni usuali consentite 541

ALLEGATO 71-04 Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti 543

ALLEGATO 71-05 Scambio standardizzato di informazioni (INF) 546

ALLEGATO 71-06 Informazioni da comunicare nel conto di appuramento 551

ALLEGATO 72-03 TC 11 — Ricevuta 552

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Nessun allegato

TITOLO IX

ALLEGATO 90 Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 254 553

ALLEGATO A

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DOMANDE E DECISIONI

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati per domande e decisioni

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni di cui alle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.

2. Le tabelle dei requisiti in materia di dati di cui ai titoli da I a XXI includono tutti gli elementi dei dati necessari ai fini delle domande e delle decisioni trattate nel presente allegato.

3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.

4. I requisiti dei dati di cui al presente allegato si riferiscono sia alle domande e alle decisioni presentate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati elettronici sia alle domande e alle decisioni in formato cartaceo.

5. I dati che possono essere forniti per diverse domande e decisioni sono indicati nei requisiti dei dati di cui al capitolo 1, titolo I, del presente allegato.

6. I dati specifici di alcuni tipi di domande e decisioni sono indicati nei titoli da I a XXI del presente allegato.

7. Le disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al capitolo 2 dei titoli da I a XXI del presente allegato, non modificano lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Ad esempio, dato 5/8, l'identificazione delle merci è indicata come obbligatoria (stato «A») nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 1, del presente allegato per quanto riguarda le autorizzazioni di perfezionamento attivo (colonna 8a) e di perfezionamento passivo (colonna 8b); tuttavia tale informazione non viene riportata in caso di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza o di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard, quale descritto nel titolo I, capitolo 2, del presente allegato.

8. Salvo quando altrimenti indicato nelle annotazioni relative ai dati in questione, i dati riportati nella relativa tabella dei requisiti in materia di dati possono essere utilizzati ai fini sia delle domande sia delle decisioni.

9. Lo stato dei dati elencato nella tabella dei requisiti in materia di dati che segue non modifica il fatto che taluni dati sono forniti soltanto qualora le circostanze lo giustifichino. Ad esempio, il dato 5/6, compensazione per equivalenza, è utilizzato soltanto qualora sia richiesto l'uso della compensazione per equivalenza a norma dell'articolo 223 del codice.

10. Qualora una domanda di utilizzo di una procedura speciale diversa dal transito sia presentata a norma dell'articolo 163, è necessario fornire la serie di dati di cui alla colonna 8f della tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I del presente allegato in aggiunta a quelli richiesti dalla dichiarazione doganale, come stabilito dal titolo I, capitolo 3, sezione 1, dell'allegato B in relazione alla procedura interessata.

TITOLO I

Domande e decisioni

CAPITOLO 1

Legenda della tabella

Colonne	Tipo di domanda/decisione	Riferimento normativo	Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati
Numero d'ordine dei dati	Numero d'ordine del dato in questione		
Nome del dato	Nome del dato in questione		
Decisioni relative a informazioni vincolanti			
1a	Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti (Decisione ITV)	Articolo 33 del codice	Titolo II
1b	Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine (Decisione IVO)	Articolo 33 del codice	Titolo III
Operatori economici autorizzati			
2	Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato	Articolo 38 del codice	Titolo IV
Valutazione in dogana			
3	Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci	Articolo 73 del codice	Titolo V
Garanzia globale e dilazione di pagamento			
4a	Domanda e autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa	Articolo 95 del codice	Titolo VI
4b	Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione	Articolo 110 del codice	Titolo VII
4c	Domanda e decisione sul rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione	Articolo 116 del codice	Titolo VIII
Formalità relative all'arrivo di merci			
5	Domanda e autorizzazione per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea	Articolo 148 del codice	Titolo IX
Posizione doganale delle merci			
6a	Domanda e autorizzazione per istituire servizi regolari di trasporto	Articolo 120	Titolo X
6b	Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato	Articolo 128	Titolo XI

Colonne	Tipo di domanda/decisione	Riferimento normativo	Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati
	Formalità doganali		
7a	Domanda e autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata	Articolo 166, paragrafo 2, del codice	Titolo XII
7b	Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato	Articolo 179 del codice	Titolo XIII
7c	Domanda e autorizzazione per presentare la dichiarazione in dogana mediante iscrizione di dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione	Articolo 182 del codice	Titolo XIV
7d	Domanda e autorizzazione di autovalutazione	Articolo 185 del codice	Titolo XV
7e	Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane	Articolo 155	Titolo XVI
	Procedure speciali		
8a	Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	Titolo XVII
8b	Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	Titolo XVIII
8c	Domanda e autorizzazione per il ricorso alla procedura di uso finale	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	[1]
8d	Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	[1]
8e	Domanda e autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci	Articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice	Titolo XIX
8f	Domanda e autorizzazione per il ricorso ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo in situazioni in cui si applica l'articolo 163	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice e articolo 163	[1]
	Transito		
9a	Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR	Articolo 230 del codice	[1]
9b	Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato ai fini del transito unionale	Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice	Titolo XX

Colonne	Tipo di domanda/decisione	Riferimento normativo	Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati
9c	Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini del transito unionale	Articolo 233, paragrafo 4, lettera b) del codice	[1]
9d	Domanda e autorizzazione per l'uso di sigilli di tipo speciale	Articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice	Titolo XXI
9e	Domanda e autorizzazione per l'uso della dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti	Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice	[1]
9f	Domanda e autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana	Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice	—

[1] Non sono richiesti dati specifici

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.
B	A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione del richiedente: informazioni che i richiedenti possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

Gruppi di dati

Gruppo	Titolo del gruppo
Gruppo 1	Informazioni sulla domanda/decisione
Gruppo 2	Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3	Parti
Gruppo 4	Date, tempi, periodi e luoghi
Gruppo 5	Identificazione delle merci
Gruppo 6	Condizioni e termini
Gruppo 7	Attività e procedure
Gruppo 8	Altri

Marchi

Tipo di marchio	Descrizione del marchio
[*]	Questo dato è utilizzato esclusivamente per la domanda interessata
[+]	Questo dato è utilizzato esclusivamente per la decisione interessata

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione																												
1/1	Tipo di codice della domanda/decisione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
1/2	Firma/Autenticazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
1/3	Tipo di domanda			A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
1/4	Validità geografica – Unione					A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A
1/5	Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito					A [1]																						A
1/6	Numero di riferimento della decisione	A [+]	A [+]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]		A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]
1/7	Autorità doganale che adotta la decisione	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]		A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni																												
2/1	Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute	A [*]	A																									
2/2	Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari	A [*]	A																									
2/3	Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi	A [*]	A [*]																									
2/4	Documenti allegati	A [*]	A [*]	A [*]	A	A	A	A [3]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
2/5	Numero di identificazione del magazzino di custodia								A [+]												A [+]							
Gruppo 3 – parti																												
3/1	Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]		A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
3/2	Richiedente/titolare dell'autorizzazione o identificazione della decisione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
3/3	Rappresentante	A [*] [4]	A [*] [4]		A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]		A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]
3/4	Identificazione del rappresentante	A [*]	A [*]		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
3/5	Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali			A [*]	A [*] [5]	A [*] [5]				A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]							A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]
3/6	Referente responsabile della domanda	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	C [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
3/7	Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione			A [*]	A [*] [5]	A [*] [5]				A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]							A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]
3/8	Proprietario delle merci																			A		A [6]						
Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi																												
4/1	Luogo	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]		A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]
4/2	Data	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
4/3	Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A[*] [5]	A [*] [5] [8]					A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]
4/4	Luogo in cui sono tenuti i registri contabili				A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*] [9]	A [*]	A [*] [9]	A [*]	A [*] [8]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
4/5	Primo luogo di trasformazione o utilizzazione																A [*] [10]		A [*] [10]	A [*] [10]		A [*] [10]						
4/6	Data [richiesta] di avvio della decisione	A [+]	A [+]	A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]		C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]		C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]
4/7	Data di scadenza della decisione	A [+]	A [+]		A												A [+]	A [+]	A [+]	A [+]								
4/8	Ubicazione delle merci							A [*] [11]					A	A	A	A							A	A	A			
4/9	Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione																A	A	A	A		A						
4/10	Ufficio(i) doganale di vincolo																A	A	A	A	A							

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
4/11	Ufficio(i) doganale di appuramento																A	A	A	A	A	A						
4/12	Ufficio doganale di garanzia					A [+]	A		A								A	A [12]	A	A	A							
4/13	Ufficio doganale di controllo								A [+]			A [+]	A [+]	A [+]	A [+]		A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]						
4/14	Ufficio(i) doganale di destinazione																						C [*] A [+]		C [*] A [+]			A
4/15	Ufficio(i) doganale di partenza																							C [*] A [+]				A
4/16	Termine										A [+]		A [+]	A [+] [13]									A [+]	A [+]	A [+]			
4/17	Periodo per l'appuramento																A	A	A	A		A						
4/18	Conto di appuramento																A [+] [14]		A [+]			A [+] [15]						
	Gruppo 5 – Identificazione delle merci																											
5/1	Codice delle merci	C [*] A [+]	A		A			A [*]					A	A	A		A	A	A	A	C [*]							
5/2	Descrizione delle merci	A	A		A		B	A [*]	A			A	A	A	A		A	A	A	A	A							

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
5/3	Quantità delle merci	A [+]						A [*]					A		A		A	A	A	A								
5/4	Valore delle merci						B										A	A	A	A								
5/5	Tasso di rendimento																A	A	A			A [16]						
5/6	Merci equivalenti																A	A	A	A	A							
5/7	Prodotti trasformati																A	A	A			A [17]						
5/8	Identificazione delle merci																A	A	A	A	A	A						
5/9	Categorie di movimenti di merci esclusi																						A [+]	A [+]	A [+]			
Gruppo 6 – Condizioni e termini																												
6/1	Divieti e restrizioni											A [*]	A	A	A													
6/2	Condizioni economiche																A	A				A [17]						
6/3	Osservazione di carattere generale.	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]		A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]
Gruppo 7 – Attività e procedure																												
7/1	Tipo di transazione	A [*]	A																									
7/2	Tipo di procedure doganali					A	A					A	A	A	A													

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
7/3	Tipo di dichiarazione												A		A													
7/4	Numero di operazioni					B [*]						A [*]	A [*]	A [*]	A [*]								A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
7/5	Dettagli relativi alle attività pianificate												A				A	A	A	A	A	A						

Gruppo 8 – Altri

8/1	Tipo di contabilità principale a fini doganali					A [*]			A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*] [8]					A [*]	A [*]	A [*]
8/2	Tipo di scritture					A [*]			A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*] [8]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
8/3	Accesso ai dati													A														A
8/4	Campioni ecc.	A [*]	A																									
8/5	Informazioni supplementari	C [*]	C [*]		C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
8/6	Garanzia						A		A								A [18]	A [12]	A	A	A							
8/7	Importo della garanzia								A								A [18]	A [12]	A	A	A							
8/8	Trasferimento di diritti e obblighi																A	A	A	A	A							
8/9	Parole chiave	A [+]	A [+]																									
8/10	Informazioni sulle strutture di deposito								A												A							
8/11	Deposito di merci dell'Unione								A												A							
8/12	Consenso alla pubblicazione nell'elenco dei titolari di autorizzazione			A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
8/13	Calcolo dell'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice																A					A [19]						

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Questo dato viene completato soltanto nei casi in cui l'autorizzazione a fornire una garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.
[2]	Questo dato è utilizzato nella domanda solo in caso di domanda di modifica, rinnovo o revoca della decisione.
[3]	Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione o di esportazione al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, la domanda deve essere corredata anche di un attestato delle autorità incaricate di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne gli effetti. Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto se: a) l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola; b) il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore che non ha incidenza sull'imputazione di detti titoli. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di riesportazione, di vincolo delle merci in deposito doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci.
[4]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è richiesto il numero EORI della persona. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo, salvo nel caso di domanda o decisione in formato cartaceo.
[5]	Tale informazione non deve essere comunicata se il richiedente è un operatore economico autorizzato.
[6]	Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di ammissione temporanea e il diritto doganale ne impone la presentazione.
[7]	Questa informazione è utilizzata solo in caso di domanda in formato cartaceo.
[8]	Questo dato non è utilizzato qualora si intenda fare uso di un deposito doganale pubblico di tipo II.
[9]	Questa informazione non è richiesta nei casi in cui si applica l'articolo 162.
[10]	Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui si applica l'articolo 162.
[11]	Questa informazione può non essere fornita nei casi in cui la legislazione doganale dell'Unione non prevede l'obbligo di presentare le merci.
[12]	In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento passivo questo dato non viene utilizzato a meno che non sia presentata domanda di importazione anticipata di prodotti di sostituzione o di prodotti trasformati.
[13]	Questa informazione è comunicata nella decisione soltanto nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia esentato dall'obbligo di presentazione delle merci.
[14]	Questa informazione è utilizzata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM.
[15]	Questa informazione è utilizzata soltanto in caso di autorizzazione all'uso dei regimi di perfezionamento attivo EX/IM, di perfezionamento attivo EX/IM senza utilizzo dell'INF e di uso finale.
[16]	Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale e prevede la trasformazione delle merci.
[17]	Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo.

[18]	In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento attivo EX/IM questo dato non viene utilizzato salvo quando siano applicabili i dazi all'esportazione.
[19]	Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti in materia di dati

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione

1/1. Tipo di codice della domanda/decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Domanda:

Utilizzando i codici pertinenti, indicare per quale autorizzazione o decisione viene presentata domanda.

Decisione:

Indicare il tipo di autorizzazione o decisione utilizzando i codici pertinenti.

1/2. Firma/Autenticazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

le domande in formato cartaceo sono firmate dalla persona che presenta la domanda. Il firmatario deve precisare la sua funzione.

Le domande presentate utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati sono autenticate dalla persona che presenta la domanda (richiedente o suo rappresentante).

Una domanda presentata mediante l'interfaccia armonizzata a livello UE definita di concerto tra la Commissione e gli Stati membri si considera autenticata.

Decisione:

firma delle decisioni in formato cartaceo o autentica delle decisioni effettuata utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati dalla persona che adotta la decisione che concede l'autorizzazione o la decisione relativa al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Colonna 1a della tabella:

se il richiedente dispone di un riferimento lo può inserire qui.

Colonna 2 della tabella:

Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

1/3. Tipo di domanda

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il tipo di domanda utilizzando il codice pertinente. In caso di domanda di modifica o, se applicabile, di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, indicare inoltre nei dati il pertinente numero di riferimento della decisione. 1/6 Numero di riferimento della decisione

1/4. Validità geografica – Unione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

In deroga all'articolo 26 del codice, indicare se l'effetto della decisione è limitato a uno o più Stati membri, indicando esplicitamente lo o gli Stati membri interessati.

1/5. Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare i paesi interessati dal regime comune di transito in cui può essere utilizzata l'autorizzazione.

1/6. Numero di riferimento della decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Riferimento unico attribuito alla decisione dalle autorità doganali competenti.

1/7. Autorità doganale che adotta la decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Numero di identificazione o nome e indirizzo dell'autorità doganale che adotta la decisione.

Colonna 1b della tabella:

Numero di identificazione o firma e nome dell'autorità doganale dello Stato membro che ha adottato la decisione.

Colonna 2 della tabella:

Autenticazione e nome dell'amministrazione doganale dello Stato membro. Il nome dell'amministrazione doganale dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni

2/1. Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute

Colonna 1a della tabella:

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente ha presentato domanda di decisione ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe (a quelle riportate nei dati) all'interno dell'Unione. 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati. II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni:

Paese della domanda: il paese in cui è stata presentata la domanda

Luogo della domanda: il luogo in cui è stata presentata la domanda

Data della domanda: la data in cui le competenti autorità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma del codice hanno ricevuto la domanda.

numero di riferimento della decisione ITV: numero di riferimento della decisione ITV che il richiedente ha già ricevuto. Questa parte è obbligatoria se il richiedente ha ricevuto decisioni ITV a seguito della sua domanda.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.

Colonna 1b della tabella:

indicare se il richiedente ha presentato domanda di decisione IVO e/o ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati. 5/1 Codice delle merci e dati. 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 nel titolo III; fornendo le informazioni pertinenti. In caso affermativo è necessario fornire il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui trattasi.

2/2. Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari

Colonna 1a della tabella:

Indicare se il richiedente è o no al corrente di decisioni ITV rilasciate ad altri titolari per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. Le informazioni relative a decisioni ITV esistenti possono essere consultate nella banca dati pubblica EBTI accessibile su Internet.

In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:

numero di riferimento della decisione ITV: il numero di riferimento della decisione ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, è stata già presentata nell'Unione una domanda di decisione IVO e/o ITV per merci identiche o analoghe, o se tale decisione è stata rilasciata.

In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:

numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV: il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione IVO e/o ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione IVO e/o ITV.

2/3. Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi

Colonna 1a della tabella:

Indicare se il richiedente è a conoscenza o no di procedimenti legali o amministrativi in corso nell'Unione in materia di classificazione tariffaria o di una sentenza sulla stessa materia già pronunciata nell'Unione in relazione alle merci descritte nei dati 5/2. Descrizione delle merci e dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni complementari:

nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, le merci descritte nei dati 5/1. Codice delle merci e dati 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 Le condizioni che consentono di determinare l'origine nel titolo III sono soggette a procedimenti legali o amministrativi in corso nell'Unione in relazione all'origine o una sentenza in materia è già stata pronunciata nell'Unione.

nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

2/4. Documenti allegati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o la data di rilascio del o dei documenti allegati alla domanda o alla decisione. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.

Se il documento contiene il seguito di informazioni fornite altrove nella domanda o nella decisione, indicare il riferimento ai dati di cui trattasi.

2/5. Numero di identificazione del magazzino di custodia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se pertinente, fornire l'eventuale numero di identificazione assegnato al magazzino di custodia dall'autorità doganale che adotta la decisione.

Gruppo 3 – parti

3/1. Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.

Decisione:

Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.

Il titolare dell'autorizzazione è la persona a cui l'autorizzazione è rilasciata.

3/2. Richiedente/titolare dell'autorizzazione o identificazione della decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) della persona interessata, come stabilito dall'articolo 1, punto 18.

In caso di domanda presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, deve essere sempre indicato il numero EORI del richiedente.

Decisione:

Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.

Il titolare dell'autorizzazione è la persona a cui l'autorizzazione è rilasciata.

3/3. Rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione è rappresentato, fornire le pertinenti informazioni sulla persona che lo rappresenta.

Se richiesto dall'autorità doganale che adotta la decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.

3/4. Identificazione del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione è rappresentato, indicare il numero EORI della persona che lo rappresenta.

Se richiesto dall'autorità doganale che adotta la decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.

3/5. Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Estremi di contatto, incluso il numero di fax, se pertinente, della persona interessata, che possono essere utilizzate per ulteriori contatti e comunicazioni relativi a questioni doganali.

3/6. Referente responsabile della domanda

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.

Queste informazioni sono fornite soltanto quando il referente sia diverso dalla persona responsabile delle questioni doganali indicata nei dati 3/5 Nome e estremi di contatto della persona responsabile per le questioni doganali

Indicare il nome del referente e qualsiasi delle seguenti informazioni: numero di telefono, indirizzo email (di preferenza quello di una casella funzionale di posta elettronica) e, se pertinente, numero di fax.

3/7. Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Ai fini dell'articolo 39, lettera a), del codice, indicare il nome e tutte le informazioni della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente della società, consiglio e consiglieri di amministrazione, se pertinente. Tra le informazioni devono figurare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita numero di identificazione nazionale.

3/8. Proprietario delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se applicabile a norma dell'articolo pertinente, inserire il nome e l'indirizzo del proprietario (non cittadino dell'Unione) delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea, come indicato nei dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. Designazione delle merci

Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi

4/1. Luogo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

luogo in cui la domanda è stata firmata o altrimenti autenticata.

Decisione:

luogo in cui sono state adottate l'autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull'origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

4/2. Data

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.

Decisione:

data in cui sono state adottate l'autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull'origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

4/3. Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.

Indicare l'indirizzo completo del luogo (compreso lo Stato membro) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest'ultimo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Colonne 1a e 1b della tabella:

Le informazioni vincolanti devono essere fornite soltanto se il paese è differente da quello indicato nei dati trasmessi per l'identificazione del richiedente.

4/4. Luogo in cui sono tenuti i registri contabili

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi (compreso lo o gli Stati membri) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest'ultimo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Queste informazioni sono necessarie per individuare il luogo in cui è conservata la documentazione relativa alle merci che si trovano all'indirizzo indicato nei dati 4/8. Ubicazione delle merci.

4/5. Primo luogo di trasformazione o utilizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare l'indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.

4/6. Data [richiesta] di avvio della decisione

Colonne 1a e 1b della tabella:

La data di inizio della validità della decisione relativa alle informazioni vincolanti.

Colonna 2 della tabella:

Indicare il giorno, il mese e l'anno, in conformità all'articolo 29.

Colonne 3; 4a; 5; 6a; 6b; da 7a a 7e, da 8a a 8e e da 9a a 9f della tabella:

Domanda:

il richiedente può chiedere che la validità dell'autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all'articolo 22, paragrafo 4, del codice.

Decisione:

la data in cui prende effetto l'autorizzazione.

Colonna 4b della tabella:

Domanda:

il richiedente può chiedere che la validità dell'autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all'articolo 22, paragrafo 4, del codice.

Decisione:

la data di inizio del primo periodo operativo fissato dall'autorità ai fini del calcolo del termine differito di pagamento.

4/7. Data di scadenza della decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

La data di fine validità dell'autorizzazione o della decisione relativa alle informazioni vincolanti.

4/8. Ubicazione delle merci

Colonna 4c della tabella:

Indicare il nome e l'indirizzo della località in questione, nonché l'eventuale CAP. Qualora la domanda sia presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, al posto dell'indirizzo può essere indicato il codice pertinente, purché garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Colonna 7e della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo in cui avviene la pesatura delle banane.

Colonne da 7b a 7d della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.

Colonna 9a della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell'ambito di un'operazione TIR.

Colonna 9b della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo(i) in cui le merci saranno vincolate al regime di transito unionale.

Colonna 9c della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell'ambito del regime di transito unionale.

4/9. Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.

4/10. Ufficio(i) doganale di vincolo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio doganale o gli uffici doganali suggeriti, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 16.

4/11. Ufficio(i) doganale di appuramento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare gli uffici doganali suggeriti.

4/12. Ufficio doganale di garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio doganale interessato.

4/13. Ufficio doganale di controllo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio doganale competente, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 35.

4/14. Ufficio(i) doganale di destinazione

Colonne 9a e 9c della tabella:

Indicare l'ufficio(i) doganale di destinazione competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna dal destinatario autorizzato.

Colonna 9f della tabella:

Indicare l'ufficio(i) doganale di destinazione competente per l'aeroporto(i)/porto(i) di destinazione.

4/15. Ufficio(i) doganale di partenza

Colonna 9b della tabella:

Indicare l'ufficio(i) doganale di partenza competente per il luogo in cui le merci sono vincolate al regime di transito unionale.

Colonna 9f della tabella:

Indicare l'ufficio(i) doganale di partenza competente per l'aeroporto(i)/porto(i) di partenza.

4/16. Termine

Colonna 6b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l'ufficio doganale deve effettuare i controlli prima della partenza delle merci.

Colonna 7b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l'ufficio doganale di presentazione deve informare l'ufficio doganale di controllo della propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.

Colonna 7c della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l'ufficio doganale può comunicare la propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.

Colonne 9a e 9c della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale il destinatario autorizzato riceve l'autorizzazione di scarico.

Colonne 9b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo a disposizione dell'ufficio doganale di partenza dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato entro il quale le autorità doganali possono procedere agli eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.

4/17. Periodo per l'appuramento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare (in mesi) il periodo di tempo stimato necessario per le operazioni da effettuare o usare nell'ambito del regime doganale speciale cui si riferisce la domanda.

Indicare se è applicabile la proroga automatica del periodo per l'appuramento a norma dell'articolo 174, paragrafo 2.

Colonna 8a della tabella:

L'autorità doganale che adotta la decisione può specificare nell'autorizzazione che un periodo di appuramento scade l'ultimo giorno del mese/trimestre/semestre successivo al mese/trimestre/semestre nel corso del quale ha preso inizio il periodo di appuramento.

4/18. Conto di appuramento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare se è necessario utilizzare il conto di appuramento.

In caso affermativo indicare il termine di cui all'articolo 175, paragrafo 1, entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo.

Se pertinente, specificare il contenuto del conto di appuramento in conformità all'articolo 175, paragrafo 3.

Gruppo 5 – Identificazione delle merci

5/1. Codice delle merci

Colonna 1a della tabella:

Domanda:

indicare il codice della nomenclatura doganale in cui il richiedente si aspetta che le merci vengano classificate.

Decisione:

il codice della nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate.

Colonna 1b della tabella:

Domanda:

La voce/sottovoce (codice della nomenclatura doganale) alla quale sono classificate le merci con un livello sufficiente di dettaglio tale da consentire l'individuazione della regola per la determinazione dell'origine. Se il richiedente una decisione IVO è titolare di una decisione ITV per le stesse merci, indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.

Decisione:

La voce/sottovoce o il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre quale indicati nella domanda.

Colonna 3 della tabella:

Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre delle merci.

Colonna 4c della tabella:

Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, il codice TARIC e, se pertinente, il o i codici aggiuntivi TARIC e il o i codici aggiuntivi nazionali delle merci in questione.

Colonne da 7c a 7d della tabella:

Indicare almeno le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci in questione.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo o passivo.

Il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre deve essere fornito quando:

vengono utilizzate merci equivalenti o si ricorre al sistema degli scambi standard,

le merci sono contemplate dall'allegato 71-02,

le merci non sono contemplate dall'allegato 71-02 e viene utilizzato il codice 22 delle condizioni economiche (regola de minimis).

Colonna 8c della tabella:

1) Se la domanda riguarda merci da vincolare a un regime speciale diverso da quello di cui al successivo punto 2), inserire - laddove pertinente - il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre (1ª suddivisione), il codice TARIC (2ª suddivisione) e, se applicabile, il codice TARIC supplementare (3ª suddivisione).

2) Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), i codici della nomenclatura combinata non sono richiesti.

Colonna 8d della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.

Colonna 8e della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di deposito doganale.

Se la domanda riguarda una serie di articoli di merci differenti, i dati possono non essere completi. In questo caso si prega di descrivere la natura delle merci da immagazzinare nella struttura di deposito interessata nel dato 5/2 Descrizione delle merci.

Qualora siano utilizzate merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, è necessario fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.

5/2. Descrizione delle merci

Colonna 1a della tabella:

Domanda:

Descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale, includendo anche informazioni dettagliate sulla composizione della merce e i metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano essenziali per la sua classificazione. Eventuali informazioni che il richiedente considera riservate dovrebbero essere inserite nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II.

Decisione:

Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione ITV a quelle presentate per lo sdoganamento. Non devono figurare informazioni che il richiedente ha indicato come confidenziali nella domanda ITV.

Colonna 1b della tabella:

Domanda:

Descrizione dettagliata delle merci tale da consentirne l'identificazione.

Decisione:

Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione IVO a quelle presentate.

Colonna 3 della tabella:

Indicare la denominazione commerciale delle merci.

Colonna 4c della tabella:

Indicare la denominazione commerciale consueta delle merci o la loro descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione doganale riportata nei dati. VIII/1 Titolo per il recupero.

Indicare il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli. Nel caso di merci non imballate, indicare il numero di oggetti o «merce alla rinfusa».

Colonne da 7a a 7d e 8d della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci.

La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda. Quando si prevede di utilizzare merci equivalenti o il sistema degli scambi standard, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci.

Colonna 8c della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), il richiedente dovrebbe indicare ad esempio: «Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della nomenclatura combinata».

Colonne 5 e 8e della tabella:

Indicare quantomeno se si tratta di prodotti agricoli e/o industriali.

5/3. Quantità delle merci

Colonna 1a della tabella:

Questo dato viene utilizzato soltanto nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicando le quantità di merci che possono essere sdoganate in tale periodo di uso esteso e le relative unità. Le unità sono espresse in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].

Colonna 4c della tabella:

Indicare la quantità netta delle merci espressa in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].

Colonne 7b e 7d della tabella:

Indicare la quantità stimata di merci da vincolare a un regime doganale, utilizzando la semplificazione data, su base mensile.

Colonne da 8a a 8d della tabella:

Indicare il quantitativo massimo stimato delle merci da vincolare al regime speciale durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), non è necessario fornire indicazioni sul quantitativo delle merci.

5/4. Valore delle merci

Colonna 4b della tabella:

Fornire informazioni sul valore stimato delle merci per le quali si chiede l'autorizzazione.

Colonne della tabella 8a; 8b e 8d:

Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.

Colonna 8c della tabella:

Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.

5/5. Tasso di rendimento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il tasso di rendimento stimato o il tasso medio di rendimento stimato o, se pertinente, il metodo utilizzato per calcolare tale tasso.

5/6. Merci equivalenti

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito.

Domanda:

Se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci equivalenti e le merci che queste ultime sostituiscono.

I codici pertinenti forniti per il dato 5/8 Identificazione delle merci possono essere utilizzati per suggerire misure di sostegno che potrebbero essere utili per tale comparazione.

Indicare se le merci non unionali sarebbero soggette a dazi antidumping, di compensazione o di salvaguardia o a qualsiasi altro dato aggiuntivo derivante da una sospensione delle concessioni, qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Autorizzazione:

Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per l'utilizzo di merci equivalenti.

Colonna 8a della tabella:

Se le merci equivalenti si trovano in una fase più avanzata di produzione o in condizioni migliori delle merci unionali (in caso di riparazione), indicare le informazioni pertinenti.

5/7. Prodotti trasformati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire informazioni su tutti i prodotti trasformati risultanti dalle operazioni, indicando, se del caso, il principale prodotto trasformato e i prodotti secondari trasformati che sono sottoprodotti delle operazioni di perfezionamento diversi dal principale prodotto trasformato.

Codice della nomenclatura combinata e descrizione: note in relazione ai dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. È applicabile la descrizione delle merci.

5/8. Identificazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare le misure di identificazione previste, utilizzando almeno uno dei codici pertinenti.

Colonne della tabella 8a; 8b e 8e:

Non è necessario fornire questa informazione in caso di deposito doganale o di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza. In questo caso si usa invece il dato 5/6 Merci equivalenti.

Non è necessario fornire questa informazione in caso di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard. In questo caso si deve compilare invece il dato XVIII/2 Prodotti di sostituzione di cui al titolo XVIII.

5/9. Categorie di movimenti di merci esclusi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Utilizzando il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato, specificare le merci escluse dalla semplificazione.

Gruppo 6 – Condizioni e termini

6/1. Divieti e restrizioni

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare eventuali divi divieti o restrizioni a livello nazionale o unionale applicabili alle merci e/o Al regime interessati nello o negli Stati membri di presentazione.

Specificare le autorità competenti responsabili dei controlli o formalità da effettuare prima dello sdoganamento delle merci.

6/2. Condizioni economiche

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Il regime di perfezionamento attivo o passivo può essere utilizzato soltanto quando gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

Nella maggior parte dei casi non è necessario un esame delle condizioni economiche. Tuttavia, in alcuni casi tale esame deve essere effettuato a livello unionale.

Per ciascun codice di nomenclatura combinata indicato nei dati deve essere utilizzato almeno uno dei codici pertinenti definiti per le condizioni economiche indicati nel dato 5/1 Codice delle merci Il richiedente può fornire ulteriori indicazioni, in particolare laddove è necessario un esame delle condizioni economiche.

6/3. Osservazione di carattere generale.

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Informazioni generali sugli obblighi e/o le formalità derivanti dall'autorizzazione.

Obblighi derivanti dall'autorizzazione con particolare riguardo all'obbligo di informare le autorità che adottano la decisione di modifiche dei fatti e delle condizioni sottostanti, come stabilità dall'articolo 23, paragrafo 2, del codice.

L'autorità doganale che adotta la decisione comunica informazioni in merito al diritto di ricorso in conformità all'articolo 44 del codice.

Colonna 4c della tabella:

Indicare i dettagli degli eventuali requisiti alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione.

Se pertinente, la decisione deve riportare una menzione per informare il beneficiario che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione da lui prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

Colonne 7a e 7c della tabella:

La decisione deve specificare che si può derogare all'obbligo di presentare una dichiarazione supplementare nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 2, del codice.

L'obbligo di presentare una dichiarazione supplementare può venire meno se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 167, paragrafo 3, del codice.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Le autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più di uno Stato membro includono gli obblighi di cui all'articolo 176, paragrafo 1.

Le autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessano uno Stato membro includono l'obbligo di cui all'articolo 175, paragrafo 5.

Specificare se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica conformemente all'articolo 170, paragrafo 1.

Colonne 9a e 9c della tabella:

Specificare se sono necessari eventuali altri interventi prima che il destinatario autorizzato possa disporre delle merci ricevute.

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

Colonna 9b della tabella:

Specificare se lo speditore autorizzato intende presentare una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza prima dello sdoganamento delle merci.

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

Colonna 9d della tabella:

Specificare che le pratiche in materia di sicurezza di cui all'allegato A della norma ISO 17712 si applicano all'uso di sigilli di tipo speciale.

Illustrare le modalità per effettuare un controllo e una registrazione adeguati dei sigilli prima della loro applicazione e uso.

Descrivere gli interventi da attuare qualora siano constatate anomalie o manomissioni.

Specificare il trattamento dei sigilli dopo l'utilizzo.

La persona che utilizza i sigilli di tipo speciale non riordina, riutilizza o duplica i numeri o gli identificativi unici dei sigilli, a meno che non ne sia autorizzata dall'autorità doganale.

Colonna 9f della tabella:

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il titolare dell'autorizzazione.

Gruppo 7 – Attività e procedure

7/1. Tipo di transazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare (SÌ/NO) se la domanda fa riferimento a una operazione di importazione o esportazione, specificando per quale operazione si intende utilizzare la decisione ITV o IVO. È necessario specificare il tipo di regime speciale.

7/2. Tipo di procedure doganali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il pertinente regime doganale che il richiedente intende applicare. Se del caso, inserire il numero di riferimento della pertinente autorizzazione qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

7/3. Tipo di dichiarazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il tipo di dichiarazione doganale che il richiedente intende utilizzare (normale, semplificata o iscrizione nelle scritture del dichiarante).

Nel caso di dichiarazioni semplificate, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione per la dichiarazione semplificata non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

Nel caso iscrizione nelle scritture, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

7/4. Numero di operazioni (spedizioni)

Colonna 4a della tabella:

Quando la garanzia globale viene utilizzata per coprire obbligazioni doganali in essere o per vincolare le merci a un regime speciale, indicare il numero di spedizioni relative al recente periodo di 12 mesi.

Colonne 6b, 7a, 7c e 7d della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.

Colonna 7b della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile (e relativo Stato membro di presentazione) con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.

Colonna 9a della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell'ambito di un'operazione TIR.

Colonna 9b della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà merci nell'ambito del regime di transito unionale.

Colonna 9c della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell'ambito del regime di transito unionale.

Colonne da 9d a 9f della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente utilizzerà gli accordi sul transito unionale.

7/5. Dettagli relativi alle attività pianificate

Colonne 8a, 8b, 8c, 8e e 8f della tabella:

Descrivere la natura delle attività o degli utilizzi programmati (ad esempio informazioni sulle operazioni nell'ambito di un contratto per la trasformazione o sul tipo di manipolazioni usuali nell'ambito del regime di perfezionamento attivo) da eseguire sulle merci nell'ambito del regime speciale.

Il richiedente che intenda effettuare il perfezionamento delle merci nell'ambito dei regimi di perfezionamento attivo o uso finale in deposito doganale, a norma dell'articolo 241 del codice, deve fornire tutte le pertinenti informazioni.

Se del caso, indicare nome, indirizzo e funzione di tutte le persone partecipanti.

La manipolazioni usuale delle merci, vincolate in deposito doganale o nell'ambito di un regime di perfezionamento, permette di garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o di prepararle per la distribuzione o la rivendita. Qualora si intenda procedere alla manipolazione usuale nell'ambito dei regimi di perfezionamento attivo o passivo, è necessario fare riferimento ai punti pertinenti dell'allegato 71-03.

Colonna 7b della tabella:

Fare il punto sulle operazioni/transazioni commerciali e i movimenti di merci nell'ambito dello sdoganamento centralizzato.

Colonna 8d della tabella:

Descrivere l'uso previsto delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.

Indicare l'articolo pertinente da applicare per beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione.

Qualora si richieda l'esonero totale dai dazi all'importazione, in conformità agli articoli 229 o 230, fornire la descrizione e i quantitativi delle merci da produrre.

Gruppo 8 – Altri

8/1. Tipo di contabilità principale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Specificare il tipo di contabilità principale, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.

8/2. Tipo di scritture

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Specificare il tipo di scritture, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

8/3. Accesso ai dati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Specificare in che modo i dati relativi alla dichiarazione doganale o di transito sono messi a disposizione delle autorità doganali.

8/4. Campioni ecc.

Colonna 1a della tabella:

Indicare (SÌ/NO) se sono allegati eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

Qualora venga fornito un campione, è necessario indicare se ne richiede la restituzione.

Colonna 1b della tabella:

Indicare eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile sulla composizione delle merci e dei loro materiali costitutivi e che possano aiutare a descrivere il processo produttivo o la trasformazione cui sono stati sottoposti i materiali.

8/5. Informazioni supplementari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire eventuali altre informazioni ritenute utili.

8/6. Garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare se è richiesta una garanzia per l'autorizzazione in questione. In caso affermativo inserire il numero di riferimento della garanzia fornita in relazione all'autorizzazione di cui trattasi.

8/7. Importo della garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire l'importo della garanzia individuale o, in caso di garanzia globale, l'importo equivalente alla parte dell'importo di riferimento destinato all'autorizzazione specifica per i regimi speciale o della custodia temporanea.

8/8. Trasferimento di diritti e obblighi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Domanda:

Qualora si richieda l'autorizzazione al trasferimento dei diritti e degli obblighi tra titolari di un regime in conformità all'articolo 218 del codice, fornire informazioni sulla persona cui tali diritti e obblighi sono trasferiti e sulle formalità proposte per il trasferimento. Tale richiesta può anche essere presentata alle autorità doganali competenti in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l'autorizzazione al regime speciale.

Autorizzazione:

Specificare le condizioni alle quali può essere effettuato il trasferimento di diritti e obblighi. Se la richiesta di trasferimento di diritti e obblighi è stata respinta, specificarne i motivi.

8/9. Parole chiave

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare le pertinenti parole chiave con cui le autorità doganali competenti dello Stato membro di rilascio hanno repertoriato la decisione relativa a informazioni vincolanti. Il fatto di repertoriare le decisioni (mediante aggiunta di parole chiave) facilita l'identificazione delle pertinenti decisioni relative a informazioni vincolanti pubblicate dalle autorità doganali in altri Stati membri.

8/10. Informazioni sulle strutture di deposito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Fornire informazioni sull'ubicazione delle strutture o su eventuali altri luoghi per la custodia temporanea o il deposito doganale che si intende utilizzare come strutture di deposito.

A questo proposito si possono comunicare informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche delle strutture, sulle attrezzature utilizzate per le attività di stoccaggio e, nel caso di strutture di deposito dotate di attrezzature speciali, altre informazioni necessarie a verificare la conformità agli articoli 117, lettera b) e 202.

8/11. Deposito di merci dell'Unione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare (SÌ/NO) se si prevede di depositare beni unionali in un deposito doganale o in un magazzino di custodia temporanea.

Una richiesta di custodia di beni unionali può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l'autorizzazione all'esercizio di strutture di deposito.

Colonna 8e della tabella:

Autorizzazione:

Se si intende procedere al magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale, e in caso di applicazione delle condizioni di cui all'articolo 177, specificare le condizioni della contabilità separata.

8/12. Consenso alla pubblicazione nell'elenco dei titolari di autorizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente a divulgare nell'elenco pubblico di titolari di autorizzazione le seguenti informazioni sull'autorizzazione per cui ha presentato domanda:

Titolare dell'autorizzazione

Tipo di autorizzazione

Data o, se del caso, periodo di validità

Stato membro dell'autorità doganale che adotta la decisione

Ufficio doganale competente/di controllo

8/13. Calcolo dell'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente desidera calcolare l'importo dei dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

In caso di risposta negativa, si deve applicare l'articolo 85 del codice, ovvero il calcolo dell'importo del dazio all'importazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

Decisioni:

Qualora il richiedente desideri calcolare l'importo dei dazi all'importazione in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, l'autorizzazione del regime di perfezionamento attivo stabilisce che i pertinenti prodotti trasformati non possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione. Tuttavia, i prodotti trasformati possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione se l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

TITOLO II

Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
II/1.	Nuovo rilascio di una decisione ITV	A [*]
II/2.	Nomenclatura doganale	A [*]
II/3.	Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo	C [*] A [+]
II/4.	Giustificazione della classificazione delle merci	A [+]
II/5.	Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV	A [+]
II/6.	Immagini	B
II/7.	Data della domanda	A [+]
II/8.	Data di fine del periodo di uso esteso	A [+]
II/9.	Ragione dell'invalidamento	A [+]
II/10.	Numero di registrazione della domanda	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

II/1. Nuovo rilascio di una decisione ITV

Indicare (SÌ/NO) se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV. In caso affermativo, fornire le informazioni pertinenti.

II/2. Nomenclatura doganale

Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci, contrassegnando una sola casella con una «x».

Sono previste le seguenti nomenclature:

— la nomenclatura combinata (NC) che determina la classificazione tariffaria delle merci nell'Unione utilizzando un codice a 8 cifre;

— TARIC, con l'aggiunta di una nona e di una decima cifra, che prende in conto misure tariffarie e non tariffarie nell'Unione, quali sospensioni tariffarie, contingenti tariffari, dazi antidumping ecc.; può comportare inoltre codici aggiuntivi TARIC e codici aggiuntivi nazionali a partire dalla undicesima cifra;

— la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione che fa riferimento alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

Se la nomenclatura non figura tra quelle citate, specificare di quale nomenclatura si tratta.

II/3. Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo

Domanda:

Indicare eventuali informazioni che richiedente ritiene debbano essere considerate riservate, compresi il marchio commerciale e il numero di modello delle merci.

In alcuni casi, compresi quelli in cui sono forniti campioni, l'amministrazione interessata può effettuare riprese fotografiche (ad esempio dei campioni forniti) o chiedere a un laboratorio di effettuare analisi. Il richiedente deve indicare in modo univoco se tali fotografie, analisi, risultati ecc., vadano considerati riservati. Se non sono considerate riservate, le informazioni di cui sopra saranno inserite nella banca dati pubblica EBTI e accessibili su Internet.

Decisione:

Questo campo di dati contiene tutti i particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda ITV come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate.

II/4. Giustificazione della classificazione delle merci

Indicazione delle pertinenti disposizioni degli atti o misure sulla base dei quali le merci sono state classificate nella nomenclatura doganale di cui al dato 5/1 Codice delle merci nel titolo I.

II/5. Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV

Indicazione che specifica se la decisione ITV è stata rilasciata sulla base di una descrizione, di opuscoli, fotografie, campioni o altri documenti forniti dal richiedente.

II/6. Immagini

Se del caso, eventuali immagini relative alle merci che devono essere classificate.

II/7. Data della domanda

La data in cui le competenti autorità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice hanno ricevuto la domanda.

II/8. Data di fine del periodo di uso esteso

Solo nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicare la data di fine del periodo in relazione al quale può continuare a essere usata la decisione ITV.

II/9. Ragione dell'invalidamento

Solo nei casi in cui la decisione ITV sia annullata prima della normale scadenza della validità, indicare i motivi dell'annullamento inserendo il codice pertinente.

II/10. Numero di registrazione della domanda

Riferimento unico della domanda accolta assegnato dall'autorità doganale competente.

TITOLO III

Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
III/1.	Base giuridica	A [*]
III/2.	Composizione delle merci	A
III/3.	Informazioni che consentono di determinare l'origine	A [*]

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
III/4.	Indicare i dati da trattare con riservatezza	A
III/5.	Paese di origine e quadro giuridico	A [+]
III/6.	Giustificazione della valutazione dell'origine	A [+]
III/7.	Prezzo franco fabbrica	A
III/8.	Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore	A [+]
III/9.	Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l'origine	A [+]
III/10.	Lingua	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

III/1. Base giuridica

Indicare il quadro giuridico applicabile ai sensi degli articoli 59 e 64 del codice.

III/2. Composizione delle merci

Indicare, se necessario, la composizione delle merci e i metodi di esame eventualmente utilizzati per la loro determinazione e il loro prezzo franco fabbrica

III/3. Informazioni che consentono di determinare l'origine

Fornire informazioni che consentano di determinare l'origine, i materiali utilizzati e la loro origine, la classificazione tariffaria, i valori corrispondenti e una descrizione delle circostanze (norme sulla modifica della voce tariffaria, valore aggiunto, descrizione dell'operazione o processo o qualsiasi altra norma specifica) che consentano di rispettare le condizioni relative alla determinazione dell'origine. In particolare sono menzionate l'esatta norma di origine applicata e l'origine prevista per le merci.

III/4. Indicare i dati da trattare con riservatezza

Domanda:

Il richiedente può indicare eventuali particolari considerati riservati.

Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella domanda può essere resa pubblica su Internet una volta rilasciata la decisione.

Decisione:

I particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda IVO, come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate, devono essere indicati come tali nella decisione.

Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella decisione può essere resa pubblica su Internet.

III/5. Paese di origine e quadro giuridico

Il paese di origine quale determinato dall'autorità doganale in relazione alle merci per le quali è stata rilasciata la decisione e un'indicazione del quadro giuridico (preferenziale/non preferenziale; riferimento all'accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro).

Qualora non sia possibile determinare l'origine preferenziale per le merci interessate, è necessario menzionare nella decisione IVI il termine «non originarie» e un'indicazione del quadro giuridico.

III/6. Giustificazione della valutazione dell'origine

Giustificazione della valutazione dell'origine da parte dell'autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazioni o trasformazioni sufficienti, cumulo dell'origine, altro).

III/7. Prezzo franco fabbrica

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell'origine.

III/8. Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell'origine.

III/9. Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l'origine

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell'origine.

III/10. Lingua

Indicazione della lingua in cui è redatta la IVO.

TITOLO IV

Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
IV/1.	Forma giuridica del richiedente	A [*]
IV/2.	Data di stabilimento	A [*]
IV/3.	Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.	A [*]
IV/4.	Stati membri in cui sono effettuate attività doganali	A [*]
IV/5.	Informazioni sull'attraversamento di frontiera	A [*]
IV/6.	Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati equivalenti ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi.	A [*]
IV/7.	Consenso allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO per garantire l'adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.	A [*]
IV/8.	Ufficio stabile	A
IV/9.	Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale	A [*]
IV/10.	Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica	A [*]
IV/11.	Attività economica	A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

IV/1. Forma giuridica del richiedente

La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

IV/2. Data di stabilimento

In cifre – il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

IV/3. Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il ruolo del richiedente nella catena di approvvigionamento.

IV/4. Stati membri in cui sono effettuate attività doganali

Inserire il pertinente codice del paese/i. Qualora il richiedente gestisca una struttura di deposito o disponga di altri locali in un altro Stato membro, indicare anche gli indirizzi e i tipi di strutture.

IV/5. Informazioni sull'attraversamento di frontiera

Indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera. Qualora il richiedente sia un rappresentante doganale, indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali utilizzati generalmente da tale rappresentante doganale per l'attraversamento della frontiera.

IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati equivalenti ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi.

Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione. Se sono già state concesse agevolazioni, precisarne la natura e il numero del certificato. In caso di approvazione della qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto, indicare l'approvazione concessa: agente regolamentato o mittente conosciuto, indicando il numero dell'approvazione. Qualora il richiedente sia titolare di un certificato equivalente ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi, indicare il numero del certificato e il paese di rilascio.

IV/7. Consenso allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO per garantire l'adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO per garantire l'adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

In caso di risposta affermativa il richiedente deve fornire informazioni sulla traslitterazione del nome e dell'indirizzo della sua impresa.

IV/8. Ufficio stabile

Se la domanda è presentata conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, è necessario fornire il nome completo del o degli uffici stabili e i numeri di partita IVA.

IV/9. Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale

Indicare l'indirizzo completo dei pertinenti uffici. Qualora l'ufficio competente a fornire tutta la pertinente documentazione doganale sia diverso da quello in cui è conservata tale documentazione, fornire l'indirizzo completo di tale ufficio.

IV/10. Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica

Questo dato viene utilizzato soltanto se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice. In questi casi inserire l'indirizzo completo del luogo pertinente.

IV/11. Attività economica

Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente.

TITOLO V

Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
V/1.	Oggetto e natura della semplificazione	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

V/1. Oggetto e natura della semplificazione

Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal valore doganale a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.

TITOLO VI

Domanda e autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
VI/1.	Importo del dazio e altri oneri	A [*]
VI/2.	Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l'appuramento di tale regime	A [*]
VI/3.	Livello della garanzia	A
VI/4.	Forma della garanzia	C [*]
VI/5.	Importo di riferimento	A
VI/6.	Termine di pagamento	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

VI/1. Importo del dazio e altri oneri

Indicare l'importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione in relazione al recente periodo di 12 mesi. Se tale informazione non è disponibile, indicare il probabile importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione nel recente periodo di 12 mesi.

VI/2. Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l'appuramento di tale regime

Indicare il periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l'appuramento di tale regime in relazione al recente periodo di 12 mesi. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale.

VI/3. Livello della garanzia

Indicare se il livello della garanzia finalizzata a coprire obbligazioni doganali in essere e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 % o al 30 % della parte pertinente dell'importo di riferimento e/o se il livello della garanzia destinata a coprire le potenziali obbligazioni doganali e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 %, al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte pertinente dell'importo di riferimento.

L'autorità doganale di rilascio può, se del caso, formulare osservazioni.

VI/4. Forma della garanzia

Indicare quale forma avrà la garanzia.

Se la garanzia è fornita in forma di fideiussione, indicare il nome e l'indirizzo completo del fideiussore.

Se la garanzia è valida in più di uno Stato membro, indicare il nome e l'indirizzo completi dei rappresentanti del fideiussore negli altri Stati membri.

VI/5. Importo di riferimento

Domanda:

Fornire informazioni sull'importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del richiedente a norma dell'articolo 89, paragrafo 5, del codice.

Autorizzazione:

Indicare l'importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del titolare dell'autorizzazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 5, del codice.

Se l'importo di riferimento stabilito dall'autorità doganale di rilascio è differente da quello indicato nella domanda, giustificare le ragioni di tale differenza.

VI/6. Termine di pagamento

Se la garanzia globale è fornita a copertura del dazio all'importazione o all'esportazione pagabile in caso di immissione in libera pratica o di uso finale, indicare se la garanzia coprirà:

il periodo normale che precede il pagamento, ovvero un massimo di 10 giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale in conformità all'articolo 108 del codice.

Dilazione di pagamento

TITOLO VII

Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione alla dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
VII/1.	Tipo di dilazione di pagamento	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

VII/1. Tipo di dilazione di pagamento

Indicare in che modo il richiedente desidera applicare la dilazione del pagamento del dazio dovuto.

Articolo 110, lettera b), del codice, ovvero globalmente per ciascun importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fisso che non può superare 31giorni;

articolo 110, lettera c), del codice, ovvero globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.

TITOLO VIII

Domanda e decisione per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
VIII/1.	Titolo per il recupero	A
VIII/2.	Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l'obbligazione doganale	A
VIII/3.	Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci	A
VIII/4.	Osservazioni dell'ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci	A [+]
VIII/5	Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)	A
VIII/6.	Valore in dogana	A
VIII/7.	Importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso	A
VIII/8.	Tipo di dazio all'importazione o all'esportazione	A
VIII/9.	Base giuridica	A
VIII/10	Uso o destinazione delle merci	A [+]
VIII/11	Termine per l'espletamento delle formalità	A [+]
VIII/12	Dichiarazione dell'autorità doganale di rilascio	A [+]
VIII/13	Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio	A
VIII/14	Banca e coordinate bancarie	A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

VIII/1. Titolo per il recupero

Indicare l'MRN della dichiarazione doganale o il riferimento a qualsiasi altro documento che ha dato luogo alla notifica di un dazio all'importazione o all'esportazione, per il quale si chiede il rimborso o lo sgravio.

VIII/2. Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l'obbligazione doganale

Indicare l'identificativo dell'ufficio doganale presso il quale è stato notificato il dazio all'importazione o all'esportazione a cui fa riferimento la domanda.

In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l'indirizzo completo, incluso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale in questione.

VIII/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

Queste informazioni sono fornite soltanto quando l'ufficio doganale sia diverso da quello indicato nei dati. VIII/2 Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l'obbligazione doganale

Indicare l'identificativo dell'ufficio doganale in questione.

In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l'indirizzo completo, incluso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale in questione.

VIII/4. Osservazioni dell'ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

Questo dato viene compilato nei casi in cui il rimborso o lo sgravio è subordinato alla distruzione, all'abbandono all'erario o al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione di un articolo ma le corrispondenti formalità sono completate soltanto per una o più parti o componenti di tale articolo.

In questo caso indicare il quantitativo, la natura e il valore delle merci che devono rimanere nel territorio doganale dell'Unione.

Qualora le merci siano destinate a un ente di beneficenza, indicare il nome e l'indirizzo completo, incluso l'eventuale codice postale, dell'ente in questione.

VIII/5. Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)

Fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, primo comma, lettera a), indicare il codice pertinente del regime doganale al quale il richiedente desidera vincolare le merci.

Se il regime doganale è subordinato a un'autorizzazione, indicare l'identificativo di tale autorizzazione.

Indicare se è richiesto l'espletamento previo delle formalità.

VIII/6. Valore in dogana

Indicare il valore in dogana delle merci.

VIII/7. Importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso

Utilizzando il codice pertinente della valuta nazionale, indicare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.

VIII/8. Tipo di dazio all'importazione o all'esportazione

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il tipo di dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.

VIII/9. Base giuridica

Utilizzando il codice pertinente, indicare la base giuridica della domanda di sgravio o rimborso del dazio all'importazione o all'esportazione.

VIII/10. Uso o destinazione delle merci

Fornire informazioni sull'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di rilascio.

VIII/11. Termine per l'espletamento delle formalità

Indicare il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione.

VIII/12. Dichiarazione dell'autorità doganale di rilascio

Se del caso, l'autorità doganale di rilascio indica che il dazio all'importazione o all'esportazione non saranno oggetto di rimborso o sgravio fino a quando l'ufficio doganale di esecuzione non abbia comunicato all'autorità doganale di rilascio il completamento delle formalità cui sono soggetti il rimborso o lo sgravio.

VIII/13. Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio

Domanda:

Descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione.

Questo dato viene compilato nei casi in cui l'informazione non possa essere ricavata da altre parti della domanda.

Decisione:

Qualora le ragioni per il rimborso o lo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione della decisione siano differenti da quelle della domanda, fornire una descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la decisione.

VIII/14. Banca e coordinate bancarie

Se del caso le coordinate bancarie per il rimborso o lo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione.

TITOLO IX

Domanda e autorizzazione per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
IX/1	Circolazione delle merci	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

IX/1. Circolazione delle merci

Indicare la base giuridica per la circolazione delle merci.

Indicare l'indirizzo della struttura (o strutture) di custodia temporanea di destinazione.

Se è previsto che la circolazione delle merci avvenga a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, indicare il numero EORI del titolare dell'autorizzazione a gestire la struttura (o le strutture) di custodia temporanea di destinazione.

TITOLO X

Domanda e autorizzazione di un servizio regolare di trasporto

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
X/1	Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto	A
X/2	Nome delle imbarcazioni	C[*]
X/3	Porti di scalo	C[*]
X/4	Impresa	A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

X/1. Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto

Indicare gli Stati membri interessati o potenzialmente interessati.

X/2. Nome delle imbarcazioni

Indicare le informazioni pertinenti relative alle navi destinate al servizio regolare di trasporto.

X/3. Porti di scalo

Indicare il riferimento degli uffici doganali responsabili per i porti di scalo delle navi destinate o che si prevede saranno destinate al servizio regolare di trasporto.

X/4. Impresa

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente si impegna:

— a comunicare all'autorità doganale di rilascio le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1 e

— a non effettuare scali in nessun porto di territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione e in nessuna zona franca dell'Unione lungo le rotte interessate dal servizio regolare di trasporto, né trasbordi di merci in mare.

TITOLO XI

Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XI/1	Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XI/1. Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.

Indicare l'ufficio o gli uffici doganali ai quali l'emittente autorizzato trasmette la prova della posizione doganale delle merci unionali ai fini della sua registrazione.

TITOLO XII

Domanda e autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso della procedura di dichiarazione semplificata

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XII/1.	Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare	A [+]
XII/2.	Subcontraente	A [1][2]
XII/3.	Identificazione del subcontraente	A [2]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI del subcontraente. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo.
[2]	Queste informazioni possono essere utilizzate soltanto per i regimi di esportazione in cui la dichiarazione doganale viene presentata dal subcontraente.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso della procedura di dichiarazione semplificata

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XII/1. Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare

Se del caso, l'autorità doganale di rilascio determina il relativo termine (espresso in giorni).

XII/2. Subcontraente

Se del caso, indicare il nome e l'indirizzo del subcontraente.

XII/3. Identificazione del subcontraente

Indicare il numero EORI della persona interessata.

TITOLO XIII

Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XIII/1	Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri	A [1]
XIII/2	Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri - identificazione	A
XIII/3	Ufficio(i) doganale di presentazione	A
XIII/4	Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche	C [*] A [+]
XIII/5	Metodo di pagamento dell'IVA	A[+]
XIII/6	Rappresentante fiscale	A [1]
XIII/7	Identificazione del rappresentante fiscale	A
XIII/8	Codice di qualifica del rappresentante fiscale	A
XIII/9	Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise	A [1]
XIII/10	Persona responsabile per l'identificazione delle formalità riguardanti le accise	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI della persona interessata. Se è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XIII/1. Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri

Se del caso, indicare il nome e l'indirizzo delle imprese interessate.

XIII/2. Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri - identificazione

Se del caso, indicare il numero EORI delle imprese interessate.

XIII/3. Ufficio(i) doganale di presentazione

Indicare gli uffici doganali interessati

XIII/4. Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche

Indicare il nome e l'indirizzo delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche negli Stati membri interessati dall'autorizzazione e indicate nei dati. 1/4 Validità geografica – Unione

XIII/5. Metodo di pagamento dell'IVA

Gli Stati membri interessati specificano i rispettivi requisiti in materia di presentazione dei dati sull'IVA per l'importazione, indicando il metodo applicabile per il pagamento dell'IVA.

XIII/6. Rappresentante fiscale

Indicare il nome e l'indirizzo del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione.

XIII/7. Identificazione del rappresentante fiscale

Indicare il numero di partita IVA del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione. Qualora non sia nominato un rappresentante fiscale, fornire il numero di partita IVA del richiedente.

XIII/8. Codice di qualifica del rappresentante fiscale

Indicare se il richiedente agisce per conto proprio nelle questioni fiscali o se intende designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione.

XIII/9. Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise

Indicare il nome e l'indirizzo della persona incaricata del pagamento o della presentazione della garanzia per i diritti di accisa.

XIII/10. Persona responsabile per l'identificazione delle formalità riguardanti le accise

Indicare il numero EORI della persona interessata, se tale persona dispone di un numero EORI valido e se il richiedente ne è a conoscenza.

TITOLO XIV

Domanda e autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante,anche per la procedura di esportazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XIV/1.	Esonero dalla notifica della presentazione	A
XIV/2.	Esonero dalla dichiarazione di prepartenza	A
XIV/3.	Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli	C [*] A [+]
XIV/4.	Termine di presentazione delle indicazioni relative alla dichiarazione in dogana completa	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XIV/1. Esonero dalla notifica della presentazione

Domanda:

Indicare (SÌ/NO) se l'operatore desidera beneficiare della dispensa di notifica della disponibilità delle merci per i controlli doganali. In caso affermativo, specificarne le ragioni

Decisione:

Qualora l'autorizzazione non preveda la dispensa di notifica, l'autorità doganale di rilascio determina il termine che intercorre tra il ricevimento della notifica e lo sdoganamento delle merci.

XIV/2. Esonero dalla dichiarazione di prepartenza

Qualora la domanda riguardi il regime di esportazione o riesportazione, indicare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice.

XIV/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli

Indicare l'identificativo dell'ufficio doganale in questione.

XIV/4. Termine di presentazione delle indicazioni relative a una dichiarazione in dogana completa

L'autorità doganale di rilascio stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione in dogana completa all'ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.

TITOLO XV

Domanda e autorizzazione di autovalutazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XV/1.	Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all'operatore economico.	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XV/1. Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all'operatore economico.

Indicare a quali condizioni può essere effettuato dal titolare delle autorizzazioni il controllo del rispetto di divieti e restrizioni, quali specificati nel dato 6/1 Divieti e restrizioni.

TITOLO XVI

Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XVI/1.	Attività economica	A
XVI/2.	Apparecchiature di pesatura	A
XVI/3.	Garanzie complementari	A
XVI/4.	Notifica previa alle autorità doganali	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XVI/1. Attività economica

Indicare l'attività economica relativa al commercio di banane fresche.

XVI/2. Apparecchiature di pesatura

Fornire la descrizione delle apparecchiature di pesatura.

XVI/3. Garanzie complementari

Documentazione adeguata, quale riconosciuta a norma della legislazione nazionale, attestante che:

— sono utilizzate esclusivamente apparecchiature adeguatamente calibrate e conformi ai pertinenti standard tecnici che garantiscono l'accertamento sicuro del peso netto delle banane;

— la pesatura delle banane è effettuata solo da pesatori autorizzati in luoghi sotto il controllo delle autorità doganali;

— il peso netto delle banane, la loro origine e imballaggio come pure il momento della pesatura e il luogo discarico sono riportati immediatamente nel certificato di pesatura delle banane una volta ultimata la pesatura;

— le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all'allegato 61-03;

— i risultati della pesatura sono immediatamente riportati nel certificato di pesatura, come previsto dalla legislazione doganale dell'Unione.

XVI/4. Notifica previa alle autorità doganali

Indicare il tipo di notifica e la copia della stessa.

TITOLO XVII

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine	Nome del dato	Stato
XVII/1	Esportazione anticipata (IP EX/IM)	A
XVII/2	Immissione in libera pratica mediante l'uso del conto di appuramento	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XVII/1. Esportazione anticipata

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono (IP EX/IM). In caso affermativo, indicare il periodo suggerito espresso in mesi entro il quale le merci non unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nell'Unione.

XVII/2. Immissione in libera pratica mediante l'uso del conto di appuramento

Indicare (SÌ/NO) se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica se non sono stati vincolati a un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del periodo per l'appuramento e se la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e l'immissione in libera pratica concessa alla data di scadenza del periodo di appuramento.

TITOLO XVIII

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento passivo

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine	Nome del dato	Stato
XVIII/1	Sistema degli scambi standard	A
XVIII/2	Prodotti di sostituzione	A
XVIII/3	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione	A
XVIII/4	Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento passivo

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XVIII/1. Sistema degli scambi standard

Domanda:

In caso di riparazione delle merci, un prodotto importato (prodotto di sostituzione) può sostituire un prodotto trasformato (il cosiddetto sistema degli scambi standard).

Indicare (SÌ/NO) se si intende utilizzare il sistema degli scambi standard. In caso affermativo inserire il pertinente codice.

Autorizzazione:

Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per il sistema degli scambi standard.

XVIII/2. Prodotti di sostituzione

Se si prevede di utilizzare il sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti di sostituzione per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Ai fini di tale comparazione utilizzare almeno uno dei codici pertinenti forniti in relazione al dato 5/8 Identificazione delle merci.

XVIII/3. Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l'importazione di prodotti di sostituzione ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione dei prodotti difettosi. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale i beni unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo.

XVIII/4. Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima che le merci unionali siano vincolate al regime di perfezionamento passivo. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale le merci unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento delle merci unionali e il loro trasporto all'ufficio di esportazione.

TITOLO XIX

Domanda e autorizzazione all'utilizzo di magazzini di custodiaper il deposito doganale delle merci

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XIX/1	Rimozione temporanea	A
XIX/2	Percentuale di perdite	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'utilizzo di magazzini di custodia per il deposito doganale delle merci

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XIX/1. Rimozione temporanea

Domanda:

Indicare (SÌ/NO) se si prevede la rimozione temporanea dal deposito doganale delle merci vincolate a tale regime. Fornire tutte le informazioni necessarie considerate pertinenti per la rimozione temporanea delle merci.

Una richiesta di rimozione temporanea può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l'autorizzazione all'esercizio di strutture di deposito.

Autorizzazione:

Specificare le condizioni alle quali può avvenire la rimozione delle merci vincolate al regime del deposito doganale. Se la richiesta è respinta, specificarne i motivi.

XIX/2. Percentuale di perdite

Se del caso, fornire informazioni sulle percentuali delle perdite.

TITOLO XX

Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzatoper il transito unionale

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di di speditore autorizzato ai fini del transito unionale

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XX/1	Misure di identificazione	A [+]
XX/2	Garanzia globale	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XX/1. Misure di identificazione

Dettagli sulle misure di identificazione che deve applicare lo speditore autorizzato. Se lo speditore autorizzato è titolare di un'autorizzazione per l'uso di sigilli di tipo speciale in conformità all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice,l'autorità doganale di rilascio può richiedere l'uso di tali sigilli come misura di identificazione. È necessario indicare il numero della decisione relativa all'uso dei sigilli di tipo speciale.

XX/2. Garanzia globale

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

TITOLO XXI

Domanda e autorizzazione per l'uso di sigilli di tipo speciale

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso dei sigilli di tipo speciale

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XXI/1.	Tipo di sigillo	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso dei sigilli di tipo speciale

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XXI/1. Tipo di sigillo

Domanda:

Indicare tutte le informazioni sul sigillo (ad esempio modello, costruttore, prova della certificazione da parte di un organismo competente in conformità con la norma ISO internazionale 17712:2013, «Contenitori per merci», «Sigilli meccanici»).

Decisione:

Conferma dell'autorità doganale di rilascio che il sigillo è conforme alle caratteristiche essenziali e rispetta le specifiche tecniche richieste e che l'utilizzo dei sigilli di tipo speciale è documentato, ad esempio dal fatto che è stabilita una pista di controllo e che è stata approvata dalle autorità di competenti.

ALLEGATO B

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DICHIARAZIONI, NOTIFICHE E PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI

TITOLO I

Requisiti in materia di dati

CAPITOLO 1

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

1) I messaggi di dichiarazione contengono una serie di dati ma soltanto alcuni di essi vengono utilizzati in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

2) I dati che possono essere forniti per ciascun regime sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate alla voce «Sono utilizzate tutte le colonne della pertinente tabella dei requisiti in materia di dati». Inoltre, le disposizioni che si applicano alle specifiche colonne della tabella sono incluse in sezioni specifiche che fanno riferimento precisamente a tali colonne. Entrambe le serie di disposizioni devono essere combinate per tener conto della situazione di ciascuna colonna della tabella.

3) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Per esempio, le unità supplementari (possibilità «A») sono raccolte solo se lo prevede la TARIC.

4) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note relative alla tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.

5) Se lo Stato membro che accetta la dichiarazione doganale lo consente, una dichiarazione doganale (serie delle colonne B e H) o una dichiarazione semplificata (serie delle colonne C e I) possono comprendere articoli di merci soggetti a differenti codici dei regimi doganali, a condizione che tali codici utilizzino tutti la stessa serie di dati definita nella sezione 1 del capitolo 3 e appartengano alla stessa colonna della matrice, quale definita al capitolo 2. Tale possibilità, tuttavia, non viene utilizzata per le dichiarazioni doganali presentate nell'ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell'articolo 179 del codice.

6) Lasciando del tutto impregiudicato l'obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l'articolo 15 del codice, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito si devono basare sulle informazioni in possesso dell'operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.

7) La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita che deve essere presentata per le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ciascuna situazione o modo di trasporto interessati, le informazioni di cui alle colonne A1 e A2 e da F1a a F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.

8) Nel presente allegato l'uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui all'articolo 5, paragrafi 9 e 10, del codice.

9) Le colonne A2, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3, si riferiscono ai dati richiesti forniti alle autorità doganali soprattutto ai fini dell'analisi dei rischi per la sicurezza prima della partenza, dell'arrivo o del carico delle spedizioni per espresso.

10) Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.

11) Quando la colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3 si applica al trasporto su strada, la sua applicazione si estende anche ai casi di trasporto multimodale, salvo se disposto diversamente al titolo II.

12) Le dichiarazioni semplificate di cui all'articolo 166 contengono le informazioni elencate nelle colonne C1 e I1.

13) L'elenco ridotto dei dati forniti per le procedure delle colonne C1 e I1 non limita né influenza i requisiti indicati per i regimi nelle altre colonne della tabella dei requisiti in materia di dati, segnatamente in relazione alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

14) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.

15) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui al presente allegato. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.

CAPITOLO 2

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
Numero del dato	Numero d'ordine assegnato al dato in questione	
Nome del dato	Nome del dato in questione	
Casella n.	Riferimenti alla casella che contiene il dato in questione nelle dichiarazioni doganali in formato cartaceo. I riferimenti corrispondono alle caselle del DAU o, quando iniziano con una «S», a elementi correlati alla sicurezza nel DAE, nel DES, nel DATS o nel DS.	
A1	Dichiarazione sommaria di uscita	Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice
A2	Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso	Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice
A3	Notifica di riesportazione	Articolo 5, paragrafo 14 e articolo 274 del codice
B1	Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione	Dichiarazione di esportazione: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 269 del codice Dichiarazione di riesportazione: articolo 5, paragrafo 13 e articolo 270 del codice
B2	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 259 del codice
B3	Dichiarazione di deposito doganale di merci unionali	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 237, paragrafo 2, del codice
B4	Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali	Articolo 1, paragrafo 3, del codice

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
C1	Dichiarazione semplificata di esportazione	Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice
C2	Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'esportazione	Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice
D1	Regime speciale - dichiarazione di transito	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210, articolo 226 e articolo 227 del codice
D2	Regime speciale - dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice
D3	Regime speciale – transito – uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (trasporto aereo e marittimo)	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice
E1	Prova della posizione doganale delle merci unionali (T2L/T2LF)	Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice
E2	Manifesto doganale delle merci	Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice
F1a	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F1b	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata dal vettore	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F1c	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 112, paragrafo1, primo comma.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F1d	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 112, paragrafo1, secondo comma.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2a	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2b	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata dal vettore	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
F2c	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2d	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F3a	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F3b	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo1, secondo comma.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4a	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4b	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale presentata dal vettore	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4c	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma ([1]) e in conformità all'articolo 113, paragrafo 2.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4d	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale a livello di contenitori presentata prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all'articolo 113, paragrafo 2.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F5	Dichiarazione sommaria di entrata – Strada e ferrovia	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
G1	Notifica di deviazione	Articolo 133 del codice
G2	Notifica dell'arrivo	Articolo 133 del codice
G3	Presentazione delle merci in dogana	Articolo 5, paragrafo 33 e articolo 139 del codice
G4	Dichiarazione di custodia temporanea	Articolo 5, paragrafo 17, e articolo 145
G5	Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea	Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c)

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale	Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice Dichiarazione per uso finale: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 254 del codice
H2	Regime speciale - custodia - dichiarazione per il deposito doganale	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 240 del codice
H3	Regime speciale - uso specifico - dichiarazione per l'ammissione temporanea	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 250 del codice
H4	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento attivo	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 256 del codice
H5	Dichiarazione per l'introduzione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali	Articolo 1, paragrafo 3, del codice
H6	Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice
I1	Dichiarazione semplificata di importazione	Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice
I2	Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione	Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice

([1]) I dati minimi di precarico corrispondono ai dati CN23.

Sezione 2

Gruppi di dati

Gruppo	Titolo del gruppo
Gruppo 1	Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
Gruppo 2	Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3	Parti
Gruppo 4	Informazioni relative al valore/Imposte
Gruppo 5	Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
Gruppo 6	Identificazione delle merci
Gruppo 7	Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
Gruppo 8	Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.
B	A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione degli operatori economici: informazioni che gli operatori economici possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.
X	Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.
Y	Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

CAPITOLO 3

Sezione 1

Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note relative alla presente tabella sono inserite subito dopo la tabella)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

			A			B				C		D			E		F												G					H					I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
1/1	Tipo di dichiarazione	1/1				A Y	A Y	A Y	A Y	A Y																											A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	1/2				A Y	A Y	A Y		A Y																											A Y	A Y	A Y	A Y		A Y	A Y	
1/3	Dichiarazione di transito/ Prova del tipo di posizione doganale	1/3										A XY	A XY	A XY	A XY	A XY																										
1/4	Formulari	3										B [1] [2] Y	B [1] [2] Y		B [1] [2] Y																												
1/5	Distinte di carico	4										B [1] Y	B [1] Y		B [1] Y																												
1/6	Numero di articolo	32	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A [3] X	A [2] X	A [2] X		A [2] X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X		A X		A X	A X	A X	A X	A X			A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A [3] X
1/7	Indicatore di circostanze particolari			A [4] Y													A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y	A [4] Y											
1/8	Firma/Autenticazione	54	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y
1/9	Numero totale di articoli	5										B [1] Y	B [1] Y		B [1] Y																												

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
1/10	Regime	37 (1)				A X	A X	A X	A X	A X																											A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	
1/11	Procedura aggiuntiva	37 (2)				A X	A X	A X	A X	A [5] X																											A X	A X	A X	A X	A X	A X	A [5] X	

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
2/1	Dichiarazione semplificata/ Documenti precedenti	40	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	B XY			A XY	A XY	A XY	A XY	A XY															A [6] Y	A [6] Y	A Y	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY		A [5] XY	A XY
2/2	Informazioni supplementari	44	A X	A X	A X	A X	A X	A X	B X	A X		A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X		A X				A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	
2/3	Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi	44	A [7] [8] X		A [7] X	A [7] X	A [7] X	A [7] X	A [7] X	A [7] [9] X		A [7] X	A [7] X	A X	A [7] X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A Y	A X	A X				A [7] X	A [7] X	A [7] X	A [7] X	A [7] X	A X	A [7] [9] X	
2/4	Numero di riferimento/ UCR	7	A [10] XY			C XY	C XY	C XY	C XY	C XY		C XY	C XY	C XY		C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY		C XY		C XY	C XY			C XY				C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	
2/5	LRN		A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y
2/6	Dilazione di pagamento	48				B Y	B Y																														B Y		B Y	B Y				
2/7	Identificazione del deposito	49				B [11] Y	B [11] Y	A Y	B [11] Y																												A Y	A Y	B [11] Y	A Y	B [11] Y	B [11] Y	B [11] Y			

Gruppo 3 – parti

			A			B				C		D			E		F												G					H					I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
3/1	Esportatore	2				A [12] Y	A [12] Y	C Y	B Y	A [12] Y		B XY			A [13] XY																					B XY		B XY	B XY	B XY	B XY	B XY	
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	2 (n.)				A Y	A Y	A Y	A Y	A Y		B XY			A XY																					B XY		B XY	B XY	B XY	B XY		
3/3	Speditore – Contratto di trasporto di livello master																A [12] Y	A [12] Y			A [12] Y	A [12] Y			A [12] Y		A [12] Y	A [12] Y			A [12] Y											
3/4	Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master																A [14] Y	A [14] Y			A [14] Y	A [14] Y			A [14] Y		A [14] Y	A [14] Y			A [14] Y											
3/5	Speditore – Contratto di trasporto di livello house																A [12] Y		A [12] Y		A [12] Y		A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y		A [12] Y													
3/6	N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house																A [14] Y		A [14] Y		A [14] Y		A [14] Y	A [14] Y	A [14] Y	A [14] Y	A [14] Y		A [14] Y													
3/7	Speditore		A [12] XY	A [12] XY																																						
3/8	N. di identificazione dello speditore		A [14] XY	A [14] XY																																						
3/9	Destinatario	8	A [12] XY	A [12] XY		B XY	B XY	B XY	B XY	B XY		A [12] XY	A [12] XY	A [12] XY																												

			A			B				C		D			E		F												G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
3/10	N. di identificazione del destinatario	8 (n.)	A [14] XY	A [14] XY		B XY	B XY	B XY	B XY	B XY		A XY	A XY	A XY																												
3/11	Destinatario – Contratto di trasporto di livello master																A [12] Y	A [12] Y			A [12] Y	A [12] Y			A [12] Y		A [12] Y	A [12] Y			A [12] Y											
3/12	N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master																A [14] Y	A [14] Y			A [14] Y	A [14] Y			A [14] Y		A [14] Y	A [14] Y			A [14] Y											
3/13	Destinatario – Contratto di trasporto di livello house																A [12] Y		A [12] Y		A [12] Y		A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y		A [12] Y													
3/14	N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house																A [14] Y		A [14] Y		A [14] Y		A [14] Y	C [14] Y	A [14] Y	C [14] Y	A [14] Y		A [14] Y													
3/15	Importatore	8																																			A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	
3/16	N. di identificazione dell'importatore	8 (n.)																																			A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	
3/17	Dichiarante	14				A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y																											A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	
3/18	N. di identificazione del dichiarante	14 (n.)	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y							A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y				A Y		A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	
3/19	Rappresentante	14				A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	B Y	A [12] Y		A [13] Y	A [13] Y	A [13] Y																									A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y	

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
3/20	N. di identificazione del rappresentante	14 (n.)	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y			A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	14	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y			A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y
3/22	Titolare del regime di transito	50										A [13] Y	A [13] Y	A [13] Y																														
3/23	N. di identificazione del titolare del regime di transito	50										A Y	A Y	A Y																														
3/24	Venditore	2															A [12] [15] XY		C [12] [15] XY	A [12] [15] XY											A [12] [15] XY					A [12] XY							
3/25	N. di identificazione del venditori	2 (n.)															A [15] XY		C [15] XY	A [15] XY											A [15] XY					A XY							
3/26	Acquirente	8															A [12] [15] XY		C [12] [15] XY	A [12] [15] XY											A [12] [15] XY					A [12] XY							
3/27	N. di identificazione dell'acquirente	8 (n.)															A [15] XY		C [15] XY	A [15] XY											A [15] XY					A XY							
3/28	N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo																																A Y										

			A			B				C		D			E		F												G						H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
3/29	N. di identificazione della persona che notifica la deviazione																															A Y												
3/30	N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana																																	A Y									
3/31	Vettore		A [12] Y	A [12] Y	A [12] Y																				A [12] Y		A [12] Y				A [12] Y												
3/32	N. di identificazione del vettore		A Y	A Y	A Y												A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y		A Y		A Y	A Y			A Y												
3/33	Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master																A [12] XY	A [12] XY			A [12] XY	A [12] XY																					
3/34	N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master																A XY	A XY			A XY	A XY																					
3/35	Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master																A [12] XY		A [12] XY		A [12] XY		A [12] XY																				
3/36	N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house																A XY		A XY		A XY		A XY																				

			A			B				C		D			E		F												G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
3/37	N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento	44	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY		C XY	C XY	C XY			C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY		C XY				C XY		C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	
3/38	N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS																	A XY	A XY			A XY	A XY					A Y																
3/39	N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione	44				A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A [3] Y																										A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A [3] Y
3/40	N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi	44																																	A XY							
3/41	N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci										A Y																														A Y
3/42	N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci															A Y																										

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
3/43	Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali														A Y																												
3/44	N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea																																			A Y							

Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
4/1	Condizioni di consegna	20				B Y	B Y		B Y																												A [16] Y		B Y	B Y	A Y			
4/2	Metodo di pagamento delle spese di trasporto		A [14] XY	A [14] XY													A [14] XY	A [14] XY	A [14] XY		A [14] XY	A [14] XY			A [14] XY						A [14] XY												
4/3	Calcolo delle imposte – Tipo di imposta	47 (Tipo)				B [17] X	B [17] X																														A [18] [19] X		A [18] [19] X	A [18] [19] X	A [18] [19] X			

			A			B				C		D			E		F												G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
4/4	Calcolo delle imposte – Base imponibile	47 (Base imponibile)				B X	B X	B X																													A [18] [19] X	B X	A [18] [19] X	A [18] [19] X	A [18] [19] X			
4/5	Calcolo delle imposte – Aliquota	47 (Aliquota)				B [17] X	B [17] X																														B [18] [17] X		B [17] X	B [17] X	B [18] [17] X			
4/6	Calcolo delle imposte – Debito fiscale	47 (Importo)				B [17] X	B [17] X																														B [18] [17] X		B [17] X	B [17] X	B [18] [17] X			
4/7	Calcolo delle imposte – Totale	47 (Totale)				B [17] X	B [17] X																														B [18] [17] X		B [17] X	B [17] X	B [18] [17] X			
4/8	Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento	47 (MP)				B X	B X																														B [18] X		B X	B X	B [18] [17] X			
4/9	Aggiunte e detrazioni	45																																			A [20] [16] XY				B XY			
4/10	Valuta di fatturazione	22 (1)				B Y	B Y		B Y																												A Y		A Y	A Y	A Y		A [5] Y	
4/11	Importo totale fatturato	22 (2)				B Y	B Y		B Y																												C Y		C Y	C Y	C Y		C Y	
4/12	Unità di valuta interna	44				B Y	B Y																													A Y		A Y	A Y				

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
4/13	Indicatori del valore	45																																			A [20] [16] X			A [21] X	B X			
4/14	Prezzo/importo dell'articolo	42																																			A X		A X	A X	A X		A [5] X	
4/15	Tasso di cambio	23				B [22] Y	B [22] Y																														B [22] Y		B [22] Y	B [22] Y				
4/16	Metodo di valutazione	43																																			A X		B X	B X	B X			
4/17	Preferenze	36																																			A X	C X	A [23] X	A [23] X	B X		A [5] X	
4/18	Valore postale																										C X		C X													A X		
4/19	Affrancatura e spese di spedizione																										C Y		C Y													A Y		

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
5/1	Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione	S12															A Y	A Y			A Y	A Y			A Y		A Y	A Y			A Y	A [24] Y	A [24] Y											

			A			B				C		D			E		F												G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
5/2	Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico															A XY																											
5/3	Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell'Unione																																A Y										
5/4	Data della dichiarazione	50,54										B [1] Y	B [1] Y		B [1] Y																													
5/5	Luogo della dichiarazione	50,54										B [1] Y	B [1] Y		B [1] Y																													
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	53										A Y	A Y	A Y																													
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paesi)	51										A Y	A Y																													
5/8	Codice del paese di destinazione	17a				A XY	A XY	A XY	A XY	A [25] XY		A XY	A XY	A XY																									A XY	A XY	A XY	A XY	B XY			
5/9	Codice della regione di destinazione	17b																																				B XY	B XY	B XY	B XY	B XY			
5/10	Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master																A Y	A Y			A Y	A Y																						

			A			B				C		D			E		F												G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
5/11	Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house																A Y		A Y		A Y		A Y																			
5/12	Ufficio doganale di uscita	29	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y																																
5/13	Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata																A Y	A Y			A Y	A Y			A Y		A Y	A Y														
5/14	Codice del paese di spedizione/esportazione	15a				A Y	A Y	A Y	B Y																												A XY	B XY	A XY	A XY	A XY		A [5] XY	
5/15	Codice del paese di origine	34a				C [26] X	C X	A X	C [27] X	C X																	C X		C X								A [28] X	A X	A [28] X	A [28] X	B [28] X	C X	A [5] [28] X	
5/16	Codice del paese di origine preferenziale	34b																																			A [29] X	C X	A [29] X	A [29] X	B [29] X		A [5] [29] X	
5/17	Codice della regione di origine	34b				B X	B X		B X																																		
5/18	Codici dei paesi di transito		A Y	A Y																																						
5/19	Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto																A Y	A Y			A Y	A Y			A Y		A Y	A Y			A Y											

			A			B				C		D			E		F												G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
5/20	Codici dei paesi di transito delle spedizioni																A XY		A XY		A XY		A XY		A XY						A XY												
5/21	Luogo di carico	27										B Y	B Y	B Y			A Y	A Y	A Y		A Y	A Y			A Y		A Y	A Y			A Y												
5/22	Luogo di scarico															A XY	A Y	A Y	A Y		A Y	A Y			A Y		A Y	A Y			A Y												
5/23	Ubicazione delle merci	30	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	B Y	A Y	A Y	A Y	A Y																					A Y	A Y	A Y	A Y	B Y		A Y	A Y
5/24	Codice dell'ufficio doganale di prima entrata																A Y	A Y	A Y		A Y	A Y	A Y		A Y		A Y	A Y			A Y	A Y	A Y	A Y									
5/25	Codice dell'ufficio doganale di prima entrata effettivo																															A Y	A Y										
5/26	Ufficio doganale di presentazione	44				A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y																									A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y	A [30] Y		A [30-]Y	A [30] Y
5/27	Ufficio doganale di controllo	44					A [31] Y	A [31] Y		A [31] Y																									A [31] Y	A [31] Y	A [31] Y	A [31] Y	A [31] Y		A [31] Y	
5/28	Periodo di validità richiesto per la prova														A Y	A Y																											
5/29	Data di presentazione delle merci																																			A XY							
5/30	Luogo di accettazione																A XY	A XY	A XY																								

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

			A			B				C		D			E		F														G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
6/1	Massa netta (kg)	38				A X	A X	A X	A [32] X			A [23] X			A [23] X											C X		C X								A X			A X	A [32] X	C X	A [5] X	
6/2	Unità supplementari	41				A X	A X	A X	A [32] X																											A X	A X	A X	A X	A [32] X		A [5] X	
6/3	Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master																A XY	A XY			A XY	A XY																						
6/4	Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house																A XY		A XY		A XY		A XY	A XY	A XY	A XY	A Y		A Y		A XY												
6/5	Massa lorda (kg)	35	A XY	A XY		A XY	A XY	A XY	B XY			A XY	A XY	A XY	A XY	A XY																				A XY	A XY	B XY	A XY	B XY	B XY	A Y	B XY	A [33] XY
6/6	Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master																A X	A X			A X	A X																						
6/7	Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house																A X		A X		A X		A X	A X	A X	A X	A X		A X		A X												
6/8	Descrizione delle merci	31	A [34] X	A [34] X		A X	A X	A X	A X	A X		A X	A X	A X	A X	A [34] X																				A [34] X	A [34] X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	
6/9	Tipo di imballaggio	31	A X			A X	A X	A X	A X	A X		A X	A X	A X	A X	A X	A X	C X	A X		A X		A X								A X				A X	A X	A X	A X	A X	A X		A X	A [33] X

			A			B				C		D			E		F												G					H					I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
6/10	Numero di imballaggi	31	A X			A X	A X	A X	B X	A X		A X	A X	A X	A X	A X	A X	C X	A X		A X		A X	A X	A X	A X	A X		A X		A X				A X	A X	A X	A X	A X	A X	A X	A [33] X
6/11	Marchi di spedizione	31	A X		A [35] X	A X	A X	A X	B X	A X		A X	A X	A X	A X	A X	A X	C X	A X		A X		A X								A X				A X	A X	A X	A X	B X		A X	
6/12	Codice delle merci pericolose (ONU)		A X	A X													A X	C X	A X		A X		A X		A X						A X											
6/13	Codice CUS	31	C X	C X		A X	C X	C X	C X	C X		C X	C X	C X	C X	C X	C X	C X	C X	C X	C X		C X	C X	C X	C X	C X	C X	C X		C X				C X	C X	A X	C X	C X	C X		C X	
6/14	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	33 (1)	A [36] X	A [36] X		A X	A X	A X	A X	A [5] X		A [37] X	A [37] X	A [37] X	A [23] X	A [36] X	A X	A X	A X		A X		A X	C X	A X	C X	A X		C X		A X				A [36] X	A [36] X	A X	B X	A X	A X	A X	A X	A [5] X	
6/15	Codice delle merci – Codice TARIC	33 (2)																																			A X	B X	A X	A X	B X	B X	A [5] X	
6/16	Codice delle merci – Codice TARIC	33 (3)(4)				A X	A X	A X		A [5] X																											A X	B X	A X	A X	B X		A [5] X	
6/17	Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali	33 (5)				B X	B X	B X		B [5] X																											B X	B X	B X	B X	B X		B [5] X	
6/18	Totale dei colli	6				B Y	B Y					A Y	A Y	A Y	B Y																					B Y		B Y	B Y	B Y			
6/19	Tipo di merci																										C X		C X											C X		

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
7/1	Trasbordi	55										A [38] Y	A [38] Y	A Y																														
7/2	Container	19				A Y	A Y	A Y				A Y	A Y		A Y																							A Y	A Y	A Y	A Y				
7/3	Numero di riferimento del trasporto																A Y	A Y			A Y	A Y			A Y		A Y	A Y																
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	25				A Y	A Y	B Y	B Y			A [39] Y	A [39] Y				A Y	A Y	A Y		A Y	A Y	A Y		A Y		A Y	A Y			A Y	A Y	A Y				A Y	B Y	A Y	A Y	A Y			
7/5	Modo di trasporto interno	26				A [40] Y	A [40] Y	B [40] Y				B [40] Y																									A [41] Y	B [41] Y	A [41] Y	A [41] Y	B Y			
7/6	Identificazione dell'effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera																																A Y										
7/7	Identità del mezzo di trasporto alla partenza	18 (1)				B [42] Y	B [43] Y	A [43] Y				A [43] [44] [45] XY	A [43] [44] [45] XY	A XY																														
7/8	Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	18 (2)										A [46] [44] [45] XY																																
7/9	Identità del mezzo di trasporto all'arrivo	18 (1)																																	A Y		B [43] Y		B [43] Y	B [43] Y	B [43] Y			

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
7/10	Numero di identificazione del container	31	A XY		A [35] XY	A XY	A XY	A XY	B XY			A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY		A XY	A XY	A XY								A XY				A XY	A XY	A XY	A XY	A XY	A XY		A XY	A XY
7/11	Tipo e dimensione del container																A XY	C XY	A XY																								
7/12	Situazione del container imballato																A XY	C XY	A XY																								
7/13	Tipo di fornitore di apparecchiature																A XY	C XY	A XY												A XY												
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21 (1)				B [47] Y		A [46] Y				B [46] XY				A Y	A Y	A Y	C Y							A [48] XY	A [48] XY			A XY	A [24] Y	A [24] Y	A Y										
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21 (2)				A [46] Y	A [46] Y					A [46] XY					A Y	A Y									A [48] XY	A [48] XY			A XY						A [46] Y		A [46] Y	A [46] Y	B [46] Y			
7/16	Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera																A XY		A XY												A XY												
7/17	Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera																A XY		A XY												A XY												

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
7/18	Numero del sigillo	D	A Y									A Y	A Y	A Y			A XY	C XY	A XY												A XY				A Y	A Y							
7/19	Altri incidenti durante il trasporto	56										A [38] Y	A [38] Y	A Y																													
7/20	Numero di identificazione del contenitore																										A XY	A XY		A Y													

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

			A			B				C		D			E		F													G					H						I	
Dato n.	Nome del dato	Casella n.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2
8/1	Numero d'ordine del contingente	39																																			A X						A [5] X	
8/2	Tipo di garanzia	52										A Y	A Y																								A [49] Y	A Y	A Y	A Y				
8/3	Riferimento della garanzia	52										A Y	A Y																								A [49] Y	A Y	A Y	A Y				
8/4	Garanzia non valida in	52										A Y	A Y																															
8/5	Natura della transazione	24				A XY	A XY		A [32] XY																												A XY	B XY	B XY	A XY	A [32] XY			
8/6	Valore statistico	46				A [50] X	A [50] X	B [50] X	B [50] X																												A [50] X	B [50] X	A [50] X	A [50] X	A [50] X			
8/7	Cancellazione	44				A X																															A X							

Sezione 2

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Gli Stati membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto dei regimi basati su supporto cartaceo.
[2]	Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.
[3]	Questa informazione non viene richiesta se la dichiarazione doganale è stata introdotta prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del codice.
[4]	Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore economico.
[5]	Nei casi in cui si applica l'articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni), gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire tali informazioni ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.
[6]	Questo dato deve essere fornito quando manca almeno una delle seguenti informazioni: — Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera — Data di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione, quale menzionata nella dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci interessate.
[7]	Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.
[8]	Questo dato costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.
[9]	Questa informazione deve essere fornita quando si applica l'articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni); in questo caso è il numero di autorizzazione per la procedura semplificata. Questo dato, tuttavia, può contenere anche il numero del documento di trasporto interessato.
[10]	Questa informazione deve essere fornita quando non è disponibile il numero del documento di trasporto.
[11]	L'informazione è richiesta se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.
[12]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.
[13]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo.
[14]	Questa informazione è comunicata solo se disponibile.
[15]	Questa informazione non è comunicata in relazione alle merci che rimangono a bordo (FROB) o alle merci trasbordate, la cui destinazione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Numero della nota	Descrizione della nota
[16]	Gli Stati membri possono esonerare dalla presentazione di tale informazione se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell'articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.
[17]	Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi.
[18]	Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.
[19]	Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.
[20]	Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall'obbligo di fornire questa informazione: — quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; oppure — se l'importazione è di natura non commerciale oppure — nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.
[21]	Questa informazione viene fornita soltanto se il dazio doganale è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.
[22]	Gli Stati membri possono richiedere questa informazione solo nei casi in cui il tasso di cambio sia fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.
[23]	Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dell'Unione.
[24]	Non è necessario fornire questo dato quando l'MRN è indicato nel dato 2/1 Dichiarazione semplificata/ Documenti precedenti
[25]	Questa informazione è richiesta solo quando la dichiarazione semplificata non è presentata insieme a una dichiarazione sommaria di uscita.
[26]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione.
[27]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli soggetti alla restituzione e per le merci per le quali l'Unione richiede l'origine delle merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali.
[28]	Questa informazione è richiesta se a) non è applicato alcun trattamento preferenziale, oppure b) il paese di origine non preferenziale è differente dal paese di origine preferenziale.
[29]	Questa informazione è richiesta quando è applicato un trattamento preferenziale utilizzando il codice adeguato riportato nel dato 4/17 Preferenza.
[30]	Questa informazione è utilizzata solo in caso di sdoganamento centralizzato.

Numero della nota	Descrizione della nota
[31]	Questa informazione è utilizzata solo in caso di dichiarazione di custodia temporanea o di dichiarazione in dogana per vincolare le merci a un regime speciale diverso dal transito sia presentata in ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale di controllo quale indicato nella rispettiva autorizzazione.
[32]	Questa informazione è richiesta soltanto in caso di transazioni commerciali con la partecipazione di almeno due Stati membri.
[33]	Questa informazione è fornita se lo scarico delle merci in custodia temporanea riguarda soltanto parti della dichiarazione di custodia temporanea precedentemente presentata in relazione alle merci interessate.
[34]	Questo dato costituisce un'alternativa al codice delle merci, qualora quest'ultimo non sia fornito.
[35]	Questo dato può essere fornito per identificare le merci contemplate da una notifica di riesportazione di merci in custodia temporanea, qualora non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.
[36]	Questo dato costituisce un'alternativa alla descrizione delle merci, qualora quest'ultima non sia fornito.
[37]	Questa suddivisione deve essere compilata: — se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice «merce», o — se lo prevede una normativa dell'Unione.
[38]	Questa informazione è fornita solo in relazione a dichiarazioni in formato cartaceo.
[39]	Gli Stati membri possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia.
[40]	Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione.
[41]	Questo dato non deve essere fornito se le formalità di importazione sono espletate al punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione.
[42]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse. [Nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse questa informazione non è richiesta]
[43]	Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.
[44]	Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimediale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimediali rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nei dati. 7/10 Numero di identificazione del container.
[45]	Nei seguenti casi gli Stati membri esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: — quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC e — quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

Numero della nota	Descrizione della nota
[46]	Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.
[47]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia. [Nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia questa informazione non è richiesta]
[48]	Gli Stati membri non richiedono questa informazione se il trasporto avviene per via aerea.
[49]	Questa informazione è fornita soltanto in caso di vincolo delle merci al regime di uso finale o in caso di importazione anticipata di prodotti trasformati o di prodotti di sostituzione.
[50]	Lo Stato membro che accetta la dichiarazione può esonerare dall'obbligo di fornire questa informazione se è in grado di fornire una valutazione corretta e ha attuato sistemi di calcolo atti a garantire un sistema compatibile con i requisiti statistici.

TITOLO II

Note in relazione ai requisiti in materia di dati

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

Requisiti in materia di dati

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

1/1. ***Tipo di dichiarazione***

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire il pertinente codice unionale.

1/2. ***Tipo di dichiarazione supplementare***

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire il pertinente codice unionale.

1/3. ***Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale***

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire il pertinente codice unionale.

1/4. ***Formulari***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo inserire il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Se la dichiarazione in formato cartaceo è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5. ***Distinte di carico***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6. ***Numero di articolo***

Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, da G3 a G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella prova della posizione doganale delle merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

Colonne C2 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di articolo assegnato alle merci all'atto dell'inserimento nelle scritture del dichiarante.

Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di articolo assegnato alle merci nei dati CN23 interessati.

1/7. ***Indicatore di circostanze particolari***

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti indicare la circostanza speciale invocata dal dichiarante.

Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2d, F3a, F3b, da F4a a F4d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti indicare la pertinente serie di dati o combinazione di serie di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentata dal dichiarante.

1/8. ***Firma/Autenticazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Firma o autenticazione della pertinente dichiarazione, notifica o prova della posizione doganale delle merci unionali.

In caso di dichiarazioni in formato cartaceo sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata nell'ufficio di esportazione/spedizione/importazione deve essere riportata la firma originale autografa della persona interessata seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9. ***Numero totale di articoli***

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali che hanno in comune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

1/10. ***Regime***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente, indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci.

1/11. ***Regime aggiuntivo***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i pertinenti codici unionali o il codice del regime aggiuntivo fornito dallo Stato membro interessato.

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

2/1. ***Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti***

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita soltanto se le merci in custodia temporanea o in zona franca sono riesportate.

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.

Il quarto componente del dato (identificativo dell'articolo) si riferisce al numero dell'articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

Colonna A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.

Il quarto componente del dato (identificativo dell'articolo) si riferisce al numero dell'articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare i dati di riferimento dei documenti che precedono l'esportazione verso uno Stato terzo/la spedizione verso uno Stato membro.

Se la dichiarazione riguarda merci riesportate, indicare i dati di riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci al precedente regime doganale nel quale erano vincolate. L'identificativo dell'articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l'articolo di cui trattasi.

Colonna da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di dichiarazione di transito indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o i corrispondenti documenti doganali.

Se, nel quadro delle dichiarazioni di transito in formato cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, gli Stati membri possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale delle merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione doganale delle merci non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione sommaria di entrata, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli se disponibili alla persona che presenta la dichiarazione in formato elettronico.

Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata alle condizioni di cui al titolo I, capitolo 3, del presente allegato.

Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, la dichiarazione di custodia temporanea oppure la o le dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

Se viene presentato l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata e la presentazione delle merci non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.

Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea dopo la fine del regime di transito conformemente all'articolo 145, paragrafo 11, del codice, deve essere fornito l'MRN della dichiarazione di transito.

Se viene presentato l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di transito o, nei casi di cui all'articolo 130, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, il dichiarante fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci nel luogo in cui il movimento ha avuto inizio.

Se l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione di custodia temporanea in questione, la persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione di custodia temporanea.

Colonne da H1 a H5, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea o altri riferimenti a eventuali documenti precedenti.

L'identificativo dell'articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l'articolo di cui trattasi.

2/2. ***Informazioni supplementari***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato.

Se il diritto dell'Unione non specifica in quale campo debba essere inserita l'informazione, quest'ultima deve essere specificata nel dato 2/2 Informazioni supplementari.

Colonne da A1 a A3, da F1a a F1c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice.

2/3. ***Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici unionali, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione oltre a riferimenti aggiuntivi.

Nei casi in cui il dichiarante, o l'importatore per dichiarazioni di importazioni o l'esportatore per dichiarazioni di esportazione, è titolare di una valida decisione ITV e/o IVO relativa alle merci contemplate dalla dichiarazione, il dichiarante indica il numero di riferimento della decisione ITV e/o IVO.

b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Colonne A1, A3, F5 e G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale dell'Unione.

Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Quando la dichiarazione è presentata da una persona diversa dal vettore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del vettore.

Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di riferimento dell'autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonne C1 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di riferimento dell'autorizzazione alle dichiarazioni semplificate. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonna D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare il riferimento al documento di trasporto relativo al futuro trasporto delle merci nel territorio doganale dell'Unione a seguito della presentazione alla dogana della dichiarazione doganale delle merci.

In caso di traffico marittimo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di un accordo contrattuale analogo, il documento di trasporto da fornire fa riferimento al documento di trasporto rilasciato dalla persona che ha concluso un contratto e che ha emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

Il numero del documento di trasporto costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonne F1a, F2a, F2b, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Se il trasporto di merci è coperto da due o più documenti di trasporto, ad esempio un contratto di trasporto di livello master e uno di livello house, entrambi tali contratti devono essere menzionati. Il numero di riferimento della polizza di carico master, della polizza di carico nominativo, della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Colonna F1b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento alla polizza di carico master relativa al trasporto delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione. Il numero di riferimento della polizza di carico master rilasciata dal vettore rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio.

Colonne F1c e F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se, a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo comma, e 113, paragrafo 2, una persona diversa dal vettore presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, è necessario fornire anche il numero della polizza di carico master e della lettera di trasporto aereo master in aggiunta al numero della polizza di carico house e della lettera di trasporto aereo house.

Colonna F1d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se, a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, un destinatario presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata deve presentare il numero corrispondente:

a) della polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o, se del caso,

b) della polizza di carico master rilasciata dal vettore e della polizza di carico di livello più basso rilasciata da un'altra persona in conformità all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, qualora una polizza di carico aggiuntiva rilasciata per le stesse merci sia subordinata alla polizza di carico master del vettore.

Colonna F2d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero di riferimento delle lettere di trasporto aereo house e master, se disponibile al momento della presentazione. In alternativa, qualora non sia disponibile il numero della lettera master al momento della presentazione, la persona interessata può fornire separatamente il numero della lettera di trasporto master e ciò prima che le merci siano caricate sull'aeromobile. In questo caso le informazioni contengono inoltre riferimenti a tutte le lettere di trasporto aereo house che fanno capo al contratto di trasporto master. Il numero di riferimento della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere fornito il numero della lettera di trasporto aereo postale. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero ITMATT che corrisponde alla dichiarazione NC 23 in questione.

Colonna F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero (o numeri ITMATT) che corrisponde dichiarazione NC 23 relativa alle merci contenute nel contenitore con cui sono trasportate.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto su strada tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato l'eventuale numero di identificazione del contratto di vendita delle merci interessate. Se del caso, indicare anche la data del contratto di vendita.

Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall'obbligo di fornire informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita:

— quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; oppure

— se l'importazione è di natura non commerciale oppure

— nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.

Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di produrre informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell'articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.

Colonna I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se per le merci riportate nella dichiarazione semplificata si chiede di beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», tutti i documenti richiesti devono essere indicati nella dichiarazione semplificata ed essere a disposizione del dichiarante e delle autorità doganali per consentire al dichiarante di beneficiare del contingente tariffario sulla base della data di accettazione della dichiarazione semplificata.

2/4. ***Numero di riferimento/UCR***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Tale indicazione concerne il riferimento commerciale unico attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa. Esso può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.

2/5. ***LRN***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il numero di riferimento locale (LRN) dev'essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

2/6. ***Dilazione di pagamento***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare, se necessario, i dati di riferimento dell'autorizzazione in causa; con dilazione di pagamento si può intendere qui la dilazione di pagamento sia del dazio all'importazione o all'esportazione sia al credito di imposta.

2/7. ***Identificazione del deposito***

Colonne da B1 a B4, G4 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia seguito dal numero di autorizzazione del deposito o della struttura di custodia temporanea.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia temporanea di destinazione seguito dal pertinente numero di autorizzazione.

Gruppo 3 – parti

3/1. ***Esportatore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

L'esportatore è la persona definita all'articolo 1, punto 19.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

Colonna D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nell'ambito del regime di transito unionale l'esportatore è la persona che agisce come mittente.

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito o prove della posizione doganale delle merci unionali in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che sia utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco degli esportatori.

Colonne H1, H3, H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nell'Unione.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome del mittente che agisce come «esportatore» nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.

3/2. ***N. di identificazione dell'esportatore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

L'esportatore è la persona definita all'articolo 1, punto 19.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18.

Colonne B1, da B2 a B4, C1, D1 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Colonne da H1 a H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nell'Unione.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonne H1 e da H3 a H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI del mittente che agisce come «esportatore» nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.

3/3. ***Speditore – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l'indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.

Colonna F3a della tabella dei requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nella lettera di trasporto aereo.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.

3/4. ***Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/5. ***Speditore – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l'indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.

Colonne F1c, F2c, F2d, F3b e F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

La parte che consegna le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso. Questa persona deve essere differente dal vettore, dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall'operatore postale o dall'agente doganale.

L'indirizzo del mittente deve fare riferimento a un indirizzo al di fuori dell'Unione.

3/6. ***N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/7. ***Speditore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l'indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all'articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde al dato 3/1 Esportatore della dichiarazione doganale.

3/8. ***N. di identificazione dello speditore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all'articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde ai dati 3/2. Numero di identificazione dell'esportatore della dichiarazione doganale.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/9. ***Destinatario***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato. 2/2. Informazioni supplementari

Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando le merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all'esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

3/10. ***N. di identificazione del destinatario***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato 2/2. Informazioni supplementari

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonne B1, da B2 a B4, D1 e D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18. Se il destinatario non è un operatore economico, non è registrato nel sistema EORI, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Colonne B1 e B2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando le merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all'esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.

3/11. ***Destinatario – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione e si utilizza invece il dato 3/26 Acquirente.

3/12. ***Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata a nome di una parte menzionata»,

a) nei casi in cui la polizza di carico master è rilasciata dal vettore, può essere indicata come destinatario l'identità dello spedizioniere, dell'operatore del servizio di stazionamento o di altro vettore;

b) nei casi coperti da una polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o da una polizza di carico house rilasciata dalla persona di cui all'articolo 112, paragrafo1, primo comma, è indicata come destinatario la parte citata.

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione nel dato 3/27 Viene utilizzato il numero di identificazione dell'acquirente.

3/13. ***Destinatario – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che riceve le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

O questa persona è differente dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall'operatore postale o dall'agente doganale o la persona che presenta le indicazioni complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2, è indicata nel dato 3/38 N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS.

In caso di polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull'ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.

3/14. ***N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Quando le merci sono trasportate con una polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull'ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/15. ***Importatore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nome e indirizzo della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.

3/16. ***N. di identificazione dell'importatore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero di identificazione della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18, della persona interessata. Se l'importatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Se l'importatore non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

3/17. ***Dichiarante***

Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

Se il dichiarante e l'esportatore/speditore sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.

Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

Se il dichiarante e il destinatario sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.

3/18. ***N. di identificazione del dichiarante***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18.

Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Colonne F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI della persona che presenta le indicazioni complementari della ENS a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e 113, paragrafi 1 e 2.

3/19. ***Rappresentante***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20. ***Identificazione del rappresentante***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito, dal dato 3/30 Numero di identificazione della persona che presenta le merci in dogana, dal dato 3/42 Numero di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci, dal dato 3/43 Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali o dal dato 3/44 Numero di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18.

3/21. ***Codice di qualifica del rappresentante***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il codice pertinente relativo alla situazione del rappresentante.

3/22. ***Titolare del regime di transito***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome completo (persona e società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona e società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione in formato cartaceo che deve essere conservata nell'ufficio doganale di partenza.

3/23. ***N. di identificazione del titolare del regime di transito***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI del titolare del regime di transito, di cui all'articolo 1, punto 18.

Se il titolare di un regime di transito non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Tuttavia, deve essere utilizzato il suo numero di identificazione commerciale quando:

— il titolare del regime di transito è stabilito in una parte contraente della convenzione sul regime comune di transito diversa dall'Unione;

— il titolare del regime di transito è stabilito a Andorra o a San Marino.

3/24. ***Venditore***

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il venditore è l'ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all'acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Quando il numero EORI del venditore delle merci non è disponibile, indicare il nome e l'indirizzo completi del venditore. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare il nome e l'indirizzo completi del venditore delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

3/25. *N. di identificazione del venditori*

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il venditore è l'ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all'acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Indicare il numero EORI del venditore delle merci di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare, se disponibile, il numero EORI del venditore delle merci. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/26. *Acquirente*

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

L'acquirente è l'ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.

Quando il numero EORI dell'acquirente delle merci non è disponibile, indicare il nome e l'indirizzo dello stesso. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando l'acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/15 Importatore, indicare il nome e l'indirizzo dell'acquirente delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

3/27. *N. di identificazione dell'acquirente*

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

L'acquirente è l'ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.

Indicare il numero EORI dell'acquirente delle merci ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando l'acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/16 Importatore, questa informazione è data in forma di numero EORI dell'acquirente delle merci di cui all'articolo 1, punto 18, se tale numero è disponibile.

Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/28. ***N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che notifica l'arrivo del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.

3/29. ***N. di identificazione della persona che notifica la deviazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che notifica la deviazione.

3/30. ***N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana dopo il loro arrivo.

3/31. ***Vettore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

3/32. ***N. di identificazione del vettore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante.

Se la dichiarazione sommaria di entrata, o elementi della dichiarazione sommaria di entrata, sono presentati o modificati da una persona di cui all'articolo 127, paragrafo 4, secondo comma del codice, o sono presentati in casi specifici a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice, deve essere fornito il numero EORI del vettore.

Il numero EORI del vettore è indicato anche nei casi contemplati dagli articoli 105, 106 e 109.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il vettore e il dichiarante sono la stessa persona.

Colonne da A1 a A3, F3a, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, del vettore ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, del vettore.

3/33. ***Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e l'indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all'arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico master o della lettera di trasporto aereo master. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.

3/34. ***N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/35. ***Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e l'indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all'arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico house o della lettera di trasporto aereo house. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.

3/36. ***N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/37. ***N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade,* (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall'Unione europea.

L'identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

3/38. ***N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della persona che rilascia il contratto di trasporto di cui all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, o del destinatario di cui all'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 113, paragrafi 1 e 2 (ad esempio, spedizioniere, operatore postale) che presenta elementi complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 112 o 113.

3/39. ***N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di autorizzazione e il numero EORI del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, punto 18.

3/40. ***N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se sono utilizzati i codici del regime 42 o 63, è necessario fornire le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

3/41. ***N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazione in dogana inoltrata prima della presentazione delle merci***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana nei casi in cui la dichiarazione avviene mediante inserimento nelle scritture del dichiarante.

3/42. ***N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci.

3/43. ***Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali.

3/44. ***N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del vincolo delle merci al regime di custodia temporanea.

Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte

4/1. ***Condizioni di consegna***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, fornire indicazioni sui termini del contratto commerciale.

4/2. ***Metodo di pagamento delle spese di trasporto***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i codici pertinenti che specificano il metodo di pagamento delle spese di trasporto.

4/3. ***Calcolo delle imposte – Tipo di imposta***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato, indicare i tipi di imposta per ciascun tipo di dazio o imposta applicabile alle merci in questione.

4/4. ***Calcolo delle imposte – Base imponibile***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il dazio o la base imponibile applicabili (valore, peso o altro).

4/5. ***Calcolo delle imposte – Aliquota***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.

4/6. ***Calcolo delle imposte – Debito fiscale***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.

Gli importi in questo campo devono essere espressi nell'unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.

4/7. ***Calcolo delle imposte – Totale***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l'importo totale dei dazi e delle imposte relativi alle merci in questione.

Gli importi in questo campo devono essere espressi nell'unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12. Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.

4/8. ***Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.

4/9. ***Aggiunte e detrazioni***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Per ciascun tipo di aggiunta o detrazione pertinente per un dato articolo, inserire il codice pertinente seguito dal corrispondente importo in valuta nazionale che non è stato ancora aggiunto al prezzo dell'articolo o dedotto dal medesimo.

4/10. ***Valuta di fatturazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta che figura nella fattura commerciale.

Questa informazione è utilizzata in combinazione con il dato 4/11 Importo totale fatturato e nel dato 4/14 Prezzo/importo dell'articolo, se è necessario per il calcolo dei dazi all'importazione.

4/11. ***Importo totale fatturato***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l'importo fatturato per tutte le merci riportate nella dichiarazione nell'unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.

4/12. ***Unità di valuta interna***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Le dichiarazioni presentate in Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offrono agli operatori economici la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, devono inserire in questo campo, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

4/13. ***Indicatori del valore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la combinazione degli indicatori da dichiarare se il valore delle merci è determinato da fattori specifici.

4/14. ***Prezzo/importo dell'articolo***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Prezzo delle merci per l'articolo di cui trattasi espresso nell'unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.

4/15. ***Tasso di cambio***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questo dato contiene il tasso di cambio fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.

4/16. ***Metodo di valutazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.

4/17. ***Preferenze***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il dato riguarda informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se il suo utilizzo è previsto come obbligatorio nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, sezione 1, del presente allegato, tale obbligo vale anche quando non sia richiesto alcun trattamento tariffario preferenziale. Inserire il pertinente codice unionale.

La Commissione pubblica, con cadenza periodica, l'elenco delle combinazioni di codici utilizzabili, unitamente a esempi e note.

4/18. ***Valore postale***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Valore dichiarato del contenuto: Codice della valuta e valore monetario del contenuto dichiarato a fini doganali.

4/19. ***Oneri postali***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Articolo; porto pagato: Codice della valuta e importo del porto pagato dal mittente o imputato allo stesso.

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

5/1. ***Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali previste per l'arrivo nell'Unione del mezzo di trasporto attivo al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare). In caso di trasporto via mare questa informazione si limita alla data di arrivo.

Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione si limita alla data di arrivo nel primo luogo di arrivo nel territorio doganale dell'Unione riportato nella dichiarazione sommaria di entrata.

5/2. ***Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali previste per l'arrivo della nave nel porto in cui devono essere scaricate le merci.

5/3. ***Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell'Unione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali in cui il mezzo di trasporto attivo arriva effettivamente nell'Unione al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare).

5/4. ***Data della dichiarazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

5/5. ***Luogo della dichiarazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Luogo in cui sono state rilasciate le rispettive dichiarazioni in formato cartaceo.

5/6. ***Ufficio di destinazione (e paese)***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha termine l'operazione di transito unionale.

5/7. ***Uffici di passaggio previsti (e paesi)***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascuna parte contraente della convenzione di transito diversa dall'Unione (nel prosieguo («paese al di fuori dell'Unione interessato dal regime comune di transito») di cui si prevede di attraversare il territorio e dell'ufficio di entrata da quale le merci rientrano nel territorio doganale dell'Unione dopo l'attraversamento di un paese al di fuori dell'Unione interessato dal regime comune di transito o, se la spedizione deve attraversare diverso da quello dell'Unione o di un paese al di fuori dell'Unione interessato dal regime comune di transito, il codice dell'ufficio doganale di uscita da cui la spedizione lascia l'Unione dell'ufficio doganale di entrata da cui rientra nell'Unione.

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8. ***Codice del paese di destinazione***

Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il paese nel quale devono essere consegnate le merci, quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Colonne H1, H2 e H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il codice del paese in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale o, se si tratta della colonna H5, dell'immissione in consumo.

Tuttavia, se al momento di redigere la dichiarazione doganale è noto che le merci saranno inviate in un altro Stato membro dopo lo svincolo, inserire il codice di quest'ultimo.

Colonna H3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di ammissione temporanea, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.

Colonna H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di trasformazione.

5/9. ***Codice della regione di destinazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di destinazione delle merci all'interno dello Stato membro interessato.

5/10. ***Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico master.

In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo master.

5/11. ***Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico house.

In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo house.

5/12. ***Ufficio doganale di uscita***

Colonne A1, A2 e A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale.

Colonne da B1 a B3 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione.

Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio fiscale interessato.

5/13. ***Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Questo codice deve essere indicato quando il codice per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera è 1, 4 o 8.

5/14. ***Codice paese di spedizione/esportazione***

Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Tuttavia, se è noto che le merci sono state inviate da un altro Stato membro allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale, indicare l'altro Stato membro, purché

i) le merci siano state inviate da tale Stato membro esclusivamente a fini di esportazione, e

ii) l'esportatore è stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale,

iii) l'ingresso nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale non si configurava come un'acquisizione intraunionale di merci o una transazione ad essa assimilabile, di cui alla direttiva 2006/112/CE.

Tuttavia, quando le merci sono esportate a seguito di un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata la l'ultima attività di trasformazione.

Colonne H1, da H2 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se nel paese intermedio non è avvenuta né una transazione commerciale (ad esempio, vendita o trasformazione), né un blocco delle merci non correlato al trasporto delle stesse, indicare il pertinente codice unionale del paese da cui sono state originariamente spedite le merci allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. Se si è verificato un tale blocco o transazione commerciale, indicare l'ultimo paese intermedio.

Ai fini di tale requisito in materia di dati, un blocco delle merci per consentirne il consolidamento «en-route» è considerato come relativo al trasporto delle merci.

5/15. ***Codice del paese di origine***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale per il paese di origine non preferenziale, di cui al titolo II, capitolo 2 del codice.

5/16. ***Codice del paese di origine preferenziale***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se un trattamento preferenziale basato sull'origine delle merci è richiesto nel dato 4/17 Preferenza, indicare il paese di origine, come riportato nella prova di origine. Se la prova dell'origine fa riferimento a un gruppo di paesi, indicare tale gruppo utilizzando i pertinenti codici unionali.

5/17. ***Codice della regione di origine***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di spedizione o produzione delle merci in questione all'interno dello Stato membro interessato.

5/18. ***Codici dei paesi di transito***

Colonna A1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

5/19. ***Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto***

Colonne F1a, F1b, F2a e F2b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i mezzi di trasporto sono trasportati dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.

Colonne F3a, F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato soltanto il paese di partenza iniziale del mezzo di trasporto.

5/20. ***Codici dei paesi di transito delle spedizioni***

Colonne A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a e F5: della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

5/21. ***Luogo di carico***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando, se richiesto, il codice pertinente, indicare il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera dell'Unione.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Spedizioni postali: non è necessario indicare questo dato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore economico.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l'ufficio doganale di partenza TIR.

5/22. ***Luogo di scarico***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

5/23. ***Ubicazione delle merci***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

5/24. ***Codice dell'ufficio doganale di prima entrata***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo previsto per il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell'Unione.

Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui, secondo quanto riportato nella dichiarazione sommaria di entrata, è previsto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell'Unione.

5/25. ***Codice dell'ufficio doganale di prima entrata effettivo***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui avviene di fatto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell'Unione.

5/26. ***Ufficio doganale di presentazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale in cui le merci sono presentate al fine di vincolarle a un regime doganale.

5/27. ***Ufficio doganale di controllo***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale riportato nella rispettiva autorizzazione a sorvegliare la procedura.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione prende la forma dell'identificativo dell'ufficio doganale di controllo competente per la struttura di custodia temporanea a destinazione.

5/28. ***Periodo di validità richiesto per la prova***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il periodo di validità richiesto per la prova della posizione doganale delle merci unionali espresso in giorni, qualora la persona che richiede una prova della posizione doganale di merci unionali desideri fissare un periodo di validità più lungo di quello stabilito all'articolo 123. La giustificazione di questa richiesta deve figurare nel dato 2/2 Informazioni supplementari.

5/29. ***Data di presentazione delle merci***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la data in cui le merci sono state presentate alla dogana a norma dell'articolo 139 del codice.

5/30. ***Luogo di accettazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Luogo in cui la persona che rilascia la polizza di carico prende in consegna le merci dalle merci dal mittente.

Identificazione del porto marittimo, autoporto o altro luogo in cui le merci sono consegnate dal mittente, compreso il paese in cui questo luogo è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

6/1. ***Massa netta (kg)***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo della pertinente dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/2. ***Unità supplementari***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se necessario, indicare la quantità dell'articolo in questione espressa nell'unità prevista dalla legislazione dell'Unione e pubblicata in TARIC.

6/3. ***Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello master. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l'operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

6/4. ***Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello house. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Colonne F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Laddove possibile l'operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

6/5. ***Massa lorda (kg)***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso l'apparecchiatura del vettore per la dichiarazione.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Colonne da B1 a B4, da H1 a H6, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Quando il peso dei pellet è incluso nei documenti di trasporto, tale peso deve essere incluso inoltre nel calcolo della massa lorda, salvo nei casi indicati di seguito:

a) il pellet costituisce un articolo distinto nella dichiarazione doganale;

b) l'aliquota del dazio per l'articolo in questione è basata sul peso lordo e/o il contingente tariffario per l'articolo in questione è gestito in unità di misura «peso lordo».

Colonne A1, A2, E1, E2, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Laddove possibile l'operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Quando una dichiarazione di transito in formato cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nel primo campo n. 35; gli altri campi n. 35 non vanno compilati. Gli Stati membri possono estendere questa regola a tutte le pertinenti procedure di cui alla tabella del titolo I

6/6. ***Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

6/7. ***Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

6/8. ***Descrizione delle merci***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Colonne B3, B4, C1, D1, D2, E1 e E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

Colonne B1, B2, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Per descrizione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Fatta eccezione per le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale pubblico di tipo I, II e III o in un deposito doganale privato, la descrizione deve essere sufficientemente precisa da consentire l'immediata e univoca identificazione e classificazione delle merci.

Colonne D3, G4, G5 e H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci.

6/9. ***Tipo di imballaggio***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Codice che specifica il tipo di imballaggio.

6/10. ***Numero di imballaggi***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero totale di imballaggi sulla base dell'unità di imballaggio più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. ***Marchi di spedizione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.

Colonne A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall'operatore economico se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico (UCR) o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

6/12. ***Codice ONU delle merci pericolose***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

6/13. ***Codice CUS***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) ai principali e preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

Colonne B1 e H1 della tabella:

Se le merci di cui trattasi sono soggette a una misura TARIC in relazione a un codice CUS, è necessario fornire quest'ultimo codice.

6/14. ***Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata***

Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di codice della nomenclatura combinata corrispondente all'articolo in questione.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si utilizza il codice della nomenclatura del sistema armonizzato indicando almeno le prime quattro cifre.

Colonne da D1 a D3 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si utilizza il codice della nomenclatura combinata con almeno le prime quattro cifre e fino a un massimo di 8 cifre, conformemente al titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

In caso di regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale.

Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede la legislazione dell'Unione.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di codice corrispondente all'articolo in questione. Se del caso, questa informazione è comunicata in forma di codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato. L'operatore può fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre. Se sono disponibili sia la descrizione sia il codice delle merci, di preferenza si deve utilizzare quest'ultimo.

Colonne F1a, F1b, F1c e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Nei casi di trasporto combinato, indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci trasportate dal mezzo di trasporto passivo.

Colonne F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 e G5: della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Questa informazione non è richiesta per le merci di natura non commerciale.

6/15. ***Codice delle merci – Codice TARIC***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la sottovoce TARIC corrispondente all'articolo in questione.

6/16. ***Codice delle merci – Codici addizionali TARIC***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i codici addizionali TARIC corrispondenti all'articolo in questione.

6/17. ***Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali***

Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare i codici adottati dallo Stato membro interessato corrispondenti all'articolo in questione.

Colonne H1 e da H2 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero del codice corrispondente all'articolo in questione.

6/18. ***Totale dei colli***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/19. ***Tipo di merci***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Natura della transazione per quanto concerne l'articolo, codice.

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

7/1. ***Trasbordi***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito possano proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

— Altri incidenti: Utilizzare la casella 56 della dichiarazione doganale in formato cartaceo.

Colonna D3 della tabella:

Indicare le informazioni seguenti quando le merci vengono trasbordate, del tutto o parzialmente, da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro:

— paese e luogo di trasbordo conformemente alle specifiche di cui ai dati 3/1 Esportatore e 5/23 Ubicazione delle merci;

— identità e nazionalità del nuovo mezzo di trasporto conformemente alle specifiche definite per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza e per il dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza;

— indicazione del fatto che la spedizione avviene o no in container sulla base dell'elenco di codici per il dato 7/2 Container.

7/2. ***Container***

Colonne B1, B2, B3, D1, D2 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito o la presentazione della richiesta di prova della posizione doganale delle merci unionali, utilizzando il pertinente codice unionale.

Colonne H1 e da H2 a H4 della tabella:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la situazione al passaggio della frontiera esterna dell'Unione

7/3. ***Numero di riferimento del trasporto***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l'operatore della nave e dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di scambio di navi o di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.

7/4. ***Modo di trasporto fino alla frontiera***

Colonne B1, B2, B3, D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio fiscale interessato.

Colonne da F1a a F1c, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci entrino nel territorio doganale dell'Unione.

In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nel dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera e nel dato 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Colonne da H1a H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio fiscale interessato.

7/5. ***Modo di trasporto interno***

Colonne B1, B2, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto alla partenza.

Colonne H1 e da H2 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto all'arrivo.

7/6. ***Identificazione dell'effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo o numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

7/7. ***Identità del mezzo di trasporto alla partenza***

Colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferro-viario	Nome dell'imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

7/8. ***Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/9. ***Identità del mezzo di trasporto all'arrivo***

Colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

Colonne G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati.

7/10. ***Numero di identificazione del container***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers - BIC), viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/11. ***Identificazione del tipo e delle dimensioni del container***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Informazioni codificate che specificano le caratteristiche, ovvero le dimensioni e il tipo dell'equipaggiamento per il trasporto (container).

7/12. ***Situazione del container imballato***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Informazioni codificate che specificano il livello di riempimento di un elemento dell'equipaggiamento per il trasporto (container).

7/13. ***Codice del tipo di fornitore del container***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Codice che identifica il tipo di parte che fornisce l'equipaggiamento per il trasporto (container).

7/14. ***Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell'Unione.

Colonne B1, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

Colonne E2, da F1a a F1c, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Sono utilizzate le definizioni richieste in relazione al dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI).

Colonne G1 e G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di codesharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Colonna G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di codesharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

7/15. ***Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera***

Colonne B1, B2, D1, H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

Colonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

I pertinenti codici sono utilizzati per la nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell'identità.

7/16. ***Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nei casi di trasporto combinato, indicare l'identità del mezzo di trasporto passivo che è trasportato sul mezzo di trasporto attico di cui al dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l'autocarro.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio.
Trasporto ferro-viario	Numero del vagone

7/17. ***Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione.

Nei casi di trasporto combinato, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo, utilizzando il pertinente codice unionale. Il mezzo di trasporto passivo è quello trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione, come previsto dal dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l'autocarro.

Questo dato viene utilizzato se l'informazione sulla nazionalità non è ancora inclusa nell'identità.

7/18. ***Numero del sigillo***

Colonne A1, da F1a a F1c, F5, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli o al titolare del regime di transito sia garantito l'uso di sigilli di tipo speciale.

7/19. ***Altri incidenti durante il trasporto***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti nel regime di transito unionale.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

Colonna D3 della tabella:

Riportare una descrizione degli incidenti durante il trasporto

7/20. ***Numeri di identificazione del contenitore***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Un contenitore è un'unità di carico adibita al trasporto di invii.

Colonne F4a, F4b e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare i numeri di identificazione dei contenitori che costituiscono una spedizione consolidata assegnata da un operatore postale.

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

8/1. ***Numero d'ordine del contingente***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario sollecitato.

8/2. ***Tipo di garanzia***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione.

8/3. ***Riferimento della garanzia***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero di riferimento della garanzia utilizzata per l'operazione, il codice di accesso e l'ufficio di garanzia.

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'importo della garanzia da utilizzare per l'operazione, ad eccezione per le merci trasportate per ferrovia.

8/4. ***Garanzia non valida in***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se una garanzia non è valida per i paesi interessati dal regime comune di transito, aggiungere dopo la menzione «Non valido per» i codici relativi al o ai paesi interessati dal regime comune di transito.

8/5. ***Natura della transazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, indicare il tipo di transazione effettuato.

8/6. ***Valore statistico***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il valore statistico espresso nell'unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di esportazione/importazione, in conformità alle disposizioni unionali in vigore.

8/7. ***Cancellazione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità doganale che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi e i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

ALLEGATO B-01

Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali in formato cartaceo

Le dichiarazioni doganali in formato cartaceo contengono la serie di dati di cui all'allegato B e sono corredate dei documenti previsti dall'articolo 163 del codice.

Articolo 2

Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo

1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo deve essere presentata in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

2) Quando il regime di transito unionale o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.

3) Le serie di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono estratte da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo III del presente allegato.

4) I formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

I fascicoli complementari sono estratti da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo IV del presente allegato.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

(5) Le note per la dichiarazione doganale in formato cartaceo, redatte sulla base del documento amministrativo unico, sono illustrate nel titolo II.

Articolo 3

Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo per regimi successivi

(1) Ove si applichi l'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, titolare del regime di transito o rappresentante dell'uno o dell'altro.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento amministrativo unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

(3) Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

Articolo 4

Uso speciale della dichiarazione doganale in formato cartaceo

L'articolo 1, paragrafo 3, del codice si applica, *mutatis mutandis*, alle dichiarazioni in formato cartaceo. A tal fine i formulari di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato sono utilizzati anche negli scambi di merci unionali consegnate a, da o tra territori fiscali speciali.

Articolo 5

Eccezioni

Le condizioni di cui alla presente sottosezione non precludono la possibilità di stampare dichiarazioni doganali in formato cartaceo e documenti che certificano la posizione doganale di merci unionali per merci che non circolano nell'ambito della procedura di transito unionale interna per mezzo di sistemi di elaborazione dei dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

TITOLO II

Note

CAPITOLO 1

Descrizione generale

(1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo è stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m^2. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

(2) La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

(3) Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

(4) I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore sui formulari conformi ai modelli di cui titoli III e IV del presente allegato:

— gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

— gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.

(5) Gli esemplari sui quali i dati contenuti nei formulari riportati nei titoli III e IV del presente allegato devono figurare a ricalco sono indicati al titolo V, capitolo 1 del presente allegato.

(6) Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

(7) Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

(8) I formulari e i formulari complementari impiegati comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

— l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (spedizione) o di transito unionale,

— l'esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di spedizione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con un regime fiscale differente;

— l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,

— l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito unionale o è utilizzato come documento per comprovare la posizione doganale delle merci unionali,

— l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,

— l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione,

— l'esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con un regime fiscale differente;

— l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

— esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, 2 e 3,

— Transito unionale esemplari n. 1, 4 e 5,

— regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, 7 e 8.

(9) Inoltre, conformemente all'articolo 125, la posizione doganale delle merci unionali può essere attestata mediante prova scritta stabilita su un esemplare 4.

(10) Gli operatori economici hanno quindi la possibilità di far stampare privatamente tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dal titolare del regime di transito sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

(11) Quando, in applicazione dell'articolo 5 del presente allegato, le dichiarazioni di vincolo a un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti la posizione doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice doganale dell'Unione o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

— il colore della stampa,

— l'impiego dei caratteri corsivi,

— la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.

CAPITOLO 2

Requisiti in materia di dati

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle corrispondenti ai dati che possono essere completati per ciascun regime sono indicate nella tabella dei requisiti in materia di dati dell'allegato B, titolo I. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella corrispondente ai dati quali descritti nell'allegato B, titolo II, si applicano fatto salvo lo stato dei dati di cui trattasi.

FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate durante lo svolgimento delle operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello. Tali dati, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

— Trasbordi (55)

— Altri incidenti durante il trasporto (56)

CAPITOLO 3

Istruzioni per l'uso dei formulari

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per i dati che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito unionale.

I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando i dati errati e aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

— l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

— l'autenticità dei documenti acclusi, e

— l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma del titolare del regime di transito o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti i dati relativi all'operazione di transito unionale risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice doganale dell'Unione e dal presente regolamento, e descritti all'allegato B, titolo I.

Salvo se diversamente disposto dal capitolo 4, una casella non viene utilizzata deve restare priva di indicazioni o segni.

CAPITOLO 4

Osservazioni relative ai formulari complementari

A. I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (cfr. casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).

B. Le osservazioni di cui ai presente titolo si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

— la prima suddivisione della casella n. 1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:

— il formulario è utilizzato ai soli fini del transito unionale, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione della casella n. 1 la sigla «T1 *bis*», «T2 *bis*», «T2Fbis» o T2SMbis», a seconda del regime di transito unionale applicabile alle merci in questione,

— il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione della posizione doganale delle merci unionali, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LFbis» o «T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,

— la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto l'eventuale numero di identificazione e/o il nome della persona interessata,

— la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione.

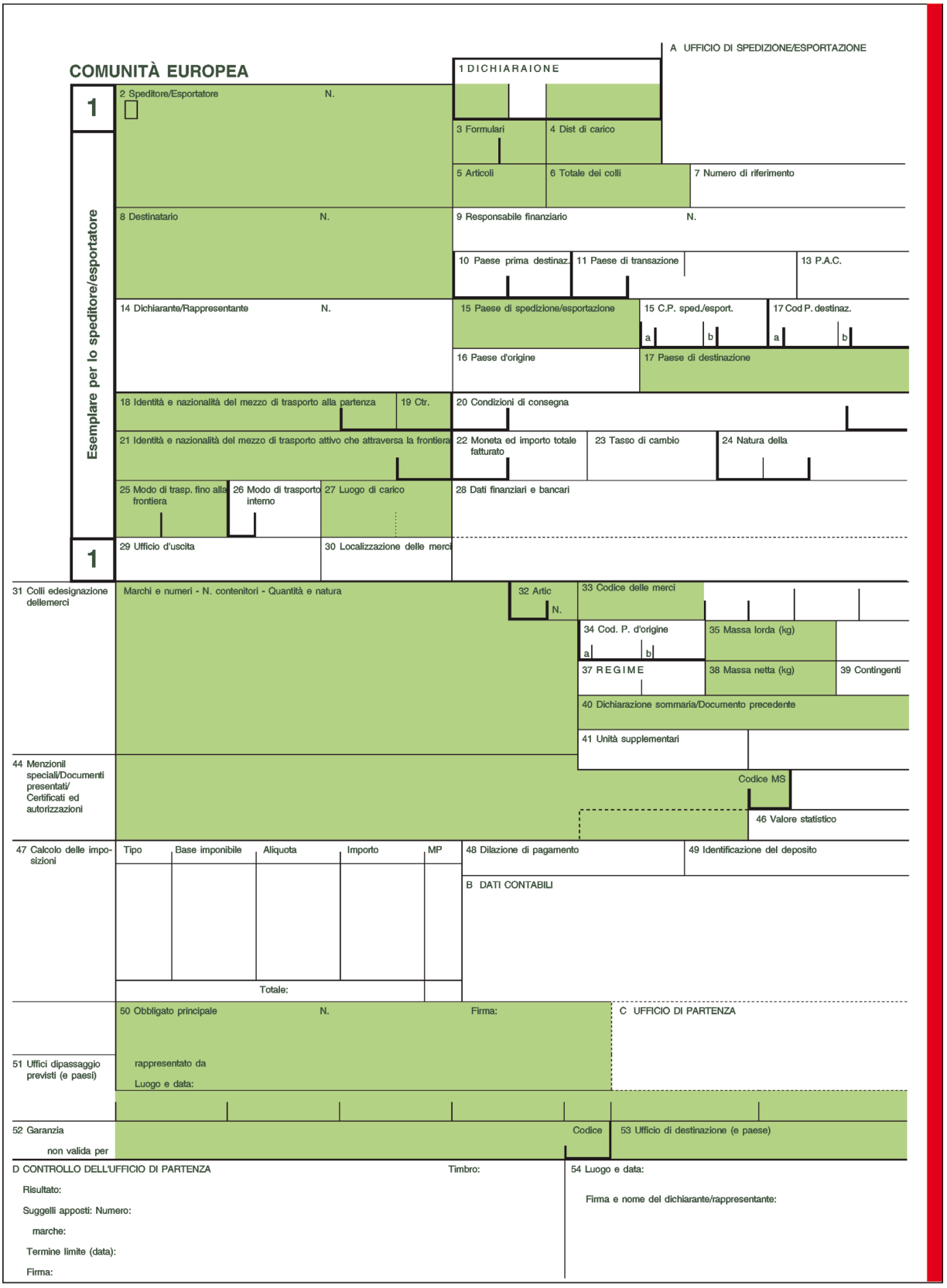
C. Se vengono utilizzati formulari complementari:

— le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,

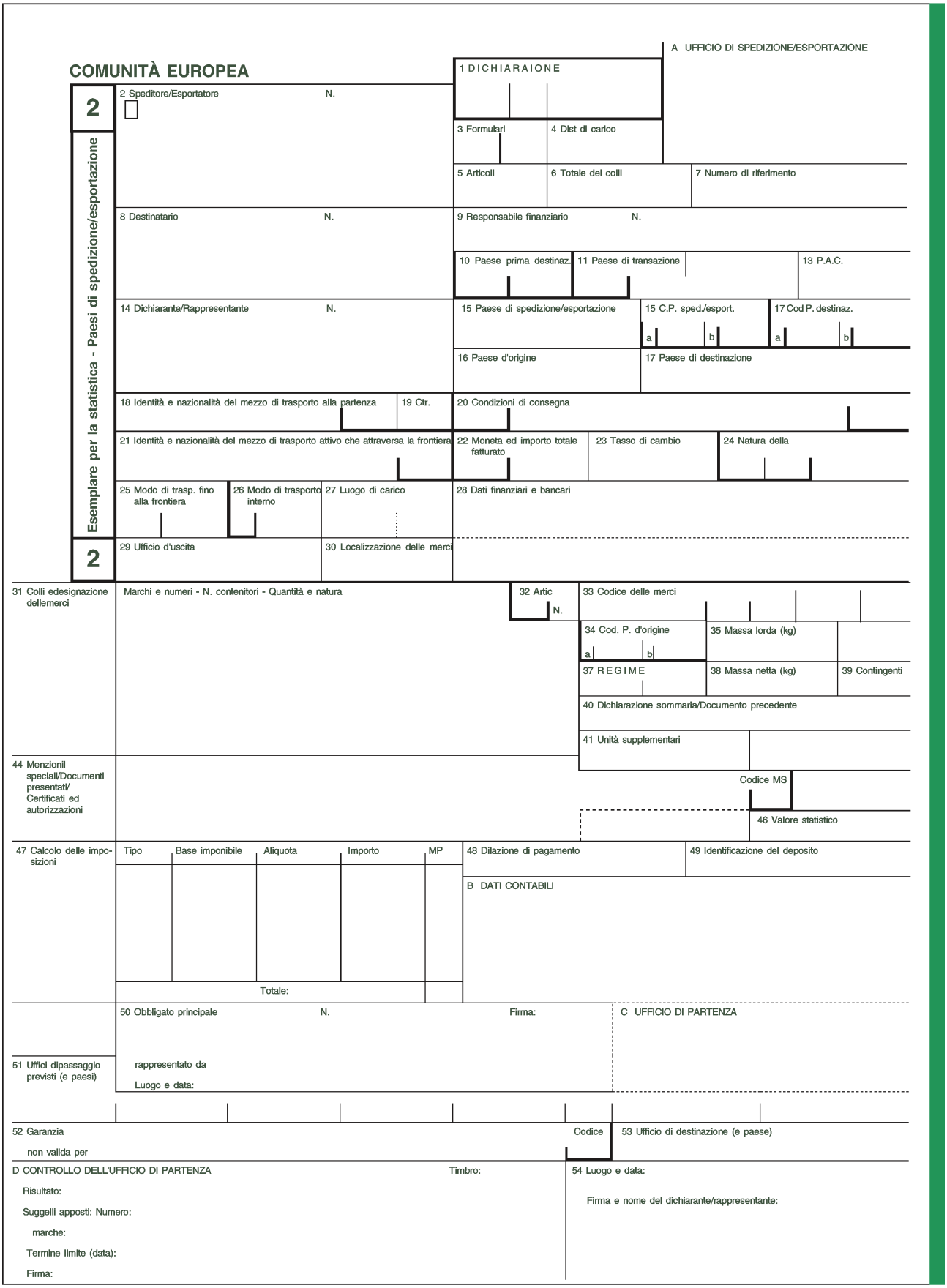
— quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l'indicazione «T», le caselle n. 32 (numero dell'articolo), n. 33 (codice delle merci), n. 35 (massa lorda (kg)], n. 38 (massa netta (kg), n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (informazioni complementari, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 della dichiarazione si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1 *bis*, T2 *bis*, T2Fbis.

TITOLO III

Modello di documento amministrativo unico(serie in otto esemplari)



E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE


COMUNITÀ EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAIONE
2
Esemplare per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario N.
9 Responsabile finanziario N.
10 Paese prima destinaz.
11 Paese di transazione
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Moneta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di carico
28 Dati finanziari e bancari
2
29 Ufficio d'uscita
30 Localizzazione delle merci
31 Colli edesignazione dellemerci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
44 Menzionil speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici dipassaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia
non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA
Timbro:
Risultato:
Suggelli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
54 Luogo e data:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAIONE

Esemplare per lo speditore/esportatore

3

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 Paese prima destinaz. | 11 Paese di tran sazione | 13 P.A.C.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/esportazione | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 Cod P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | 17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno | 27 Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

3

29 Ufficio d'uscita | 30 Localizzazione delle merci

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg)

37 REGIME | 38 Massa netta (kg) | 39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzionil speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | 49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici dipassaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia

non valida per

Codice | 53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

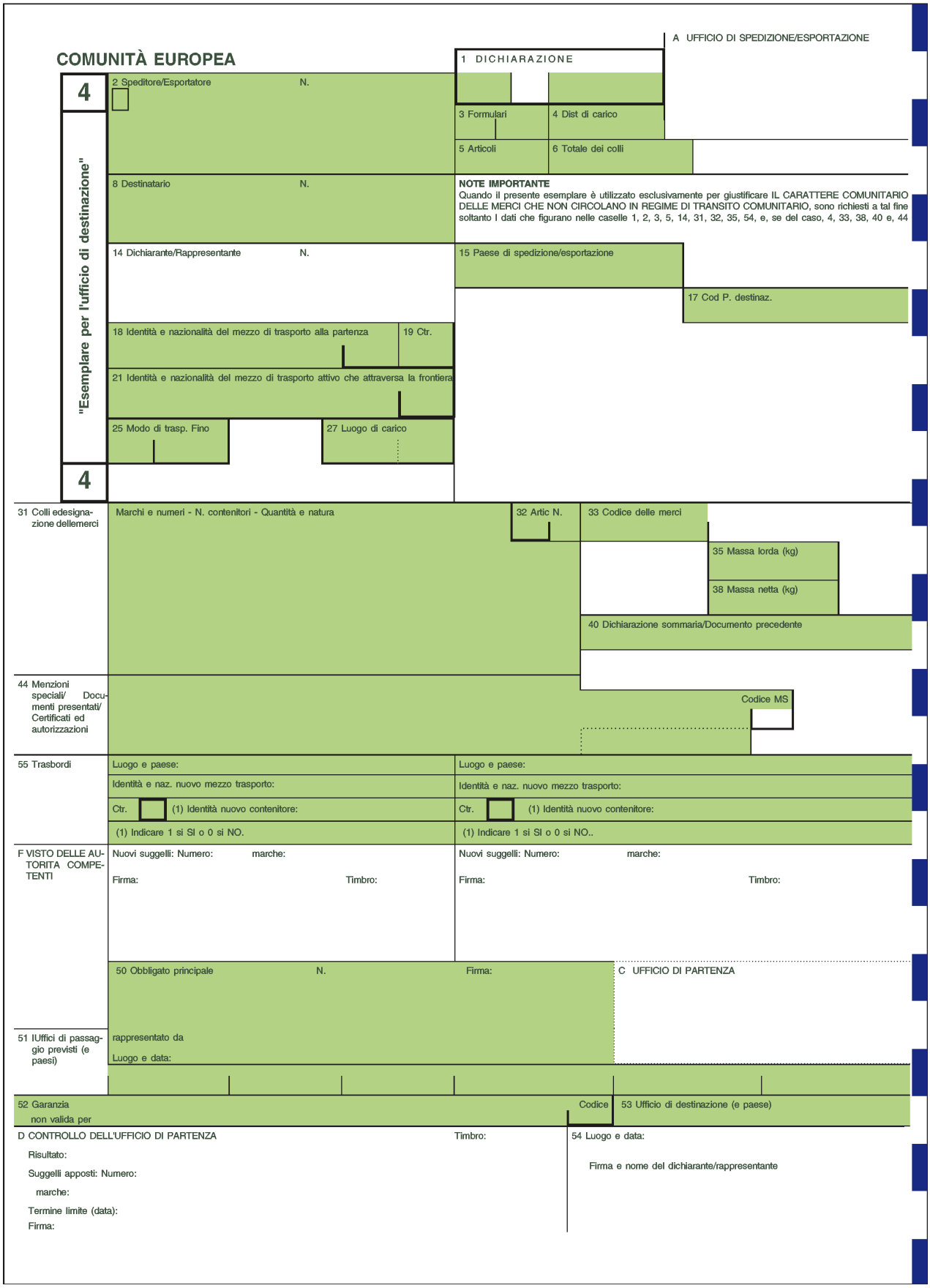
Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:




COMUNITÀ EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
4
"Esemplare per l'ufficio di destinazione"
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
8 Destinatario N.
NOTE IMPORTANTE
Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44
14 Dichiarante/Rappresentante N.
15 Paese di spedizione/esportazione
17 Cod P. destinaz.
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
25 Modo di trasp. Fino
27 Luogo di carico
4
31 Colli edesignazione dellemerci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
55 Trasbordi
Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.
Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO..
F VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI
Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro:
Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro:
50 Obbligato principale N. Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 IUffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA
Timbro:
Risultato:
Suggelli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
54 Luogo e data:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante

56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate	G VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carettere comunitario delle merci)

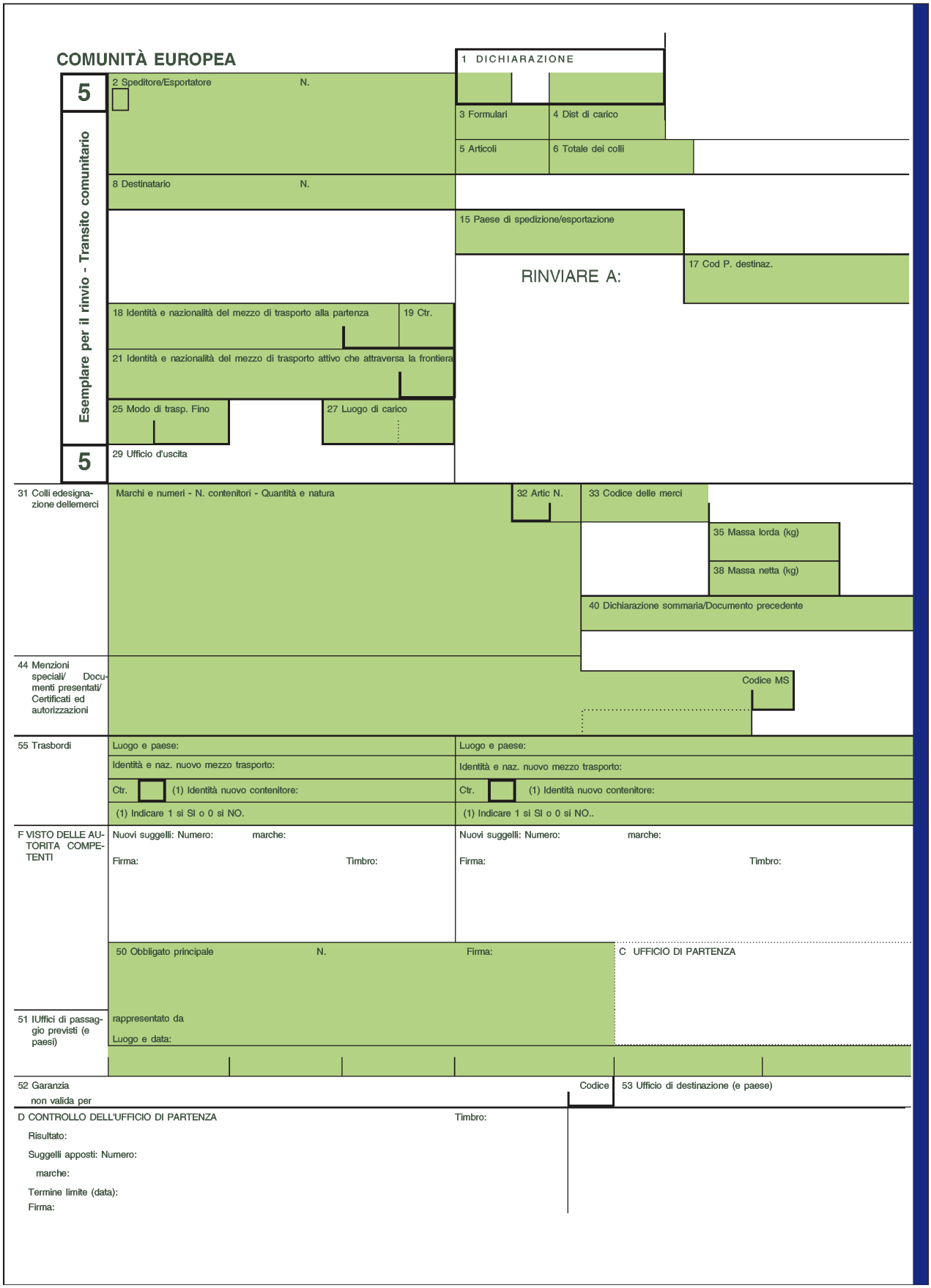
DOMANDA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
É richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della esattezza dei dati ivi contenuti. Luogo e data: Firma: Timbro:	Il presente documento (1) ☐ é stato effettivamente vistato dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizione di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).. Luogo e data: Firma: Timbro:

Remarks:

(1) indicare con X la menzione applicabile.

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)

Data di arrivo: Controllo dei suggelli: Osservazioni:	Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N. Firma: Timbro:


COMUNITÀ EUROPEA
1 DICHIARAZIONE
5
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
8 Destinatario N.
15 Paese di spedizione/esportazione
RINVIARE A:
17 Cod P. destinaz.
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
25 Modo di trasp. Fino
27 Luogo di carico
Esemplare per il rinvio - Transito comunitario
5
29 Ufficio d'uscita
31 Colli edesigna-zione dellemerci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Docu-menti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
55 Trasbordi
Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.
Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO..
F VISTO DELLE AU-TORITA COMPE-TENTI
Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro:
Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro:
50 Obbligato principale N. Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 IUffici di passag-gio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA
Timbro:
Risultato:
Suggelli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:

56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate	G VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)	
Data di arrivo: Controllo dei suggelli: Osservazioni:	Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N. Firma: Timbro:

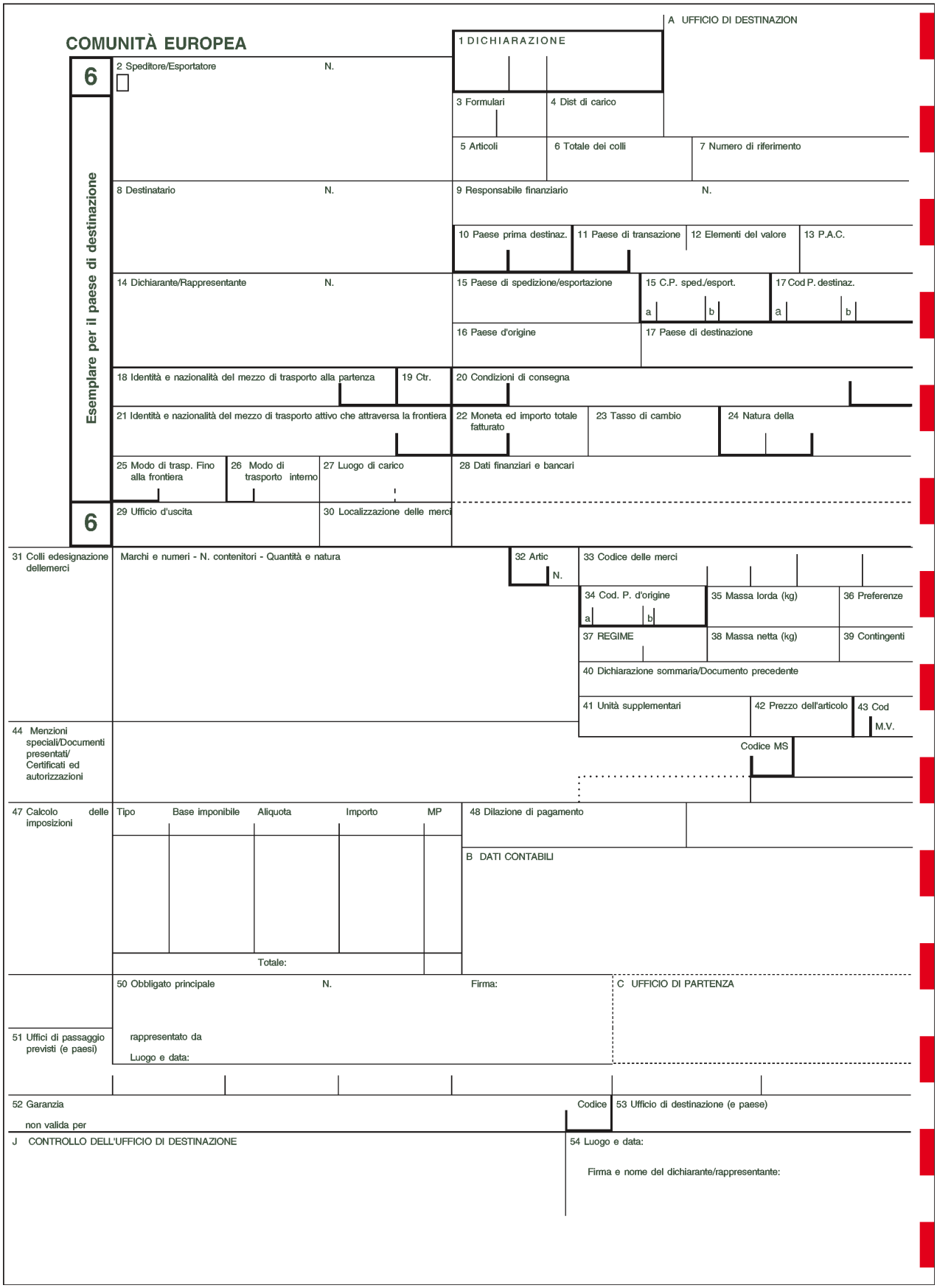
TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)

Si certifica con la presente che il documento ..... rilasciato dall'uffico di ..... (nome e paese) sotto il N ....

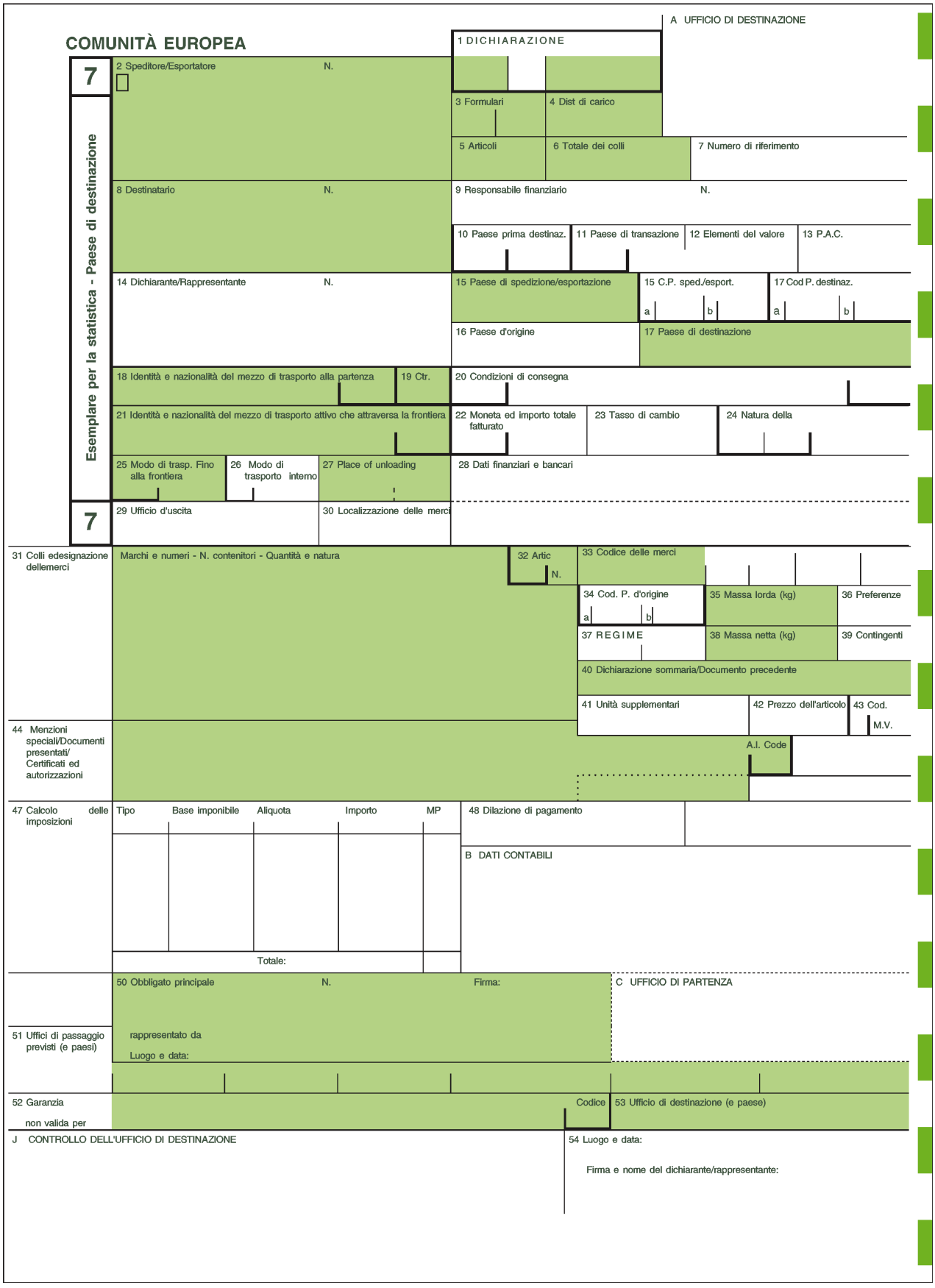
Timbro dell'ufficio di destinazione:

è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregularità concernente la spedizione alla quale detto documento si referisce.

Data: Firma:


COMUNITÀ EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZION
1 DICHIARAZIONE
6
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
Esemplare per il paese di destinazione
8 Destinatario
N.
9 Responsabile finanziario
N.
10 Paese prima destinaz.
11 Paese di transazione
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante
N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Moneta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della
25 Modo di trasp. Fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di carico
28 Dati finanziari e bancari
6
29 Ufficio d'uscita
30 Localizzazione delle merci
31 Colli edesignazione dellemerci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
Codice MS
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale
N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia
non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE
54 Luogo e data:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE


COMUNITÀ EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
7
Esemplare per la statistica - Paese di destinazione
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario N.
9 Responsabile finanziario N.
10 Paese prima destinaz.
11 Paese di transazione
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Moneta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della
25 Modo di trasp. Fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Place of unloading
28 Dati finanziari e bancari
7
29 Ufficio d'uscita
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod. M.V.
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
A.I. Code
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE
54 Luogo e data:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE

8

Esemplare per il destinatario

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 Paese prima destinaz. | 11 Paese di transazione | 12 Elementi del valore | 13 P.A.C.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/esportazione | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 Cod P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | 17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr. | 20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera | 22 Moneta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della

25 Modo di trasp. Fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno | 27 Luogo di carico | 28 Dati finanziari e bancari

8

29 Ufficio d'uscita | 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci | Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura | 32 Artic N. | 33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg) | 36 Preferenze

37 REGIME | 38 Massa netta (kg) | 39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | 43 Cod. M.V.

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni | A.I. Code

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | 49 Identification of warehouse

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per | Codice | 53 Ufficio di destinazione (e paese)

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

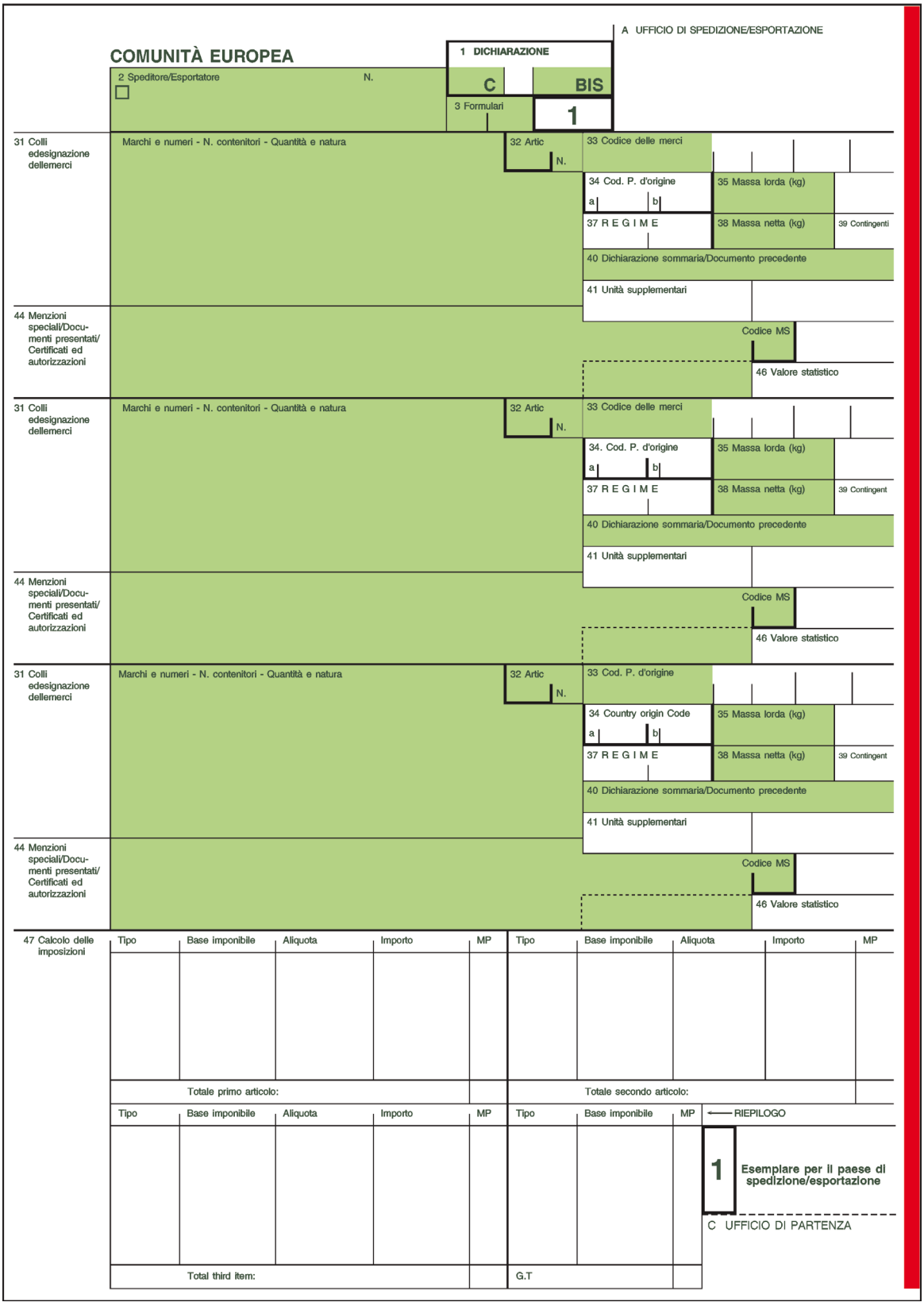
54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



TITOLO IV

Modello del formulario complementare del documento amministrativo unico (serie in otto esemplari)





A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/Esportatore ☐ N.

3 Formulari 2

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:			

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
	Totale terzo articolo:				T.G.:		

← RIEPILOGO

2 Esemplare per la statistica Paese di spedizione/ esportazione

C UFFICIO DI PARTENZA



A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/Esportatore ☐ N.

3 Formulari 3

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	← RIEPILOGO
Totale terzo articolo:					T.G.:			

3 Esemplare per lo speditore/esportatore

C UFFICIO DI PARTENZA



A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

1 DICHIARAZIONE

C BIS

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari

4

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

4

Esemplare per l'ufficio di destinazione

C UFFICIO DI PARTENZA



A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

1 DICHIARAZIONE

C BIS

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari

5

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

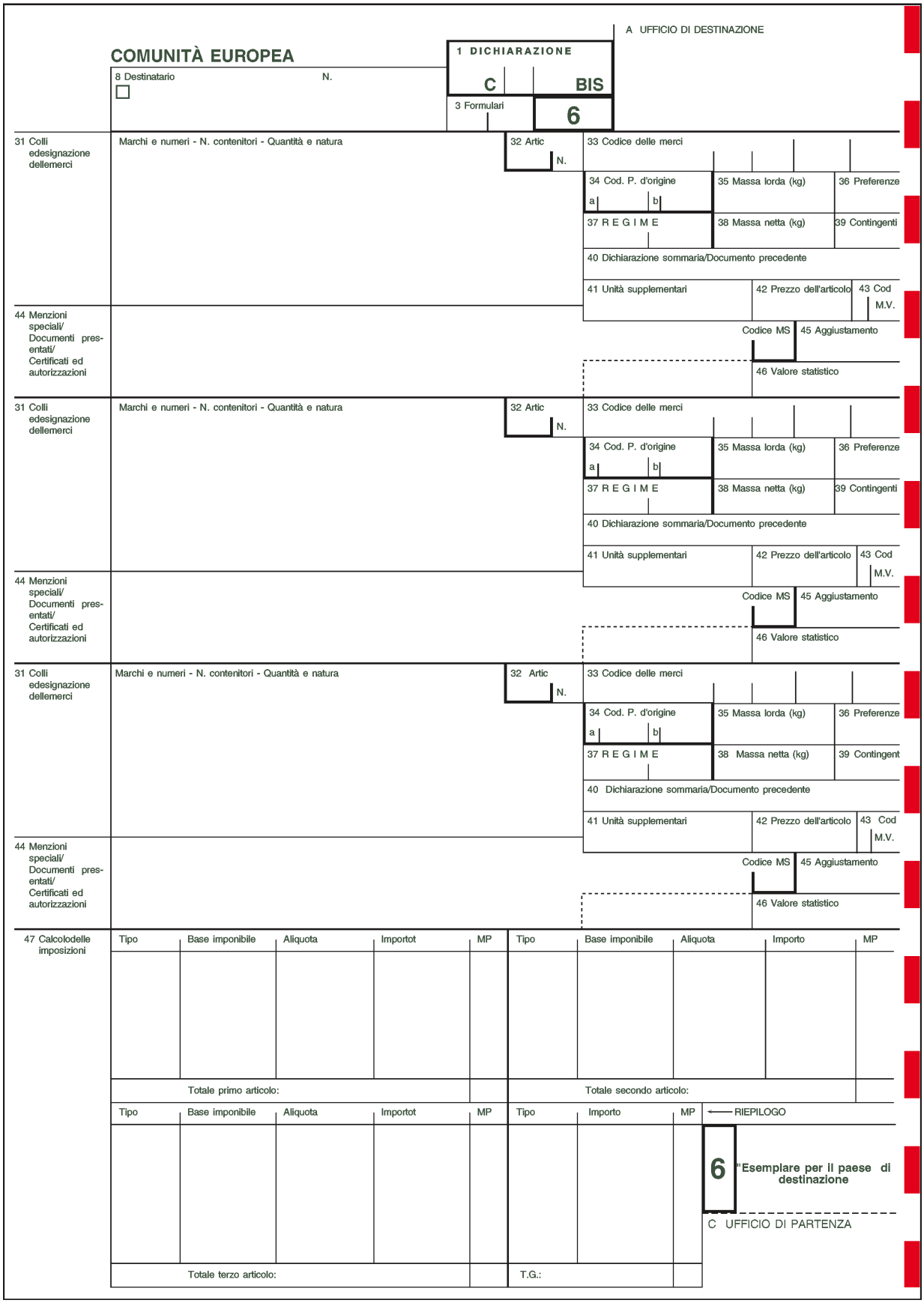
Codice MS

5

Esemplare per il rinvio
Transito comunitario

C UFFICIO DI PARTENZA





COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

3 Formulari 6

8 Destinatario N.

31 Colli edesignazione dellemerci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 Preferenze

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 Aggiustamento

46 Valore statistico

31 Colli edesignazione dellemerci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 Preferenze

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 Aggiustamento

46 Valore statistico

31 Colli edesignazione dellemerci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 Preferenze

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 Contingent

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 Aggiustamento

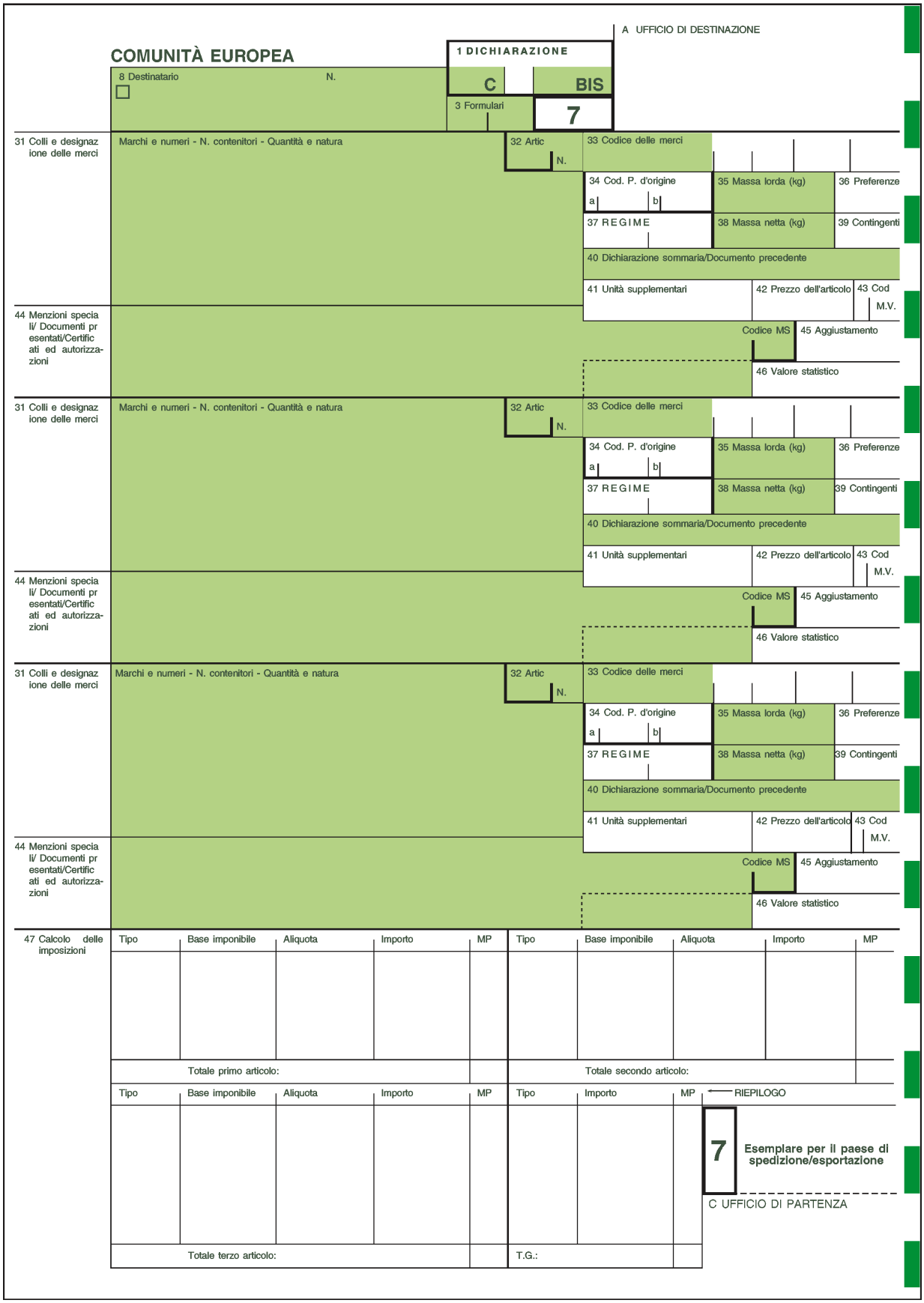
46 Valore statistico

47 Calcolodelle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importot	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importot	MP	Tipo	Importo	MP	← RIEPILOGO
								6 "Esemplare per il paese di destinazione
Totale terzo articolo:					T.G.:			C UFFICIO DI PARTENZA




A UFFICIO DI DESTINAZIONE
COMUNITÀ EUROPEA
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
8 Destinatario
N.
3 Formulari
7
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
RIEPILOGO
Totale terzo articolo:
T.G.:
7
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
C UFFICIO DI PARTENZA



A UFFICIO DI DESTINAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

1 DICHIARAZIONE

C BIS

8 Destinatario N.

3 Formulari

8

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic No

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 Preferenze

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 Aggiustamento

46 Valore statistico

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic No

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 Preferenze

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 Aggiustamento

46 Valore statistico

31 Colli edesignazione dellemerci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic No

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 Preferenze

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 Aggiustamento

46 Valore statistico

47 Calcolodelle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importot	MP
	Totale primo articolo:			

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale secondo articolo:			

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importot	MP
	Totale terzo articolo:			

Tipo	Importo	MP
T.G.:		

← RIEPILOGO

8

Esemplare per il destinatario

C UFFICIO DI PARTENZA



TITOLO V

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NEI TITOLI III E IV NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(A partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI	
1	da 1 a 8 eccetto la sottocasella centrale: da 1 a 3
2	da 1 a 5 (*)
3	da 1 a 8
4	da 1 a 8
5	da 1 a 8
6	da 1 a 8
7	da 1 a 3
8	da 1 a 5 (*)
9	da 1 a 3
10	da 1 a 3
11	da 1 a 3
12	—
13	da 1 a 3
14	da 1 a 4
15	da 1 a 8
15a	da 1 a 3
15b	da 1 a 3
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8
17	da 1 a 8
17a	da 1 a 3
17b	da 1 a 3
18	da 1 a 5 (*)
19	da 1 a 5 (*)
20	da 1 a 3
21	da 1 a 5 (*)
22	da 1 a 3

Numero della casella	Numero degli esemplari
23	da 1 a 3
24	da 1 a 3
25	da 1 a 5 (*)
26	da 1 a 3
27	da 1 a 5 (*)
28	da 1 a 3
29	da 1 a 3
30	da 1 a 3
31	da 1 a 8
32	da 1 a 8
33	prima sottocasella a sinistra: da 1 a 8
	altre sottocaselle: da 1 a 3
34a	da 1 a 3
34b	da 1 a 3
35	da 1 a 8
36	—
37	da 1 a 3
38	da 1 a 8
39	da 1 a 3
40	da 1 a 5 (*)
41	da 1 a 3
42	—
43	—
44	da 1 a 5 (*)
45	—
46	da 1 a 3
47	da 1 a 3
48	da 1 a 3
49	da 1 a 3
50	da 1 a 8
51	da 1 a 8
52	da 1 a 8
53	da 1 a 8
54	da 1 a 4

Numero della casella	Numero degli esemplari
55	—
56	—
II. CASELLE AMMINISTRATIVE	
A	da 1 a 4 (**)
B	da 1 a 3
C	da 1 a 8 (**)
D	da 1 a 4

(*) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 a fini di transito.
(**) Lo Stato membro di spedizione può decidere se tali dati debbano figurare o no sugli esemplari citati

ALLEGATO B-02

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

CAPITOLO I

Facsimile del documento di accompagnamento transito

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

TIPO DI DICHIARAZIONE (1/3) | MRN

Esportatore (3/1-3/2) N.

Formulari (1/4) 001

Articoli (1/9) | Totale dei colli (6/18) | Massa lorda (kg) (6/5)

Destinatario (3/9-3/10) N.

Numero di riferimento/UCR (2/4)

Esemplare di rinvio da inviare all'ufficio:

Dichiarante/rappresentante (3/18-3/19-3/20-3/21) N.

Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate (7/19)

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (G)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7-7/8)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (7/14-7/15)

Modo di trasp. fino alla frontiera (7/4) | Luogo di carico (5/21) | Co.dest.(5/8) | Localizzazione delle merci (5/23)

N. di identificazione degli attori supplementari della catena di approvvigionamento (3/37)

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti (2/1)

Numero contenitori (7/10)

Trasbordi (7/1)	Luogo e paese:	Luogo e paese:
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo container:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo container:
	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.
VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI (F)	Nuovi suggelli: Numero: identità: Firma: Timbro: ☐ Dati già registrati nel sistema	Nuovi suggelli: Numero: identità: Firma: Timbro: ☐ Dati già registrati nel sistema

Titolare del regime di transito (3/22-3/23) N.

UFFICIO DI PARTENZA (C)

Uffici di transito previsti (e paese) (5/6)

Garanzia non valida per (8/2-8/3-8/4)

Ufficio di destinazione (e paese) (5/6)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D)	CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)	
Risultato:	Data di arrivo:	Esemplare di rinvio inviato
Suggelli apposti (7/18): Numero:	Controllo dei suggelli:	il
identità:		dopo iscrizione al
Termine ultimo (data):	Osservazioni:	N
		Firma: Timbro:

CAPITOLO II

Note e elementi d'informazione (dati) del documento d'accompagnamento transito

L'acronimo «BCP» («Business continuityplan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013] adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN

   L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

   L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella formulari (1/4):

   — prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

   — seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),

   — non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio sotto la casella numero di riferimento/UCR (2/4):

   Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

4. Casella ufficio di partenza (C):

   — nome dell'ufficio di partenza,

   — numero di riferimento dell'ufficio di partenza,

   — data di accettazione della dichiarazione di transito,

   — nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella controllo dell'ufficio di partenza (D):

   — risultati del controllo,

   — sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».

   — eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

   Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

6. Procedure da seguire in fase di trasporto

   La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alla dogana di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, via via che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio di transito o dell'ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

— Trasbordi: utilizzare la casella 7/1.

Casella trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.

Casella altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

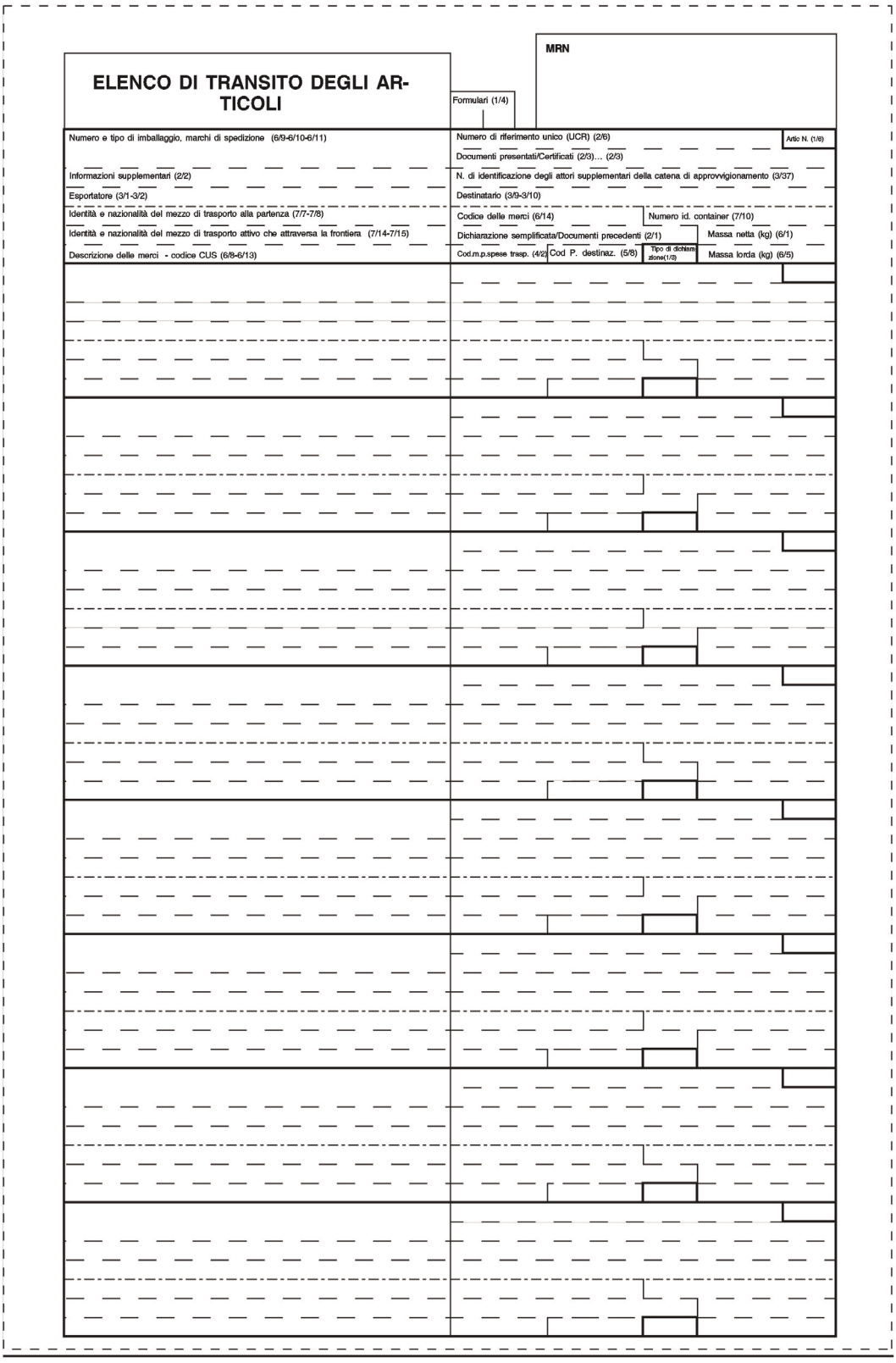
Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

ALLEGATO B-03

ELENCO DEGLI ARTICOLI

CAPITOLO I

Modello di elenco degli articoli



CAPITOLO II

Note e elementi informativi (dati) dell'elenco degli articoli

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013] adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento. L'elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell'allegato B, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici:

(1) Casella MRN — quale definita nell'allegato B-04. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

(2) Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a) Casella tipo di dichiarazione (1/3) - se lo stato di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.

b) Casella formulari (1/4):

— Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

— Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).

c) Casella articolo (1/6) — numero di serie dell'articolo corrente;

d) Casella codice metodo pagamento spese di trasporto (4/2) —inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

ALLEGATO B-04

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)

TITOLO I

Modello del documento di accompagnamento transito/sicurezza

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA

TIPO DI DICHIARAZIONE (1/3) | MRN

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7-7/8)

Ind. circ. spec. (1/7)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (7/14-7/15)

Formulari (1/4) 001 | Dich. sic.

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera (7/16-7/17)

Articoli (1/9) | Totale dei colli (6/18) | Massa lorda (kg) (6/5)

Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione (5/1)

Numero di riferimento/UCR (2/4)

Modo di trasp. fino alla frontiera (7/4) | Cod. destinaz. (5/8) | Localizzazione delle merci (5/23)

Esemplare di rinvio da inviare all'ufficio:

Luogo di carico (5/21) | Codici del o dei paesi di transito (mezzi di trasporto) (5/19)

Codice del luogo di scarico (5/22) | Codici dei paesi di transito (delle spedizioni) (5/20)

Cod. uff. dog. di 1a entr. (5/24) | Cod.m.p.spese trasp. (4/2) | Tipo forn. app. (7/13) | Massa lorda (livello house) (kg) (6/4)

Numero id. container (7/10)

Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate (7/19)

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (G)

Esportatore (3/1-3/2) N.

Destinatario (3/9-3/10) N.

Dichiarante/rappresentante (3/18-3/19-3/20-3/21) N.

N. di identificazione degli attori supplementari della catena di approvvigionamento (3/37)

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti (2/1)

Trasportatore (3/31-3/32) N.

Venditore (3/24-3/25) N.

Speditore (livello master) (3/3-3/4) N.

Acquirente (3/26-3/27) N.

Destinatario (livello master) (3/3-3/12) N.

Trasbordi (7/1)	Luogo e paese:	Luogo e paese:
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo container:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo container:
	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.
VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI (F)	Nuovi suggelli: Numero: identità: Firma: Timbro: ☐ Dati già registrati nel sistema	Nuovi suggelli: Numero: identità: Firma: Timbro: ☐ Dati già registrati nel sistema

Titolare del regime di transito (3/22-3/23) N. | UFFICIO DI PARTENZA (C)

Uffici di transito previsti (e paese) (5/7)

Garanzia non valida per (8/2-8/3-8/4) | Ufficio di destinazione (e paese) (5/6)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D)

Risultato:

Suggelli apposti (7/18): Numero:
identità:

Termine ultimo (data):

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)

Data di arrivo:

Controllo dei suggelli:

Osservazioni:

Esemplare di rinvio inviato
il
dopo iscrizione al
N.
Firma: Timbro:

TITOLO II

Note e dati concernenti il documento di accompagnamento transito/sicurezza

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l'intera dichiarazione.

Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento transito/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di transito; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal titolare del regime di transito e/o verificate dall'ufficio di partenza.

Oltre alle disposizioni delle note dell'allegato B, i dati devono essere stampati come segue:

(1) Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

(2) Casella dichiarazione di sicurezza:

Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.

(3) Casella formulari (1/4):

Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).

(4) Casella numero di riferimento/UCR (2/4):

indicare LRN e/o UCR

LRN - numero di riferimento locale quale definito nell'allegato B.

UCR - numero di riferimento unico per le spedizioni quale definito nell'allegato B, titolo II, dato 2/4 Numero di riferimento/UCR.

(5) Nello spazio sotto la casella numero di riferimento/UCR 2/4:

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale inviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito/sicurezza.

(6) Casella indicatori di circostanze specifiche (1/7):

Inserire un indicatore di circostanze specifiche.

(7) Casella ufficio di partenza (C):

— numero di riferimento dell'ufficio di partenza,

— data di accettazione della dichiarazione di transito,

— nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

(8) Casella controllo dell'ufficio di partenza (D):

— risultati del controllo,

— sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».

— eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

Il documento d'accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

(9) Procedure da seguire in fase di trasporto

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alla dogana di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, via via che si svolgono le operazioni. I dati possono essere aggiunti a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d'accompagnamento transito/sicurezza.

Le autorità doganali dell'ufficio di passaggio o dell'ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d'accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

— trasbordo: utilizzare la casella trasbordo (7/1)

Casella trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— Altri incidenti: utilizzare la casella altri incidenti durante il trasporto (7/19).

Casella altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»

ALLEGATO B-05

ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO/SICUREZZA («TSLoI»)

TITOLO I

Modello di elenco di articoli transito/sicurezza

ELENCO DEGLI ARTICOLI - TRANSITO/ SICUREZZA

MRN

Formulari (1/4)

Numero e tipo di imballaggio, marchi di spedizione (6/9-6/10-6/11)	Numero di riferimento unico (UCR) (2/6)		Artic N. (1/6)
	N. di identificazione degli attori supplementari della catena di approvvigionamento (3/37)		
Esportatore (3/1-3/2)	Destinatario (3/9-3/10)		
Speditore (livello master) (3/3-3/4)	Destinatario (livello master) (3/11-3/12)		
Venditore (3/24-3/25)	Acquirente (3/26-3/27)		
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (7/14-7/15)	Documenti presentati/Certificati (2/3)		
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7-7/8)	Codice delle merci (6/14)	Numero id. container (7/10)	
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera (7/16-7/17)	Luogo di carico (5/21)	Codice del luogo di scarico (5/22)	
Descrizione delle merci - codice CUS (6/8-6/13)	Codici dei paesi di transito (mezzi di trasporto) (5/19)	Codici dei paesi di transito (delle spedizioni) (5/20)	
Descrizione delle merci (livello house) - codice CUS (6/7-6/13)	UNDG (6/12)	Tipo/form.app. (7/13)	Massa lorda (livello house) (kg) (6/4)
Informazioni supplementari (2/2)	Cod.m.p.spese trasp. (4/2) Cod P. destinaz. (5/8)	Tipo di dichiarazione (1/5)	Massa lorda (kg) (6/5)
Numero del suggello (7/18)	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti (2/1)		Massa netta (kg) (6/1)

TITOLO II

Note e dati concernenti l'elenco degli articoli transito/sicurezza

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento. L'elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell'allegato B, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici:

(1) Casella MRN — quale definita nell'allegato B-04. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

(2) Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a) Casella articolo (1/6) — numero di serie dell'articolo corrente;

b) Casella codice metodo pagamento spese di trasporto (4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

c) MPNU (6/12) — codice ONU merci pericolose;

d) Casella formulari (1/4):

— Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

— Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).

ALLEGATO 12-01

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DI ALTRE PERSONE

TITOLO I

Requisiti in materia di dati

CAPITOLO 1

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

1. Il sistema centrale utilizzato per la registrazione degli operatori economici e di altre persone contiene i dati di cui al titolo I, capitolo 3.

2. I dati da fornire sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

3. I formati dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice.

4. I simboli «A» o «B» di cui al capitolo 3, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono.

5. Una registrazione EORI può essere soppressa soltanto dopo un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza.

CAPITOLO 2

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Numero del dato	Numero d'ordine assegnato al dato in questione
Nome del dato	Nome del dato in questione

Sezione 2

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.
B	A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

CAPITOLO 3

Tabella dei requisiti in materia di dati

Dato N.	Dato Nome	Dato obbligatorio/facoltativo
1	Numero EORI	A
2	Nome completo della persona	A

Dato N.	Dato Nome	Dato obbligatorio/facoltativo
3	Indirizzo di stabilimento/residenza	A
4	Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione	A
5	Numero di partita IVA	A
6	Status giuridico	B
7	Contatto	B
8	Numero di identificazione unico di un paese terzo	B
9	Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3	A
10	Denominazione abbreviata	A
11	Data di stabilimento	B
12	Tipologia di persona	B
13	Attività economica principale	B
14	Data di inizio del numero EORI	A
15	Data di scadenza del numero EORI	A

TITOLO II

Note in relazione ai requisiti in materia di dati

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I.

Requisiti in materia di dati

1. ***Numero EORI***

Numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18.

2. ***Nome completo della persona***

Per le persone fisiche:

nome della persona quale riportato in un documento di identità valido per l'espatrio al di fuori delle frontiere esterne dell'Unione o quale figura nel registro anagrafico nazionale dello Stato membro di residenza.

Per gli operatori economici che figurano nel registro delle imprese dello Stato membro di stabilimento:

denominazione legale dell'operatore economico quale riportata nel registro delle imprese del paese di stabilimento.

Per gli operatori economici che non figurano nel registro delle imprese del paese di stabilimento:

denominazione legale dell'operatore economico quale riportata nell'atto di costituzione.

3. ***Indirizzo di stabilimento/residenza***

Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza della persona, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

4. ***Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione***

Indicare se l'operatore è stabilito o no nel territorio doganale dell'Unione. Questo dato è utilizzato esclusivamente per operatori economici con un indirizzo in un paese terzo.

5. ***Numero di partita IVA***

Se attribuito dagli Stati membri.

6. ***Status giuridico***

Come indicato nell'atto di costituzione.

7. ***Contatto***

Nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

8. ***Numero di identificazione unico di un paese terzo***

Se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione:

numero di identificazione eventualmente assegnato alla persona interessata a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo per l'identificazione degli operatori economici a fini doganali.

9. ***Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3***

Indicare se è stato dato o no il consenso.

10. ***Denominazione abbreviata***

Denominazione abbreviata della persona registrata.

11. ***Data di stabilimento***

Per le persone fisiche:

data di nascita

Per le persone giuridiche o associazione di persone di cui all'articolo 5, punto 4, del codice: data di stabilimento quale indicata nel registro delle imprese del paese di stabilimento o nell'atto di stabilimento, se la persona o l'associazione non sono registrate nel registro delle imprese.

12. ***Tipologia di persona***

Pertinente codice da utilizzare

13. ***Attività economica principale***

Attività economica principale in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

14. ***Data di inizio del numero EORI***

Primo giorno del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa il primo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il numero EORI per gli scambi con le autorità doganali. La data di inizio non può essere anteriore a quella di stabilimento.

15. ***Data di scadenza del numero EORI***

Ultimo giorno del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa l'ultimo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il numero EORI per gli scambi con le autorità doganali.

ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

NOTE INTRODUTTIVE

(1) **Definizioni**

1.1. I riferimenti alla «fabbricazione», alla «produzione» o alla «trasformazione» dei prodotti comprende tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione.

Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l'allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l'estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura.

1.2. «materiale», gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti un processo per produrre un altro prodotto.

«materiale originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«materiale non originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

1.3. *Regola del valore aggiunto*

a) «regola del valore aggiunto dell'X%», fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.

b) «valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione nonché all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione», l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

c) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto.

1.4. *Confezione completa*

Nell'elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

1.5. Nel presente allegato il termine «paese» è da intendersi come «paese o territorio».

(2) **Applicazione delle norme del presente allegato**

2.1. Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite «voce separata» e «sottovoce separata» nel presente allegato. «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (indicato anche con «SA»), come modificato a seguito delle raccomandazioni del 26 giugno 2009 e del 26 giugno 2010 del Consiglio di cooperazione doganale.

La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del sistema armonizzato è regolata dalle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano *mutatis mutandis* le regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato.

2.2. Il riferimento a una modifica della classificazione tariffaria nelle regole primarie stabilite di seguito si applica solo ai materiali non originari.

2.3. I materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati originari di tale paese per stabilire l'origine di un prodotto che li contiene o di un prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni in tale paese.

2.4. Quando a livello commerciale non è fattibile tenere scorte separate di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi, il paese di origine dei materiali o dei prodotti mescolati che sono intercambiabili deve essere stabilito in base al metodo di gestione dell'inventario riconosciuto nel paese in cui i materiali o i prodotti sono stati mescolati.

2.5. Ai fini dell'applicazione delle regole primarie in base alla modifica delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione, a condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2.6. Le regole primarie stabilite a livello di capitolo (regole primarie di capitolo) hanno lo stesso valore delle regole primarie a livello di suddivisione e possono essere applicate in alternativa.

(3) **Glossario**

Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti.

CC: passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo

CTH: passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce

CTSH: passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce

CTHS: passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce

CTSHS: passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 2

Carni e frattaglie commestibili

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Nota del capitolo:

Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206, si considera paese d'origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti delle voci da 0401 a 0404 quello di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 0408	- Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Si considera paese di origine delle merci quello in cui è avvenuta l'essicazione (previa rottura e separazione, se necessarie) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 — tuorli, non essiccati, della voce SA ex 0408

SEZIONE II

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

CAPITOLO 9

Caffè, tè, mate e spezie

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Caffè non torrefatto	
0901 11	- - non decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
0901 12	- - decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
	- Caffè torrefatto	
0901 21	- - non decaffeinizzato	CTSH
0901 22	- - decaffeinizzato	CTSH

CAPITOLO 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1404	Linters di cotone, imbianchiti	Si considera paese d'origine delle merci quello in cui il prodotto è fabbricato a partire da cotone grezzo il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

CAPITOLO 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	CC
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Come specificato per le voci separate
ex 1702 (a)	- Lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio chimicamente puri	CTHS
ex 1702 (b)	- Altro	CC
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	CC
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	CTH

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli

(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2009	Succhi di uva	CTH, tranne dal mosto d'uva della voce 2204

CAPITOLO 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli

(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di vino (voce 2204), vermut (voce 2205), acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione (voce 2208) quello dei materiali che rappresentano oltre l'85 % del volume della miscela. Il peso o il volume dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Per le merci del presente capitolo, tranne quelle della voce 2208, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2204	Vini di uve fresche, destinati alla fabbricazione di vermut contenente mosto aggiunto di uve fresche, anche concentrato, o alcol	Si considera paese di origine delle merci quello in cui le uve sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche contenente mosto di uve fresche, anche concentrato, o alcol, di cui alla voce 2204

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

CAPITOLO 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute

CAPITOLO 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 o — albumi, non essiccati, della voce SA ex 3502

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4203	- Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	Confezione completa

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare, decorati	CTH

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

CAPITOLO 50

Seta

Nota del capitolo:

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5001	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	CTH
5002	Seta greggia (non torta)	CTH
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	CTH
5004	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5005	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5006	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	Come specificato per le voci separate
ex 5006 (a)	pelo di Messina (crine di Firenze)	CTH
ex 5006 (b)	Altro	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Nota del capitolo:

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5101	Lane, non cardate né pettinate	Come specificato per le voci separate
ex 5101 (a)	- sucide, comprese le lane lavate a dosso	CTH
ex 5101 (b)	- sgrassate, non carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5101 (c)	- carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Come specificato per le voci separate
ex 5103 (a)	carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103 (b)	altro	CTH
5104	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	CTH
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)	CTH
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5110	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5113	Tessuti di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 52

Cotone

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5201	Cotone, non cardato né pettinato	Come specificato per le voci separate
ex 5201 (a)	imbianchito	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201 (b)	altro	CTH
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5203	Cotone, cardato o pettinato	CTH
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5212	Altri tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5302	Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
[5304]		
5305	Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5306	Filati di lino	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Come specificato per le voci separate
ex 5308 (a)	- Filati di altre fibre tessili vegetali	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5308 (b)	- Filati di carta	CTH
5309	Tessuti di lino	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	Come specificato per le voci separate
ex 5311 (a)	Filati di altre fibre tessili vegetali	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5311 (b)	Filati di carta	CTH

CAPITOLO 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5405	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5406	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta,

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		— materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 55

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Nota del capitolo:

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5501	Fasci di filamenti sintetici	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5502	Fasci di filamenti artificiali	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

Nota del capitolo:

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Come specificato per le voci separate
ex 5602 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltro grezzo o precandeggiato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5602 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi
ex 5602(c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Come specificato per le voci separate
ex 5603 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5603 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze
ex 5603 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Come specificato per le voci separate
ex 5604 (a)	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
ex 5604 (b)	- -altro	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	CTH
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	CTH
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili	CTH
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali

CAPITOLO 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati	CTH
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	CTH
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati	CTH
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	CTH

CAPITOLO 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806	Come specificato per le voci separate
ex 5801 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5801 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5801 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703	Come specificato per le voci separate
ex 5802 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5802 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5802 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806	Come specificato per le voci separate
ex 5803 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5803 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5803 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti della voce 6002	Come specificato per le voci separate
ex 5804 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5804 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5804 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Come specificato per le voci separate
ex 5805 (a)	- stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5805 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5805 (c)	- -altro	Fabbricazione a partire da filati
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5806 (a)	- stampati o tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5806 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5806 (c)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati	Come specificato per le voci separate
ex 5807 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5807 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5807 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	Come specificato per le voci separate
ex 5808 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5808 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5808 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5809	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5809 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5809 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5809 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5811	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	Come specificato per le voci separate
ex 5811 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5811 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5811 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tessili per usi industriali

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate.	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo	Come specificato per le voci separate
ex 5911 (a)	- dischi e rondelle per lucidare non di feltro	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, della voce 6310
ex 5911 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati o da fibre

CAPITOLO 60

Tessuti a maglia

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6001 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6001 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate
ex 6002 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6002 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002	Come specificato per le voci separate
ex 6003 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6003 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate
ex 6004 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6004 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004	Come specificato per le voci separate
ex 6005 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6005 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6006	Altre stoffe a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6006 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6006 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	Come specificato per le voci separate
ex 6101 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6101 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	Come specificato per le voci separate
ex 6102 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6102 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6103 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6103 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6104 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6104 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6105 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6105 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6106 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6106 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6107 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6107 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6108 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6108 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6109 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6109 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6110 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6110 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate
ex 6111 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6111 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6112 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6112 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6113	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907	Come specificato per le voci separate
ex 6113 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6113 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6114	Altri indumenti, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6114 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6114 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici) e calzature senza solette riportate, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6115 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6115 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6116	Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6116 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6116 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6117 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6117 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	Come specificato per le voci separate
ex 6201 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6201 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204	Come specificato per le voci separate
ex 6202 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6202 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6203 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6203 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6204 (a)	- finiti o completi	Confezione completa

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6204 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6205 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6205 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6206 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6206 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6207 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6207 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6208 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6208 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate
ex 6209 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6209 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907	Come specificato per le voci separate
ex 6210 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6210 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti	Come specificato per le voci separate
ex 6211 (a)	- finiti o completi	Confezione completa

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6211 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6212 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6212 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6213	Fazzoletti da naso e da taschino	Come specificato per le voci separate
ex 6213 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6213 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	Come specificato per le voci separate
ex 6214 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6214 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	Come specificato per le voci separate
ex 6215 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6215 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6216	Guanti, mezzoguanti e muffole	Come specificato per le voci separate
ex 6216 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6216 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	Come specificato per le voci separate
ex 6217 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6217 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6301	Coperte	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6301 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6301 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6301 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6301 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6301 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6301 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6302	biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6302 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6302 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6302 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6302 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6302 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6302 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6303 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6303 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6303 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6303 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6303 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6303 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6304 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6304 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6304 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6304 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6304 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6304 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6305 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6305 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6305 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6305 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6305 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6305 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Come specificato per le voci separate
	- Copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio, di feltro o di stoffe non tessute:	
ex 6306 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6306 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	- - Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altri copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio:	
	- - a maglia	
ex 6306 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6306 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6306 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6306 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6306 (g)	tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela;	CTH
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Come specificato per le sottovoci
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Fabbricazione a partire da filati
6307 20	- Cinture e giubbotti di salvataggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307 90	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta e imballaggio per la spedizione
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso	CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6405	Altre calzature	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 69

Prodotti ceramici

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
Da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta; statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	CTH

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7117	Gioielli di ceramica di imitazione, decorati	CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

CAPITOLO 72

Ghisa, ferro e acciaio

Definizione

Ai fini del presente capitolo, per «laminato a freddo» e «ottenuto a freddo» si intende la riduzione a freddo che modifica la struttura cristallina del pezzo. Le espressioni non comprendono i processi di laminatura a freddo molto leggeri (skin pass o pinch pass) che agiscono solo sulla superficie del materiale e non ne modificano la struttura cristallina.

Nota di capitolo

Ai fini del presente capitolo, una modifica della classificazione solo in seguito al taglio non deve essere considerata come conferente origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	CTH
7202	Ferro-leghe	CTH
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	CTH
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	Come specificato per le voci separate
ex 7204 (a)	- Cascami ed avanzi ferrosi	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui esse sono ottenute da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
ex 7204 (b)	- Cascami lingottati di ferro o di acciaio	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui gli avanzi e i cascami utilizzati per ottenerle derivano da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
7205 10	- Graniglie	CTH
	- Polveri	
7205 21	- - di acciai legati	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 21 (a)	- - - Polveri miste di acciaio legato	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7205 21 (b)	- - - Polveri non miste di acciaio legato	CTSH
7205 29	- - Altro	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 29 (a)	- - - Altre polveri miste	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia
ex 7205 29 (b)	- - - Altre polveri miste	CTSH
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203	CTH
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7206
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	CTH
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	CTH
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7210 (a)	- Placcati	CTHS
ex 7210 (b)	- Stagnati e stampati o laccati	CTH
ex 7210 (c)	- Zincati e ondulati	CTH
ex 7210 (d)	- Altro	CTH
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7211 (a)	- laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7208
ex 7211 (b)	- Laminati a freddo	CTHS, tranne dalla voce 7209
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7212 (a)	- Placcati	CTHS, tranne dalla voce 7210

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7212 (b)	- Altro	CTH, tranne dalla voce 7210
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7214
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	CTH, tranne dalla voce 7213
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati	CTH
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati	Come specificato per le voci separate
ex 7216 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalle voci 7208, 7209, 7210, 7211 o 7212, e tranne dalle voci 7213, 7214 o 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.
ex 7216 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce 7209 o dalla voce separata ex 7211(b) e tranne dalla voce 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.
ex 7216 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7216 (d)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7215
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne nelle voci da 7213 a 7215; oppure passaggio dalle voci da 7213 a 7215, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili	CTH
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7219 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7219 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7219 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7219 (d)	- Altro	CTHS
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7220 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219
ex 7220 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7220 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7220 (d)	- Altro	CTHS
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili	CTH, tranne dalla voce 7222
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili	Come specificato per le voci separate
ex 7222 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219 o 7220, e tranne dalla voce 7221 o dalla voce separata ex 7222(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.
ex 7222 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7219(b) o ex 7220(b); o CTHS dalla voce separata ex 7222(a)
ex 7222 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7222 (e)	- Altre barre	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (f)	- Altri profilati	CTHS
7223	Fili di acciai inossidabili	CTH, tranne dalle voci da 7221 a 7222; oppure passaggio dalle voci da 7221 a 7222, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati	CTH
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7225 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7225 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7225 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7225 (d)	- Altro	CTH
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7226 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225
ex 7226 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS, tranne dai prodotti laminati a freddo della voce 7225
ex 7226 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7226 (d)	- Altro	CTHS, tranne dalla stessa sottovoce

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati	CTH, tranne dalla voce 7228
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Come specificato per le voci separate
ex 7228 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7227
ex 7228 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225 o 7226, e tranne dalla voce 7227 o dalla voce separata ex 7228(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.
ex 7228 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7225(b) o ex 7226(b); o CTHS dalla voce separata ex 7228 (a)
ex 7228 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7228 (e)	- Altre barre	CTHS
ex 7228 (f)	- Altri profilati	CTHS
7229	Fili di altri acciai legati	CTH, tranne nelle voci da 7227 a 7228; oppure passaggio dalle voci da 7227 a 7228, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.

CAPITOLO 73

Lavori di ferro o acciaio

Nota di capitolo

Per la voce 7318 la semplice applicazione dei componenti senza rettifica, trattamento a caldo e di superficie non deve essere considerato come conferente origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	CTH
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa	CTH
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti	
7304 11	- Di acciai inossidabili	CTH
7304 19	- Altro	CTH
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
7304 22	- Aste di perforazione di acciai inossidabili	CTH
7304 23	- Altre aste di perforazione	CTH
7304 24	- Altro, di acciai inossidabili	CTH
7304 29	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati	
7304 31	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 39
7304 39	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili	
7304 41	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49
7304 49	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di altri acciai legati	
7304 51	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 59
7304 59	- Altro	CTH
7304 90	- Altro	CTH
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	CTH
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Come specificato per le voci separate
ex 7308 (a)	- Costruzioni	CTHS
ex 7308 (b)	- parti di costruzione	CTH
ex 7308 (c)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7216, 7301, da 7304 a 7306
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	CTH
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio	CTH
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette (diversi da quelli della voce 8305) ed articoli simili, di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	CTH
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove	CTH
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio	CTH
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	CTH
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7326	Altri lavori di ferro o acciaio	CTH

CAPITOLO 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

Regola primaria: Prodotti o parti prodotti a partire da sbozzi

a) Si considera paese di origine di un prodotto o una parte prodotti a partire da uno sbozzo che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, è classificato nella stessa voce, sottovoce o suddivisione del prodotto o della parte completi o finiti, quello in cui la parte tagliente, la superficie e la parte operante sono state configurate nella forma e nelle dimensione definitiva, a condizione che, nella condizione in cui è importato, lo sbozzo da cui sono state prodotte:

   i) non era in grado di funzionare, e

   ii) non ha subito trasformazioni superiori alla stampa iniziale o a qualsiasi operazione necessaria a rimuovere il materiale dal piatto di forgiatura o dallo stampo di colatura;

b) Se i criteri della lettera a) non sono soddisfatti, si considera paese di origine quello di origine dello sbozzo del presente capitolo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	CTH
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	Come specificato per le sottovoci
8202 10	- Seghe a mano	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8202 20	- Lame di seghe a nastro	CTSH
	- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)	
8202 31	- con parte operante di acciaio	CTSH
8202 39	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 39 (a)	- Denti e segmenti di denti per seghe circolari	CTH
ex 8202 39 (b)	- Altro	CTSHS
8202 40	- Lame per motoseghe	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 40 (a)	- Denti e segmenti di denti per motoseghe	CTH
ex 8202 40 (b)	- Altro	CTSHS
	- Altre lame di seghe:	
8202 91	- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	CTSH
8202 99	- Altro	CTSH
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, taglia-bulloni, foratoi ed utensili simili, a mano	CTSH
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	CTSH
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	CTH
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, frescare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Come specificato per le sottovoci
	- Utensili di perforazione o di sondaggio:	
8207 13	- Con parte operante di cermet	CTSH
8207 19	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8207 19 (a)	- parti	CTH
ex 8207 19 (b)	- Altro	CTSHS
8207 20	- Filiere per trafilare o estrudere i metalli	CTSH
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare	CTSH
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare	CTSH
8207 50	- Utensili per forare	CTSH
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare	CTSH
8207 70	- Utensili per fresare	CTSH
8207 80	- Utensili per tornire	CTSH
8207 90	- Altri utensili intercambiabili	CTSH

SEZIONE XVI

MACCHINARI E APPARECCHIATURE MECCANICI; APPARECCHIATURE ELETTRICHE; LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

CAPITOLO 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:

(1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.

(2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473

Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

Note del capitolo

Nota 1: Raccolta di parti:

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispetti la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

Nota 3: Smontaggio di prodotti:

Una modifica della classificazione dovuta allo smontaggio di prodotti non deve essere considerata come la modifica stabilita dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8443	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	CTH
ex 8473	Moduli di memoria	CTH o assemblaggio di semiconduttori

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni

CAPITOLO 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:

1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.

2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541, e 8542

Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

Note del capitolo

Nota 1: Raccolta di parti

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispettasse la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

Nota 3: Smontaggio di prodotti:

Una modifica della classificazione dovuto dallo smontaggio di prodotti non deve essere considerato come il cambiamento stabilito dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili, quali marchi d'origine sulla parte stessa o documenti.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8501	- Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH, tranne dalla voce 8541

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	CTH, tranne dalla voce 8529
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	CTH, tranne dalla voce 8529
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8537 10	Modulo intelligente di comando del motore a semiconduttori per il controllo dei comandi elettrici del motore con regolazione di velocità variabile per una tensione inferiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati	Come specificato per le voci separate
ex 8541 (a)	Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH
ex 8541 (b)	Altro	CTH o assemblaggio di semiconduttori
8542	Circuiti integrati elettronici	CTH o assemblaggio di semiconduttori

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO PARTI E ACCESSORI

CAPITOLO 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031 Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori
9031	Strumenti di misura o di controllo, apparecchiature e macchinari non specificati o inseriti altrove nel presente capitolo; proiettori di profili	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori

CAPITOLO 91

Orologeria

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di prodotti tessili	CTH

SEZIONE XX

LAVORI DIVERSI

CAPITOLO 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Nota di capitolo

Ai fini delle norme di origine che fanno riferimento a una modifica della classificazione (ossia un passaggio di voce o di sottovoce), le modifiche che derivano dal cambiamento di utilizzo non devono essere considerate come conferenti origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9401 ed ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	CTH
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne e targhette indicatrici luminose di ceramica e oggetti simili, munite di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominate né comprese altrove, decorate	CTH

ALLEGATO 22-02

Domanda Per Il Certificato D'Informazione Inf 4 E Certificato D'Informazione Inf 4

Domanda per il certificato d'informazione INF 4

— Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)

— Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

— Numeri delle fatture

— Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrzione delle merci

— Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m^3 ecc.…)

— Dichiarazione del fornitore

Certificato d'informazione INF 4

— Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)

— Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

— Numeri delle fatture

— Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci

— Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m^3 ecc.…)

— Visto della dogana

— Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO 22-03

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1 - Introduzione generale

1.1. Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L'elenco dei prodotti soggetti all'SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell'SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).

1.2. Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all'articolo 45, i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

2.1. Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «*o*», l'esportatore può scegliere quale applicare.

2.5. Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 («paesi beneficiari meno sviluppati»), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall'Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

3.1. Le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del paese beneficiario o dell'Unione europea.

3.2. In conformità all'articolo 47, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la regola che figura nell'elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più significative è idonea a conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 - Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 6.3 e 6.4)

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani

peli fini

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio:

Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine non può superare il 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o no materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2710 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([1]);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([2]);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

([1]) Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
([2]) Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

PARTE II

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, nonché — il peso dello zucchero [1] utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti, e — il peso dello zucchero [1] utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero [1] utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
da 1501 a 1504	Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce ecc.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1505, 1506 e 1520	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina), greggia; acque e liscivie glicerinose	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516 e 1517	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e — in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
ex 1702	Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso individuale dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
		— il peso individuale dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero [1] utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso individuale dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata	
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate
	- Farina di senape e senape preparata	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui: — tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero [1] e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2403, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzatiai
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([2]) *oppure* Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di relazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ([3]) *oppure* Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([3]) *oppure* Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slackwax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([3]) *oppure* Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([2]) *oppure* Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840	Perborato di sodio	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843	
ex 2852	- - Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2905 43; 2905 44; 2905 45	Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 31	Concimi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» [4] diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate - - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	a) Paesi meno sviluppati Raffinazione di tallol greggio	b) Altri paesi beneficiari Raffinazione di tallol greggio

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	*oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	a) Paesi meno sviluppati Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3806 30	«Gomme-esteri»	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da acidi resinici *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da acidi resinici *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	a) Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Distillazione del catrame di legno *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove a base di sostanze amidacee	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
	- Poliestere	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ([6]) *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ([6]) *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma		

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 4101 a 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, *oppure* Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
4107, 4112, 4113	Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- Altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ([7])	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	a) Paesi meno sviluppati Tessitura ([7]) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura *oppure* Tintura di filati accompagnata da tessitura *oppure*

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([7])
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ([7])	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	a) Paesi meno sviluppati Tessitura ([7]) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura *oppure* Tintura di filati accompagnata da tessitura *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([7])

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Tintura di filati accompagnata da tessitura *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Tintura di filati accompagnata da tessitura *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Tintura di filati accompagnata da tessitura *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7)	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati		
	- - Feltri all'ago	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)	
	- - Altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto *oppure* Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
	- - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
	- - Altro	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ([7])
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco ([7])
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco *oppure* Filatura accompagnata da floccaggio *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura ([7])
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa *oppure* Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ([7]) Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) *oppure* Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa *oppure* Tintura di filati accompagnata da tessitura *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- - Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura
	- - Altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ([7])
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	
	- - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura
	- - Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure*

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([7])
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	
	- - Tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia *oppure* Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ([7])
	- - Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
	- - Altro	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura *oppure* Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa *oppure* Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate		
	- - Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- - Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Tessitura	
	- - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	a) Paesi meno sviluppati Tessitura ([7])	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzati soltanto i filati sotto elencati: — filati di cocco — filati di politetrafluoroetilene ([12]), — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*fenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene ([12]),

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			— filati di fibre tessili sintetiche in poli(*p*-fenilentereftalammide), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (14), — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,
	- - Altro	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (7) *oppure* Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura	
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia *oppure* Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura *oppure* Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa *oppure* Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia *oppure* Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) (9)
	- - Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) *oppure* Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7)	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([7]) ([9])
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([9]) ([9])
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia		
	- - Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ([7]) ([10])
	- Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ([10])	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ([9])
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- - Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([9]) *oppure* Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([7]) ([9])	
	- - Altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([7]) ([9])	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
	- - Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
	- - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9)	
	- - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - Altro	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9)
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- - in feltro, non tessuti	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (7)
	- - Altro:		
	- - Ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) *oppure* Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (11)	
	- - Altro	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	a) Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		
	- - Non tessuti	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
	- - Altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) (9) *oppure* Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	a) Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	b) Altri paesi beneficiari Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII [8]	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	- Greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 *oppure* Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 *oppure* Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207.
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218.
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
7224 90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7601	Alluminio greggio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato	
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7801	Piombo greggio	
	- Piombo raffinato	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8501, 8502	Motori e generatori elettrici; Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540 11 e 8540 12	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542 31, ex 8542 32, ex 8542 33, ex 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto *oppure* Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti delle mazze	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto *oppure* Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
9601 e 9602	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 8.1 e 8.3.
(3) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 8.2.
(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %
(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(9) Cfr. la nota introduttiva 7.
(10) Cfr. la nota introduttiva 6.
(11) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7.
(12) SEMII - SemiconductorEquipment and MaterialsInstituteIncorporated

ALLEGATO 22-04

Prodotti esclusi dal cumulo regionale ([1]) ([2])

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ([3]): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata	Designazione del prodotto			
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	X		
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di volatili, salate o in salamoia, secche o affumicate	X		
Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici			X
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, diverse dalle uova da cova		X	
ex 0408	Uova sgusciate e tuorli d'uova, inadatti ad uso alimentare		X	
0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31	Funghi, freschi, refrigerati o congelati, temporaneamente conservati, essiccati granturco (anche cotto, in acqua o al vapore) congelato	X	X	X
0714 20	Patate dolci			X
0811 10 0811 20	Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			X
1006	Riso	X	X	
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19	Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso	X	X	

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ([3]): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
1108 20	Inulina			X
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati			X
1701 e 1702	Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, sciroppi di zucchero, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati	X	X	
1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum)	X	X	X
ex 1806 10	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 %	X	X	X
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	X	X	X
1901 90 91 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari diverse dalle preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, dalle miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 e dall'estratto di malto	X	X	X
ex 1902 20	Paste alimentari, anche cotte o farcite, contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine			X
2001 90 30	Granturco (*Zea mays* var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o acido acetico	X	X	X
2003 10	Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	X	X	X

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ([3]): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
2005 80 00	Granturco (*Zea mays* var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006	X	X	X
ex 2007 10	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %			X
2007 99	Preparazioni non omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, diverse da quelle di agrumi			X
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99	Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate			X
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti			X
ex 2101 12	Preparazioni a base di caffè	X	X	X
ex 2101 20	Preparazioni a base di tè o mate	X	X	X
2106 90 92 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate, dalle preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	X	X	X
2204 30	Mosti di uva diversi da quelli la cui fermentazione è stata impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole			X

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ([3]): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche			X
2206	Altre bevande fermentate, miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove			X
2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol		X	X
ex 2208 90	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, diverso dall'arak, dalle acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e dalle altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione		X	X
2905 43 00	Mannitolo	X	X	X
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	X	X	X
3302 10 29	Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometri effettivo superiore allo 0,5 % vol, e contenenti, i peso, più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola	X	X	X
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	X	X	X

([1]) Prodotti per i quali è indicata una «X».
([2]) È consentito il cumulo di questi prodotti fra i paesi meno sviluppati di ciascun gruppo regionale (ad es., Cambogia e Laos nel gruppo I; Bangladesh, Bhutan e Nepal nel gruppo III). Analogamente, il cumulo di questi prodotti è consentito anche in un paese non facente parte dei paesi meno sviluppati con materiali originari di qualsiasi altro paese dello stesso gruppo regionale..
([3]) Il cumulo di questi prodotti originari dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay non è consentito in Paraguay. Inoltre, il cumulo di qualsiasi prodotto di cui ai capitoli da 16 a 24 originari del Brasile non è consentito in Argentina, in Paraguay o in Uruguay.

ALLEGATO 22-05

Lavorazioni escluse dal cumulo regionale spg (prodotti tessili)

Sono escluse le lavorazioni quali:

— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura,

— confezione di asole,

— finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi ecc.,

— orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola ecc.,

— apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi ecc.,

— stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»,

— oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.–

ALLEGATO 22-11

Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti I materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 61 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o territorio beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o territorio beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola che figura nell'elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito. (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 5.3 e 5.4)

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

— seta;

— lana;

— Peli grossolani

— Peli fini

— crine di cavallo;

— cotone;

— carta e materiali per la fabbricazione della carta;

— lino;

— canapa;

— iuta ed altre fibre tessili liberiane;

— sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

— cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali;

— filamenti sintetici;

— filamenti artificiali;

— filamenti conduttori elettrici;

— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

— fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

— fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

— fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

— fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

— fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

— fibre sintetiche in fiocco di poli (solfuro di fenilene);

— fibre sintetiche in fiocco di poli (cloruro di vinile);

— altre fibre sintetiche in fiocco;

— fibre artificiali in fiocco di viscosa;

— altre fibre artificiali in fiocco;

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

— prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

— altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([1]);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([1]);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

([1]) Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

(ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

PARTE II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVEREIL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananas, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 8	FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- Altro	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1504.	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1506.	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	- Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	—
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	—
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati		
	- Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1702.	
	- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove		
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- Altro	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato		
	- contenenti, in peso, al massimo il 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più del 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	—
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais *Zea indurata* e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2008	- frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate	
	- Farina di senape e senape preparata	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	—
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	—
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti,	—
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([1]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([2]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([2]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([2]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([1]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	- Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti di mercurio di prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([1]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([1]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili		
	- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro:		
	- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) del capitolo 30	Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale	
	- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili		
	- in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- in tessuto	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	- Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Fertilizzanti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ([3])	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ([4]) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([1]) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3404	Cere artificiali e cere preparate		
	- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati		
	- Eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3505.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori		
	- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di paste, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823.	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove		
	I seguenti prodotti della presente voce: - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 - Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Scambiatori di ioni - Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - - Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - Acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri - Oli di flemma e di Dippel - Miscele di sali aventi differenti anioni - Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([5])	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([5])	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma		
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pelliccia) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- Altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare		
	- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ([7]): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ([7])	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ([7]): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ([7])	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ([7]): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ([7])	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — Filati di cocco — filati di iuta — fibre naturali,	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ([7]): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ([7])	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — filati di cocco, — fibre naturali,	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ([7]): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ([7])	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402,	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili	—
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,- materiali chimici o paste tessili, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:		
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ([7])	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili		
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902		
	- Tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate		
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da ([7]): - filati di cocco, - i materiali seguenti: - - filati di politetrafluoroetilene ([8]), - - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica - - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*fenilendiammina e di acido isoftalico, - - monofilati di politetrafluoroetilene ([8]), - - filati di fibre tessili sintetiche in poli(*p*-fenilentereftalammide), - - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ([8]),	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		- - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, - - fibre naturali, - - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - - materiali chimici o paste tessili	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati ([7]) ([9])	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ([7]) ([9])	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ([9]) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([9])	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ([9]) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([9])	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([7]) ([9]) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([9])	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) oppure Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
	- Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati ([9])	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- di feltro o di stoffe non tessute	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili	—
	- Altro:		
	- - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([9]) ([10]) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([9]) ([10])	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ([7]): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Non tessuti	Fabbricazione a partire da ([7]) ([9]): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili	—
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([8]) ([9])	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Copricapi e parti di essi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [10]	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ([11])	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro	—
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- Greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio		
	- Rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7801	Piombo greggio		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8443	Stampanti, macchine per ufficio (per esempio: macchine automatiche per l'elaborazione di dati, macchine per l'elaborazione di testi)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari	—
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456 ed ex 8466	- tagliatrici a idrogetto - parti e accessori delle tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	- Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori - macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, per metalli; loro parti e accessori - macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori - strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- forme, per formare ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37		
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- «Schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	–	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528		
	- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	- Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	- - di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - di ceramica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- - di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8542	Circuiti integrati elettronici		
	- - Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto OPPURE Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo		

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)		
	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	- inferiore o uguale a 50 cm^3	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- superiore a 50 cm^3	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
ex 9014	altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 9018.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura		
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Pendoli e orologi e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti		
	- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m^2	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 9503	- Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti delle mazze	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %
(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(9) Cfr. la nota introduttiva 6.
(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

ALLEGATO 22-13

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº. … [1])] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … [2].

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [1])], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i. … [2].

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [1])] der Waren, auf die sich dieses Handels-papier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte. … [2] Ursprungswaren sind.

Versione greca

0 εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … [1])] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής. … [2].

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. … [1])] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. … [2] preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº. … [1])] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. … [2]

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [1])] dichiara che, salvo indicazióne contraria, le merci sono di origine preferenziale. … [2].

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … [1])], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële. … oorsprong zijn [2].

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. … [1])], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial. … [2].

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o. … [1])] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja. … alkuperätuotteita [2].

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande. … ursprung (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versioni serbe

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … ([1])) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … ([2]) preferencijalnog podrijetla.

.....

(Place and date) ([3])

.....

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script) ([4])

([1]) When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

([2]) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

([3]) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

([4]) See Article 117 (5). In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

ALLEGATO 32-01

Impegno del garante — Garanzia isolata

Requisiti comuni in materia di dati

(1) Garante: cognome e nome o ragione sociale

(2) Garante: indirizzo completo

(3) Ufficio di garanzia

(4) Importo massimo dell'impegno

(5) Cognome e nome, o ragione sociale nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia

(6) Una delle seguenti operazioni doganali:

a) custodia temporanea;

b) regime di transito unionale;

c) regime di transito comune;

d) regime di deposito doganale;

e) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

f) regime di perfezionamento attivo;

g) regime di uso finale;

h) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;

i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;

j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata in conformità dell'articolo 166 del codice;

k) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata in conformità dell'articolo 182 del codice;

l) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione;

m) se altro, indicare la diversa natura dell'operazione.

(7) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(8) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.

(9) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell'impegno — dichiarazione coperta dalla garanzia

ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati

REGIME COMUNE DI TRANSITO/REGIME DI TRANSITO UNIONALE

(1) Garante: cognome e nome o ragione sociale

(2) Garante: indirizzo completo

(3) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(4) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

(5) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell'impegno

ALLEGATO 32-03

Impegno del garante — Garanzia globale

Requisiti comuni in materia di dati

(1) Garante: cognome e nome o ragione sociale

(2) Garante: indirizzo completo

(3) Ufficio di garanzia

(4) Importo massimo dell'impegno

(5) Cognome e nomi, o ragione sociale nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia

(6) Gli importi di riferimento per i diversi regimi in questione

(7) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(8) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di ……..», indicando l'importo in lettere.

(9) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell'impegno

ALLEGATO 32-04

Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

a) nome e indirizzo dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza competente per la notifica al fideiussore che il regime non è stato appurato;

b) nome e indirizzo del fideiussore;

c) numero di riferimento della garanzia;

d) numero di riferimento del movimento e data della dichiarazione doganale;

e) nome dell'ufficio doganale di partenza;

f) nome del titolare del regime;

g) l'importo di cui trattasi.

ALLEGATO 32-05

Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito unionale

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

a) nome e indirizzo dell'autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale;

b) nome e indirizzo del fideiussore;

c) numero di riferimento della garanzia;

d) numero di riferimento del movimento e data della dichiarazione doganale;

e) nome dell'ufficio doganale di partenza;

f) nome del titolare del regime;

g) importo comunicato al debitore.

ALLEGATO 33-01

Richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

a) nome e indirizzo dell'autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale;

b) nome e indirizzo dell'associazione garante;

c) numero di riferimento della garanzia;

d) numero e data del carnet;

e) nome dell'ufficio doganale di partenza;

f) nome del titolare del regime;

g) importo comunicato al debitore.

ALLEGATO 33-02

Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet CPD

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

a) nome e indirizzo dell'autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale;

b) nome e indirizzo dell'associazione garante;

c) numero di riferimento della garanzia;

d) numero e data del carnet;

e) nome dell'ufficio doganale di partenza;

f) nome del titolare del regime;

g) importo comunicato al debitore.

ALLEGATO 33-03

Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Requisiti comuni in materia di dati

Data di spedizione

(1) Carnet ATA n.

(2) rilasciato dalla Camera di commercio di:

Città:

Paese:

(3) A nome di:

Titolare:

Indirizzo:

(4) data di scadenza del carnet:

(5) data stabilita per la riesportazione (3):

(6) numero del «volet» di transito/di importazione (4):

(7) data del visto del «volet»:

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

ALLEGATO 33-04

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con ATA/e-ATA

FORMULARIO DI TASSAZIONE

del ..... n. .....

Le seguenti indicazioni devono essere fornite nell'ordine indicato:

(1) Carnet ATA n.

.....

(2) Numero del «volet» di transito/di importazione ([1]):

.....

.....

(3) Data del visto del «volet»:

.....

(4) Titolare e indirizzo:

.....

.....

.....

.....

(5) Camera di commercio:

.....

(6) Paese di origine:

.....

(7) Data di scadenza del carnet:

.....

(8) Data stabilita per la riesportazione delle merci:

.....

(9) Ufficio doganale di entrata:

.....

(10) Ufficio doganale di ammissione temporanea:

.....

(11) Designazione delle merci:

.....

.....

.....

.....

(12) Codice NC:

.....

(13) Numero di pezzi:

.....

(14) Peso o volume:

.....

(15) Valore:

.....

(16) Ripartizione dei dazi e delle imposizioni:

Tipo Importo imponibile Aliquota Importo Tasso di cambio

Totale:

(Totale in parole:

.....)

(17) Ufficio doganale:

.....

Luogo e data:

.....

Firma: Timbro

([1]) Cancellare la voce inutile

ALLEGATO 33-05

Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell'associazione garante dell'obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che presenta la richiesta

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha presentato la richiesta iniziale

Data di spedizione

(1) Carnet ATA n.

(2) Camera di commercio pertinente

Città

Paese

(3) A nome di:

Titolare:

Indirizzo:

(4) Data di scadenza del carnet

(5) Data stabilita per la riesportazione

(6) Numero del «volet» di transito/di importazione

(7) Data del visto del «volet»

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente

ALLEGATO 33-06

Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro

Requisiti comuni in materia di dati

(1) Nome e indirizzo dell'autorità doganale di decisione

(2) Rimborso/sgravio dei dazi — riferimento del fascicolo dell'autorità doganale di decisione

(3) Nome e indirizzo dell'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci

(4) Applicazione delle disposizioni in materia di assistenza reciproca tra le autorità doganali

(5) Ubicazione delle merci (se pertinente)

(6) Nome e indirizzo completi della persona da cui è possibile ottenere le informazioni o in grado di assistere l'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci

(7) Elenco dei documenti allegati

(8) Finalità della domanda

(9) Autorità doganale di decisione — luogo e data — firma — timbro

(10) Informazioni ottenute

(11) Risultato del controllo effettuato

(12) Luogo e data

(13) Firma e timbro ufficiale

ALLEGATO 33-07

Sgravio/rimborso

Requisiti comuni in materia di dati

(1) Nome e cognome e indirizzo della persona interessata

(2) Indicazione dell'articolo applicabile dell'AD

(3) Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che ha concesso il rimborso o lo sgravio

(4) Riferimento alla decisione di rimborso o sgravio

(5) Nome e indirizzo dell'ufficio doganale di monitoraggio

(6) Descrizione delle merci, numero e tipo

(7) Codice NC delle merci

(8) Quantità o massa netta delle merci

(9) Valore in dogana delle merci

(10) Data e casella pertinente da barrare

(11) Luogo e data e firma

(12) Timbro

(13) Commenti

ALLEGATO 61-01

Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati

(1) Nome del pesatore autorizzato

(2) Data e numero di emissione della nota di pesatura

(3) Riferimento dell'operatore

(4) Identità del mezzo di trasporto all'arrivo

(5) Paese di origine

(6) Numero e tipo di imballaggi

(7) Peso netto totale stabilito

(8) Marca (marche)

(9) Unità di imballaggio di banane esaminate

(10) Peso lordo totale stabilito delle unità di imballaggio di banane esaminate

(11) Numero di unità di imballaggio di banane esaminate

(12) Peso lordo medio

(13) Tara

(14) Peso netto medio stabilito per unità di imballaggio di banane

(15) Firma e timbro del pesatore autorizzato

(16) Luogo e data

ALLEGATO 62-01

Bollettino d'informazione INF 3 — Dati obbligatori

Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

A. PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE

(1) Casella n. 1: Esportatore

Inserire il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completi, compreso lo Stato membro.

(2) Casella n. 2: Destinatario al momento dell'esportazione

(3) Casella n. 3: Paese di destinazione delle merci al momento dell'esportazione

(4) Casella n. 4: Marche, numeri, quantità e natura dei colli e descrizione delle merci esportate

Inserire le informazioni dettagliate relative alle merci conformemente alla loro descrizione commerciale normale o alla descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella usata nella dichiarazione di esportazione.

(5) Casella n. 5: Peso lordo

Indicare le quantità che figurano nella dichiarazione di esportazione.

(6) Casella n. 6: Peso netto

Indicare le quantità che figurano nella dichiarazione di esportazione.

(7) Casella n. 7: Valore statistico

Indicare il valore statistico al momento dell'esportazione nella valuta dello Stato membro di esportazione.

(8) Casella n. 8: Quantità per la quale è richiesto il bollettino

Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che la persona interessata desidera reintrodurre, in cifre e lettere.

(9) Casella n. 9: Codice NC

(10) Casella n. 10: Dati complementari relativi alle merci

Precisare il documento di esportazione: tipo, riferimento e data.

Indicare se le merci si riferiscono a:

a) merci esportate a completamento di un'operazione di perfezionamento attivo;

b) merci immesse in libera pratica per un uso specifico. Questa indicazione fa riferimento a merci immesse in libera pratica nell'Unione e ammesse a beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione in ragione del loro uso per fini specifici;

c) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del TFUE. Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

(11) Casella n. 11: Domanda dell'esportatore

Indicare nome e qualifica della persona che firma il bollettino. Aggiungere data, luogo e firma.

B. PARTE RISERVATA ALLE AUTORITÀ DOGANALI

(1) Casella A: Visto delle autorità competenti in materia di titoli di esportazione

Per le merci di cui all'articolo 159, il bollettino d'informazione INF 3 può essere emesso solo a condizione che la casella A sia stata prima compilata e vistata dalle autorità doganali, se sono richieste le informazioni ivi contenute.

Aggiungere data, luogo e firma.

(2) Casella B: visto delle autorità competenti per la concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione.

Per le merci di cui all'articolo 159, il bollettino d'informazione INF 3 può essere emesso solo a condizione che la casella B sia stata prima compilata e vistata dalle autorità doganali, conformemente alle lettere a) e b).

a) Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, detta casella deve recare una delle seguenti diciture:

— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,

— Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,

— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,

— Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,

— No refunds or other amounts granted on exportation,

— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,

— Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,

— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,

— Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,

— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

— Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,

— Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,

— Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču eksportēšanu,

— Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,

— Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,

— L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,

— Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,

— Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,

— Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,

— Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,

— Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export,

— Bez izvoznih subvencija ili drugih iznosa ostvarenih pri izvozu.

b) Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune, la casella deve recare una delle seguenti diciture:

— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad),

— De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde),

— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt,

— Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης),

— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),

— Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité),

— Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità),

— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald,

— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade),

— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet),

— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet),

— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za … (množství),

— Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud … (kogus) eest,

— Kompensācijas un citas par preču eksportēšanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums),

— Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis),

— Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve,

— Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantità),

— Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość),

— Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina),

— Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo),

— Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа,

— Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),

— Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),

o

— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad),

— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde),

— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,

— Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),

— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity),

— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité),

— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità),

— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid),

— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade),

— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),

— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),

— Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za … (množství) zanikl,

— Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,

— Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču eksportēšanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),

— Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,

— Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,

— Mhux intitolati għal ħlas tàrifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantità),

— Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość),

— Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),

— Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za … (množstvo) zanikol,

— Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество),

— Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),

— Pravo na izvoznu subvenciju ili drugi iznos ostvaren pri izvozu poništeno za … (količina),

a seconda del fatto che le restituzioni o gli altri importi comunicati all'atto dell'esportazione siano o non siano stati già versati dalle autorità competenti.

Aggiungere data, luogo e firma.

(3) Casella C:se è stato emesso un duplicato del bollettino INF 3, esso deve contenere una delle seguenti diciture:

— DUPLICADO,

— DUPLIKAT,

— DUPLIKAT,

— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

— DUPLICATE,

— DUPLICATA,

— DUPLICATO,

— DUPLICAAT,

— SEGUNDA VIA,

— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

— DUPLIKAT,

— DUPLIKÁT,

— DUPLIKAAT,

— DUBLIKĀTS,

— DUBLIKATAS,

— MÁSODLAT,

— DUPLIKAT,

— DUPLIKAT,

— DVOJNIK,

— DUPLIKÁT,

— ДУБЛИКАТ,

— DUPLICAT,

— DUPLIKAT.

Aggiungere data, luogo e firma.

(4) Casella D: Nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale di esportazione

(5) Casella E: Domanda dell'ufficio doganale di reintroduzione

Indicare il contenuto della domanda come segue:

a) verifica dell'autenticità del presente bollettino di informazione e della correttezza delle informazioni ivi contenute,

b) altre informazioni da comunicare (da specificare)

Indicare:

a) nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale di reintroduzione,

b) data, luogo e firma.

(6) Casella F: Risposta delle autorità competenti

Indicare il contenuto della risposta come segue:

a) conferma dell'autenticità del presente bollettino di informazione e della correttezza delle informazioni ivi contenute,

b) altre informazioni da comunicare (da specificare),

c) osservazioni aggiuntive

Indicare:

a) nome e indirizzo completi delle autorità competenti,

b) data, luogo e firma.

(7) Casella G: Reintroduzione

L'ufficio doganale di reintroduzione indica sul bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione. In caso di documento cartaceo, detto ufficio trattiene l'originale e invia la copia, con il numero di riferimento e la data di dichiarazione di immissione in libera pratica, alle autorità doganali che lo hanno emesso.

Dette autorità verificano la corrispondenza della predetta copia con quella in loro possesso e la conservano nei loro archivi.

ALLEGATO 71-01

Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea

Unione europea

Ammissione temporanea

Documento giustificativo per una dichiarazione doganale verbale

(Articolo 165,dell'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione)

Originale
Riservato all'ufficio doganale di vincolo al regime

1 1. Dichiarante/titolare dell'autorizzazione *(nome e indirizzo)*

2 Merci da vincolare al regime di ammissione temporanea

Descrizione commerciale/tecnica	Quantità	Valore (e valuta)
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

3 Luogo e natura dell'utilizzazione delle merci e mezzi di identificazione

4 Periodo di appuramento del regime e ufficio o uffici doganali di appuramento

5 Menzioni speciali

6 Date **Nome** **Firma**

RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE

Osservazioni dell'ufficio doganale di vincolo al regime

Termine dell'appuramentoe	Data di svincolo delle merci	Articolo pertinente dell'AD CDU

Mezzi di identificazione

Ufficio o uffici doganali di appuramento

Altre osservazioni

Date Nome Firma Timbro/Indirizzo

Osservazioni dell'ufficio doganale di appuramento
Le merci sono state riesportate il:
L'ufficio doganale di vincolo al regime è stato informato dell'appuramento il:
Altre osservazioni:

Data Nome Firma Timbro/Indirizzo

Unione europea

Ammissione temporanea

Documento giustificativo per una dichiarazione doganale verbale

(Articolo 165,dell'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione)

Copia
Per il titolare dell'autorizzazione

1 Dichiarante/titolare dell'autorizzazione *(nome e indirizzo)*

2 Merci da vincolare al regime di ammissione temporanea

Descrizione commerciale/tecnica	Quantità	Valore (e valuta)
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

3 Luogo e natura dell'utilizzazione delle merci e mezzi di identificazione

4 Periodo di appuramento del regime e ufficio o uffici doganali di appuramento

5 Menzioni speciali

6 Data **Nome** **Firma**

RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALEY

Osservazioni dell'ufficio doganale di vincolo al regime

Termine dell'appuramento	Data di svincolo delle merci	Articolo pertinente dell'AD CDU

Mezzi di identificazione

Ufficio o uffici doganali di appuramento

Altre osservazioni

Data Nome Firma Timbro/Indirizzo

Osservazioni dell'ufficio doganale di appuramento
Le merci sono state riesportate il:
L'ufficio doganale di vincolo al regime è stato informato dell'appuramento il:
Altre osservazioni:

Data Nome Firma Timbro/Indirizzo

ALLEGATO 71-02

Merci e prodotti sensibili

Le merci seguenti sono coperte dal presente allegato:

(1) I seguenti prodotti agricoli che rientrano in uno dei seguenti settori delle dell'organizzazione comune di mercato (OCM):

Settore delle carni bovine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera o), ed elencati nell'allegato I, parte XV;

Settore delle carni suine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera q), ed elencati nell'allegato I, parte XVII;

Settore delle carni ovine e caprine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera r), ed elencati nell'allegato I, parte XVIII;

Settore delle uova: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera s), ed elencati nell'allegato I, parte XIX;

Settore delle carni di pollame: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera t), ed elencati nell'allegato I, parte XX;

Prodotti dell'apicoltura: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera v), ed elencati nell'allegato I, parte XXII;

Settore dei cereali: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;

Settore del riso: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dello zucchero: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dell'olio di oliva: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dei prodotti lattiero-caseari: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera p), allegato I, parte XVI, del regolamento (CEE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dei vini: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, appartenenti ai codici NC:

0806 10 90

2009 61

2009 69

2204 21 (eccetto i vini di qualità DOP e IGP)

2204 29 (eccetto i vini di qualità DOP e IGP) 2204 30

(2) Alcole etilico ed acquaviti che rientrano nei codici NC:

2207 10

2207 20

2208 40 39 – 2208 40 99

2208 90 91 – 2208 90 99

(3) ex 2401 tabacchi greggi o non lavorati

(4) I prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2 subordinati a restituzione alle esportazioni agricole.

(5) I prodotti ittici menzionati dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e i prodotti elencati nell'allegato V del presente regolamento ai quali è applicabile una sospensione autonoma parziale.

(6) Tutti i prodotti della pesca ai quali è applicabile un contingente autonomo.

ALLEGATO 71-03

Elenco delle manipolazioni usuali consentite

(Articolo 220 del codice)

Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo a un cambiamento del codice a otto cifre della NC:

(1) ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto;

(2) ricostituzione delle merci dopo il trasporto;

(3) inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci;

(4) rimozione di parti danneggiate o contaminate;

(5) conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti;

(6) trattamento antiparassitario;

(7) trattamento antiruggine;

(8) qualsiasi trattamento:

— mediante semplice aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, o

— mediante semplice diminuzione della temperatura;

anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;

(9) trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili;

(10) trattamenti consistenti in:

— spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure

— disidratazione della frutta, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

(11) rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli;

(12) aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali, anche se può dare luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite;

(13) diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;

(14) mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci;

(15) mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;

(16) mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume;

(17) separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici;

(18) imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre; apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo;

(19) prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici, unicamente quando si tratti di operazioni semplici;

(20) opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati;

(21) denaturazione, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;

(22) qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie.

ALLEGATO 71-04

Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti

I. REGIME DI DEPOSITO DOGANALE, PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO

Merci prodotte tradizionalmente e merci biologiche

Non è consentito sostituire:

— merci biologiche con merci prodotte tradizionalmente, né

— merci prodotte tradizionalmente con merci biologiche.

II. PERFEZIONAMENTO ATTIVO

(1) **Riso**

I risi di cui al codice NC 1006 non possono essere considerati merci equivalenti, a meno che non rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 e per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei grani deve essere effettuata in conformità all'allegato A, punto 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

(2) **Grani (frumenti)**

Possono essere considerati merci equivalenti soltanto i grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e già immessi in libera pratica e i frumenti non unionali, appartenenti allo stesso codice NC a otto cifre, aventi la stessa natura commerciale e le stesse caratteristiche tecniche.

Tuttavia:

— possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato dal comitato del codice doganale,

— è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri unionali e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari rientranti nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19.

(3) **Zucchero**

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell'UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565.

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) **Animali vivi e carni**

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è vietato per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

Eventuali deroghe al divieto di compensazione per equivalenza possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato da un organismo composto dai rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità economica del ricorso alla compensazione per equivalenza e l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per controllare l'operazione.

(5) **Granturco**

Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra il granturco unionale e non unionale è possibile soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

(1) nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione di alimenti per gli animali l'equivalenza è possibile purché sia istituito un sistema di controllo doganale che garantisca l'effettivo utilizzo del granturco non unionale per la fabbricazione di alimenti per animali.

(2) Nel caso di granturco utilizzato nella produzione di amidi e prodotti amidacei l'equivalenza è possibile tra tutte le varietà, a eccezione dei granturchi ricchi di amilopectina (granturco ceroso o «Waxy maize»), che sono equivalenti soltanto tra loro.

(3) Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti delle semole l'equivalenza è possibile tra ogni varietà, a eccezione dei granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo «duro»; granturco «Flint»), che sono equivalenti soltanto tra loro.

(6) **Olio di oliva**

A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni.

(1) Olio d'oliva vergine

a) tra l'olio d'oliva extravergine unionale rientrante nel codice NC 1509 10 90, che corrisponde alla denominazione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l'olio d'oliva extravergine non unionale appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva extravergine del medesimo codice NC e soddisfi quanto prescritto al suddetto punto 1, lettera a);

b) tra l'olio d'oliva vergine unionale rientrante nel codice NC 1509 10 90, che corrisponde alla denominazione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l'olio d'oliva vergine non unionale appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva vergine del medesimo codice NC e soddisfi quanto prescritto al suddetto punto 1, lettera b);

c) tra l'olio di oliva vergine lampante unionale rientrante nel codice NC 1509 10 10, che corrisponde alla descrizione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l'olio di oliva vergine lampante non unionale del medesimo codice NC, purché il prodotto trasformato sia:

— olio di oliva raffinato rientrante nel codice NC 1509 90 00, che corrisponde alla descrizione di cui alla parte VIII, punto 2, del summenzionato allegato VII; oppure

— olio di oliva rientrante nel codice NC 1509 90 00, che corrisponde alla denominazione di cui alla parte VIII, punto 3, del summenzionato allegato VII, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine unionale che rientra nel codice NC 1509 10 90.

(2) Olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive

tra l'olio di oliva greggio unionale rientrante nel codice NC 1510 00 10, che corrisponde alla denominazione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e l'olio di oliva greggio non unionale di cui allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore, olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive rientrante nel codice NC 1510 00 90 e corrispondente alla denominazione di cui alla parte VIII, punto 6, del summenzionato allegato VII, sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine unionale che rientra nel codice NC 1509 10 90.

B. I tagli menzionati al punto A.1, lettera c), secondo trattino, e al punto A.2, sono autorizzati con olio di oliva vergine non unionale utilizzato in modo identico solo nel caso in cui le misure di controllo del regime permettano di accertare la percentuale di olio di oliva vergine non unionale nel totale della miscela esportata.

C. I prodotti trasformati devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia pari o inferiore a 220 litri. In deroga a quanto disposto, nel caso di contenitori autorizzati di capacità massima di 20 tonnellate, le autorità doganali possono autorizzare l'esportazione degli oli menzionati ai punti precedenti, a condizione che sia effettuato un controllo sistematico della quantità e della qualità del prodotto esportato.

D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni di olio non unionale prelevati a caso, al momento del vincolo delle merci al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio unionale prelevati al momento della lavorazione del prodotto trasformato in questione, con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti trasformati. Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per la campionatura) ed EN ISO 661 (per l'invio di campioni al laboratorio e la preparazione dei campioni per le prove). L'analisi deve essere effettuata secondo i parametri definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ([1]).

(7) **Prodotti lattiero-caseari**

Il ricorso all'equivalenza è consentito alle seguenti condizioni:

Il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non deve essere inferiore al contenuto di ciascuna materia nelle merci equivalenti.

Tuttavia, se il valore economico delle merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo è determinato soltanto da una o da due delle componenti summenzionate, il peso totale può essere calcolato in base a questa o a queste componenti. Nell'autorizzazione devono essere specificati i dettagli, in particolare il periodo di riferimento per il quale è stato calcolato il peso totale. Il periodo di riferimento non deve superare i 4 mesi.

Il peso delle componenti pertinenti delle merci da vincolare al perfezionamento attivo e delle merci equivalenti deve essere indicato sulle dichiarazioni doganali e sui bollettini INF pertinenti, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l'equivalenza sulla base di tali elementi.

III. PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Il ricorso alla compensazione per equivalenza non è consentito per le merci menzionate all'allegato 71-02.

([1]) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

ALLEGATO 71-05

Scambio standardizzato di informazioni (INF)

Sezione A

Lo scambio standardizzato di informazioni (INF) fra autorità doganali non è ancora richiesto ma l'ufficio doganale di controllo deve mettere a disposizione i dati pertinenti INF attraverso il sistema elettronico connesso all'INF

L'ufficio doganale di controllo deve mettere a disposizione i seguenti dati a norma dell'*articolo 181, paragrafo 1*. Qualora una dichiarazione doganale o una dichiarazione/notifica di riesportazione faccia riferimento a un INF, le competenti autorità doganali comunicano dati aggiuntivi a norma dell'*articolo 181, paragrafo 3*.

Il titolare di un'autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX che interessa uno Stato membro può richiedere all'ufficio doganale di controllo di mettere a disposizione i dati INF pertinenti attraverso il sistema elettronico connesso all'INF al fine di preparare lo scambio standardizzato di informazioni fra autorità doganali, se l'autorità doganale responsabile ha richiesto tale INF.

Nota:

M) significa obbligatorio e (O) opzionale:

Dati comuni	Osservazioni
Numero di autorizzazione (M)	
Persona che presenta la domanda (M)	Codice EORI usato a fini di identificazione
Numero INF (M)	Numero unico assegnato dall'ufficio doganale di controllo [per esempio IP EX/IM/123456/GB + *n. di autorizzazione*]
Ufficio doganale di controllo (M)	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione
Ufficio doganale che fa uso dei dati INF (O)	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione. Questo dato è comunicato se i dati INF sono effettivamente usati.
Descrizione delle merci interessate dall'INF (M)	
Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati	Questi dati sono relativi alla quantità totale netta di merci per cui si richiede l'INF.
Descrizione dei prodotti trasformati interessati dall'INF (M)	
Codice NC, quantità netta, valore dei prodotti trasformati (M)	Questi dati sono relativi alla quantità totale netta di prodotti trasformati per cui si richiede l'INF.
Elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di vincolo al regime**.
MRN (O)	Questo dato può essere comunicato se i dati INF sono effettivamente usati.
Osservazioni (O)	Eventuali informazioni complementari

Dati specifici PA	Osservazioni
Se sorge un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice (O)	—
Merci equivalenti (O)	—
Esportazione anticipata (O)	—
Scenario PA IM/EX	
La dichiarazione doganale di ammissione al regime di perfezionamento attivo è stata accettata (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di vincolo al regime**.
Indicazioni necessarie per l'applicazione di misure di politica commerciale (O)	—
Ultima data di appuramento (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di vincolo al regime**.
Codice NC, quantità netta, valore (M)	Indicare la quantità di merci ammesse al PA. Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di vincolo al regime**.
La dichiarazione di appuramento è stata accettata (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di appuramento**.
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di appuramento, indicare la quantità disponibile di prodotti trasformati. Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di appuramento**
Data di uscita e risultato dell'uscita (O)	Tali dati sono comunicati dall'ufficio doganale di uscita.
Scenario PA EX/IM	
La dichiarazione di esportazione PA EX/IM è stata accettata (O)	Quando la dichiarazione di esportazione fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione**.
Indicazioni necessarie per l'applicazione di misure di politica commerciale (O)	

Dati specifici PA	Osservazioni
Ultima data di vincolo per merci non unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento attivo (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione**.
Codice NC, quantità netta, valore (M)	Indicare la quantità di merci che possono essere ammesse al PA. Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione**.
Data di uscita e risultato dell'uscita	Tali dati sono comunicati dall'**ufficio doganale di uscita**.
Data di vincolo di merci non unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento attivo (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di vincolo al regime**.
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di vincolo di merci non unionali nell'ambito del perfezionamento attivo, indicare la quantità disponibile. Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di vincolo al regime**.

Dati obbligatori specifici PP	Osservazioni
Scenario PP EX/IM	
Paese di trasformazione (O)	—
Stato membro di reimportazione (O)	—
Merci equivalenti (O)	—
Numero della dichiarazione doganale PP (M)	Quando la dichiarazione doganale di PP fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime**.
Identificazione delle merci (M)	M) salvo possibilità di ricorso alla compensazione per equivalenza. Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime**.
Codice NC, quantità netta (M)	In caso di vincolo di merci unionali al perfezionamento passivo, indicare la quantità disponibile. Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime**.
Ultima data di reimportazione di prodotti trasformati (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime**.

Dati obbligatori specifici PP	Osservazioni
Risultato dell'uscita (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di uscita**.
Data di reimportazione di prodotti trasformati (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di immissione in libera pratica**.
dati della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica (O)	Quando la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di immissione in libera pratica**.
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di reimportazione di prodotti trasformati, indicarne la quantità che può essere reimportata nell'ambito del perfezionamento passivo. Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di immissione in libera pratica**.
Scenario PP IM/EX	
Importazione anticipata di prodotti trasformati (O)	Tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di immissione in libera pratica**. (si deve fornire la garanzia).
Ultima data di vincolo per merci unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento passivo (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di immissione in libera pratica**.
Data di vincolo di merci unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento passivo (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime**.
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di vincolo di merci unionali compensate per equivalenza, al regime di perfezionamento passivo, indicare la quantità di merci unionali da vincolare al regime di perfezionamento passivo. Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime**.
Risultato dell'uscita (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall'**ufficio doganale di uscita**.

Sezione B

Lo scambio standardizzato di informazioni (INF) fra autorità doganali è richiesto ma i dati pertinenti INF non sono ancora disponibili attraverso il sistema elettronico connesso all'INF

(1) L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha richiesto un INF fra autorità doganali a norma dell'articolo 181, paragrafo 2, poiché è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 79, paragrafo 1, del codice relativamente ai prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo IM/EX. Il calcolo dell'importo del dazio all'importazione è effettuato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice ma l'autorità doganale responsabile non possiede informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX.

(2) L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha richiesto un INF fra autorità doganali a norma dell'articolo 181, paragrafo 2, poiché è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 79, paragrafo 1, del codice relativamente a prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo IM/EX e sono applicabili misure di politica commerciale.

(3) Nelle situazioni di cui ai suddetti punti 1 o 2, la competente autorità doganale comunica i seguenti dati:

Dati comuni	Osservazioni
Tipo di domanda (M)	Si deve identificare il regime (PA o PA MPC). Il dato «Tipo di domanda» è richiesto solo nei casi in cui la dichiarazione doganale non faccia riferimento a un INF.
L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice (M).	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione
Numero di autorizzazione (M)	—
MPC (O)	
Ufficio doganale di controllo che riceve la domanda (M)	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione
Descrizione delle merci o dei prodotti trasformati per i quali è richiesto l'INF (M)	—
Codice NC, quantità netta, valore (M)	
MRN (O)	
Osservazioni (O)	Eventuali informazioni complementari

L'ufficio doganale di controllo che riceve la domanda deve mettere a disposizione i seguenti dati:

Dati specifici PA IM/EX	Osservazioni
L'importo dei dazi all'importazione da contabilizzare e da notificare al debitore a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice (O)	—
Indicazioni necessarie per l'applicazione di misure di politica commerciale (O)	—
Numero INF (M)	Numero unico assegnato dall'ufficio doganale di controllo [per esempio IP/123456/GB + *autorizzazione n. (il codice EORI costituisce parte del numero di autorizzazione)*]
MRN (O)	—

ALLEGATO 71-06

Informazioni da comunicare nel conto di appuramento

a) elementi di riferimento dell'autorizzazione;

b) la quantità di ciascun tipo di merci vincolate al regime speciale per le quali si chiede l'appuramento;

c) il codice NC delle merci vincolate al regime speciale;

d) le aliquote dei dazi all'importazione cui sono soggette le merci vincolate al regime speciale e, se del caso, il loro valore in dogana;

e) gli elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale;

f) il tipo e la quantità di prodotti trasformati o di merci vincolate al regime e le indicazioni della conseguente dichiarazione doganale o qualsiasi altro documento connesso all'appuramento del regime;

g) il codice NC e il valore in dogana dei prodotti trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;

h) il tasso di rendimento;

i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare. Se tale importo si riferisce all'applicazione dell'articolo 175, paragrafo 4, ne è fatta menzione;

j) i termini per l'appuramento.

ALLEGATO 72-03

TC11 — Ricevuta

Requisiti comuni in materia di dati

(1) Nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di destinazione

(2) Tipo di dichiarazione di transito

(3) Data di registrazione da parte dell'ufficio doganale di partenza

(4) Numero di riferimento principale (MRN) registrato

(5) Nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza

(6) Luogo e data di emissione della ricevuta

(7) Firma e timbro ufficiale dell'ufficio doganale di destinazione

ALLEGATO 90

Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 254

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
1	Operatore economico autorizzato Condizioni e criteri del rilascio del certificato AEO [articolo 5 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articolo 14 *bis* e articoli da 14 *octies* a 14 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Operatore economico autorizzato: criteri di rilascio della qualifica di AEO [articoli 22, 38 e 39 del codice e articoli da 24 a 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
2.	Sicurezza globale, compresa la garanzia globale per il transito comunitario [in generale: articolo 191 del regolamento (CEE) n. 2913/92; per transito comunitario: articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 373, 379 e 380 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazione a utilizzare una garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice e articolo 84 del presente regolamento)
3	Garanzia isolata a mezzo di certificati di garanzia isolata [articolo 345, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Garanzia isolata a mezzo di certificati [articolo 160 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
4	Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea [articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 185 a 187 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea [articolo 148 del codice, articoli da 107 a 111 del presente regolamento e articolo 191 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
5	Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 *octies*, da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articoli 166, paragrafo 2, e 167 del codice, articoli da 145 a 147 del presente regolamento e articoli 223,224 e 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
6	Autorizzazioni per «procedura di domiciliazione» [articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 *octies*, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante» [articolo 182 del codice, articolo 150 del presente regolamento e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] oppure autorizzazione per «dichiarazione semplificata» (cfr. il punto 5) e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 del presente regolamento)
7	Autorizzazioni per le «autorizzazioni uniche per le procedure semplificate» [articolo 1, paragrafo 13, articoli da 253 *nonies* a 253 *quaterdecies* del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «sdoganamento centralizzato» [articolo 179 del codice, articolo 149 del presente regolamento e articoli da 229 a 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
8	Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo [articolo 313 *ter*, del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo (articolo 120 del presente regolamento)
9	Autorizzazioni allo speditore autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un documento commerciale senza sottoporlo alla dogana per approvazione [articolo 324 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni all'emittente autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un manifesto delle merci senza sottoporle alla dogana per approvazione (articolo 128 del presente regolamento)
10	Autorizzazioni per «pesatori di banane» [articoli da 290 *bis* a 290 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «pesatori di banane» [articoli da 155 a 157 del presente regolamento e articoli 251 e 252 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
11	Autorizzazione per speditore autorizzato per il transito comunitario [articoli da 372, paragrafo 1, lettera d) a 378 e articoli da 398 a 402 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazione per lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana [articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice, articoli 191, 192 e 193 del presente regolamento e articoli 313 e 314 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
12	Autorizzazione per destinatario autorizzato per il transito comunitario (articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articoli da 406 a 408 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all'articolo 233, paragrafo 2, del codice (articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, articoli 191, 194 e 195 del presente regolamento e articoli 313, 315 e 316 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
13	Autorizzazione per destinatario autorizzato di transito TIR (articolo 454 *bis* e 454 *ter* del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per destinatario autorizzato a fini TIR (articolo 230 del codice, articoli 185, 186 e 187 del presente regolamento e articolo 282 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
14	Autorizzazione per trasformazione sotto controllo doganale (articoli da 84 a 90 e da 130 a 136 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523, e articoli 551 e 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento)

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
15	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (articoli da 84 a 90 e da 114 a 123 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 129 e articoli da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93) Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione (articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento) Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione Articolo 86, paragrafo 3, del codice Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento: Articolo 85, paragrafo 1, del codice
16	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e articoli da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93) Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione (articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento) Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione Articolo 86, paragrafo 3, del codice Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento: Articolo 85, paragrafo 1, del codice
17	Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo A (Articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo I (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
18	Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo B (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo II (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
19	Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo C (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per un deposito doganale privato (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
20	Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo D (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per un deposito doganale privato (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
21	Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo E (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per un deposito doganale privato (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
22	Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo F (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo III (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
23	Autorizzazioni per le zone franche soggette al controllo di tipo I (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per zona franca (Articoli da 243 a 249 del codice) In attesa di attuazione a livello nazionale
24	Autorizzazioni per zone franche soggette a controllo di tipo II (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per deposito doganale Le autorità doganali decideranno dopo il 1º maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali zone franche devono essere ritenute equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
25	Autorizzazioni per deposito franco (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per deposito doganale Le autorità doganali decideranno dopo il 1º maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali depositi franchi devono essere ritenuti equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
26	Autorizzazione per l'uso di sigilli di modello speciale (Articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articolo 386 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello speciale, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale (articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, articoli 191 e 197 del presente regolamento e articoli 313 e 317 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
27	Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo (articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 585 e 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo (articoli da 210 a 225, articolo 255 e articoli da 259 a 262 del codice, articoli 163, 164, 166, 169, da 171 a 174, 176, 178, 179, 181, 240, 242, 243 del presente regolamento e articoli da 259 a 264, articoli 266, 267 e 268 e articolo 271 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
28	Autorizzazioni per l'importazione temporanea (articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per l'ammissione temporanea (articoli da 210 a 225 e da 250 a 253 del codice, articoli da 163 a 165, articolo 169, articoli da 171 a 174, articolo 178, 179, 182 e da 204 a 238 del presente regolamento, articolo 258, articoli da 260 a 264, da 266 a 270, 322 e 323 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
29	Autorizzazione per destinazione particolare (articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per destinazione particolare (articoli da 210 a 225 e articolo 254 del codice, articoli da 161 a 164, articolo 169, articoli da 171 a 175, articoli 178, 179 e 239 del presente regolamento, articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 32, 37, 41, 50, 54, 58, 63, 66, 76, 100, 107, 123, 132, 138, 143, 152, 157, 161, 165, 169, 176, 178, 181, 184, 187, 193, 200, 207, 209, 213, 217, 222, 225, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le norme procedurali relative ad alcuni dei suoi elementi, a fini di chiarezza, precisione e prevedibilità.

(2) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, contribuendo dunque notevolmente alla riduzione dei costi per le imprese e dei rischi per la società. Pertanto, gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono norme specifiche sui sistemi informativi utilizzati. L'archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e un'interfaccia armonizzata con gli operatori economici dovrebbero essere integrati nei sistemi in quanto elementi che consentono, ove necessario, un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell'Unione. L'archiviazione e il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sono pienamente conformi alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(3) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento è pienamente conforme alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(4) Nei casi in cui autorità o persone di paesi terzi utilizzino sistemi elettronici, il loro accesso sarà limitato alla funzionalità richiesta e conforme alle disposizioni giuridiche dell'Unione.

(5) Al fine di garantire che a ciascun operatore economico sia attribuito un unico numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) è necessario disporre di regole chiare e trasparenti che definiscano l'autorità doganale competente per l'attribuzione.

(6) Al fine di agevolare il corretto sviluppo e la manutenzione del sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti e l'uso efficiente delle informazioni ivi caricate occorre stabilire norme per l'allestimento di tale sistema e per il suo funzionamento.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

([2]) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(7) Ai fini di una maggiore facilità e per garantire un monitoraggio efficace, occorre introdurre un sistema elettronico di informazione e comunicazione per lo scambio e l'archiviazione di informazioni sulle prove della posizione doganale di merci unionali.

(8) L'obbligo di trasmettere in anticipo i dati richiesti per la presentazione della dichiarazione CN 23 in formato elettronico comporta adeguamenti nel trattamento delle dichiarazioni in dogana relative alle spedizioni postali, in particolare nel caso di spedizioni che beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali.

(9) Le semplificazioni in materia di transito dovrebbero essere allineate con l'ambiente elettronico previsto dal codice, che meglio corrisponde alle esigenze degli operatori economici, garantendo nel contempo l'agevolazione degli scambi legittimi e l'efficacia dei controlli doganali.

(10) Al fine di garantire un funzionamento più efficiente e un migliore monitoraggio dei regimi relativi alle merci in transito che sono attualmente svolti su supporto cartaceo o sono parzialmente informatizzati, è auspicabile che i regimi di transito siano interamente informatizzati per tutti i modi di trasporto, sia pure con le dovute eccezioni definite per i viaggiatori e a fini di continuità operativa.

(11) Per dare attuazione al diritto di ogni persona di essere sentita prima che le autorità doganali adottino una decisione che possa arrecarle pregiudizio, è necessario specificare le norme procedurali per l'esercizio di tale diritto, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, del diritto a una buona amministrazione.

(12) Al fine di rendere operativo il sistema delle domande di decisioni relative alla normativa doganale e garantire un processo decisionale agevole ed efficace ad opera delle autorità doganali, è di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano alla Commissione un elenco delle proprie autorità doganali competenti alle quali devono essere presentate le domande di decisioni.

(13) Sono necessarie norme comuni per la presentazione e l'accettazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti, nonché per l'adozione di tali decisioni, al fine di garantire la parità di condizioni per tutti gli operatori economici.

(14) Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è opportuno utilizzare formulari cartacei per le domande e le decisioni ITV.

(15) Al fine di rispettare il carattere vincolante obbligatorio delle decisioni relative a informazioni vincolanti è necessario includere nella dichiarazione in dogana un riferimento alla decisione in questione. Al fine di garantire un'effettiva sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti da una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante, è inoltre necessario specificare le norme procedurali per la raccolta e l'uso dei dati di sorveglianza pertinenti per monitorare l'uso di tale decisione. È inoltre necessario specificare in che modo tale sorveglianza dovrà essere realizzata fino a quando i sistemi elettronici non verranno potenziati.

(16) Al fine di garantire l'uniformità, la trasparenza e la certezza del diritto occorrono norme procedurali per l'uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti e per informare le autorità doganali che l'adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa in relazione alle merci per cui è impossibile garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell'origine corrette e uniformi.

(17) I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) ai fini delle semplificazioni doganali e della sicurezza, che possono anche essere combinati, nonché la procedura che consente di ottenere tale qualifica, dovrebbero essere descritti in modo più dettagliato per garantire un'attuazione uniforme delle procedure per i vari tipi di autorizzazioni della qualifica di AEO.

(18) Poiché il sistema elettronico necessario all'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

(19) Un'applicazione uniforme ed efficace dei controlli doganali richiede uno scambio armonizzato delle informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell'analisi dei rischi. Sarebbe pertanto necessario utilizzare un sistema elettronico di comunicazione e di informazione per le comunicazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione, nonché per l'archiviazione di tali informazioni.

(20) Per garantire un'applicazione corretta e uniforme dei contingenti tariffari occorre stabilire norme relative alla loro gestione e alle responsabilità delle autorità doganali in questo campo. È inoltre necessario stabilire norme procedurali per il corretto funzionamento del sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari.

(21) Sono necessarie norme procedurali per garantire la raccolta di dati di sorveglianza sulle dichiarazioni per l'immissione in libera pratica o sulle dichiarazioni di esportazione rappresentative per l'Unione. È inoltre necessario stabilire norme procedurali per il corretto funzionamento del sistema elettronico relativo a tale sorveglianza. Occorre altresì specificare le norme procedurali per la raccolta dei dati di sorveglianza da applicare fino a quando il sistema elettronico connesso a tale sorveglianza nonché i sistemi nazionali di importazione e di esportazione non siano stati potenziati.

(22) Nel contesto delle norme sull'origine non preferenziale sono necessarie norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova dell'origine nei casi in cui la legislazione agricola o altre normative dell'Unione richiedano tale prova dell'origine per poter beneficiare dei regimi speciali d'importazione.

(23) Nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione per taluni paesi o territori occorre stabilire procedure e formulari al fine di garantire un'applicazione comune delle norme d'origine. Occorre inoltre stabilire le disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme pertinenti da parte dei paesi beneficiari dell'SPG e dei suddetti paesi o territori, e definire le procedure per una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di facilitare le verifiche e prevenire o combattere le frodi.

(24) Nel contesto delle norme preferenziali in materia di origine sono necessarie procedure volte ad agevolare il processo di rilascio delle prove dell'origine nell'Unione, comprese le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra gli operatori economici per mezzo delle dichiarazioni del fornitore e il funzionamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, in particolare tramite il rilascio di certificati d'informazione INF 4. Tali procedure dovrebbero prendere in considerazione e ridurre il divario risultante dal fatto che l'Unione ha concluso accordi di libero scambio che non sempre comprendono norme per la sostituzione delle prove dell'origine ai fini della spedizione di prodotti non ancora immessi in libera pratica verso un altro luogo nel territorio delle parti di tali accordi. Tali procedure dovrebbero inoltre tener conto del fatto che, nei futuri accordi di libero scambio, l'Unione potrebbe non includere norme esaurienti o non prevedere alcuna norma per la certificazione dell'origine e basarsi esclusivamente sulla normativa interna delle parti. È dunque necessario stabilire le procedure generali per il conferimento delle autorizzazioni di esportatore autorizzato ai fini di tali accordi. Sulla base dello stesso ragionamento andrebbero altresì previste procedure per la registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG.

(25) Nel quadro dell'SPG occorrono procedure volte ad agevolare la sostituzione delle prove dell'origine, che si tratti di certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni di origine. Tali norme dovrebbero agevolare la circolazione dei prodotti non ancora immessi in libera pratica in un altro luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione o, ove applicabile, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tali paesi soddisfino determinate condizioni. Dovrebbero inoltre essere previsti i formulari da utilizzare per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, e dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 nonché i formulari utilizzati dagli esportatori per chiedere la qualifica di esportatori registrati.

(26) Al fine di garantire un'applicazione uniforme e armonizzata delle disposizioni sul valore in dogana, in conformità con le norme internazionali, dovrebbero essere adottate norme procedurali che specifichino in che modo è determinato il valore della transazione. Per gli stessi motivi occorre adottare norme procedurali che specifichino in che modo devono essere applicati i metodi secondari di determinazione del valore in dogana e come viene determinato il valore in dogana in casi specifici e in circostanze particolari.

(27) Considerando la necessità di garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, è necessario stabilire norme procedurali relative alla costituzione di una garanzia, alla determinazione del suo importo e, tenendo conto del rischio connesso ai diversi regimi doganali, al monitoraggio della garanzia da parte dell'operatore economico interessato e delle autorità doganali.

(28) Al fine di salvaguardare la riscossione dell'obbligazione doganale dovrebbe essere garantita l'assistenza reciproca tra le autorità doganali nei casi in cui sorga un'obbligazione doganale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato la garanzia.

(29) È necessario stabilire procedure e requisiti al fine di agevolare l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione delle norme di rimborso o di sgravio dei dazi. Il rimborso o lo sgravio sono subordinati al soddisfacimento di determinati requisiti, nonché all'espletamento di formalità, che devono essere chiarite a livello dell'Unione per facilitare l'applicazione del codice negli Stati membri ed evitare disparità di trattamento. Devono essere specificate le condizioni alle quali può aver luogo l'assistenza reciproca tra le autorità doganali nei casi in cui, ai fini del

rimborso o dello sgravio, è necessario ottenere informazioni supplementari. È inoltre necessario garantire un'applicazione uniforme nei casi di rimborso o di sgravio in cui l'esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza vigilanza doganale. È opportuno determinare le condizioni e gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate o distrutte.

(30) Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione l'elenco dei casi di rimborso o di sgravio in cui l'importo in questione è irrilevante per consentire alla Commissione di svolgere verifiche nell'ambito dei controlli sulle risorse proprie e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(31) Per tener conto dei casi in cui alcune indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata devono essere trasmesse in una fase iniziale del trasporto delle merci per consentire una migliore protezione contro le minacce gravi, nonché dei casi in cui, oltre al trasportatore, altre persone trasmettono indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per migliorare l'efficacia dell'analisi dei rischi a fini di sicurezza, dovrebbe essere possibile trasmettere la dichiarazione sommaria di entrata mediante più serie di dati. Occorre stabilire regole chiare relative alla corrispondente registrazione dei documenti presentati e delle modifiche apportate.

(32) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi legittimi, le analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbero di norma essere effettuate entro i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, salvo nei casi in cui è identificato un rischio o è necessario effettuare un'analisi dei rischi supplementare.

(33) Poiché il sistema di controllo delle importazioni (ICS) necessario all'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la dichiarazione sommaria di entrata non è stato ancora pienamente potenziato, è necessario continuare a ricorrere ai mezzi attualmente utilizzati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice, e al sistema di controllo delle importazioni nella sua versione attuale.

(34) Allo stesso titolo, poiché il sistema di controllo delle importazioni attualmente in uso è in grado di ricevere soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata presentate sotto forma di un'unica serie di dati, è opportuno sospendere temporaneamente le disposizioni relative alla fornitura di dati in più serie fino a quando il sistema non venga potenziato.

(35) È opportuno stabilire le norme procedurali da applicare quando una nave marittima o un aeromobile che entrano nel territorio doganale dell'Unione arrivano in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro che non era stato dichiarato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata.

(36) Quando la circolazione delle merci in custodia temporanea comporta lo stoccaggio in strutture di deposito situate in più di uno Stato membro, prima di autorizzare tale circolazione l'autorità doganale competente dovrebbe consultare le autorità doganali interessate al fine di garantire il rispetto delle condizioni.

(37) Ai fini di un più efficace funzionamento della custodia temporanea, è opportuno stabilire nella normativa doganale dell'Unione disposizioni che regolino la circolazione delle merci da una struttura di deposito per la custodia temporanea a un'altra nei casi in cui ciascuna di esse sia coperta da un'unica autorizzazione o da autorizzazioni diverse, nonché nei casi in cui i titolari di tali autorizzazioni siano la stessa persona o persone diverse. Al fine di garantire una sorveglianza doganale efficace dovrebbero essere stabilite regole chiare che definiscano le responsabilità dell'autorità doganale competente per il luogo di arrivo delle merci.

(38) Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme relative alla posizione doganale di merci unionali, che porterà a incrementi di efficienza sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici, dovrebbero essere specificate le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali, in particolare norme relative ai vari mezzi con cui tali prove possono essere fornite nonché le semplificazioni connesse alla fornitura delle prove.

(39) Ai fini di una maggiore chiarezza per gli operatori economici, è opportuno specificare quale ufficio doganale è competente a ricevere e trattare una dichiarazione in dogana in funzione del tipo di dichiarazione e del regime doganale richiesto dall'operatore economico. È inoltre opportuno precisare le condizioni per l'accettazione di una dichiarazione in dogana e le situazioni in cui una dichiarazione in dogana può essere modificata successivamente allo svincolo delle merci.

(40) La presentazione di una dichiarazione normale in dogana richiede norme procedurali che indichino che, se una dichiarazione in dogana è presentata per articoli di merci diversi, ciascun articolo è considerato oggetto di una dichiarazione in dogana separata.

(41) Nei casi in cui sono concesse autorizzazioni per un uso regolare delle dichiarazioni semplificate è necessario armonizzare le pratiche in termini di scadenze per la presentazione delle dichiarazioni complementari, nonché di documenti giustificativi se questi non sono disponibili al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.

(42) Per consentire di identificare agevolmente una dichiarazione in dogana ai fini delle formalità e dei controlli successivi alla sua accettazione è necessario stabilire norme procedurali che specifichino l'utilizzo di un numero di riferimento principale (Master Reference Number – MRN).

(43) È opportuno prevedere misure uniformi per determinare la sottovoce tariffaria applicabile, su richiesta del dichiarante, a una spedizione costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e nei casi in cui il trattamento di ciascuna di tali merci conformemente alla sua sottovoce tariffaria comporterebbe un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione o all'esportazione esigibili.

(44) Al fine di garantire la corretta gestione delle concessioni di autorizzazione di sdoganamento centralizzato nei casi in cui sia coinvolta più di una autorità doganale, la procedura di consultazione dovrebbe essere standardizzata. Analogamente, andrebbe predisposto un inquadramento adeguato per la comunicazione in tempo utile tra l'ufficio doganale di controllo e l'ufficio doganale di presentazione per consentire agli Stati membri di autorizzare tempestivamente lo svincolo delle merci nonché di conformarsi alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise, ai divieti e alle restrizioni nazionali nonché ai requisiti statistici.

(45) L'autovalutazione è stata introdotta come nuova semplificazione offerta dal codice. È dunque di estrema importanza definire con precisione la semplificazione connessa alle formalità e ai controlli doganali che devono essere espletati dal titolare dell'autorizzazione. Le norme corrispondenti dovrebbero garantire una chiara applicazione dell'autovalutazione nello Stato membro tramite controlli adeguati e proporzionati.

(46) La distruzione, la vendita e l'abbandono allo Stato delle merci richiede norme procedurali che precisino il ruolo delle autorità doganali in relazione al tipo e alla quantità dei cascai e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci nonché le procedure da seguire con riguardo all'abbandono e alla vendita di merci.

(47) L'esenzione dal dazio all'importazione per le merci in reintroduzione dovrebbe essere suffragata da informazioni attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste e con lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici nonché tra le autorità doganali.

(48) L'esenzione dal dazio all'importazione per la pesca marittima e i prodotti estratti dal mare dovrebbe essere suffragata dalla fornitura di prove attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste.

(49) Poiché nel caso di una domanda di autorizzazione per i regimi speciali è richiesto un esame delle condizioni economiche, è necessario stabilire regole chiare e semplici per un'analisi adeguata a livello di Unione qualora esistano prove indicanti che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere pregiudicati.

(50) È necessario stabilire le norme procedurali relative all'appuramento di un regime speciale qualora le merci siano state vincolate a tale regime utilizzando due o più dichiarazioni in dogana, in modo che sia chiaro in quale ordine si svolge tale appuramento.

(51) È opportuno che le autorità doganali competenti prendano una decisione in merito alle richieste di trasferimento di diritti e obblighi dal titolare del regime a un'altra persona.

(52) La circolazione delle merci vincolate a un regime speciale verso l'ufficio doganale di uscita dovrebbe essere consentita se sono espletate le formalità relative al regime di esportazione.

(53) La separazione contabile dovrebbe essere consentita nel caso in cui siano utilizzate merci equivalenti. Le norme procedurali relative al cambiamento di posizione doganale di merci non unionali e di merci equivalenti devono garantire che un operatore economico non possa ottenere un vantaggio ingiustificato a livello dei dazi all'importazione.

(54) Al fine di agevolare il commercio legittimo e garantire l'efficacia dei controlli doganali, evitando nel contempo eventuali discrepanze nel trattamento da parte delle amministrazioni doganali dei singoli Stati membri, è opportuno definire le norme procedurali che disciplinano il regime di transito unionale, il regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ([1]), comprese le successive modifiche (convenzione TIR), alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione

([1]) GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2.

temporanea delle merci stipulata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, comprese le successive modifiche (convenzione ATA) e alla convenzione relativa all'ammissione temporanea ([1]), comprese le successive modifiche (convenzione di Istanbul) nonché i regimi di transito in base al formulario 302 e nell'ambito del sistema postale. Tali norme procedurali determinano gli elementi principali dei processi e includono una serie di semplificazioni, consentendo in tal modo sia alle amministrazioni doganali che agli operatori economici di beneficiare pienamente di procedure armonizzate efficienti quale esempio concreto di facilitazione degli scambi.

(55) In considerazione delle specificità del trasporto aereo e marittimo, è opportuno prevedere ulteriori semplificazioni per tali modi di trasporto consentendo che i dati disponibili nelle scritture dei vettori aerei e marittimi siano utilizzati come dichiarazioni di transito. Ulteriori semplificazioni dovrebbero inoltre essere introdotte per i procedimenti informatici relativi alle merci trasportate per ferrovia al fine di adeguare le relative disposizioni alle modifiche dovute alla liberalizzazione dei mercati e ai cambiamenti nelle norme procedurali ferroviarie.

(56) Al fine di trovare un equilibrio tra l'efficacia dei compiti delle autorità doganali e le aspettative degli operatori economici è opportuno procedere, prima dello svincolo delle merci, a un'analisi dei rischi ai fini della sicurezza delle dichiarazioni pre-partenza, entro un termine che tenga conto dell'interesse legittimo di non ostacolare gli scambi nell'ambito del trasporto di merci.

(57) Occorrere stabilire le modalità di presentazione delle merci e le formalità da espletare presso l'ufficio di esportazione e l'ufficio di uscita, in particolare quelle che garantiscono l'efficace ed efficiente conferma dell'uscita nonché lo scambio di informazioni tra l'ufficio di esportazione e l'ufficio di uscita.

(58) Data l'esistenza di somiglianze tra l'esportazione e la riesportazione, è opportuno estendere alle merci riesportate l'applicazione di talune norme relative all'esportazione di merci.

(59) Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire un'agevole transizione verso il nuovo regime giuridico, è necessario stabilire disposizioni transitorie per definire le regole da applicare alle merci vincolate a taluni regimi doganali anteriormente al 1o maggio 2016 e il cui svincolo o appuramento è previsto dopo tale data. Analogamente, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a presentare domanda di autorizzazione ai sensi del codice prima della sua data di applicazione per poter essere in grado di utilizzare a partire dal 1o maggio 2016 le autorizzazioni concesse.

(60) Le regole generali per l'applicazione del codice sono strettamente correlate, non possono essere separate a causa dell'interrelazione del loro oggetto e contengono al tempo stesso norme orizzontali che si applicano a vari regimi doganali. È dunque opportuno riunirle in un unico regolamento al fine di garantire la coerenza giuridica.

(61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

(62) È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Definizioni

(1) Ai fini del presente regolamento si applica l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ([2]) della Commissione.

([1]) GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene alle norme dettagliate che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) «bagaglio a mano»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell'aeromobile;

(2) «ufficio doganale di presentazione»: l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate;

(3) «bagaglio registrato»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell'aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali;

(4) «merci identiche»: nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;

(5) «aeroporto internazionale dell'Unione»: qualsiasi aeroporto dell'Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

(6) «volo intraunionale»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell'Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all'Unione;

(7) «prodotti trasformati principali»: i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo;

(8) «attività di commercializzazione»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie;

(9) «prodotti trasformati secondari»: i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall'operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali;

(10) «aeromobili d'affari o da turismo»: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

(11) «deposito doganale pubblico di tipo III»: un deposito doganale gestito dalle autorità doganali;

(12) «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio;

(13) «ufficio doganale di transito»:

a) l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione diverso da un paese di transito comune, oppure

b) l'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione nel corso di un'operazione di transito;

(14) «merci similari»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Sottosezione 1

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati, scambio di dati e archiviazione

Articolo 2

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A.

2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) …/… per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell'allegato B.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema ITV e del sistema Sorveglianza 2, i codici e i formati di cui all'allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi [1].

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO, i codici e i formati di cui all'allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici di cui all'allegato B sono facoltativi per gli Stati membri.

Fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici richiesti per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

Fino alle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione [2], gli Stati membri provvedono affinché i codici e i formati utilizzati per la notifica della presentazione consentano di presentare le merci conformemente all'articolo 139 del codice.

4. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU, i formati e i codici previsti nell'allegato A per le domande e le autorizzazioni seguenti sono facoltativi per gli Stati membri:

a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[2] Decisione di esecuzione della Commissione 2014/255/UE, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d) le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

e) le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;

f) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;

g) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo della dichiarazione semplificata;

h) le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;

i) le domande e le autorizzazioni relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante;

j) le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione;

k) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;

l) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento attivo;

m) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento passivo;

n) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del regime di uso finale;

o) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo dell'ammissione temporanea;

p) le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale;

q) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;

r) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

s) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

t) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di sigilli di un modello particolare;

u) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo delle dichiarazioni di transito con una serie di dati ridotta;

v) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana.

Quando scelgono di non utilizzare determinati codici e formati nel corso del periodo di transizione, gli Stati membri si accertano di aver predisposto procedure efficaci che consentano loro di verificare il rispetto delle condizioni di concessione dell'autorizzazione.

Articolo 3

Sicurezza dei sistemi elettronici

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Al momento di sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice gli Stati membri definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi. Essi garantiscono inoltre l'esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione.

2. Ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa.

3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l'operatore economico interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

Articolo 4

Conservazione dei dati

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.

Articolo 5

Disponibilità dei sistemi elettronici

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono i requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni dei sistemi elettronici nonché per la continuità dell'attività economica.

2. Gli accordi operativi di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare tempi di risposta adeguati per lo scambio e l'elaborazione di informazioni nei sistemi elettronici pertinenti.

3. I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica:

a) in casi specifici connessi all'uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi;

b) in casi di forza maggiore.

Sottosezione 2

Registrazione delle persone

Articolo 6

Autorità doganale competente

(Articolo 9 del codice)

Le autorità doganali competenti per la registrazione sono quelle designate dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di tali autorità. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

Articolo 7

Sistema elettronico connesso al numero EORI

(Articolo 16 del codice)

1. Per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni connesse al numero EORI deve essere utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema EORI»).

Le informazioni sono rese disponibili dall'autorità doganale competente tramite tale sistema ogniqualvolta si proceda all'attribuzione di nuovi numeri EORI o quando vengono apportate modifiche ai dati memorizzati per registrazioni già attribuite.

2. Per ciascuna persona viene assegnato un solo numero EORI.

3. Il formato e i codici dei dati memorizzati nel sistema EORI sono stabiliti nell'allegato 12-01.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i formati e i codici di cui all'allegato 12-01 non si applicano.

Fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone sono quelli indicati nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

5. Quando raccolgono i dati di cui al punto 4 dell'allegato 12-01, gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati i formati e i codici di cui all'allegato 12-01.

Sezione 2

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Sottosezione 1

Decisioni adottate dalle autorità doganali

Articolo 8

Procedura generale per il diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. La comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del codice:

a) include un riferimento ai documenti e alle informazioni su cui le autorità doganali intendono basare la propria decisione;

b) indica il termine entro il quale l'interessato deve esprimere il suo punto di vista a partire dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta;

c) include un riferimento al diritto dell'interessato di accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera a) in conformità delle disposizioni applicabili.

2. Se l'interessato fornisce il suo punto di vista prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali possono procedere all'adozione della decisione, a meno che l'interessato non manifesti simultaneamente l'intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista entro il termine stabilito.

Articolo 9

Procedura specifica per il diritto di essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. Le autorità doganali possono far rientrare la comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice nel processo di verifica o controllo nel caso in cui intendano adottare una decisione sulla base di uno dei seguenti elementi:

a) i risultati di una verifica consecutiva alla presentazione delle merci;

b) i risultati di una verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 191 del codice;

c) i risultati del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice, quando le merci sono ancora sotto vigilanza doganale;

d) i risultati di una verifica della prova della posizione doganale di merci unionali o, se del caso, i risultati della verifica della domanda di registrazione di tale prova o di convalida della stessa;

e) il rilascio di una prova dell'origine da parte delle autorità doganali;

f) i risultati del controllo delle merci per le quali non sono state presentate dichiarazioni sommarie, dichiarazioni di custodia temporanea, dichiarazioni di riesportazione o dichiarazioni in dogana.

2. Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione in conformità del paragrafo 1, l'interessato può:

a) esprimere immediatamente il suo punto di vista con lo stesso mezzo usato per la comunicazione a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure

b) chiedere una comunicazione a norma dell'articolo 8, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L'interessato è informato dalle autorità doganali in merito a queste due opzioni.

3. Quando le autorità doganali adottano una decisione che arreca pregiudizio all'interessato, esse registrano se tale persona ha espresso o no il proprio punto di vista in conformità del paragrafo 2, lettera a).

Sottosezione 2

Decisioni adottate su richiesta

Articolo 10

Sistemi elettronici relativi alle decisioni

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle domande e decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro e a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall'autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l'autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2. Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membri è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 11

Autorità doganale designata per ricevere le domande

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.

Articolo 12

Accettazione della domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Se l'autorità doganale accetta una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la data di accettazione di tale domanda è la data in cui la medesima autorità ha ricevuto tutte le informazioni richieste in conformità dell'articolo 22, secondo comma, del codice.

2. Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l'autorità doganale chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni.

Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste dall'autorità doganale entro il termine a tal fine stabilito, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza.

3. In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda, quest'ultima si considera accettata. La data di accettazione è la data di presentazione della domanda o, nei casi in cui il richiedente ha fornito informazioni aggiuntive a seguito di una richiesta dell'autorità doganale in conformità del paragrafo 2, la data in cui è stato fornito l'ultimo elemento di informazione.

Articolo 13

Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

L'autorità doganale competente a prendere una decisione conserva tutti i dati e le informazioni a sostegno della stessa che sono stati utilizzati in sede di adozione della decisione per almeno tre anni dopo il termine della sua validità.

Articolo 14

Consultazione tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1. Se un'autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l'adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l'adozione di una decisione favorevole, tale consultazione deve avvenire entro il termine previsto per l'adozione della decisione in questione. L'autorità doganale competente a prendere una decisione stabilisce un termine per la consultazione che ha inizio a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di tale autorità doganale, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dall'autorità doganale consultata.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l'adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a prendere la decisione.

2. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi:

a) se a causa della natura degli esami da effettuare l'autorità consultata necessita di più tempo;

b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.

3. Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.

4. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.

Articolo 15

Revoca di una decisione favorevole

(Articolo 28 del codice)

Una decisione sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è revocata dall'autorità doganale competente a prendere una decisione nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento se il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.

Sottosezione 3

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

Articolo 16

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. Qualora una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, l'autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall'accettazione della domanda.

Se l'autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all'autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica.

2. Una domanda di decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.

3. Una domanda di decisione relativa a un'informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine.

4. Ai fini della conformità con il requisito di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice in relazione a una domanda di decisione ITV, l'autorità doganale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 del presente regolamento e tiene un registro di tali consultazioni.

Articolo 17

Coerenza con le decisioni ITV esistenti

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere è coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.

Articolo 18

Notifica delle decisioni IVO

(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)

1. Se l'autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all'allegato 12-02.

2. Se l'autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, tale decisione deve essere stampabile nel formato di cui all'allegato 12-02.

Articolo 19

Scambio di dati relativi alle decisioni IVO

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1. Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO su base trimestrale.

2. La Commissione mette le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 a disposizione delle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

Articolo 20

Monitoraggio delle decisioni ITV

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto della decisione ITV, ciò deve essere indicato nella dichiarazione in dogana precisando il numero di riferimento della decisione ITV.

Articolo 21

Sistema elettronico relativo alle ITV

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1. Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative a domande e decisioni connesse alle ITV o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall'autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l'autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1:

a) la sorveglianza di cui all'articolo 55 del presente regolamento comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV;

b) l'autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione ITV comunica attraverso il sistema di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione ITV, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a), su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle ITV.

4. Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle ITV è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

5. Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione ITV le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1.

6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano la banca dati centralizzata della Commissione istituita dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 ([1]).

7. Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all'articolo 56 del presente regolamento, le autorità doganali verificano l'uso delle decisioni ITV nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli articoli 46 e 48 del codice. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio, la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

([1]) Regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 22

Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 34, paragrafo 9, del codice)

1. Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso in conformità dell'articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano la data in cui il periodo di uso esteso della decisione di cui trattasi giunge a scadenza.

2. Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso di una decisione ITV in conformità dell'articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano, in aggiunta alla data di cui al paragrafo 1, i quantitativi di merci che possono essere sdoganate durante il periodo di uso esteso della decisione.

L'uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.

Nel quadro della sorveglianza di cui all'articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.

Articolo 23

Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell'origine corrette e uniformi

(Articolo 34, paragrafo 10, del codice)

1. La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice se:

a) la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;

b) le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione o a una determinazione dell'origine corrette e uniformi.

Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione o una determinazione dell'origine corrette e uniformi.

2. La classificazione o la determinazione dell'origine corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell'Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca della sospensione.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un'origine distinta alle merci che:

a) rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine e

b) sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 24

Conformità

[Articolo 39, lettera a), del codice]

1. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.

Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica:

a) il richiedente;

b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione;

c) l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

2. Tuttavia, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.

3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

4. Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 25

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

[Articolo 39, lettera b), del codice]

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera b), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo;

b) le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;

c) il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;

d) il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;

e) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;

f) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

g) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;

h) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;

i) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

j) il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

k) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2. Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (OEAS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

Articolo 26

Solvibilità finanziaria

[Articolo 39, lettera c), del codice]

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:

a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

c) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 39, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 27

Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

[Articolo 39, lettera d), del codice]

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:

a) il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:

   i) un'esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;

ii) una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.

b) Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

i) l'autorità doganale di uno Stato membro;

ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;

iii) un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.

2. Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).

Articolo 28

Standard di sicurezza

[Articolo 39, lettera e), del codice]

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;

b) sono messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;

c) sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;

d) il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;

e) il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;

f) il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti;

g) il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;

h) il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.

2. Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all'articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.

3. Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione ([2]), i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all'articolo 39, lettera e), del codice.

Articolo 29

Esame dei criteri

(Articolo 22 del codice)

1. Ai fini dell'esame dei criteri di cui all'articolo 39, lettere b) ed e), del codice, l'autorità doganale competente a prendere la decisione garantisce che siano effettuate verifiche in loco in tutti i locali rilevanti per le attività doganali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente abbia un gran numero di locali e il termine di adozione della decisione non consenta l'esame di tutti i locali, l'autorità doganale può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo di tali locali se è accertato che il richiedente applica le stesse norme di sicurezza in tutti i suoi locali, nonché le stesse norme e procedure comuni per la tenuta delle scritture in tutti i suoi locali.

2. Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono prendere in considerazione i risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.

3. Al fine di accertare se i criteri di cui all'articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l'esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell'articolo 127 del presente regolamento.

4. Le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.

5. L'esame dei criteri definiti all'articolo 39 del codice e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità doganale competente a prendere la decisione.

Articolo 30

Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.

Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

([1]) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

([2]) Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).

2. Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell'approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell'Unione, l'autorità doganale competente può concedere l'accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile. L'accesso riguarda le seguenti informazioni:

a) le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;

b) eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema previsto all'articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Articolo 31

Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all'articolo 39 del codice.

2. La consultazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria se:

a) la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 all'autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali;

b) la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione;

c) una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità doganale competente a prendere una decisione;

d) il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità doganale competente.

3. In deroga al termine di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del presente regolamento, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall'autorità doganale consultata.

4. Se l'autorità doganale di un altro Stato membro dispone di informazioni rilevanti per la concessione della qualifica di AEO, essa comunica tali informazioni all'autorità doganale competente a prendere una decisione entro 30 giorni a partire dalla data di trasmissione della domanda tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 32

Rifiuto di una domanda

(Articolo 22 del codice)

Il rifiuto di una domanda AEO non pregiudica le decisioni favorevoli vigenti adottate nei confronti del richiedente in virtù della normativa doganale, a meno che la concessione di tali decisioni favorevoli non si fondi sul rispetto di uno dei criteri AEO che sono risultati disattesi nel corso dell'esame della domanda AEO.

Articolo 33

Combinazione dei due tipi di autorizzazioni

(Articolo 38, paragrafo 3, del codice)

Quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un'autorizzazione AEOC che un'autorizzazione AEOS, l'autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un'autorizzazione combinata.

Articolo 34

Revoca di un'autorizzazione

(Articolo 28 del codice)

1. La revoca di un'autorizzazione AEO non pregiudica un'eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio di cui all'articolo 39 del codice che non è più soddisfatto.

2. La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell'autorizzazione non pregiudica automaticamente l'autorizzazione AEO di tale persona.

3. Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOC è revocata e l'autorizzazione AEOS rimane valida.

Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.

Articolo 35

Monitoraggio

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1. Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l'autorità doganale competente in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio della qualifica di AEO e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

2. L'autorità doganale competente mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l'AEO esercita attività doganali.

3. Se un'autorità doganale revoca una decisione favorevole che è stata presa sulla base della qualifica di AEO, essa ne informa l'autorità doganale che ha concesso la qualifica.

4. Se l'AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, l'autorità doganale competente comunica immediatamente all'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone:

a) l'autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;

b) informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio;

c) eventuali riesami dell'autorizzazione AEOS e i relativi risultati.

Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione se ne avvalgono esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.

Sezione 4

Controllo delle merci

Sottosezione 1

Controlli doganali e gestione del rischio

Articolo 36

Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla comunicazione, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, di qualsiasi informazione relativa ai rischi viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema doganale di gestione dei rischi»).

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 è inoltre utilizzato per la comunicazione tra autorità doganali e tra le autorità doganali e la Commissione nel quadro dell'attuazione di norme e criteri comuni in materia di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni, della gestione delle crisi doganali, dello scambio di informazioni relative al rischio e della comunicazione dei risultati dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del codice, nonché della comunicazione dei risultati dei controlli doganali.

Sottosezione 2

Bagagli a mano e bagagli registrati trasportati per via aerea

Articolo 37

Voli di transito

(Articolo 49 del codice)

1. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto non unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale sono effettuati presso l'ultimo aeroporto internazionale dell'Unione.

I bagagli a mano e i bagagli registrati sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi a meno che la persona interessata non fornisca la prova del carattere unionale dei beni trasportati.

2. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un altro aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell'Unione.

Il bagaglio a mano può essere soggetto a controllo presso l'ultimo aeroporto internazionale dell'Unione in cui l'aeromobile fa scalo per accertare la posizione doganale di merci unionali.

Articolo 38

Voli di transito in aeromobili d'affari o da turismo

(Articolo 49 del codice)

I controlli doganali e le formalità applicabili ai bagagli delle persone che si trovano a bordo di aeromobili d'affari o da turismo sono effettuati presso i seguenti aeroporti:

a) per i voli provenienti da un aeroporto non unionale, se l'aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale, presso il primo aeroporto internazionale dell'Unione;

b) per i voli provenienti da un aeroporto unionale, se l'aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale, presso l'ultimo aeroporto internazionale dell'Unione.

Articolo 39

Voli di trasferimento in entrata

(Articolo 49 del codice)

1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e siano trasbordati, nello stesso aeroporto unionale, su un altro aeromobile che effettua un volo intraunionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso l'ultimo aeroporto internazionale dell'Unione di arrivo del volo intraunionale. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati in un aeroporto internazionale dell'Unione su un aeromobile a destinazione di un altro aeroporto internazionale dell'Unione nel territorio dello stesso Stato membro possono essere effettuati presso l'aeroporto internazionale dell'Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso il primo aeroporto internazionale dell'Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.

3. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell'Unione.

Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.

Articolo 40

Voli di trasferimento in uscita

(Articolo 49 del codice)

1. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto unionale, su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale e successivamente trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale di partenza dell'Unione. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati imbarcati su un aeromobile presso un aeroporto internazionale dell'Unione e trasferiti in un altro aeroporto internazionale dell'Unione nel territorio dello stesso Stato membro su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale possono essere effettuati presso l'aeroporto internazionale dell'Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso l'ultimo aeroporto internazionale dell'Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.

3. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso l'ultimo aeroporto internazionale dell'Unione.

Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto di partenza di un volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.

Articolo 41

Trasbordo su un aeromobile da turismo o d'affari

(Articolo 49 del codice)

1. Qualsiasi controllo e formalità doganale applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non unionale e trasbordati, in detto aeroporto unionale, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intraunionale, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.

2. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto unionale su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intraunionale per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non unionale, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

Articolo 42

Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro

(Articolo 49 del codice)

Le autorità doganali possono effettuare, nell'aeroporto internazionale dell'Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

a) provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell'Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell'Unione situato sullo stesso territorio nazionale;

b) imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell'Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell'Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.

Articolo 43

Misure per prevenire il trasferimento illegale

(Articolo 49 del codice)

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) all'arrivo presso un aeroporto internazionale dell'Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano prima che esso sia stato oggetto dei controlli;

b) alla partenza da un aeroporto internazionale dell'Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano dopo che esso sia stato oggetto dei controlli;

c) all'arrivo presso un aeroporto internazionale dell'Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato prima che esso sia stato oggetto dei controlli;

d) alla partenza da un aeroporto internazionale dell'Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato dopo che esso sia stato oggetto dei controlli.

Articolo 44

Etichetta del bagaglio

(Articolo 49 del codice)

I bagagli registrati in un aeroporto dell'Unione sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta sul bagaglio. Il modello e le caratteristiche tecniche dell'etichetta sono indicati nell'allegato 12-03.

Articolo 45

Elenco degli aeroporti internazionali dell'Unione

(Articolo 49 del codice)

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco degli aeroporti internazionali dell'Unione situati sul proprio territorio e informa la Commissione di ogni modifica di tale elenco.

Sottosezione 3

Bagagli trasportati via mare

Articolo 46

Imbarcazioni da diporto

(Articolo 49 del codice)

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone a bordo di imbarcazioni da diporto sono effettuati presso tutti i porti di scalo nell'Unione, indipendentemente dall'origine o dalla destinazione dell'imbarcazione. Per «imbarcazione da diporto» si intende un'imbarcazione da diporto quale definita nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

Articolo 47

Traversate di trasferimento

(Articolo 49 del codice)

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale sono effettuati in qualsiasi porto unionale in cui i bagagli sono imbarcati o sbarcati.

CAPO 3

Conversione valutaria

Articolo 48

Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari

(Articolo 53 del codice)

1. Il valore dell'euro, ove richiesto in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del codice, è fissato una volta al mese.

Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest'ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle ragioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del codice, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso fissato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese di ottobre; tale tasso si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.

([1]) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

3. Gli Stati membri possono mantenere invariato il valore in moneta nazionale dell'importo determinato in euro se, al momento dell'adeguamento annuale, la conversione del suddetto importo porta a una modifica del valore in moneta nazionale inferiore al 5 %.

Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l'importo ottenuto da tale conversione.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Sezione 1

Gestione dei contingenti tariffari

Articolo 49

Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1. I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell'Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica.

2. Ciascun contingente tariffario è identificato nella normativa dell'Unione con un numero d'ordine che ne facilita la gestione.

3. Ai fini della presente sezione, le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate dalle autorità doganali il 1o, 2 o 3 gennaio sono considerate accettate il 3 gennaio dello stesso anno. Tuttavia, se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio dello stesso anno.

4. Ai fini della presente sezione, per «giorni lavorativi» si intendono giorni che non sono giorni festivi per le istituzioni dell'Unione a Bruxelles.

Articolo 50

Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell'Unione relativa all'apertura del contingente tariffario.

2. Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l'importo esatto per il quale è presentata la domanda.

Articolo 51

Assegnazione di quantitativi nell'ambito dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1. La Commissione procede alle assegnazioni nei giorni lavorativi. La Commissione può tuttavia decidere di non assegnare quantitativi in un dato giorno lavorativo a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

2. I quantitativi nell'ambito dei contingenti tariffari non possono essere assegnati prima del secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione della dichiarazione in dogana in cui il dichiarante ha presentato la richiesta di beneficiare del contingente tariffario.

Ogni assegnazione da parte della Commissione tiene conto di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che non hanno ricevuto risposta, basate su dichiarazioni doganali accettate fino al secondo giorno lavorativo precedente il giorno dell'assegnazione e che le autorità doganali hanno trasmesso al sistema di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

3. Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta.

4. Se in un giorno di assegnazione la somma dei quantitativi di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che si riferiscono a dichiarazioni accettate alla stessa data è superiore al saldo disponibile del contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi relativi a tali richieste proporzionalmente alle quantità richieste.

5. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non assegna quantitativi nell'ambito di tale contingente tariffario prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto dell'Unione che ha istituito il contingente tariffario.

Articolo 52

Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorità doganali restituiscono immediatamente al sistema elettronico di cui all'articolo 54 del presente regolamento ogni quantitativo erroneamente assegnato. Tuttavia, l'obbligo di restituzione non si applica quando un'assegnazione errata che rappresenta un debito doganale di importo inferiore a 10 EUR viene scoperta dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario in questione.

2. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana relativa a merci che sono oggetto di una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario prima che la Commissione abbia assegnato il quantitativo richiesto, le suddette autorità annullano l'intera richiesta di beneficiare del contingente tariffario.

Se la Commissione ha già assegnato il quantitativo richiesto sulla base di una dichiarazione in dogana invalidata, l'autorità doganale restituisce immediatamente il quantitativo assegnato al sistema elettronico di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 53

Situazione critica dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1. Ai sensi dell'articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del suo volume totale è stato utilizzato.

2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

a) quando sia aperto per meno di tre mesi;

b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione di una misura di salvaguardia o di una misura derivante da una sospensione delle concessioni di cui al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o no nel corso dei due anni precedenti.

[1] Regolamento (CE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

Articolo 54

Sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1. Per la gestione dei contingenti tariffari è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice che consente di effettuare le seguenti operazioni:

a) lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione con riguardo alle richieste di beneficiare di contingenti tariffari, alle restituzioni ai contingenti tariffari, alla situazione dei contingenti tariffari e all'archiviazione di tali informazioni;

b) la gestione da parte della Commissione delle richieste di beneficiare di contingenti tariffari e delle restituzioni a tali contingenti;

c) lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione in materia di assegnazione dei quantitativi nell'ambito dei contingenti tariffari e archiviazione di tali informazioni;

d) la registrazione di ogni ulteriore evento o atto che possa incidere sui prelievi originari da o sulle restituzioni verso i contingenti tariffari o sulla loro assegnazione.

2. La Commissione rende accessibili tramite tale sistema le informazioni relative ai risultati delle assegnazioni.

Sezione 2

Sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

Articolo 55

Norme generali sulla sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

(Articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1. Se la Commissione stabilisce l'obbligo per talune merci di essere sottoposte a sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica o al momento dell'esportazione, essa comunica alle autorità doganali i codici NC di tali merci e i dati necessari ai fini della sorveglianza, e ciò in tempo utile prima che l'obbligo in materia di sorveglianza diventi applicabile.

L'elenco dei dati che potrebbero essere richiesti dalla Commissione ai fini della sorveglianza è specificato nell'allegato 21-01.

2. Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione sono soggette a una sorveglianza, le autorità doganali forniscono alla Commissione i dati relativi alle dichiarazioni doganali per il regime in questione almeno una volta alla settimana.

Se le merci sono svincolate a norma dell'articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali trasmettono senza indugio i dati alla Commissione.

3. La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata e solo agli utenti autorizzati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Se le merci sono vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182 del codice e i dati richiesti dalla Commissione non erano disponibili al momento in cui le merci sono state svincolate conformemente all'articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali forniscono alla Commissione senza indugio tali informazioni dopo aver ricevuto la dichiarazione complementare presentata a norma dell'articolo 167 del codice.

5. Nei casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero a norma dell'articolo 167, paragrafo 3, del codice, o la dichiarazione complementare è presentata o resa disponibile in conformità all'articolo 225 del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione trasmette alle autorità doganali almeno una volta al mese i dati richiesti dalla Commissione o le autorità doganali raccolgono tali dati dal sistema del dichiarante.

Le autorità doganali inseriscono senza indugio i dati nel sistema elettronico di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all'allegato 21-02.

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1. Per la sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni seguenti:

a) dati di sorveglianza sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci;

b) informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci.

2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l'archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Prova dell'origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.

4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

Articolo 58

Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1. Qualora i regimi speciali d'importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l'utilizzo del certificato di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d'importazione in causa.

Ai fini dell'attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;

b) il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell'Unione negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.

Articolo 59

Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1. Il controllo dei certificati di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).

2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l'origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell'articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3. L'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall'invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 60

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Sottosezione 1

Procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione di prove dell'origine

Articolo 61

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Nel fornire all'esportatore o all'operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione del fornitore.

Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all'articolo 62 del presente regolamento.

2. La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

3. La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 62

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.

3. Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

Articolo 63

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22-15. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato 22-16.

2. Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato 22-18.

3. La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Articolo 64

Rilascio del certificato d'informazione INF 4

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali possono chiedere all'esportatore o all'operatore di ottenere dal fornitore un certificato d'informazione INF 4 attestante l'esattezza e l'autenticità della dichiarazione del fornitore.

2. Su richiesta del fornitore, il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-02 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite. Le autorità possono chiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità del fornitore o altri controlli che ritengano opportuni.

3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d'informazione INF 4 al fornitore entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, indicando se la dichiarazione del fornitore è esatta e autentica.

4. Un'autorità doganale a cui è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF 4 conserva il formulario di domanda per almeno tre anni o, se necessario, per un periodo più lungo al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori.

Articolo 65

Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore.

Articolo 66

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro 120 giorni dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta di confermare l'origine dei prodotti in questione ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione trasmettono a quelle dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta tutte le informazioni e i documenti di cui dispongono, indicando i motivi che giustificano la loro indagine.

3. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta possono chiedere elementi di prova al fornitore o effettuare adeguate verifiche di tale dichiarazione.

4. Le autorità doganali che hanno chiesto la verifica sono informate senza indugio dei risultati tramite il certificato d'informazione INF 4.

5. In assenza di risposta entro 150 giorni dalla data di richiesta della verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'origine dei prodotti in questione, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell'origine redatta sulla base della dichiarazione del fornitore.

Articolo 67

Autorizzazione di esportatore autorizzato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell'origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un'autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

2. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, e gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all'uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato.

3. Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione o in misure adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di tali paesi o territori.

4. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell'origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale è preceduto dal codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

5. La Commissione comunica ai paesi terzi interessati gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo delle prove dell'origine preferenziale presentate dagli esportatori autorizzati.

6. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi la forma richiesta per le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni di origine, tali dichiarazioni sono redatte in conformità al formulario di cui all'allegato 22-09.

7. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.

Articolo 68

Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione può chiedere di essere registrato a tal fine. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis.

2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la revoca delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presente articolo.

4. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.

5. Fino alle date di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applicano le seguenti disposizioni:

a) un esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione può chiedere di essere autorizzato conformemente all'articolo 67 del presente regolamento per poter agire in qualità di esportatore registrato a norma del paragrafo 1,

b) un esportatore che è già titolare di un'autorizzazione di esportatore autorizzato nell'Unione può chiedere l'estensione di tale autorizzazione per poter agire in qualità di esportatore registrato a norma del paragrafo 1

e il loro numero di autorizzazione di esportatore autorizzato è utilizzato come numero di esportatore registrato.

A decorrere dalle date di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX), un esportatore di cui alla lettera a) o alla lettera b) del primo comma che desideri continuare ad agire in qualità di esportatore registrato ai sensi del paragrafo 1 viene registrato in tale sistema.

Articolo 69

Sostituzione delle prove dell'origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se prodotti originari coperti da una prova dell'origine preferenziale rilasciata o compilata in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), del codice, diversa dall'SGP dell'Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, la prova dell'origine iniziale può essere sostituita da una o più prove sostitutive al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione.

2. Se la prova dell'origine necessaria ai fini della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un certificato di circolazione delle merci EUR.1, un altro certificato di origine rilasciato dalla pubblica amministrazione, una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, la prova dell'origine sostitutiva è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci;

b) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;

c) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova dell'origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva o alla dichiarazione su fattura sostitutiva;

d) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   i) il rispeditore non è un esportatore autorizzato e non consente che una copia della prova dell'origine iniziale sia allegata alla prova sostitutiva;

   ii) il valore totale dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera il valore soglia applicabile al di sopra del quale l'esportatore, per poter fornire una prova sostitutiva, deve essere un esportatore autorizzato. 2 bis.

3. Nei casi in cui la prova dell'origine sostitutiva è rilasciata in conformità del paragrafo 2, lettera d), la convalida effettuata dall'ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelli figuranti nella prova dell'origine iniziale. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell'origine iniziale.

L'ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell'origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell'origine iniziale è conservata dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

4. Se la prova di origine richiesta ai fini dell'applicazione della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un'attestazione di origine, la prova dell'origine sostitutiva è compilata dal rispeditore sotto forma di una dichiarazione sostitutiva.

Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine non supera il valore soglia applicabile, non occorre che il rispeditore delle frazioni di spedizione sia egli stesso un esportatore registrato per poter compilare attestazioni di origine sostitutive.

Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine supera il valore soglia applicabile, per poter compilare attestazioni di origine sostitutive il rispeditore deve soddisfare una delle condizioni seguenti:

a) essere un esportatore registrato nell'Unione;

b) allegare all'attestazione di origine sostitutiva una copia dell'attestazione di origine iniziale.

Sottosezione 2

Obblighi dei paesi beneficiari nel quadro dell'SPG dell'Unione

Articolo 70

Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'SPG i paesi beneficiari assumono l'impegno di:

a) porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sottosezione e nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo;

b) garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:

a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell'SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b) fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

3. Per poter applicare il sistema degli esportatori registrati, i paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

4. Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] continua a essere assoggettato all'obbligo di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli 72, 80 e 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

Articolo 71

Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:

a) le norme relative all'origine dei prodotti esportati, fissate nella sottosezione 2 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A;

c) le disposizioni relative all'uso delle dichiarazioni su fattura, da redigere in conformità dei requisiti di cui all'allegato 22-09;

[1] Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

d) le disposizioni sugli obblighi di notifica di cui all'articolo 73 del presente regolamento;

e) le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all'articolo 64, paragrafo 6, del codice.

2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o con gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:

a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell'SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b) fatti salvi gli articoli 73 e 110 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

3. Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un'autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell'origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l'Unione.

4. Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema di preferenze generalizzate a condizione che siano esportate dal paese stesso a decorrere dalla data indicata all'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all'obbligo di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli 110 e 111 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

6. Gli obblighi di cui al paragrafo 5 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 72

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che:

a) fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione o agiscono sotto l'autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione e a revocare le registrazioni;

b) fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione e sono incaricate di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri secondo quanto previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. La notifica è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

3. I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni notificate a norma del primo paragrafo.

Articolo 73

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando le merci devono essere immesse in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri.

I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.

2. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui il paese ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo.

Sottosezione 3

Procedure all'esportazione nei paesi beneficiari e nell'Unione applicabili nel quadro dell'SPG dell'Unione fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 74

Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Il certificato di origine, modulo A, è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A. Il certificato di origine, modulo A, è redatto utilizzando il formulario contenuto nell'allegato 22-08.

2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell'esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b) è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; oppure

c) la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A, ad eccezione dei casi in cui il certificato di origine, modulo A, non è stato accettato per motivi tecnici. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura «Issued retrospectively», «Délivré à posteriori» o «Emitido a posteriori».

4. In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura «Duplicate», «Duplicata» o «Duplicado», la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell'originale.

5. Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.

6. Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura «Unione» o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.

Articolo 75

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti di uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento si applichi a questa procedura.

2. L'esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.

3. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, in francese, inglese o spagnolo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell'allegato 22-09. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

4. L'uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:

a) per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.

Articolo 76

Condizioni per il rilascio di un certificato di origine, modulo A, in caso di cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 53, 54, 55 o 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:

a) se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata a norma dell'articolo 77 del presente regolamento;

b) se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata secondo le norme di origine pertinenti della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;

c) se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore, ossia un certificato di origine, modulo A, redatto utilizzando il formulario contenuto nell'allegato 22-08, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell'allegato 22-09;

d) se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e il paese interessato.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a), b), c) e d), la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca, a seconda dei casi, la dicitura:

— «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Regional cumulation», «Extended cumulation with country x», oppure

— «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x», oppure

— «Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con el país x».

Articolo 77

Prova del carattere originario dell'Unione ai fini del cumulo bilaterale ed esportatori autorizzati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La prova del carattere originario dei prodotti dell'Unione è fornita producendo uno dei seguenti documenti:

a) il certificato di circolazione EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-10 oppure

b) la dichiarazione su fattura, il cui testo figura all'allegato 22-09 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell'Unione.

2. L'esportatore o il suo rappresentante appongono le diciture «GSP beneficiary countries» e «EU» o «Pays bénéficiaires du SPG» e «UE» nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

3. Le disposizioni della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell'Unione nell'ambito del cumulo bilaterale, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:

a) il carattere originario dei prodotti; e

b) l'osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.

5. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.

6. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.

Esse revocano l'autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:

a) l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;

b) l'esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;

c) l'esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

7. L'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma manoscritta.

Sottosezione 4

Procedure all'esportazione nei paesi beneficiari e nell'Unione applicabili nel quadro dell'SPG dell'Unione a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 78

Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. L'SPG si applica:

a) alle merci che soddisfano i requisiti della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 esportate da un esportatore registrato;

b) a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.

2. Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un'attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.

Articolo 79

Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all'esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017.

Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione il rinvio della registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.

2. Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

Fatto salvo l'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell'Unione come prova dell'origine se rilasciati prima della data di registrazione dell'esportatore interessato.

Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.

3. Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6 000 EUR, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

4. Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020.

Sottosezione 5

Articolo 80

Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione istituisce un sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci (il sistema REX) e lo rende disponibile entro il 1o gennaio 2017.

2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all'esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.

3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore.

4. Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 89 del presente regolamento.

Articolo 81

Data di applicazione di talune disposizioni

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli articoli 70, 72, da 78 a 80, da 82 a 93, da 99 a 107, 108, 109 e 112 del presente regolamento si applicano all'esportazione di merci da parte degli esportatori registrati nell'ambito del sistema REX in un paese beneficiario a partire dalla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori nell'ambito di tale sistema. Con riguardo agli esportatori dell'Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

2. Gli articoli 71, 73, da 74 a 77, da 94 a 98 e da 110 a 112 del presente regolamento si applicano all'esportazione di merci da parte degli esportatori che non sono registrati nell'ambito del sistema REX in un paese beneficiario. Con riguardo agli esportatori dell'Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Articolo 82

Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione garantisce che l'accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.

2. La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

3. Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

4. Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera o dalla Turchia. L'accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice.

5. La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.

6. Se un paese o un territorio è stato rimosso dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del medesimo conservano l'accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 70 del presente regolamento.

7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06:

a) nome dell'esportatore registrato;

b) indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato;

c) informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all'allegato 22-06;

d) descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06;

e) numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato.

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

8. La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

a) il numero dell'esportatore registrato;

b) la data da cui decorre la validità della registrazione;

c) se del caso, la data della revoca della registrazione;

d) un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia;

e) la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

Articolo 83

Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'SPG secondo quanto indicato alla presente sottosezione.

2. Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) o all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:

a) informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;

b) periodo di conservazione dei dati.

Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'allegato 22-06.

3. Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

([1]) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

([2]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.

4. I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell'allegato 22-06 e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.

5. Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

6. I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

7. Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.

Se l'esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8. Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

Ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.

Articolo 84

Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell'applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:

a) sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;

b) sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari come previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.

Articolo 85

Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all'esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori stabiliti sui loro territori.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell'Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2017 gli esportatori dell'Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

5. I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una attestazione di origine compilata dall'esportatore.

Articolo 86

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente.

La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-06.

2. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell'Unione presenta domanda alle autorità doganali di cui trattasi. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-06.

3. Ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SGP e dei sistemi di preferenze generalizzate con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

4. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5. Qualora l'esportatore sia rappresentato per l'espletamento delle formalità di esportazione e il rappresentante dell'esportatore sia a sua volta un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.

Articolo 87

Banca dati degli esportatori registrati: misure pubblicitarie

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Ai fini dell'articolo 70, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema degli esportatori registrati. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.

Articolo 88

Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Se un paese è aggiunto all'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell'ambito del proprio SPG, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per l'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia.

In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per l'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nell'SPG dell'Unione.

Articolo 89

Radiazione dall'elenco degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.

2. Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito dell'SPG o non intendono più esportare merci nell'ambito di tale sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.

3. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l'esportatore registrato:

a) non esiste più;

b) non soddisfa più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito dell'SPG;

c) ha informato l'autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell'ambito dell'SPG;

d) per dolo o colpa compila o fa compilare un'attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

4. L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l'esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.

5. La revoca della registrazione ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l'esportatore registrato sia informato della revoca.

6. L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l'esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.

7. In caso di revoca della registrazione l'esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.

8. La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L'esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.

9. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all'articolo 86 del presente regolamento. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all'autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.

10. I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall'autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.

Articolo 90

Radiazione automatica dall'elenco degli esportatori registrati quando un paese è radiato dall'elenco dei paesi beneficiari

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.

2. Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per l'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all'articolo 86 del presente regolamento.

3. In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario dell'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.

Articolo 91

Obblighi degli esportatori

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:

a) tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

   i) delle attestazioni di origine rilasciate;

   ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

3. I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.

Articolo 92

Disposizioni generali sull'attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Un'attestazione di origine può essere compilata al momento in cui l'esportazione verso l'Unione è effettivamente realizzata o quando è certo che sarà realizzata.

Se i prodotti in questione sono considerati originari del paese beneficiario di esportazione o di un altro paese beneficiario in conformità dell'articolo 55, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell'articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l'attestazione di origine è compilata dall'esportatore nel paese beneficiario di esportazione.

Se i prodotti in questione sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione o dopo essere stati sottoposti unicamente alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e hanno pertanto conservato la loro origine in conformità dell'articolo 55, paragrafo 4, terzo comma, e dell'articolo 55, paragrafo 6, terzo comma, del medesimo regolamento, l'attestazione di origine è compilata dall'esportatore nel paese beneficiario di origine.

2. L'attestazione di origine può anche essere compilata dopo l'esportazione dei prodotti interessati («attestazione retroattiva»). Tale attestazione di origine retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall'importazione.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l'attestazione di origine può essere compilata retroattivamente dall'esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.

3. L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 93

Attestazione di origine in caso di cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale o regionale, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l'attestazione di origine redatta dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura «EU cumulation», «Regional cumulation», «Cumul UE», «Cumul regional» o «Acumulación UE», «Acumulación regional».

2. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine dell'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l'attestazione di origine redatta dall'esportatore riporta la dicitura «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía».

3. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e la parte interessata.

In tali casi l'attestazione di origine redatta dall'esportatore riporta la dicitura «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».

Sottosezione 6

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione applicabili nel quadro dell'SPG dell'Unione fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 94

Presentazione e validità dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura e presentazione tardiva dei medesimi

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.

2. La prova dell'origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le prove dell'origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 95

Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l'ufficio doganale, su richiesta scritta del rispeditore, sostituisce il certificato di origine, modulo A, o la dichiarazione su fattura iniziali con uno o più certificati di origine, modulo A (certificato sostitutivo) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione o in Norvegia o Svizzera. Il rispeditore indica nella sua domanda se una fotocopia della prova dell'origine iniziale deve essere allegata al certificato sostitutivo.

2. Il certificato sostitutivo è redatto secondo il modello di cui all'allegato 22-19.

L'ufficio doganale verifica che il certificato sostitutivo sia conforme alla prova dell'origine iniziale.

3. Se il certificato sostitutivo è chiesto da un rispeditore che agisce in buona fede, egli non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell'origine iniziale.

4. L'ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell'origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell'origine iniziale è conservata dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, del codice, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione.

Articolo 96

Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

2. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b) formano oggetto di uno stesso contratto d'acquisto, i cui contraenti sono stabiliti nel paese di esportazione o negli Stati membri;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.

Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.

Articolo 97

Esenzioni dall'obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie SPG senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che

a) tali prodotti:

   i) formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

   ii) siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

b) non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).

2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) le importazioni presentano carattere occasionale;

b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

3. Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 98

Discordanze ed errori formali nei certificati di origine, modulo A, o nelle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d'origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato d'origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.

2. I certificati d'origine, modulo A, i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Sottosezione 7

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione applicabili nel quadro dell'SPG dell'Unione a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 99

Validità dell'attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.

2. L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.

3. L'attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;

b) sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e

c) sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

Articolo 100

Ammissibilità di un'attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Affinché gli importatori possano beneficiare dell'SPG su dichiarazione di un'attestazione di origine, le merci devono essere state esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell'articolo 79 del presente regolamento.

Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare di tale sistema a condizione che siano state esportate dal paese stesso alla data o a decorrere dalla data in cui tale paese beneficiario ha iniziato ad applicare il sistema degli esportatori registrati di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 101

Sostituzione delle attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, il rispeditore può sostituire l'attestazione di origine iniziale con una o più attestazioni di origine sostitutive (attestazioni sostitutive) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione o in Norvegia o Svizzera.

L'attestazione sostitutiva è redatta secondo il modello di cui all'allegato 22-20.

Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate solo se l'attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 92, 93, 99 e 100 del presente regolamento e all'allegato 22-07.

2. I rispeditori sono registrati ai fini della redazione di attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire altrove sul territorio dell'Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR.

Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive quando il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera 6 000 EUR se allegano copia dell'attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.

3. Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono redigere attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda i prodotti da spedire in Norvegia o in Svizzera.

4. L'attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata redatta l'attestazione di origine iniziale.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano altresì alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.

6. Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all'articolo 64, paragrafo 6, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all'Unione.

Articolo 102

Principi generali e precauzioni che devono essere adottate dal dichiarante

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell'ambito dell'SPG, fa riferimento all'attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all'attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l'anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.

2. Se il dichiarante ha chiesto l'applicazione dell'SPG in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 166 del codice e trattata di conseguenza.

3. Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, il dichiarante accerta che esse siano conformi alle norme enunciate nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare verificando:

a) sul sito web pubblico che l'esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e

b) che l'attestazione di origine sia redatta in conformità dell'allegato 22-07 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 103

Esenzioni dall'obbligo di fornire un'attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I prodotti seguenti sono esenti dall'obbligo di compilazione e presentazione di un'attestazione di origine:

a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;

b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a) si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

b) sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare dell'SPG;

c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) le importazioni presentano carattere occasionale;

b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 104

Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell'attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che essa corrisponde ai prodotti in questione.

2. L'attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

3. Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all'articolo 99 del presente regolamento possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 105

Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

2. Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non montati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.

Articolo 106

Sospensione dell'applicazione della preferenza

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l'esattezza dell'indicazione dell'origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. Le autorità doganali possono sospendere l'applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all'articolo 109 del presente regolamento se:

a) le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o all'articolo 43 del medesimo regolamento;

b) il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 107

Rifiuto di concedere preferenze tariffarie

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:

a) le merci non corrispondono a quelle indicate nell'attestazione di origine;

b) il dichiarante non presenta l'attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

c) fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 79, paragrafo 3, del presente regolamento, l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;

d) l'attestazione di origine non è stata redatta in conformità all'allegato 22-07;

e) le condizioni dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte.

2. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 109 rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

a) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l'esportatore non aveva la facoltà di redigere l'attestazione di origine;

b) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o che le condizioni dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte;

c) nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica ed è rispettata una delle seguenti condizioni:

   i) non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 109 del presente regolamento oppure

   ii) la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.

Sottosezione 8

Controllo dell'origine nell'ambito dell'SPG dell'Unione

Articolo 108

Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell'origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:

a) verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

b) controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l'obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario.

Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 solo se il paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'accordo medesimo.

2. I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o di svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 109

Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine o delle attestazioni di origine sostitutive è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Qualora le autorità doganali di uno Stato membro richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, esse indicano nella loro richiesta, all'occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine o dell'attestazione di origine sostitutiva e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine o attestazione sostitutiva sono inesatte.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.

2. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a sei mesi. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro sei mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

3. Se dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.

Articolo 110

Controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare dell'autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando viene presentata una richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.

4. Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.

Articolo 111

Controllo a posteriori delle prove dell'origine per i prodotti che hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Gli articoli 73 e 110 del presente regolamento si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati/e in conformità delle norme sul cumulo regionale dell'origine.

Sottosezione 9

Altre disposizioni applicabili nell'ambito dell'SPG dell'Unione

Articolo 112

Ceuta e Melilla

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

2. Gli articoli da 74 a 79 e gli articoli da 84 a 93 del presente regolamento si applicano ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

3. Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

Sottosezione 10

Prove dell'origine applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione per taluni paesi o territori

Articolo 113

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

I prodotti originari di uno dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 su presentazione:

a) del certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-10 oppure

b) nei casi di cui all'articolo 119, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 22-13, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura «Autonomous trade measures» o «Mesures commerciales autonomes».

Articolo 114

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 possono, all'atto dell'importazione nell'Unione, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 a condizione che siano stati trasportati direttamente nell'Unione, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di un paese o territorio beneficiario, purché tale paese o territorio beneficiario:

a) abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 124 del presente regolamento, e

b) assista l'Unione, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire il titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante. Tale richiesta deve essere presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-10 e deve essere compilata conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 113, 115, 116, 117, 118, 121 e 123 del presente regolamento.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservate dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato di circolazione.

4. L'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari che dette autorità ritengano necessari per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle condizioni di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre indicazioni contenute nel certificato.

7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.

8. Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 115

Importazioni con spedizioni scaglionate

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 116

Presentazione della prova dell'origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 163 del codice. Dette autorità possono esigere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sottosezione.

Articolo 117

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 114, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o

b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sottosezione.

3. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»

ES: «EXPEDIDO A POSTERIORI»

HR: «IZDANO NAKNADNO»

CS: «VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA: «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET: «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»

EL: «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN: «ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR: «DÉLIVRÉ À POSTERIORI»

IT: «RILASCIATO A POSTERIORI»

LV: «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT: «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU: «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT: «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL: «AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL: «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT: «EMITIDO A POSTERIORI»

RO: «ELIBERAT ULTERIOR»

SL: «IZDANO NAKNADNO»

SK: «VYDANÉ DODATOČNE»

FI: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV: «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

4. La dicitura di cui al paragrafo 3 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 118

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

BG: «ДУБЛИКАТ»

ES: «DUPLICADO»

HR: «DUPLIKAT»

CS: «DUPLIKÁT»

DA: «DUPLIKÁT»

DE: «DUPLIKAT»

ET: «DUPLIKAAT»

EL: «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN: «DUPLICATE»

FR: «DUPLICATA»

IT: «DUPLICATO»

LV: «DUBLIKĀTS»

LT: «DUBLIKATAS»

HU: «MÁSODLAT»

MT: «DUPLIKAT»

NL: «DUPLICAAT»

PL: «DUPLIKAT»

PT: «SEGUNDA VIA»

RO: «DUPLICAT»

SL: «DVOJNIK»

SK: «DUPLIKÁT»

FI: «KAKSOISKAPPALE»

SV: «DUPLIKAT»

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 119

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da uno dei seguenti soggetti:

a) un esportatore autorizzato dell'Unione a norma dell'articolo 120 del presente regolamento;

b) qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente di uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del presente regolamento sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità competenti del paese o territorio di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dal titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22-13 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 120 del presente regolamento, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 120

Esportatore autorizzato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali dell'Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell'Unione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 121

Validità della prova dell'origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b) rientrano in uno stesso contratto di acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione o nell'Unione;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dell'Unione.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

5. La procedura descritta nel paragrafo precedente si applica anche nei casi in cui un'unica prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali per importazioni con spedizioni scaglionate in conformità dell'articolo 115 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità doganali competenti possono concedere un periodo di applicazione superiore a tre mesi.

Articolo 122

Esonero dalla prova dell'origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti previsti per l'applicazione del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 123

Discordanze ed errori formali

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, in una prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 11

Metodi di cooperazione amministrativa ai fini del controllo dell'origine nell'ambito delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione per taluni paesi o territori

Articolo 124

Cooperazione amministrativa

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 125

Controllo delle prove dell'origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell'osservanza degli altri requisiti del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d'importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi sostanziali o formali che giustificano un'indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di importazione entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario o dell'Unione.

4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5. Se dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle disposizioni del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il paese o territorio beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, l'Unione può partecipare a dette inchieste.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di esportazione o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui i certificati di circolazione sono stati rilasciati.

Sottosezione 12

Altre disposizioni applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione per taluni paesi o territori

Articolo 126

Ceuta e Melilla

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le disposizioni della presente sottosezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possono essere considerati originari dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze o originari di Ceuta e Melilla.

2. Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

3. Le disposizioni della presente sottosezione relative al rilascio, all'utilizzo e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sottosezione a Ceuta e Melilla.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 127

Disposizioni generali

[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]

1. Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;

b) hanno la veste giuridica di associati;

c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;

d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;

e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;

f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;

h) sono membri della stessa famiglia.

2. Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettere e), f) e g), si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda.

Articolo 128

Valore di transazione

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1. Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.

2. Se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

Articolo 129

Prezzo effettivamente pagato o da pagare

(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:

a) il venditore;

b) un terzo a beneficio del venditore;

c) un terzo collegato al venditore;

d) un terzo quando il pagamento a quest'ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.

I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.

2. Le attività, comprese le attività di commercializzazione, avviate dal compratore o da un'impresa collegata al compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all'articolo 71 del codice, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore.

Articolo 130

Riduzioni

(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo.

2. Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione.

Articolo 131

Consegna parziale

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1. Quando le merci dichiarate per un regime doganale rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice è calcolato proporzionalmente sulla base del prezzo del quantitativo totale acquistato.

2. L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

Articolo 132

Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell'acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le merci erano difettose al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica;

b) il venditore ha effettuato l'adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni:

   i) un obbligo contrattuale stipulato prima dell'accettazione della dichiarazione in dogana;

   ii) un obbligo legale applicabile alle merci;

c) l'adeguamento è effettuato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana.

Articolo 133

Valutazione delle condizioni e prestazioni

(Articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice)

Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti:

a) un'attività cui si applica l'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) un elemento del valore in dogana ai sensi dell'articolo 71 del codice.

Articolo 134

Operazioni tra soggetti collegati

[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]

1. Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze.

2. Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

a) il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione;

b) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice;

c) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice.

3. Al momento di stabilire il valore di merci identiche o similari di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) le differenze dimostrate tra i livelli commerciali;

b) le quantità;

c) gli elementi elencati all'articolo 71, paragrafo 1, del codice;

d) i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite in cui venditore e compratore non sono collegati, se tali costi non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite tra soggetti collegati.

4. I valori assunti come criteri di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzati su richiesta del dichiarante. Essi non sostituiscono il valore di transazione dichiarato.

Articolo 135

Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1. Se un acquirente fornisce al venditore uno dei prodotti o servizi elencati all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, il valore di tali prodotti e servizi è considerato pari al loro prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto comprende tutti i pagamenti che l'acquirente dei prodotti o servizi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), è obbligato a fare per acquisire i prodotti o i servizi.

Se tali prodotti o servizi sono stati prodotti dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il loro valore è dato dal costo della loro produzione.

2. Se il valore dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso è determinato sulla base di altri dati oggettivi e quantificabili.

3. Se i prodotti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, sono stati utilizzati dall'acquirente prima di essere forniti, il loro valore è rettificato per tener conto di qualsiasi ammortamento.

4. Il valore dei servizi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice include i costi delle attività di sviluppo non andate a buon fine nella misura in cui tali costi sono stati sostenuti per progetti o ordini relativi alle merci importate.

5. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo dei disegni di progettazione preliminari.

6. Il valore dei prodotti ceduti e dei servizi prestati, quale stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 5, è ripartito proporzionalmente sui prodotti importati.

Articolo 136

Corrispettivi e diritti di licenza

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1. Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell'ambito dell'accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell'importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.

2. Se il metodo di calcolo dell'importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all'importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.

4. I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;

b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;

c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

Articolo 137

Luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale dell'Unione si intende:

a) per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell'Unione;

b) per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d'oltremare che fanno parte del territorio doganale dell'Unione e trasportate direttamente verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto;

c) per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico;

d) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l'ufficio doganale di entrata;

e) per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell'Unione.

2. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione e trasportate a destinazione in un'altra parte di tale territorio attraverso territori esterni al territorio doganale dell'Unione, il luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione è il luogo in cui le merci sono state introdotte per la prima volta in tale territorio doganale, a condizione che esse siano trasportate direttamente, attraverso tali territori, al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate in territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione per motivi attinenti unicamente al trasporto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione è il seguente:

a) per le merci trasportate via mare, il porto di scarico;

b) per le merci trasportate con altri mezzi di trasporto, il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell'Unione verso cui le merci sono spedite.

Articolo 138

Spese di trasporto

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]

1. Se le merci sono trasportate con lo stesso mezzo di trasporto fino a un punto situato al di là del luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le spese di trasporto sono stimate in proporzione alla distanza fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma dell'articolo 137 del presente regolamento, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa standard, per trasportare le merci fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

2. Le spese di trasporto aereo, comprese le spese di corriere aereo espresso, da includere nel valore in dogana delle merci sono determinate in conformità dell'allegato 23-01.

3. Se il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, le spese di trasporto da includere nel valore in dogana delle merci devono essere calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Articolo 139

Oneri riscossi sulla spedizioni postali

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

Il valore in dogana delle merci comprende le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 140

Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1. Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.

2. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice.

Articolo 141

Valore in dogana di merci identiche o similari

[Articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice]

1. Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.

Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.

2. Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3. Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.

4. Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o design, planimetrie e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nell'Unione.

5. Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

Articolo 142

Metodo deduttivo

[Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice]

1. Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell'Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione.

2. In assenza di un prezzo unitario di cui al paragrafo 1, il prezzo unitario utilizzato è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute, nello stato in cui sono importate, nel territorio doganale dell'Unione, al più presto dopo l'importazione delle merci da valutare e comunque entro 90 giorni da tale importazione.

3. In assenza di un prezzo unitario di cui ai paragrafi 1 e 2, su richiesta del dichiarante è utilizzato il prezzo unitario al quale le merci importate sono vendute nel territorio doganale dell'Unione dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, tenuto conto del valore aggiunto da tale lavorazione o trasformazione.

4. Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice:

a) vendite di beni a un livello commerciale diverso dal primo dopo l'importazione;

b) vendite a soggetti collegati;

c) vendite a persone che, direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto, forniscono i beni o servizi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate;

d) vendite in quantitativi che non siano sufficienti a consentire di determinare il prezzo unitario.

5. Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi:

a) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite sul territorio doganale dell'Unione di merci importate della stessa natura o specie che rientrano in un gruppo o una gamma di merci prodotte da un settore industriale specifico; oppure

b) le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché le spese connesse sostenute nel territorio doganale dell'Unione; oppure

c) i dazi all'importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

6. Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna di cui all'articolo 23-02 può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ([1]) del Consiglio.

Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì.

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente:

a) previa deduzione degli elementi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

b) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di 14 giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi devono essere divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Articolo 143

Metodo del valore calcolato

[Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice, le autorità doganali non possono richiedere o imporre a una persona non stabilita nel territorio doganale dell'Unione di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare il valore in dogana.

2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice. Esso comprende inoltre il costo, imputato nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione. Il valore dei lavori specificati all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nell'Unione è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.

3. Il costo di produzione include tutte le spese sostenute per la creazione, lo sviluppo o il miglioramento considerevole di beni economici. Esso include anche i costi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del codice.

4. Le «spese generali» di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice.

([1]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 144

Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back»)

(Articolo 74, paragrafo 3, del codice)

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, del codice, può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell'applicazione dei metodi previsti agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, del codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza.

2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:

a) il prezzo di vendita, all'interno del territorio doganale dell'Unione, di merci prodotte nel territorio doganale dell'Unione;

b) un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;

c) il prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;

d) il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice;

e) i prezzi all'esportazione verso un paese terzo;

f) i valori in dogana minimi;

g) valori arbitrari o fittizi.

Articolo 145

Documenti giustificativi riguardanti il valore in dogana

(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)

La fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo.

Articolo 146

Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana

[Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice]

1. In conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:

a) il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

b) il tasso di cambio pubblicato dall'autorità nazionale competente o, se l'autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

2. Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese.

Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.

3. Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

4. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 147

Sistemi elettronici relativi alle garanzie

(Articolo 16 del codice)

Per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 148

Garanzia isolata per un'obbligazione doganale potenziale

(Articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, del codice)

1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) per un'obbligazione doganale potenziale copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata del dazio applicabile a merci del medesimo tipo.

2. Se gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci devono essere coperti dalla garanzia isolata, il calcolo è effettuato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile alle merci dello stesso tipo nello Stato membro in cui le merci sono vincolate al regime doganale o sono in custodia temporanea.

Articolo 149

Garanzia facoltativa

(Articolo 91 del codice)

Quando le autorità doganali decidono di richiedere una garanzia facoltativa, si applicano gli articoli da 150 a 158 del presente regolamento.

Articolo 150

Garanzia sotto forma di deposito in contanti

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Quando è richiesta una garanzia per i regimi speciali o la custodia temporanea e viene disposta una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti, tale garanzia è fornita alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime o sono in custodia temporanea.

Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell'uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita.

Articolo 151

Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]

1. L'impegno assunto da un fideiussore è approvato dall'ufficio doganale in cui è costituita la garanzia (ufficio doganale di garanzia), che notifica l'approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

2. L'ufficio doganale di garanzia può revocare l'approvazione dell'impegno assunto da un fideiussore in qualsiasi momento. L'ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.

3. Il fideiussore può revocare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la revoca all'ufficio doganale di garanzia.

4. La revoca dell'impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la revoca prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o di custodia temporanea in virtù dell'impegno revocato.

5. La garanzia isolata fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 32-01.

6. La garanzia globale fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 32-03.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6 e all'articolo 160, ogni Stato membro, conformemente al diritto nazionale, può permettere che un impegno assunto da un fideiussore assuma una forma diversa da quelle di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, purché i suoi effetti giuridici siano identici.

Articolo 152

Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

[Articolo 89 e articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1. Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, la prova di tale impegno deve essere conservata dall'ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.

2. Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, il titolare del regime non può modificare il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Articolo 153

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

Quando l'obbligazione doganale sorge in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato una garanzia in una delle forme di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere utilizzata in più di uno Stato membro, lo Stato membro che ha accettato la garanzia trasferisce allo Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale, su richiesta presentata da quest'ultimo dopo la scadenza del termine di pagamento, l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione entro i limiti della garanzia accettata e del dazio non pagato.

Tale trasferimento è effettuato entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Articolo 154

Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso

(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)

1. Quando una garanzia isolata può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l'ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia o, nel caso di una garanzia sotto forma di titoli, al fideiussore, le seguenti informazioni:

a) un numero di riferimento della garanzia;

b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

2. Quando una garanzia globale può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l'ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia le seguenti informazioni:

a) un numero di riferimento della garanzia per ciascuna parte dell'importo di riferimento da monitorare a norma dell'articolo 157 del presente regolamento;

b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l'ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

3. Un'autorità doganale verifica l'esistenza e la validità della garanzia ogniqualvolta una persona le comunica un numero di riferimento della garanzia.

Sezione 2

Garanzia globale

Articolo 155

Importo di riferimento

(Articolo 90 del codice)

1. Salvo ove diversamente disposto all'articolo 158 del presente regolamento, l'importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall'ufficio doganale di garanzia a norma dell'articolo 90 del codice.

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all'importazione o all'esportazione e altri oneri il cui importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia, la parte dell'importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri corrisponde all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri esigibili.

3. Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all'importazione o all'esportazione e altri oneri il cui importo non può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o il cui importo varia nel tempo, la parte dell'importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri è fissata come segue:

a) per la parte destinata a coprire i dazi all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri che sono insorti, l'importo di riferimento corrisponde all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri dovuti;

b) per la parte destinata a coprire i dazi all'importazione o all'esportazione e altri oneri che potrebbero insorgere, l'importo di riferimento corrisponde all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri che potrebbero diventare esigibili in relazione a ciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per le quali è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime doganale o di custodia temporanea pertinente e il momento in cui tale regime è appurato o la sorveglianza delle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea prendono fine.

Ai fini della lettera b) si tiene conto dei tassi più elevati dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci dello stesso tipo e dei tassi più elevati di altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell'ufficio doganale di garanzia.

Qualora l'ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare la parte dell'importo di riferimento di cui al primo comma, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna dichiarazione.

4. L'ufficio doganale di garanzia stabilisce l'importo di riferimento in collaborazione con la persona tenuta a fornire la garanzia. Nel fissare la parte dell'importo di riferimento in conformità del paragrafo 3, l'ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o in custodia temporanea nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato fra l'altro nella documentazione commerciale e contabile della persona tenuta a fornire la garanzia.

5. L'ufficio doganale di garanzia procede a un esame dell'importo di riferimento, di propria iniziativa o in seguito a una richiesta della persona tenuta a fornire la garanzia, e lo adegua per conformarlo alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 90 del codice.

Articolo 156

Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia

(Articolo 89 del codice)

La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l'importo di riferimento.

Tale persona informa l'ufficio doganale di garanzia quando l'importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

Articolo 157

Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali

(Articolo 89, paragrafo 6, del codice)

1. Il monitoraggio della parte dell'importo di riferimento a copertura dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all'autorizzazione di cui all'articolo 166, paragrafo 2, o all'articolo 182 del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell'importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.

2. Il monitoraggio della parte dell'importo di riferimento a copertura dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito unionale, è garantito tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Tale monitoraggio non si applica alle merci vincolate al regime di transito unionale facendo ricorso alla semplificazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice, quando la dichiarazione doganale non viene trattata mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Il monitoraggio della parte dell'importo di riferimento a copertura dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che insorgeranno o potrebbero insorgere in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, è assicurato da audit regolari e appropriati.

Articolo 158

Livello della garanzia globale

(Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice)

1. Ai fini dell'articolo 95, paragrafo 2, del codice, l'importo della garanzia globale è ridotto:

a) al 50 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) al 30 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure

c) allo 0 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 95, paragrafo 3, del codice, l'importo della garanzia globale è ridotto al 30 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del presente regolamento.

Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime nel quadro delle convenzioni TIR e ATA

Sottosezione 1

Transito unionale

Articolo 159

Calcolo ai fini del transito comune

(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 148 e all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del presente regolamento, le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito ([1]) sono considerate merci non unionali.

Articolo 160

Garanzia isolata a mezzo di certificati

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1. Nel quadro del regime di transito unionale, una garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore può essere fornita da quest'ultimo anche mediante l'emissione di certificati a favore delle persone che intendono essere i titolari del regime.

La prova di tale impegno è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato 32-02 e i certificati sono emessi utilizzando il formulario di cui all'allegato 32-06.

Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile.

Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell'emissione.

2. Il fideiussore fornisce all'ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.

3. Per ciascun certificato, il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:

a) un numero di riferimento della garanzia;

b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime non modifica il codice di accesso.

4. La persona che intende essere il titolare del regime presenta all'ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire la somma degli importi di cui all'articolo 148 del presente regolamento.

Articolo 161

Revoca e annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]

L'autorità doganale responsabile per l'ufficio doganale di garanzia pertinente introduce nel sistema elettronico di cui all'articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento le informazioni relative a qualsiasi revoca o annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati e la data alla quale diventano effettivi.

([1]) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Articolo 162

Garanzia globale

(Articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice)

1. Nel quadro del regime di transito unionale, la garanzia globale può essere fornita unicamente sotto forma di impegno assunto da un fideiussore.

2. La prova di tale impegno è conservata dall'ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.

3. Il titolare del regime non modifica il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Sottosezione 2

Regimi nel quadro delle convenzioni TIR e ATA

Articolo 163

Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), del codice]

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell'Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell'Unione può diventare responsabile del pagamento dell'importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell'operazione TIR fino a concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

Articolo 164

Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), del codice]

Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un'associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all'importazione o all'esportazione o di altri oneri.

CAPO 2

Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

Sezione 1

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione

Sottosezione 1

Articolo 165

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

(Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102, paragrafo 1, del codice)

1. Quando sorge un'obbligazione doganale, le autorità doganali competenti per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale comunicano alle altre autorità doganali interessate le seguenti informazioni:

a) il fatto che è sorta un'obbligazione doganale;

b) le azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi in questione.

2. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale.

3. Fatto salvo l'articolo 87, paragrafo 4, del codice, quando l'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito o si trovavano in regime di custodia temporanea prima della scadenza del termine di cui all'articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, viene in possesso della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all'autorità doganale competente per tale luogo. Quest'ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l'autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.

4. Fatto salvo l'articolo 87, paragrafo 4, del codice, quando l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stato constatato che è sorta un'obbligazione doganale per merci che non erano vincolate a un regime doganale né erano in regime di custodia temporanea viene in possesso, prima della notifica dell'obbligazione doganale, della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso prima di tale notifica, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all'autorità doganale competente per tale luogo. Quest'ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l'autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.

Articolo 166

Ufficio doganale di coordinamento competente per i carnet ATA o CPD

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Le autorità doganali designano un ufficio doganale di coordinamento responsabile per le azioni relative alle obbligazioni doganali sorte a seguito dell'inosservanza di obblighi o condizioni connessi ai carnet ATA o CPD a norma dell'articolo 79 del codice.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'ufficio doganale di coordinamento unitamente al suo numero di riferimento. La Commissione pubblica tale informazione sul suo sito web.

Articolo 167

Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]

1. Se le autorità doganali che hanno notificato l'obbligazione doganale e l'obbligo di pagamento di altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa sorgere l'obbligazione doganale e l'obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali sospendono la procedura di riscossione e inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

2. Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.

3. Qualsiasi procedimento pendente per la riscossione di altri oneri avviato dalle autorità di invio è sospeso non appena le autorità riceventi abbiano accusato ricevimento della comunicazione e indicato che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

Non appena le autorità riceventi forniscono la prova della riscossione degli importi in questione, le autorità di invio rimborsano gli altri oneri già riscossi oppure annullano l'azione di riscossione di tali oneri.

Articolo 168

Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]

Quando sorge un'obbligazione doganale in relazione a merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR, le autorità doganali competenti per la riscossione informano l'ufficio doganale di partenza in merito alla riscossione dei dazi e degli altri oneri.

Articolo 169

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Se le autorità doganali che hanno notificato l'obbligazione doganale e l'obbligo di pagamento di altri oneri per merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa nascere l'obbligazione doganale e l'obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

2. Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. A tal fine, le autorità riceventi utilizzano il formulario di appuramento di cui all'allegato 33-05 indicando che è stato presentato un reclamo nei confronti dell'associazione garante nello Stato membro ricevente. Se non ricevono risposta entro 90 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.

3. Se le autorità riceventi sono competenti, esse avviano una nuova azione di riscossione degli altri oneri, se del caso dopo il termine di cui al paragrafo 2, e ne informano immediatamente le autorità di invio.

All'occorrenza, le autorità riceventi riscuotono dall'associazione garante cui sono vincolate gli importi dei dazi e degli altri oneri da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui esse sono ubicate.

4. Non appena le autorità riceventi indicano di essere competenti per la riscossione di altri oneri, le autorità di invio rimborsano all'associazione garante cui sono vincolate gli importi che tale associazione ha eventualmente depositato o provvisoriamente pagato.

5. Il trasferimento di procedura avviene entro il termine di un anno a decorrere dalla data di scadenza del carnet, a meno che il pagamento non sia diventato definitivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 o 3, della convenzione ATA o dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'allegato A della convenzione di Istanbul.

Articolo 170

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

In caso di riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, si applica mutatis mutandis l'articolo 169.

Sottosezione 2

Notifica dell'obbligazione doganale e richiesta di pagamento all'associazione garante

Articolo 171

Richiesta di pagamento a un'associazione garante nell'ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul

(Articolo 98 del codice)

1. Se le autorità doganali stabiliscono che è sorta un'obbligazione doganale per le merci scortate da un carnet ATA, esse presentano senza indugio una richiesta di pagamento all'associazione garante. L'ufficio doganale di coordinamento

che presenta la richiesta di cui all'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 invia contemporaneamente all'ufficio doganale di coordinamento sotto la cui giurisdizione è situato l'ufficio doganale per il vincolo al regime di ammissione temporanea una nota informativa sulla richiesta di pagamento inviata all'associazione garante. A tal fine è utilizzato il modulo di cui all'allegato 33-03.

2. La nota informativa è corredata di una copia del volet non appurato, tranne quando l'ufficio di coordinamento non ne sia in possesso. La nota informativa può essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

3. Il formulario di tassazione di cui all'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 può essere inviato successivamente alla richiesta di pagamento all'associazione garante, ma entro e non oltre tre mesi dalla medesima e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui le autorità doganali avviano l'azione di riscossione. Tale formulario figura all'allegato 33-04.

Sezione 2

Rimborso e sgravio

Articolo 172

Domanda di rimborso o di sgravio

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.

Articolo 173

Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità doganali, l'autorità doganale competente a prendere la decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dispone di prove indicanti che le merci in questione sono merci per le quali sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio.

Articolo 174

Restrizione al trasferimento di merci

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Fatto salvo l'articolo 176, paragrafo 4, del presente regolamento e fino a quando non sia stata presa una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio, le merci alle quali si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non vengono trasferite in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, a meno che il richiedente non ne informi preventivamente l'autorità doganale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che a sua volta ne informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione.

Articolo 175

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

(Articolo 22 e articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1. Se, ai fini del rimborso o dello sgravio, l'autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello in cui l'obbligazione doganale è stata notificata necessita di informazioni supplementari o se le merci devono essere esaminate da tale autorità al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso o per lo sgravio, l'autorità doganale competente a prendere la decisione chiede l'assistenza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci, precisando la natura delle informazioni da ottenere o i controlli da effettuare.

La richiesta di informazioni è accompagnata dalle indicazioni contenute nella domanda e da tutti i documenti necessari per consentire all'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

2. Se l'autorità doganale competente a prendere la decisione invia la richiesta di cui al paragrafo 1 con mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell'articolo 93 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, essa trasmette all'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci due copie della richiesta presentata per iscritto utilizzando il formulario di cui all'allegato 33-06.

3. L'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci evade al più presto la richiesta di cui al paragrafo 1.

L'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale competente a prendere la decisione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Essa annota i risultati ottenuti nella parte pertinente dell'originale della richiesta di cui al paragrafo 1 e restituisce tale documento all'autorità doganale competente a prendere la decisione unitamente a tutti i documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Se l'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti entro il termine di cui al secondo comma, essa rispedisce la richiesta, debitamente annotata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Articolo 176

Espletamento delle formalità doganali

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1. Quando il rimborso o lo sgravio sono soggetti all'espletamento delle formalità doganali, il destinatario della decisione di rimborso o di sgravio informa l'ufficio doganale di monitoraggio di avere espletato tali formalità. Quando la decisione precisa che le merci possono essere esportate o vincolate a un regime speciale, e il debitore si avvale di tale possibilità, l'ufficio doganale di monitoraggio è l'ufficio doganale in cui le merci sono vincolate a tale regime.

2. L'ufficio doganale di monitoraggio informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione in merito all'espletamento delle formalità doganali cui è subordinato il rimborso o lo sgravio per mezzo di una risposta di cui all'articolo 95 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 utilizzando il modulo di cui all'allegato 33-07 del presente regolamento.

3. Se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ha deciso che il rimborso o lo sgravio sono giustificati, l'importo dei dazi è rimborsato o sgravato solo dopo che l'autorità doganale ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2.

4. L'autorità doganale competente a prendere la decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali cui possono eventualmente essere subordinati un rimborso o uno sgravio prima di adottare una decisione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione. In questi casi, i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

5. Ai fini del presente articolo, l'ufficio doganale di monitoraggio è l'ufficio doganale che garantisce, ove necessario, che sono state espletate le formalità o soddisfatte le condizioni cui sono subordinati il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione.

Articolo 177

Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio

(Articolo 116, paragrafo 2, del codice)

1. Nel prendere una decisione relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione subordinata al previo espletamento di determinate formalità doganali, l'autorità doganale stabilisce un termine, non superiore a 60 giorni a decorrere dalla data della notifica di tale decisione, per l'espletamento di tali formalità doganali.

2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine da circostanze imprevedibili o per cause di forza maggiore.

Articolo 178

Parti o componenti di un unico articolo

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla distruzione, all'abbandono allo Stato, al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione delle merci, ma le relative formalità sono espletate soltanto per una o più parti o componenti di tali merci, l'importo da rimborsare o da sgravare è pari alla differenza tra l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sarebbe stato applicabile al resto delle merci se esse fossero state vincolate nello stato originario a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale, alla data di vincolo a tale regime.

Articolo 179

Cascami e avanzi

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Se dalla distruzione delle merci autorizzata dall'autorità doganale competente a prendere la decisione derivano cascami o avanzi, tali cascami o avanzi sono considerati merci non unionali non appena venga adottata una decisione che concede il rimborso o lo sgravio.

Articolo 180

Esportazione o distruzione senza controllo doganale

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1. Nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 118 o all'articolo 120 del codice, quando l'esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza controllo doganale, il rimborso o lo sgravio sulla base dell'articolo 120 del codice sono subordinati alle condizioni seguenti:

a) il richiedente presenta all'autorità doganale competente a prendere la decisione le prove necessarie per stabilire se le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio soddisfano una delle seguenti condizioni:

   a) le merci sono state esportate fuori dal territorio doganale dell'Unione;

   b) le merci sono state distrutte sotto il controllo di autorità o di persone autorizzate da tali autorità a renderne ufficialmente atto;

b) il richiedente restituisce all'autorità doganale competente a prendere la decisione qualsiasi documento attestante o contenente informazioni attestanti la posizione unionale delle merci in questione, sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale dell'Unione, oppure presenta qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non possa essere successivamente utilizzato in relazione a merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

2. Gli elementi di prova attestanti che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate dal territorio doganale dell'Unione comprendono i seguenti documenti:

a) la certificazione di uscita di cui all'articolo 334 del presente regolamento;

b) l'originale o una copia autenticata della dichiarazione in dogana per il regime che comporta l'insorgenza dell'obbligazione doganale;

c) se necessario, documenti commerciali o amministrativi contenenti una descrizione completa delle merci che sono state presentate con la dichiarazione in dogana corrispondente al suddetto regime o con la dichiarazione in dogana relativa all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione o con la dichiarazione in dogana redatta per le merci nel paese terzo di destinazione.

3. Gli elementi di prova che accertano che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente consistono in uno dei seguenti documenti:

a) un verbale o una dichiarazione di distruzione redatti dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo, o una copia autenticata dei medesimi;

b) un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

Tali documenti contengono una descrizione completa delle merci distrutte che consente di accertare, mediante confronto con le indicazioni fornite nella dichiarazione in dogana per un regime doganale comportante l'insorgenza dell'obbligazione doganale e nei documenti giustificativi, che le merci distrutte sono quelle che erano state vincolate al suddetto regime.

4. Se gli elementi di prova di cui ai paragrafi 2 e 3 si rivelano insufficienti per consentire all'autorità doganale di prendere una decisione sul caso sottopostole, oppure se taluni elementi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Articolo 181

Informazioni da fornire alla Commissione

(Articolo 121, paragrafo 4, del codice)

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell'articolo 119 o dell'articolo 120 del codice e in cui l'importo rimborsato o sgravato a un determinato debitore con riguardo a una o più operazioni di importazione o esportazione, a seguito di errore o di una situazione particolare, è superiore a 50 000 EUR, tranne nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice.

2. La comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.

3. Se uno Stato membro non ha adottato alcuna decisione in merito ai casi di cui al paragrafo 1 durante il semestre in questione, esso trasmette alla Commissione una comunicazione con la menzione «Non applicabile».

4. Ogni Stato membro tiene a disposizione della Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell'articolo 119 o dell'articolo 120 del codice e in cui l'importo rimborsato o sgravato è pari o inferiore a 50 000 EUR.

5. Per ciascuno dei casi di cui al presente articolo sono fornite le seguenti informazioni:

a) il numero di riferimento della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell'obbligazione;

b) la data della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell'obbligazione;

c) la natura della decisione;

d) la base giuridica della decisione;

e) l'importo e la valuta;

f) i casi particolari (compresa una breve spiegazione delle ragioni per cui le autorità doganali ritengono soddisfatte le condizioni per lo sgravio/il rimborso previste dalla base giuridica pertinente).

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 182

Sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata

(Articolo 16 del codice)

Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la presentazione, il trattamento, la conservazione e lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e per i successivi scambi di informazioni previsti dal presente capo.

In deroga al primo comma del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi menzionato conformemente all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema elettronico elaborato per la presentazione e lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Articolo 183

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafi 5 e 6, del codice)

1. Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata possono essere fornite mediante l'invio di più serie di dati.

2. Ai fini della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante l'invio di più serie di dati, l'ufficio doganale di prima entrata è quello noto alla persona interessata al momento della presentazione delle indicazioni, in particolare sulla base del luogo di consegna delle merci.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 184

Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal trasportatore

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Nei casi di cui all'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il trasportatore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, abbia emesso una polizza di carico relativa alle stesse merci e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le informazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l'identità del destinatario.

2. Nei casi di cui all'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto e rilascia la polizza di carico a quest'ultima.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l'accordo.

3. Nei casi di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, abbia emesso una lettera di trasporto aereo relativa alle stesse merci e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

4. Nei casi di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa del rilascio della medesima la persona che con essa ha concluso un contratto di trasporto e rilascia a quest'ultima la lettera di trasporto aereo.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l'accordo.

5. Nei casi di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore fornisce, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità dell'operatore postale che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano fino alla data di attuazione del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 185

Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria di entrata all'atto della sua ricezione e ne informano immediatamente la persona che l'ha presentata, comunicandole l'MRN di tale dichiarazione e la data di registrazione.

2. Se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l'invio di più serie di dati, le autorità doganali provvedono a registrare ciascuno di tali invii di indicazioni all'atto della ricezione e ne informano immediatamente la persona che li ha effettuati, comunicandole l'MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.

3. Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il trasportatore, a condizione che quest'ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 182 del presente regolamento, nei casi seguenti:

a) se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all'articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del codice;

b) se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo non si applicano fino alle date del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 186

Analisi dei rischi

(Articolo 127, paragrafo 3, e articolo 128 del codice)

1. L'analisi dei rischi è effettuata prima dell'arrivo delle merci presso l'ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un'analisi dei rischi supplementare.

Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima di cui all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l'analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata oppure, nei casi di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del codice, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata presentate dal trasportatore.

In aggiunta al primo comma, nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della ricezione almeno della serie minima di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. Ove del caso, l'analisi dei rischi è completata successivamente allo scambio di informazioni attinenti ai rischi e degli esiti dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del codice.

3. Se il completamento dell'analisi dei rischi richiede ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'analisi è completata solo dopo che tali informazioni siano state fornite.

A tal fine, le autorità doganali chiedono le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal trasportatore, le autorità doganali informano il trasportatore, a condizione che quest'ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 182 del presente regolamento.

4. Nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, qualora le autorità doganali abbiano fondati motivi di sospettare che la spedizione potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza dei trasporti aerei, esse ne informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest'ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 182 del presente regolamento, del fatto che la spedizione deve essere sottoposta a controllo come Merce e posta ad alto rischio, in conformità del punto 6.7.3 dell'allegato della decisione C(2010) 774 della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, prima di essere caricate a bordo di un aeromobile a destinazione del territorio doganale dell'Unione. A seguito della notifica, la persona in questione comunica alle autorità doganali se la spedizione era già stata sottoposta a controllo o è stata sottoposta a controllo in conformità con i suddetti requisiti e fornisce tutte le informazioni pertinenti in merito a tale controllo. L'analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.

5. Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima di cui all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, o nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, qualora l'analisi dei rischi fornisca alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione ponga una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest'ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 182 del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l'individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima di cui all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma.

6. Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un'azione immediata al momento dell'arrivo, l'ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all'arrivo delle merci.

7. In caso di individuazione di un rischio che non rappresenti una minaccia grave alla sicurezza, tale da richiedere un intervento immediato, l'ufficio doganale di prima entrata trasmette i risultati dell'analisi dei rischi comprese, se necessario, le informazioni relative al luogo più appropriato in cui un'azione di controllo debba essere effettuata, nonché i dati della dichiarazione sommaria di entrata, a tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dalla circolazione delle merci.

8. Quando nel territorio doganale dell'Unione sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 104, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.

9. Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati dell'analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.

10. L'analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all'articolo 129 del codice. In tal caso l'analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un'ulteriore analisi dei rischi.

Articolo 187

Analisi dei rischi

(Articolo 126 del codice)

1. Le disposizioni dell'articolo 186, paragrafi da 1 a 8, non si applicano fino alla data di attuazione del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

2. L'analisi dei rischi è effettuata prima dell'arrivo delle merci presso l'ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio.

3. Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima di cui all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l'analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando tale analisi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione costituirebbe una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un'azione immediata, le autorità doganali informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest'ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 182 del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l'individuazione del rischio ed entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.

4. Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in vari porti o aeroporti del territorio doganale dell'Unione, a condizione che gli spostamenti avvengano senza fare scalo in un porto o un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;

b) nel caso di spedizioni che si ritenga presentino una minaccia tale da richiedere un'azione immediata, l'ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata nell'Unione adotta misure di divieto e, in qualsiasi caso, trasmette i risultati dell'analisi dei rischi ai porti o aeroporti successivi e

c) nei porti o aeroporti successivi situati sul territorio doganale dell'Unione, alle merci presentate in dogana presso tali porti o aeroporti si applica l'articolo 145 del codice.

5. Quando nel territorio doganale dell'Unione sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.

Articolo 188

Modifica di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 129, paragrafo 1, del codice)

1. Se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da persone diverse, ciascuna persona può essere autorizzata a modificare unicamente le indicazioni da essa presentate.

2. Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata la loro decisione di registrare o di respingere le modifiche.

Se le modifiche alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal trasportatore, le autorità doganali ne informano anche quest'ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 182 del presente regolamento.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano fino alle date del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione

Articolo 189

Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile

(Articolo 133 del codice)

1. Se una nave marittima o un aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione subisce una deviazione e si prevede che arrivi prima ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come paese di transito, l'operatore di tale mezzo di trasporto informa di tale deviazione l'ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata.

Il primo comma non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime di transito conformemente all'articolo 141 del codice.

2. L'ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata, subito dopo essere stato informato in conformità del paragrafo 1, comunica la deviazione all'ufficio doganale che, in base a tali informazioni, risulta essere l'ufficio doganale di prima entrata. Tale ufficio garantisce la disponibilità delle pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e dei risultati dell'analisi dei rischi all'ufficio doganale di prima entrata.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 190

Presentazione delle merci in dogana

(Articolo 139 del codice)

Le autorità doganali possono accettare l'uso dei sistemi portuali o aeroportuali o di altri metodi di informazione disponibili ai fini della presentazione delle merci in dogana.

Sezione 3

Custodia temporanea delle merci

Articolo 191

Procedura di consultazione tra autorità doganali prima dell'autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

(Articolo 22 del codice)

1. La procedura di consultazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento si applica in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo prima che sia adottata la decisione di autorizzare il funzionamento delle strutture di deposito per la custodia temporanea che interessano più di uno Stato membro, a meno che l'autorità doganale competente a prendere la decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.

Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale competente a prendere la decisione deve ottenere il consenso delle autorità doganali consultate.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la richiesta e il progetto di autorizzazione alle autorità doganali consultate al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

3. Le autorità doganali consultate comunicano le loro obiezioni o il loro accordo entro 30 giorni dalla data in cui è stato loro comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni entro tale periodo e non viene raggiunto un accordo tra le autorità consultate e le autorità richiedenti entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l'autorizzazione è concessa solo per la parte della domanda che non ha dato luogo a obiezioni.

Se le autorità doganali consultate non comunicano eventuali obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.

Articolo 192

Dichiarazione di custodia temporanea

Quando una dichiarazione doganale è depositata prima della presentazione prevista delle merci in dogana a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali possono considerare tale dichiarazione come una dichiarazione di custodia temporanea.

Articolo 193

Spostamento di merci in custodia temporanea

(Articolo 148, paragrafo 5, del codice)

1. Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui sono spostate le merci informa:

a) l'autorità doganale competente per la sorveglianza della struttura di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate in merito allo spostamento previsto secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione e, all'arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, in merito alla fine dello spostamento, secondo le modalità previste dall'autorizzazione;

b) il titolare dell'autorizzazione per le strutture di deposito verso le quali le merci sono spostate in merito all'effettuata spedizione delle merci.

2. Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell'autorizzazione relativa alle strutture verso le quali sono spostate le merci:

a) notifica l'arrivo delle merci alle autorità doganali responsabili di tali strutture e

b) all'arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, informa il titolare dell'autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea di partenza.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono un riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea e alla data di conclusione della custodia temporanea.

4. Nel caso di uno spostamento di merci in custodia temporanea, le merci rimangono sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate fino a quando esse non vengono iscritte nelle scritture del titolare dell'autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea a cui sono trasferite, salvo ove altrimenti disposto nell'autorizzazione.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 194

Sistema elettronico relativo alla prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali, prevista all'articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. Per lo scambio di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Sezione 1

Servizio regolare di trasporto marittimo

Articolo 195

Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo

(Articolo 22 del codice)

Prima di concedere un'autorizzazione di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dopo aver esaminato se le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 120, paragrafo 2, del suddetto regolamento delegato sono soddisfatte, l'autorità doganale competente a prendere la decisione consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento delegato, come pure le autorità doganali di tutti gli altri Stati membri per i quali il richiedente dichiara di avere piani per futuri servizi regolari di trasporto marittimo, sul rispetto della condizione dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento delegato.

Il termine per la consultazione è di 15 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità doganale competente a prendere la decisione, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.

Articolo 196

Registrazione delle navi e dei porti

(Articolo 22 del codice)

In deroga al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, un'autorità doganale rende disponibili le informazioni comunicatele a norma dell'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema di cui all'articolo 10 entro un giorno lavorativo dalla comunicazione di dette informazioni.

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni di cui al primo comma devono essere rese disponibili tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo.

Tali informazioni sono accessibili alle autorità doganali interessate dal servizio regolare di trasporto marittimo.

Articolo 197

Circostanze impreviste durante il trasporto da parte di servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Se, a seguito di circostanze impreviste, una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo trasborda merci in mare, fa scalo o carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in un porto non interessato dal servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell'Unione, la società di navigazione informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo dell'Unione, inclusi quelli situati lungo la rotta prevista della nave.

La data in cui la nave riprende ad operare nell'ambito del servizio regolare di trasporto marittimo è comunicata alle autorità doganali in anticipo.

Articolo 198

Verifica delle condizioni per i servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 153 del codice)

1. Le autorità doganali degli Stati membri possono esigere dalla società di navigazione la prova che le disposizioni dell'articolo 120, paragrafo 2, lettere c) e d), e paragrafo 3, e dell'articolo 121, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 197 del presente regolamento sono state rispettate.

2. Se un'autorità doganale constata che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate dalla società di navigazione, essa ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri in cui il servizio regolare di trasporto marittimo viene svolto, utilizzando il sistema di cui all'articolo 10 del presente regolamento. Le suddette autorità adottano le misure necessarie.

Fino all'introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo è utilizzato in luogo del sistema di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Sezione 2

Prova della posizione doganale di merci unionali

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 199

Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Per dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali è utilizzato, secondo il caso, uno dei seguenti mezzi:

a) i dati della dichiarazione di transito delle merci vincolate al regime di transito interno; in tal caso non si applica l'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) i dati dei documenti T2L o T2LF di cui all'articolo 205 del presente regolamento;

c) il manifesto doganale delle merci di cui all'articolo 206 del presente regolamento;

d) la fattura o il documento di trasporto di cui all'articolo 211 del presente regolamento;

e) secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all'articolo 213 del presente regolamento;

f) un mezzo di prova di cui agli articoli da 207 a 210 del presente regolamento;

g) i dati della dichiarazione relativa all'accisa di cui all'articolo 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ([1]);

h) l'etichetta di cui all'articolo 290 del presente regolamento;

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere fornita mediante il manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione unionale delle merci può essere fornita mediante una fattura o un documento di trasporto relativi a merci il cui valore supera 15 000 EUR.

4. Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione:

«Imballaggio N – [codice 98200]»;

([1]) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

5. Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono le seguente indicazione:

«Rilasciato a posteriori – [codice 98201]»;

6. I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 non possono essere utilizzati per merci con riguardo alle quali siano state espletate le formalità di esportazione o che siano state vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Articolo 200

Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. L'ufficio doganale competente convalida e registra i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento salvo nei casi contemplati all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e comunica l'MRN di tali mezzi di prova alla persona interessata.

2. Un documento che attesti la registrazione dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione, su richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale competente. Tale documento deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato 51-01.

3. I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 vengono esibiti all'ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate dopo la reimmissione sul territorio doganale dell'Unione, indicando l'MRN.

4. L'ufficio doganale competente sorveglia l'uso dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 al fine di garantire, in particolare, che essi non siano utilizzati per prodotti diversi da quelli per cui sono stati rilasciati.

Articolo 201

Convalida di una fattura

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando il valore totale delle merci dell'Unione supera i 15 000 EUR, la fattura o il documento di trasporto di cui all'articolo 199, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilati e firmati dall'interessato, sono convalidati dall'ufficio doganale competente.

Articolo 202

Convalida dei documenti T2L o T2LF

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando gli Stati membri hanno disposto la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici, l'ufficio doganale competente convalida i documenti T2L o T2LF e, ove necessario, i formulari complementari o le distinte di carico utilizzati.

Articolo 203

Convalida del manifesto della società di navigazione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, su richiesta della società di navigazione, il manifesto da essa debitamente compilato e firmato è convalidato dall'ufficio doganale competente.

Articolo 204

Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo»

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare che il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, inteso a giustificare la posizione doganale di merci dell'Unione, sia redatto al massimo il giorno successivo alla partenza della nave. Tuttavia, il manifesto è sempre redatto prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

Articolo 205

Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di dati del documento T2L o T2LF

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Quando per attestare la posizione doganale di merci unionali è indicato l'MRN, i dati del documento T2L o T2LF che servono di base all'MRN possono essere utilizzati unicamente per la prima presentazione delle merci.

Quando il documento T2L o T2LF è utilizzato solo per una parte della merce al momento della prima presentazione, per la parte restante della merce è necessario stabilire una nuova prova in conformità dell'articolo 200 del presente regolamento e dell'articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. I viaggiatori diversi dagli operatori economici presentano le loro richieste di convalida di un documento T2L o T2LF utilizzando il modulo di cui all'allegato 51-01.

Articolo 206

Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Ciascun manifesto doganale delle merci riceve un MRN.

Tale manifesto può ricevere un MRN unicamente quando copre merci aventi la posizione doganale di merci unionali caricate a bordo della nave in un porto dell'Unione.

2. Le autorità doganali possono accettare che vengano utilizzati i sistemi informatici degli operatori commerciali, portuali o di trasporto ai fini della trasmissione della domanda di convalida e registrazione del manifesto doganale delle merci e della sua presentazione all'ufficio doganale competente, a condizione che i suddetti sistemi contengano tutte le informazioni necessarie per tale manifesto.

Articolo 207

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nel formulario 302

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Conformemente all'articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell'ambito del carnet TIR o ATA o del formulario 302 le merci unionali sono identificate con il codice «T2L» o «T2LF». Il titolare del regime può includere uno di tali codici, se del caso, accompagnato dalla sua firma, nei documenti pertinenti nella parte riservata alla descrizione delle merci prima di presentarli all'ufficio doganale di partenza per l'autenticazione. Il codice appropriato, «T2L» o «T2LF», è autenticato con il timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

Nel caso di un formulario elettronico 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso, l'autenticazione da parte dell'ufficio di partenza avviene per via elettronica.

2. Quando il carnet TIR, il carnet ATA o il formulario 302 scortano sia merci unionali che merci extraunionali, tali merci devono essere elencate separatamente e il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, deve essere inserito in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.

Articolo 208

Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Nel caso dei veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale dell'Unione e vi sono reintrodotti, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando tali veicoli sono accompagnati dalle rispettive targhe e dai documenti di immatricolazione e quando i dati di immatricolazione riportati su tali targhe e documenti indicano inequivocabilmente tale immatricolazione.

2. Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all'articolo 199 del presente regolamento.

Articolo 209

Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Nel caso di imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando gli imballaggi, le palette e gli altri materiali similari possono essere identificati come appartenenti alla persona in questione, sono stati dichiarati come aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all'articolo 199 del presente regolamento.

Articolo 210

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

In caso di merci contenute nel bagaglio di un passeggero, non destinate a uso commerciale, che abbiano lasciato temporaneamente il territorio doganale dell'Unione e vi siano successivamente reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali si considera comprovata se il passeggero dichiara che esse hanno la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

Articolo 211

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci il cui valore non supera 15 000 EUR

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Nel caso di merci aventi la posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera 15 000 EUR, la posizione doganale di merci unionali può essere comprovata mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativi a tali merci, a condizione che tale fattura o documento riguardino unicamente merci che hanno la posizione doganale di merci unionali.

Articolo 212

Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Le autorità doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei mezzi di prova di cui all'articolo 199 del presente regolamento e nel verificare che le informazioni e i documenti forniti in conformità con le disposizioni del presente titolo e degli articoli da 123 a 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano corrette e che le procedure utilizzate per dimostrare la posizione doganale di merci unionali siano state correttamente applicate.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti

Articolo 213

Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Qualora i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano introdotti nel territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 129 del suddetto regolamento delegato, la posizione doganale di merci unionali è comprovata mediante la presentazione di un giornale di pesca, di una dichiarazione di sbarco, di una dichiarazione di trasbordo o dei dati del sistema di controllo delle navi via satellite, a seconda dei casi, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([1]).

L'autorità doganale competente per il porto di scarico dell'Unione in cui tali prodotti e merci sono trasportati direttamente dal peschereccio dell'Unione che ha effettuato la cattura ed eventualmente la trasformazione può tuttavia ritenere comprovata la posizione doganale di merci unionali in uno dei casi seguenti:

a) non vi è alcun dubbio circa la posizione di quei prodotti e/o di quelle merci;

b) il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.

Articolo 214

Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell'Unione, i prodotti o le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese attestante che, durante la permanenza in tale paese, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione.

2. La certificazione per i prodotti e le merci trasbordati e trasportati attraverso un paese terzo deve essere effettuata su una stampa del giornale di pesca di cui all'articolo 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.

Articolo 215

Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione è fornita per mezzo del giornale di pesca o di ogni altro mezzo di cui all'articolo 199 del presente regolamento.

([1]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

CAPO 2

Vincolo delle merci a un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 216

Sistema elettronico relativo al vincolo delle merci a un regime doganale

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date rispettive di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione del sistema relativo ai regimi particolari nell'ambito del CDU e del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 217

Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Quando una dichiarazione in dogana è effettuata oralmente ai sensi degli articoli 135 o 137 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione o ad altri oneri, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta a fronte del pagamento dell'importo dovuto per tale dazio o tali oneri.

La ricevuta contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione;

b) il valore della fattura o, se questo non è disponibile, la quantità delle merci;

c) gli importi dei dazi e degli altri oneri riscossi;

d) la data in cui è stata rilasciata;

e) il nome dell'autorità emittente.

Articolo 218

Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 158, paragrafo 2, del codice]

Ai fini degli articoli 138, 139 e 140 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all'articolo 141, paragrafo 1, di tale regolamento delegato:

a) il trasporto delle merci in conformità dell'articolo 135 del codice e la presentazione delle merci in dogana in conformità dell'articolo 139 del codice;

b) la presentazione delle merci in dogana in conformità dell'articolo 267 del codice;

c) l'accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell'articolo 172 del codice;

d) l'accettazione delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell'articolo 194 del codice.

Articolo 219

Casi in cui una dichiarazione doganale non si considera presentata mediante un atto di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 158, paragrafo 2, del codice]

Se da un controllo emerge che un atto di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato espletato ma che le merci introdotte o fatte uscire non sono merci di cui agli articoli 138, 139 e 140 del suddetto regolamento delegato, la dichiarazione in dogana di tali merci si considera non presentata.

Articolo 220

Merci contenute in una spedizione postale

(Articoli 172 e 188 del codice)

1. La dichiarazione doganale per merci di cui all'articolo 141, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è considerata accettata e le merci sono considerate svincolate nei seguenti momenti:

a) se la dichiarazione doganale riguarda l'immissione in libera pratica, al momento della consegna delle merci al destinatario;

b) se la dichiarazione doganale riguarda l'esportazione e la riesportazione, al momento dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.

2. Se la dichiarazione doganale riguarda l'immissione in libera pratica e non è stato possibile consegnare al destinatario le merci di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale si considera non presentata.

Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all'articolo 198 del codice.

Articolo 221

Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

(Articolo 159 del codice)

1. Ai fini dell'esenzione all'obbligo di presentare le merci in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice, l'ufficio doganale di controllo di cui all'articolo 182, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del codice è l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale di cui all'articolo 159, paragrafo 3, del codice.

2. I seguenti uffici doganali sono competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione

a) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito;

b) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione;

c) un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.

Se le merci non superano i 3 000 EUR in valore per spedizione e per dichiarante e non sono soggette a divieti o restrizioni, l'ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo comma.

In caso di subappalto, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo e secondo comma.

Ove giustificato dalle circostanze di un caso individuale, un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione.

3. Le dichiarazioni doganali orali di esportazione e riesportazione sono presentate presso l'ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci.

Articolo 222

Articoli di merci

(Articolo 162 del codice)

1. Quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni indicate in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata.

2. Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) devono essere classificate sotto un'unica sottovoce tariffaria;

b) sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all'articolo 177 del codice.

Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate

Articolo 223

Gestione del contingente tariffario nelle dichiarazioni doganali semplificate

(Articolo 166 del codice)

1. Se viene presentata una dichiarazione semplificata per l'immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali, il dichiarante può chiedere la concessione del contingente tariffario solo quando i dati necessari sono disponibili nella dichiarazione semplificata o in una dichiarazione complementare.

2. Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell'ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta non può essere trattata fino a quando non è stata presentata la dichiarazione complementare.

3. Ai fini della ripartizione del contingente tariffario è presa in considerazione la data di accettazione della dichiarazione semplificata.

Articolo 224

Documenti giustificativi per le dichiarazioni semplificate

(Articolo 166 del codice)

Se le merci sono state vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata, i documenti giustificativi di cui all'articolo 163, paragrafo 2, del codice, devono essere forniti alle autorità doganali prima dello svincolo delle merci.

Articolo 225

Dichiarazione complementare

(Articolo 167, paragrafo 4, del codice)

In caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, qualora la dichiarazione complementare sia di natura generale, periodica o riepilogativa e l'operatore economico sia autorizzato nell'ambito di un'autovalutazione a calcolare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti, il titolare dell'autorizzazione presenta la dichiarazione complementare o le autorità doganali possono accettare che le dichiarazioni complementari siano messe a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione.

Sezione 3

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni doganali

Articolo 226

Numero di riferimento principale (MRN)

(Articolo 172 del codice)

Salvo nei casi in cui la dichiarazione in dogana sia presentata oralmente o mediante un atto che si considera costituisca una dichiarazione in dogana, o in cui la dichiarazione in dogana consista in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, le autorità doganali notificano al dichiarante l'accettazione della dichiarazione in dogana e gli comunicano un MRN per tale dichiarazione nonché la data di accettazione della medesima.

Il presente articolo non si applica prima delle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) e del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 227

Dichiarazione in dogana presentata prima della presentazione delle merci

Quando la dichiarazione in dogana è presentata a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali trattano le indicazioni fornite prima della presentazione delle merci, in particolare ai fini dell'analisi dei rischi.

Sezione 4

Altre semplificazioni

Sottosezione 1

Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Articolo 228

Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse dichiarate sotto un'unica sottovoce

(Articolo 177, paragrafo 1, del codice)

1. Ai fini dell'articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a una stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l'intera spedizione è basato sulla sottovoce tariffaria soggetta al dazio specifico più elevato.

2. Ai fini dell'articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a unità di misura diverse, il dazio specifico più elevato per ciascuna unità di misura si applica a tutte le merci della spedizione per le quali il dazio specifico è espresso con riferimento a tale unità, ed è convertito in un dazio ad valorem per ciascun tipo di tali merci.

Il dazio da riscuotere per l'intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell'aliquota più elevata del dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.

3. Ai fini dell'articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie oggetto di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, il dazio specifico più elevato stabilito a norma dei paragrafi 1 o 2 è convertito in un dazio ad valorem per ciascun tipo di merci per le quali il dazio specifico è espresso in relazione alla stessa unità.

Il dazio da riscuotere per l'intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell'aliquota più elevata del dazio ad valorem, incluso il dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.

Sottosezione 2

Sdoganamento centralizzato

Articolo 229

Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato

(Articolo 22 del codice)

1. La procedura di consultazione di cui all'articolo 15 si applica quando un'autorità doganale riceve una richiesta di autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice che interessa più di un'autorità doganale, a meno che l'autorità doganale competente per prendere una decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.

2. Al più tardi 45 giorni dopo la data di accettazione della domanda, l'autorità doganale competente a prendere una decisione comunica le seguenti informazioni alle altre autorità doganali interessate:

a) la domanda e il progetto di autorizzazione, compresi i termini di cui all'articolo 231, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento;

b) se del caso, un piano di controllo, che indichi i controlli specifici che devono essere effettuati dalle varie autorità doganali in questione una volta che l'autorizzazione sia stata concessa;

c) altre informazioni ritenute necessarie dalle autorità doganali interessate.

3. Le autorità doganali consultate comunicano il proprio accordo o le proprie obiezioni nonché le eventuali modifiche al progetto di autorizzazione o alla proposta di piano di controllo entro 45 giorni dalla data in cui è stato comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l'autorizzazione non viene concessa in relazione alle parti per le quali sono state sollevate obiezioni. Se le autorità doganali consultate non comunicano obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.

4. Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, i periodi ivi indicati possono essere prolungati di 15 giorni dall'autorità doganale competente a prendere la decisione.

In deroga al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il periodo ivi indicato può essere prolungato di 30 giorni dall'autorità doganale competente a prendere al decisione.

5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il piano di controllo ivi menzionato viene sempre comunicato.

Articolo 230

Controllo dell'autorizzazione

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1. Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l'autorità doganale competente a prendere una decisione in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio dell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

2. L'autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dall'operatore economico autorizzato che beneficia dello sdoganamento centralizzato.

Articolo 231

Formalità e controlli doganali per lo sdoganamento centralizzato

(Articolo 179, paragrafo 4, del codice)

1. Il titolare dell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato fa sì che le merci siano presentate a un ufficio doganale competente come indicato nell'autorizzazione di cui sopra presentando all'ufficio doganale di controllo uno dei documenti seguenti:

a) una dichiarazione normale in dogana di cui all'articolo 162 del codice;

b) una dichiarazione semplificata in dogana di cui all'articolo 166 del codice;

c) una notifica di presentazione di cui all'articolo 234, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Se la dichiarazione in dogana consiste in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, si applicano gli articoli 234, 235 e 236 del presente regolamento.

3. L'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci concesso a norma dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice si applica allo sdoganamento centralizzato purché il titolare dell'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante abbia rispettato l'obbligo previsto all'articolo 234, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'ufficio doganale competente abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:

a) effettuare controlli adeguati per la verifica della dichiarazione in dogana o della notifica di presentazione;

b) trasmettere immediatamente all'ufficio doganale di presentazione la dichiarazione in dogana o la notifica e i risultati dell'analisi dei rischi correlata;

c) comunicare all'ufficio doganale di presentazione:

i) che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure

ii) che sono necessari controlli doganali a norma dell'articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice.

5. Se l'ufficio doganale di controllo informa l'ufficio doganale di presentazione che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato, l'ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato, comunica all'ufficio doganale di controllo se i controlli da esso effettuati sulle merci in questione, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali, pregiudicano o no tale svincolo.

6. Se l'ufficio doganale di controllo informa l'ufficio doganale di presentazione che sono necessari controlli doganali a norma dell'articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice, l'ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato, conferma la ricezione della richiesta dell'ufficio doganale di controllo di effettuare i controlli richiesti e, se del caso, informa l'ufficio doganale di controllo in merito ai controlli da esso effettuati sulle merci, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali.

7. L'ufficio doganale di controllo informa l'ufficio doganale di presentazione in merito allo svincolo delle merci.

8. All'esportazione, l'ufficio doganale di controllo mette a disposizione dell'ufficio doganale di uscita dichiarato, al momento dello svincolo delle merci, le indicazioni della dichiarazione di esportazione, eventualmente completate in conformità dell'articolo 330 del presente regolamento. L'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di controllo in merito all'uscita delle merci in conformità dell'articolo 333 del presente regolamento. L'ufficio doganale di controllo certifica l'uscita delle merci al dichiarante in conformità dell'articolo 334 del presente regolamento.

9. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in relazione alle merci coperte da un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato, il titolare dell'autorizzazione o il dichiarante:

a) presenta le merci nei luoghi indicati nell'autorizzazione e designati o approvati dalle autorità doganali conformemente all'articolo 139 del codice, salvo in caso di esenzione dall'obbligo di presentare le merci a norma dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice e

b) presenta una dichiarazione in dogana o iscrive le merci nelle proprie scritture presso l'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione.

10. Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti applicano il piano di controllo che prevede un livello minimo di controlli.

11. In deroga ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli uffici doganali presso i quali sono presentate le merci possono, su richiesta dell'ufficio doganale di controllo o di propria iniziativa, svolgere controlli diversi da quelli specificati nel piano di controllo, comunicando i risultati all'ufficio di controllo.

Articolo 232

Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un'autorità doganale

(Articolo 179 del codice)

1. L'ufficio doganale di controllo trasmette all'ufficio doganale di presentazione le seguenti informazioni:

a) ogni modifica o invalidamento della dichiarazione normale in dogana verificatisi dopo lo svincolo delle merci;

b) nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione complementare, tale dichiarazione e qualsiasi modifica o invalidamento della stessa.

2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano accesso alla dichiarazione complementare nel sistema informatico dell'operatore conformemente all'articolo 225 del presente regolamento, l'ufficio doganale di controllo trasmette le indicazioni entro 10 giorni dal termine del periodo coperto dalla dichiarazione complementare, nonché ogni modifica o annullamento di tale dichiarazione complementare estratta dal sistema.

Sottosezione 3

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

Articolo 233

Piano di controllo

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1. In sede di rilascio di un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali stabiliscono un piano di controllo specifico per l'operatore economico che prevede il controllo dei regimi doganali utilizzati nell'ambito dell'autorizzazione, definisce la frequenza dei controlli doganali e garantisce, fra l'altro, la possibilità di effettuare controlli doganali efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

2. Se del caso, il piano di controllo tiene conto del termine di prescrizione per la notifica dell'obbligazione doganale di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del codice..

3. Il piano di controllo prevede i controlli da effettuare nel caso in cui sia concesso un esonero dall'obbligo di presentazione a norma dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

4. In caso di sdoganamento centralizzato, il piano di controllo, che precisa la suddivisione dei compiti tra l'ufficio doganale di controllo e l'ufficio doganale di presentazione, tiene conto dei divieti e delle restrizioni applicabili nel luogo in cui è situato l'ufficio doganale di presentazione.

Articolo 234

Obblighi del titolare dell'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1. Il titolare dell'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è tenuto a:

a) presentare le merci in dogana, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 182, paragrafo 3, del codice, e indicare la data della notifica della loro presentazione nelle scritture;

b) iscrivere nelle scritture almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;

c) su richiesta dell'ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo qualora le autorità doganali autorizzino il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;

d) mettere a disposizione dell'ufficio doganale di controllo informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;

e) fornire all'ufficio doganale di controllo i documenti giustificativi di cui all'articolo 163, paragrafo 2, del codice prima che le merci dichiarate possano essere svincolate;

f) nel caso in cui si applichi la deroga di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, garantire che il titolare dell'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea disponga delle informazioni necessarie per attestare la fine della custodia temporanea;

g) salvo nel caso in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare sia oggetto di esonero a norma dell'articolo 167, paragrafo 2, del codice, presentare la dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo secondo le modalità ed entro il termine fissato nell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante non si applica alle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazioni doganali che costituiscono una domanda di autorizzazione relativa a un regime speciale in conformità dell'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b) dichiarazioni doganali presentate in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata in conformità dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice.

Articolo 235

Svincolo delle merci quando una dichiarazione in dogana è presentata sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182 del codice)

1. Quando l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante stabilisce un termine per informare il titolare di tale autorizzazione di eventuali controlli da effettuare, si considera che le merci siano state svincolate alla scadenza di tale termine, a meno che l'ufficio doganale di controllo non abbia segnalato entro tale termine la propria intenzione di svolgere un controllo.

2. Se l'autorizzazione non precisa il termine di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo svincola le merci conformemente all'articolo 194 del codice.

Articolo 236

Contingente tariffario

(Articolo 182 del codice)

1. Nel caso in cui una dichiarazione in dogana sia presentata sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana, il titolare dell'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto tale forma richiede la concessione del contingente tariffario in una dichiarazione complementare.

2. Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell'ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta può essere trattata solo dopo la presentazione di tale dichiarazione. Tuttavia, la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante è presa in considerazione ai fini della concessione del contingente tariffario.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di dichiarazione all'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri possono disporre che la domanda per beneficiare di un contingente tariffario gestito conformemente alle disposizioni degli articoli da 49 a 54 del presente regolamento sia effettuata in una forma diversa da quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che gli Stati membri dispongano di tutte le indicazioni necessarie per stabilire la validità della domanda.

Sottosezione 4

Autovalutazione

Articolo 237

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

1. Se un operatore economico è autorizzato a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti in conformità dell'articolo 185, paragrafo 1, del codice, tale operatore stabilisce, al termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell'autorizzazione, l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti per quel periodo in conformità delle norme a tal fine previste nell'autorizzazione.

2. Entro 10 giorni dal termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione presenta all'ufficio doganale di controllo i dettagli dell'importo determinato in conformità del paragrafo 1. L'obbligazione doganale si considera notificata al momento di tale presentazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione versa l'importo di cui al paragrafo 2 entro il termine previsto nell'autorizzazione e al più tardi entro il termine stabilito all'articolo 108, paragrafo 1, del codice.

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Articolo 238

Luogo e momento della visita delle merci

(Articolo 189 del codice)

Se l'ufficio doganale competente ha deciso di procedere alla visita delle merci in conformità dell'articolo 188, lettera c), del codice o di prelevare campioni in conformità dell'articolo 188, lettera d), del codice, esso designa il momento e il luogo di tale visita o prelievo e ne informa il dichiarante.

Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale competente può designare un luogo diverso dalla sede doganale o un momento al di fuori dell'orario ufficiale di apertura dell'ufficio doganale.

Articolo 239

Visita delle merci

(Articoli 189 e 190 del codice)

1. Se l'ufficio doganale decide di procedere a una visita solo parziale delle merci, esso comunica al dichiarante quali articoli desidera sottoporre alla visita.

2. Se il dichiarante rifiuta di assistere alla visita delle merci o non fornisce l'assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.

Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono alla visita delle merci a rischio e spese del dichiarante. Ove necessario, le autorità doganali possono ricorrere ai servizi di un esperto designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell'Unione.

Articolo 240

Prelievo di campioni

(Articoli 189 e 190 del codice)

1. Se l'ufficio doganale decide di effettuare un prelievo di campioni delle merci, esso ne informa il dichiarante.

2. Se il dichiarante si rifiuta di assistere al prelievo dei campioni o non fornisce l'assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.

Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono al prelievo dei campioni a rischio e spese del dichiarante.

3. I prelievi sono effettuati dalle autorità doganali. Esse possono tuttavia chiedere che i campioni siano prelevati dal dichiarante o invitare un esperto a effettuare tale prelievo sotto la loro supervisione. L'esperto è designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell'Unione.

4. Le quantità prelevate non sono superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.

5. Le quantità prelevate a titolo di campioni non sono deducibili dalla quantità dichiarata.

6. Nel caso di una dichiarazione di esportazione o di perfezionamento passivo, il dichiarante può sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con merci identiche al fine di completare la spedizione.

Articolo 241

Visita di campioni

(Articoli 189 e 190 del codice)

1. Quando la visita di campioni delle stesse merci porta a risultati differenti che richiedono trattamenti doganali diversi, si procede ove possibile al prelievo di ulteriori campioni.

2. Se l'esito della visita dei campioni supplementari conferma i risultati differenti, si considera che le merci sono costituite da prodotti diversi in quantità corrispondenti ai risultati della visita. La stessa disposizione si applica nei casi in cui non è possibile prelevare altri campioni.

Articolo 242

Restituzione o rimozione dei campioni prelevati

(Articoli 189 e 190 del codice)

1. I campioni prelevati sono restituiti al dichiarante, su sua richiesta, tranne che nei casi seguenti:

a) se i campioni sono stati distrutti a causa dell'analisi o della visita;

b) se i campioni devono essere conservati dall'autorità doganale per una delle seguenti finalità:

i) ulteriore visita;

ii) ricorso o procedimenti giudiziari.

2. Se il dichiarante non presenta una domanda per i campioni da restituire, le autorità doganali possono esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti o proceda alla loro rimozione conformemente all'articolo 198, paragrafo 1, lettera c), del codice.

Articolo 243

Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci

(Articolo 191 del codice)

1. Quando le autorità doganali verificano l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana, esse registrano che la verifica è stata eseguita e annotano i risultati di tale verifica.

Se l'esame ha interessato solo una parte delle merci, le merci esaminate sono registrate.

Se il dichiarante era assente, la sua assenza è registrata.

2. Le autorità doganali informano il dichiarante in merito ai risultati della verifica.

3. Se i risultati della verifica della dichiarazione in dogana non sono conformi alle indicazioni riportate nella dichiarazione, le autorità doganali stabiliscono e registrano quali informazioni devono essere prese in considerazione ai fini delle operazioni seguenti:

a) calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri applicabili alle merci;

b) calcolo delle restituzioni o degli altri importi o vantaggi finanziari previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune;

c) applicazione di ogni altra disposizione che disciplini il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

4. Se l'origine non preferenziale dichiarata risulta non corretta, l'origine da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 3, lettera a), è stabilita sulla base degli elementi di prova presentati dal dichiarante o, qualora ciò non sia sufficiente o soddisfacente, sulla base di qualsiasi informazione disponibile.

Articolo 244

Costituzione di una garanzia

(Articolo 191 del codice)

Qualora le autorità doganali ritengano che la verifica della dichiarazione in dogana possa comportare l'esigibilità di un importo di dazi all'importazione o all'esportazione o di altri oneri più elevato rispetto a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci è subordinato alla costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili.

Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la notifica immediata del debito doganale a cui possono in definitiva essere soggette le merci.

Articolo 245

Svincolo delle merci dopo la verifica

(Articolo 191 e articolo 194, paragrafo 1, del codice)

1. Se, sulla base della verifica della dichiarazione in dogana, le autorità doganali determinano un importo di dazi all'importazione o all'esportazione diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, con riguardo all'importo così determinato si applica l'articolo 195, paragrafo 1, del codice.

2. Se le autorità doganali nutrono dubbi sull'applicabilità o no di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

Sezione 2

Svincolo

Articolo 246

Registrazione e notifica dello svincolo delle merci

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali informano il dichiarante in merito allo svincolo delle merci e registrano tale svincolo per il regime doganale in questione indicando almeno il riferimento della dichiarazione in dogana o della notifica e la data dello svincolo delle merci.

Articolo 247

Merci non svincolate

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se, per una qualsiasi delle ragioni elencate all'articolo 198, paragrafo 1, lettera b), del codice, le merci non possono essere svincolate o se, successivamente allo svincolo, le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso, le autorità doganali concedono al dichiarante un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione di tali merci.

2. Le autorità doganali possono, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci di cui al paragrafo 1 in un luogo speciale posto sotto la loro sorveglianza.

Capo 4

Rimozione delle merci

Articolo 248

Distruzione delle merci

(Articolo 197 del codice)

Le autorità doganali stabiliscono il tipo e la quantità dei cascami e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci al fine di determinare eventuali dazi doganali e altri oneri applicabili a tali cascami o avanzi se vincolati a un regime doganale o riesportati.

Articolo 249

Abbandono di merci

(Articolo 199 del codice)

1. Le autorità doganali possono respingere una richiesta di autorizzazione all'abbandono di merci allo Stato conformemente all'articolo 199 del codice qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le merci non possono essere vendute nel territorio doganale dell'Unione o il costo di tale vendita sarebbe sproporzionato rispetto al valore delle merci;

b) le merci devono essere distrutte.

2. Una richiesta di abbandono allo Stato si considera effettuata conformemente all'articolo 199 del codice se le autorità doganali hanno fatto pubblicamente appello al proprietario delle merci affinché si presentasse e sono trascorsi 90 giorni senza che questi si sia manifestato.

Articolo 250

Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali

(Articolo 198, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali possono vendere merci abbandonate allo Stato o confiscate solo a condizione che l'acquirente espleti senza indugio le formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.

2. Se le merci sono vendute a un prezzo comprensivo dell'importo dei dazi all'importazione e degli altri oneri, le merci sono considerate immesse in libera pratica. Le autorità doganali calcolano l'importo dei dazi e lo iscrivono nella contabilità. La vendita suddetta si effettua secondo le procedure vigenti nello Stato membro interessato.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 251

Note di pesatura delle banane

(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)

1. L'operatore economico autorizzato a redigere note in conformità dell'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (note di pesatura delle banane) comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell'emissione di tale nota, precisando il tipo di imballaggio e l'origine, nonché la data e il luogo della pesatura.

2. La nota di pesatura delle banane è in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali all'atto della presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10, soggette a un dazio all'importazione.

3. In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un'autorizzazione di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione obbliga l'importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti;

b) il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all'ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata;

c) il dichiarante costituisce una garanzia di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del codice.

Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine.

4. La nota di pesatura delle banane è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato 61-02.

Articolo 252

Controllo della pesatura delle banane fresche

(Articolo 188 del codice)

Gli uffici doganali controllano almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dall'operatore economico autorizzato o procedendo essi stessi a tale pesatura secondo la procedura di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato 61-03.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all'importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 253

Informazioni richieste

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

1. Il dichiarante mette a disposizione dell'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione sono state soddisfatte.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:

a) accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione;

b) stampa, autenticata dall'ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione;

c) un documento rilasciato dall'ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;

d) un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione sono state soddisfatte (bollettino d'informazione INF3).

3. Nel caso in cui le informazioni a disposizione delle autorità doganali competenti attestino che le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica erano state inizialmente esportate dal territorio doganale dell'Unione e che, in quel momento, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere esentate dai dazi all'importazione in quanto merci in reintroduzione, le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste.

4. Il paragrafo 2 non si applica qualora le merci possano essere dichiarate per l'immissione in libera pratica verbalmente o con ogni altro atto. Parimenti, esso non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare salvo ove diversamente disposto.

Articolo 254

Merci che beneficiano all'esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

Oltre ai documenti di cui all'articolo 253 del presente regolamento, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all'espletamento di formalità per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune, deve essere presentato un attestato dell'autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione.

Se le autorità doganali dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dispongono di informazioni in grado di attestare che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito, l'attestato non è richiesto.

Articolo 255

Rilascio del bollettino di informazione INF 3

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 203, paragrafo 6, del codice]

1. L'esportatore può chiedere all'ufficio doganale di esportazione il rilascio di un bollettino di informazione INF 3.

2. Se l'esportatore chiede il bollettino di informazione INF 3 al momento dell'esportazione, tale bollettino è rilasciato dall'ufficio doganale di esportazione contestualmente all'espletamento delle formalità di esportazione per le merci.

Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione attraverso più uffici doganali, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.

3. Se l'esportatore chiede un bollettino di informazione INF 3 successivamente all'espletamento delle formalità di esportazione per le merci, tale bollettino può essere rilasciato dall'ufficio doganale di esportazione se le informazioni relative alle merci indicate nella domanda dell'esportatore corrispondono alle informazioni sulle merci esportate a disposizione dell'ufficio doganale di esportazione e se, in relazione alle merci, nessuna restituzione o nessun altro importo previsto all'esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito.

4. Se è stato rilasciato un bollettino di informazione INF 3, l'esportatore può chiedere all'ufficio doganale di esportazione di sostituirlo con più bollettini di informazione INF 3, ciascuno relativo a una parte del quantitativo totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 rilasciato inizialmente.

5. L'esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 solo per una parte delle merci esportate.

6. Quando un bollettino di informazione INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, una copia viene conservata dall'ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato.

7. Se l'originale del bollettino di informazione INF 3 è stato rilasciato su supporto cartaceo ed è stato rubato, smarrito o distrutto, su richiesta di un esportatore l'ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato può fornire un duplicato.

L'ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

8. Se il bollettino INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, esso deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato 62-02.

Articolo 256

Comunicazione tra le autorità

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

Su richiesta dell'ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.

Sezione 2

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

Articolo 257

Esenzione dai dazi all'importazione

(Articolo 208, paragrafo 2, del codice)

La prova che le condizioni di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del codice sono soddisfatte può essere fornita, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni degli articoli 213, 214 e 215 del presente regolamento e degli articoli 130, 131, 132 e 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Articolo 258

Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale per l'ammissione temporanea

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

Se una domanda di autorizzazione per l'ammissione temporanea è basata su una dichiarazione doganale verbale, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento di cui all'articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in duplice copia, una delle quali è vistata dalle autorità doganali e consegnata al titolare dell'autorizzazione.

Sezione 2

Decisione relativa alla domanda

Articolo 259

Esame delle condizioni economiche

[Articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e articolo 211, paragrafo 6, del codice]

1. Qualora, a seguito di una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, sia richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell'articolo 211, paragrafo 6, del codice, l'amministrazione doganale dell'autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette senza indugio il fascicolo alla Commissione chiedendo di effettuare tale esame.

2. Se, dopo il rilascio di un'autorizzazione per il ricorso a un regime di perfezionamento, un'amministrazione doganale di uno Stato membro viene a conoscenza del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere pregiudicati dall'uso dell'autorizzazione, tale amministrazione doganale trasmette il fascicolo alla Commissione per chiedere un esame delle condizioni economiche.

3. Un esame delle condizioni economiche a livello dell'Unione può avvenire anche su iniziativa della Commissione qualora essa disponga di prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere pregiudicati dall'uso di un'autorizzazione.

4. La Commissione istituisce un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti degli Stati membri, che le forniscono consulenza al fine di determinare se le condizioni economiche siano soddisfatte o no.

5. Le conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche vengono prese in considerazione dall'autorità doganale interessata e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di domande o autorizzazioni simili.

Nelle conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche può essere specificato che il caso in esame è unico e non può quindi costituire un precedente per altre domande o autorizzazioni.

6. Se si è concluso che le condizioni economiche non sono più soddisfatte, l'autorità doganale competente revoca l'autorizzazione in questione. La revoca prende effetto entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il titolare dell'autorizzazione ha ricevuto la decisione di revoca.

Articolo 260

Procedura di consultazione tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1. Se è stata presentata una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice che interessa più di uno Stato membro, si applicano gli articoli 10 e 14 del presente regolamento e i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo nel caso in cui l'autorità doganale competente a prendere la decisione sia del parere che le condizioni per la concessione di tale autorizzazione non sono soddisfatte.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali consultate al massimo entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

3. Nessuna autorizzazione che interessa più di uno Stato membro viene rilasciata senza l'accordo preventivo delle autorità doganali interessate sul progetto di autorizzazione.

4. Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni o il proprio accordo entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, quest'ultima non viene concessa in relazione agli aspetti che hanno suscitato obiezioni.

5. Se le altre autorità doganali interessate non hanno comunicato obiezioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, il loro consenso si considera acquisito.

Articolo 261

Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione

(Articolo 22 del codice)

1. L'autorità doganale competente adotta una decisione su una domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell'articolo 260 del presente regolamento nei casi seguenti:

a) un'autorizzazione che interessa più di uno Stato membro è oggetto di:

   i) rinnovo;

   ii) modifiche minori;

   iii) annullamento;

   iv) sospensione;

   v) revoca;

b) due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;

c) l'unica attività che coinvolge più Stati membri è un'operazione in cui l'ufficio doganale di vincolo è diverso dall'ufficio doganale di appuramento;

d) una domanda di autorizzazione per l'ammissione temporanea che coinvolge più di uno Stato membro è presentata sulla base di una dichiarazione in dogana redatta sul modulo standard.

In tali casi, l'autorità doganale che ha adottato la decisione trasmette alle altre autorità doganali interessate le indicazioni dell'autorizzazione.

2. L'autorità doganale competente adotta una decisione sulla domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell'articolo 260 del presente regolamento e senza mettere le indicazioni dell'autorizzazione a disposizione delle altre autorità doganali interessate in conformità del paragrafo 1, nei casi seguenti:

a) se vengono utilizzati carnet ATA o CPD;

b) se un'autorizzazione di ammissione temporanea è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente a norma dell'articolo 262 del presente regolamento;

c) se due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;

d) se l'unica attività che coinvolge più Stati membri consiste nella circolazione delle merci.

Articolo 262

Autorizzazione sotto forma di svincolo delle merci

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Se una domanda di autorizzazione è stata presentata sulla base di una dichiarazione in dogana in conformità dell'articolo 163, paragrafi 1 o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'autorizzazione è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente.

Sezione 3

Altre norme procedurali

Articolo 263

Dichiarazione in dogana presentata presso un altro ufficio doganale

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

L'autorità doganale competente può, in casi eccezionali, autorizzare la presentazione della dichiarazione in dogana presso un ufficio doganale non specificato nell'autorizzazione. In tal caso, l'autorità doganale competente ne informa senza indugio l'ufficio doganale di controllo.

Articolo 264

Appuramento di un regime speciale

(Articolo 215 del codice)

1. Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione, il vincolo di tali merci o dei prodotti da esse ottenuti a un successivo regime doganale, o la loro assegnazione all'uso finale previsto, sono assimilati all'appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.

2. Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione e il regime speciale è appurato mediante l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione o la loro distruzione senza residui, tale uscita o distruzione sono assimilate all'appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il titolare dell'autorizzazione o il titolare del regime possono chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a merci specifiche vincolate al regime.

4. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.

5. Qualora merci vincolate al regime speciale si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, le autorità doganali possono accettare la prova fornita dal titolare del regime riguardo all'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa.

Se il titolare del regime non può fornire una prova accettabile alle autorità doganali, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata rispetto alla proporzione di merci dello stesso tipo vincolata al regime, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

Articolo 265

Conto di appuramento

(Articolo 215 del codice)

1. Fatti salvi gli articoli 46 e 48 del codice, l'ufficio doganale di controllo verifica senza indugio il conto di appuramento di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

L'ufficio doganale di controllo può accettare l'importo dei dazi all'importazione dovuti, quale determinato dal titolare dell'autorizzazione.

2. L'importo dei dazi all'importazione dovuti deve essere contabilizzato secondo quanto indicato all'articolo 104 del codice entro 14 giorni dalla data in cui il conto di appuramento è stato comunicato all'ufficio doganale di controllo.

Articolo 266

Trasferimento di diritti e obblighi

(Articolo 218 del codice)

L'autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all'articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.

Articolo 267

Circolazione di merci nell'ambito di un regime speciale

(Articolo 219 del codice)

1. Il trasferimento delle merci verso l'ufficio doganale di uscita ai fini dell'appuramento di un regime speciale diverso dal regime dell'uso finale e da quello di perfezionamento passivo mediante uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione è effettuata sotto scorta della dichiarazione di riesportazione.

2. Se le merci sono trasferite nell'ambito del regime di perfezionamento passivo dall'ufficio doganale di vincolo all'ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.

3. Se le merci sono trasferite nell'ambito del regime dell'uso finale all'ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.

4. Le formalità doganali diverse dalla tenuta di scritture di cui all'articolo 214 del codice non sono richieste per i movimenti non contemplati dai paragrafi da 1 a 3.

5. Se il trasferimento di merci avviene in conformità dei paragrafi 1 o 3, le merci in questione rimangono vincolate al regime speciale fino a quando sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 268

Formalità per l'uso di merci equivalenti

(Articolo 223 del codice)

1. L'uso di merci equivalenti non è soggetto alle formalità previste per il vincolo di merci a un regime speciale.

2. Le merci equivalenti possono essere immagazzinate insieme ad altre merci unionali o non unionali. In tali casi, le autorità doganali possono stabilire modalità specifiche di identificazione delle merci equivalenti al fine di distinguerle dalle altre merci unionali o non unionali.

Se è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, si procede a una separazione contabile in relazione a ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci.

3. Nel caso dell'utilizzazione finale, le merci sostituite da merci equivalenti non sono più soggette a vigilanza doganale nei casi seguenti:

a) se le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

b) se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c) se le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.

Articolo 269

Posizione di merci equivalenti

(Articolo 223 del codice)

1. In caso di deposito doganale e ammissione temporanea, le merci equivalenti diventano merci non unionali e le merci che esse sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui le merci equivalenti hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

2. In caso di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali e le merci che essi sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui i prodotti trasformati hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

Tuttavia, se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono immesse in commercio prima dell'appuramento del regime, la loro posizione cambia al momento della loro immissione sul mercato. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno disponibili nel momento in cui le merci vengono immesse sul mercato, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare del regime, che le merci equivalenti siano disponibili in un momento successivo, entro un termine ragionevole da loro stabilito.

3. In caso di esportazione anticipata di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali con effetto retroattivo al momento del loro svincolo per il regime di esportazione se le merci da importare sono vincolate a tale regime.

Se le merci da importare sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, esse diventano allo stesso tempo merci unionali.

Articolo 270

Sistema elettronico relativo ai carnet eATA

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Un sistema elettronico di informazione e comunicazione (sistema dei carnet eATA) istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per il trattamento, lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative ai carnet eATA rilasciati sulla base dell'articolo 21 bis della convenzione di Istanbul. Le informazioni sono messe a disposizione senza indugio dalle autorità doganali competenti tramite tale sistema.

Articolo 271

Sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative a uno dei seguenti regimi:

a) perfezionamento attivo EX/IM o perfezionamento passivo EX/IM;

b) perfezionamento attivo IM/EX o perfezionamento passivo IM/EX, qualora sia coinvolto più di uno Stato membro;

c) perfezionamento attivo IM/EX, qualora sia coinvolto un unico Stato membro e l'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice abbia richiesto un INF.

Tale sistema è inoltre utilizzato per il trattamento e l'archiviazione delle informazioni pertinenti. Qualora sia richiesto un INF, le informazioni sono rese disponibili senza indugio tramite tale sistema dall'ufficio doganale di controllo. Quando una dichiarazione in dogana, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione fanno riferimento a un INF, le autorità doganali competenti aggiornano quest'ultimo senza indugio.

Il sistema elettronico di informazione e di comunicazione è inoltre utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni in materia di misure di politica commerciale.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo ai bollettini di informazione (INF) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Regime di transito esterno e interno

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 272

Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b), c), e) ed f), del codice]

Se, durante la loro circolazione da un punto all'altro all'interno del territorio doganale dell'Unione, le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione e vi sono reintrodotte, i controlli doganali e le formalità applicabili conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul, alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o a norma degli atti dell'Unione postale universale sono effettuati nei punti in cui le merci lasciano temporaneamente il territorio doganale dell'Unione e in cui sono reintrodotte in tale territorio.

Articolo 273

Sistema elettronico relativo al transito

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Ai fini dello scambio di dati del carnet TIR per le operazioni TIR e per l'espletamento delle formalità doganali del regime di transito unionale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice (sistema elettronico di transito).

2. In caso di discrepanza tra le indicazioni contenute nel carnet TIR e quelle contenute nel sistema elettronico di transito prevale il carnet TIR.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il nuovo sistema di transito informatizzato istituito dal regolamento (CEE) n. 1192/2008 della Commissione [1].

Sottosezione 2

Circolazione di merci nell'ambito di operazioni TIR

Articolo 274

Operazione TIR in circostanze particolari

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera b) e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

Le autorità doganali accettano un carnet TIR senza procedere allo scambio dei dati ivi contenuti relativi all'operazione TIR in caso di guasto temporaneo:

a) del sistema elettronico di transito;

[1] Regolamento (CEE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1).

b) del sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;

c) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.

L'accettazione dei carnet TIR senza scambio di dati del carnet TIR in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all'approvazione delle autorità doganali.

Articolo 275

Itinerario per la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Le merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR devono essere trasferite all'ufficio doganale di destinazione o di uscita secondo un itinerario economicamente giustificato.

2. Qualora l'ufficio doganale di partenza o di entrata lo ritenga necessario, esso prescrive un itinerario per l'operazione TIR tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

Al momento di prescrivere un itinerario, l'ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito e sul carnet TIR almeno l'indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi l'operazione TIR.

Articolo 276

Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell'ambito di un'operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR per l'operazione TIR presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata.

2. L'ufficio doganale a cui sono stati presentati i dati del carnet TIR fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita, tenendo conto di quanto segue:

a) l'itinerario;

b) il mezzo di trasporto;

c) la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d) tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

3. Se il termine è stabilito dall'ufficio doganale di partenza o di entrata, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione TIR e non può essere da queste modificato.

4. In caso di svincolo delle merci per l'operazione TIR, l'ufficio doganale di partenza o di entrata registra l'MRN dell'operazione TIR nel carnet TIR. L'ufficio doganale che effettua lo svincolo di tali merci notifica al titolare del carnet TIR lo svincolo delle merci per l'operazione TIR.

Su richiesta del titolare del carnet TIR, l'ufficio doganale di partenza o di entrata fornisce a quest'ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l'elenco degli articoli nella forma stabilita all'allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l'elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all'allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.

5. L'ufficio doganale di partenza o di entrata trasmette le indicazioni dell'operazione TIR all'ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato.

Articolo 277

Incidenti durante la circolazione delle merci nell'ambito di un'operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l'MRN dell'operazione TIR all'autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a) il trasportatore è obbligato a deviare dall'itinerario fissato conformemente all'articolo 268 per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b) si verifica un incidente o un inconveniente ai sensi dell'articolo 25 della convenzione TIR.

2. Se l'autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l'operazione TIR in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.

La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.

3. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono registrate nel sistema di transito elettronico dall'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

4. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Articolo 278

Presentazione delle merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Quando le merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR arrivano all'ufficio doganale di destinazione o di uscita, sono presentati a tale ufficio doganale:

a) le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container;

b) il carnet TIR;

c) l'MRN dell'operazione TIR;

d) qualsiasi informazione richiesta dall'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

La presentazione deve avvenire durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione o di uscita può, su richiesta dell'interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in un altro luogo.

2. Se la presentazione ha luogo presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza o di entrata conformemente all'articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento, si considera che il titolare del carnet TIR abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'ufficio doganale di destinazione o di uscita, che il ritardo non gli è imputabile.

3. Un'operazione TIR può essere finalizzata in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l'ufficio doganale suddetto è considerato l'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Articolo 279

Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita per la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. L'ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica all'ufficio doganale di partenza o di entrata l'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l'MRN dell'operazione TIR sono presentati in conformità dell'articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Qualora l'operazione TIR si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato equivalente all'ufficio doganale di destinazione o di uscita in conformità dell'articolo 278, paragrafo 3, del presente regolamento notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza o di entrata il giorno in cui le merci sono presentate in conformità dell'articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita indicato nella dichiarazione di transito.

3. L'ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita o in un altro luogo a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

Tuttavia, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice, l'ufficio doganale di partenza o di entrata è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

4. L'ufficio doganale di destinazione o di uscita finalizza l'operazione TIR conformemente all'articolo 1, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 1, della convenzione TIR. Tale ufficio compila la matrice n. 2 del carnet TIR e trattiene il volet n. 2 del carnet TIR. Il carnet TIR è restituito al titolare del carnet stesso o alla persona che agisce per suo conto.

5. Laddove si applichi l'articolo 274 del presente regolamento, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l'operazione TIR.

Articolo 280

Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Qualora l'ufficio doganale di partenza o di entrata non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica dell'arrivo delle merci, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L'ufficio doganale di destinazione o di uscita invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall'ufficio doganale di partenza o di entrata.

2. Se l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l'appuramento dell'operazione TIR o la riscossione dell'obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del carnet TIR o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione o di uscita, all'ufficio doganale di destinazione o di uscita nei casi seguenti:

a) l'ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell'articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) l'ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c) l'ufficio doganale di partenza o di entrata constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3. L'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informata che l'operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4. Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.

5. Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione o di uscita non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento dell'operazione TIR, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni.

6. Se il carnet TIR è stato accettato senza scambio di dati del carnet TIR per l'operazione TIR in conformità dell'articolo 267, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata avvia una procedura di ricerca intesa a raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR se, a distanza di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non è stata fornita la prova che l'operazione TIR è terminata. La suddetta autorità invia la richiesta di informazioni pertinenti all'autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita. Tale autorità doganale risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

Tuttavia, se prima della scadenza di tale periodo l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informato che l'operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

La procedura di ricerca è parimenti avviata dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 9.

7. Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l'associazione garante interessata che non è stato possibile procedere all'appuramento dell'operazione TIR e la invitano a fornire prove della conclusione di tale operazione. Tali informazioni non sono considerate una notifica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR.

8. Se durante le fasi di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 viene stabilito che l'operazione TIR è stata terminata correttamente, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata appura tale operazione e ne informa senza indugio l'associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia intrapreso una procedura di recupero.

9. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 risulta che l'operazione TIR non può essere appurata, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata stabilisce se è sorta un'obbligazione doganale.

Se è sorta un'obbligazione doganale, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata adotta i seguenti provvedimenti:

a) individua il debitore;

b) determina l'autorità doganale competente per la notifica dell'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, del codice.

Articolo 281

Prova alternativa della conclusione di un'operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. L'operazione TIR si considera terminata correttamente entro il termine stabilito in conformità dell'articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento quando il titolare del carnet TIR o l'associazione garante presentano, con soddisfazione dell'autorità doganale di uno Stato membro di partenza o di entrata, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) un documento certificato dall'autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita, o consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice;

b) un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell'Unione;

c) un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d) un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un'autorità di uno Stato membro.

3. La notifica di arrivo delle merci di cui all'articolo 279, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento non è considerata una prova che l'operazione TIR è stata terminata correttamente.

Articolo 282

Formalità per le merci trasportate nell'ambito dell'operazione TIR ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Al momento dell'arrivo delle merci in un luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 230 del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a) informare senza indugio l'ufficio doganale di destinazione dell'arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio doganale di destinazione;

c) dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell'ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d) notificare all'ufficio doganale di destinazione i risultati dell'ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l'autorizzazione per lo scarico delle merci.

2. Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell'arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l'ufficio doganale di partenza o di entrata.

3. Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell'ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza o di entrata al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

4. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l'arrivo delle merci in un luogo specificato nell'autorizzazione di cui all'articolo 230 del codice e contiene un riferimento all'MRN dell'operazione TIR e al carnet TIR. La ricevuta non è considerata una prova che l'operazione TIR è stata terminata ai sensi dell'articolo 279, paragrafo 4, del presente regolamento.

5. Il destinatario autorizzato provvede affinché il carnet TIR, unitamente all'MRN dell'operazione TIR, siano presentati entro il termine fissato nell'autorizzazione all'ufficio doganale di destinazione al fine di porre termine all'operazione TIR in conformità dell'articolo 279, paragrafo 4, del presente regolamento.

6. Si considera che il titolare del carnet TIR abbia soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione di veicoli o al container e alle merci, sono stati presentati intatti al destinatario autorizzato in un luogo precisato nell'autorizzazione.

Sottosezione 3

Circolazione di merci conformemente alla convenzione ATA e alla convenzione di Istanbul

Articolo 283

Notifica delle infrazioni e delle irregolarità

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]

L'ufficio doganale di coordinamento, di cui all'articolo 166, dello Stato membro in cui un'infrazione o un irregolarità è stata commessa nel corso o in occasione di un movimento di transito ATA notifica l'infrazione o l'irregolarità al titolare del carnet ATA e all'associazione garante entro un anno dalla data di scadenza del termine di validità del carnet.

Articolo 284

Prova alternativa della conclusione di un'operazione di transito ATA

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]

1. L'operazione di transito ATA è considerata conclusa correttamente se il titolare del carnet ATA presenta, entro i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul, e con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) i documenti di cui all'articolo 8 della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all'articolo 10 dell'allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul;

b) un documento autenticato dall'autorità doganale attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita;

c) un documento rilasciato dalle autorità doganali in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale.

2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall'organismo che ha vistato i documenti originali.

Sottosezione 4

Circolazione di merci sotto scorta del formulario 302

Articolo 285

Uffici doganali designati

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), articolo 227, paragrafo 2, lettera e), e articolo 159, paragrafo 3, del codice]

L'autorità doganale di ciascuno Stato membro in cui sono di stanza forze dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (forze NATO) autorizzate a utilizzare il formulario 302 designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti per espletare le formalità e i controlli doganali relativi ai movimenti di merci effettuati da tali forze o per loro conto.

Articolo 286

Fornitura di formulari 302 alle forze NATO

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice]

L'ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze NATO di stanza nella sua zona formulari 302:

a) pre-autenticati con l'apposizione del timbro dell'ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b) numerati in una serie continua;

c) recanti l'indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari 302.

Articolo 287

Norme procedurali applicabili all'uso del formulario 302

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice]

1. Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:

a) presentano i dati del formulario 302 in formato elettronico all'ufficio doganale di partenza o di entrata;

b) completano il formulario 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

2. Nei casi in cui le forze NATO presentano i dati del formulario 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.

3. Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità del paragrafo 1, lettera b), una copia del formulario 302 è consegnata senza indugio all'ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli inerenti alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali firmano e timbrano i formulari.

Al momento dell'arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all'ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all'ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Sottosezione 5

Transito di merci trasportate nell'ambito del sistema postale

Articolo 288

Circolazione di merci non unionali in spedizioni postali in regime di transito esterno

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice]

Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-01.

Articolo 289

Circolazione di spedizioni postali contenenti merci unionali e non unionali

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]

1. Se una spedizione postale comprende sia merci unionali che merci non unionali, tale spedizione e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-01.

2. Per le merci unionali contenute in una spedizione di cui al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all'MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all'operatore postale di destinazione o sono allegati alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all'operatore postale di destinazione, quest'ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all'ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell'imballaggio.

Articolo 290

Circolazione di spedizioni postali nell'ambito del regime di transito interno in situazioni speciali

[Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]

1. Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell'articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-02.

2. Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell'articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell'Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell'Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all'articolo 199 del presente regolamento.

La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all'atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 291

Operazione di transito in circostanze particolari

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice]

1. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito su carta in caso di guasto temporaneo:

a) del sistema elettronico di transito;

b) del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici;

c) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.

Le norme sul ricorso a un'operazione di transito su supporto cartaceo sono stabilite nell'allegato 72-04.

2. L'accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all'approvazione delle autorità doganali.

Articolo 292

Verifica e assistenza amministrativa

(Articolo 48 del codice)

1. L'autorità doganale competente può procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all'operazione di transito al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all'esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un'analisi dei rischi o a campione.

2. L'autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.

3. Se l'autorità doganale competente dello Stato membro di partenza presenta una domanda all'autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all'operazione di transito unionale, si considera che le condizioni di cui all'articolo 215, paragrafo 2, del codice per l'appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l'autenticità e l'esattezza dei dati non siano state confermate.

Articolo 293

Convenzione relativa ad un regime comune di transito

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Se il titolare delle merci utilizza il regime comune di transito, si applicano il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, le merci che circolano all'interno del territorio doganale dell'Unione si considerano vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

2. Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e merci dell'Unione attraversano uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno di cui all'articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice, fatta eccezione per le merci dell'Unione trasportate interamente via mare o per via aerea.

Articolo 294

Spedizioni miste

[Articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del codice]

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno conformemente all'articolo 227 del codice, a condizione che ciascun articolo di merce sia contrassegnato in conformità nella dichiarazione di transito.

Articolo 295

Campo di applicazione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

Il regime di transito unionale è obbligatorio nei casi seguenti:

a) se merci non unionali trasportate per via aerea sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione;

b) se merci non unionali trasportate via mare utilizzano un servizio regolare autorizzato conformemente all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Sottosezione 2

Formalità presso l'ufficio doganale di partenza

Articolo 296

Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito unionale che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo.

Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un'unica spedizione:

a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

c) le navi componenti un unico convoglio.

3. Qualora, ai fini del regime di transito unionale, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato sia per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più di un ufficio doganale di destinazione, per ciascuna spedizione devono essere presentate dichiarazioni di transito separate.

Articolo 297

Termine per la presentazione delle merci

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:

a) l'itinerario;

b) il mezzo di trasporto;

c) la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d) tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

2. Se il termine è stabilito dall'ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell'operazione di transito unionale e non può essere modificato da tali autorità.

Articolo 298

Itinerario per la circolazione di merci nell'ambito del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Le merci vincolate al regime di transito unionale sono trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

2. Qualora l'ufficio doganale di partenza o il titolare del regime lo ritengano necessario, l'ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito unionale tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

Al momento di prescrivere un itinerario, l'ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito almeno l'indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Articolo 299

Sigillatura come misura di identificazione

[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Quando le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di transito unionale, l'ufficio doganale di partenza sigilla i seguenti elementi:

a) il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza;

b) ciascun singolo collo, negli altri casi.

2. L'ufficio doganale di partenza registra nel sistema elettronico di transito il numero dei sigilli e i relativi identificatori.

Articolo 300

Idoneità alla sigillatura

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. L'ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

a) il mezzo di trasporto o il container consente un'apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

b) il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l'introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l'introduzione;

c) il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all'occultamento di merci;

d) i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale.

2. I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Articolo 301

Caratteristiche dei sigilli doganali

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

a) caratteristiche essenziali dei sigilli:

i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d'uso;

ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili;

iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;

iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un'indicazione unica;

v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;

b) specifiche tecniche:

i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;

ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,

iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

2. I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

3. Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

a) il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell'Unione o un'abbreviazione corrispondente;

b) un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi lo Stato membro in cui il sigillo è stato apposto.

c) Gli Stati membri possono aggiungere il simbolo della bandiera europea.

Gli Stati membri possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

4. Ciascuno Stato membro informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

5. Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un'ispezione doganale, l'autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.

Articolo 302

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. In deroga all'articolo 299 del presente regolamento, l'ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.

2. In deroga all'articolo 299 del presente regolamento, a meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

a) le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un'etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;

b) le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

Articolo 303

Svincolo delle merci per il regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell'articolo 299 del presente regolamento o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell'articolo 302 del presente regolamento sono svincolate per il regime di transito unionale.

2. Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza trasmette le indicazioni relative all'operazione di transito unionale:

a) all'ufficio doganale di destinazione dichiarato;

b) a ciascun ufficio doganale di transito dichiarato.

Tali indicazioni si basano sui dati, all'occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

3. L'ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito unionale.

4. Su richiesta del titolare del regime, l'ufficio doganale di partenza fornisce a quest'ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l'elenco degli articoli nella forma stabilita all'allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l'elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all'allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.

Sottosezione 3

Formalità durante il regime di transito unionale

Articolo 304

Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all'ufficio doganale di transito

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Le merci e l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio doganale di transito.

2. Con riguardo alla presentazione dell'MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l'articolo 184, paragrafo 2, del [regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].

3. Gli uffici doganali di transito registrano il passaggio delle merci alle frontiere sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito unionale ricevute dall'ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di transito all'ufficio doganale di partenza.

4. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di transito diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di transito effettivo chiede le indicazioni relative all'operazione di transito unionale all'ufficio doganale di partenza e comunica a quest'ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.

5. Gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito unionale fornite dall'ufficio doganale di partenza.

6. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l'ufficio doganale di transito possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Articolo 305

Incidenti durante la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a) il trasportatore è obbligato a deviare dall'itinerario fissato conformemente all'articolo 298 del presente regolamento per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b) in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;

c) se, sotto il controllo dell'autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;

d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;

e) se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;

f) se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, del presente regolamento è modificato.

2. Se l'autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l'operazione di transito unionale in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.

La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.

3. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e dell'MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti il trasferimento all'autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto;

c) la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.

4. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), il trasportatore può continuare l'operazione di transito unionale se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici.

5. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l'autorità doganale non esige la presentazione delle merci e dell'MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti la composizione del veicolo stradale all'autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova tale veicolo;

b) la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.

6. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui al paragrafo 1, il trasportatore annota il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza e presenta senza indebito ritardo dopo l'incidente le merci e il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza all'autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), il trasportatore è dispensato dalla presentazione delle merci e dell'MRN della dichiarazione di transito alla suddetta autorità doganale.

Le informazioni utili relative agli incidenti avvenuti nel corso delle operazioni di transito sono registrate nel sistema di transito elettronico dall'ufficio doganale di transito o dall'ufficio doganale di destinazione.

7. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Sottosezione 4

Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

Articolo 306

Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l'ufficio doganale di destinazione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all'ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:

a) le merci;

b) l'MRN della dichiarazione di transito;

c) qualsiasi informazione richiesta dall'ufficio doganale di destinazione.

La presentazione deve avvenire durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell'interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

2. Con riguardo alla presentazione dell'MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza conformemente all'articolo 297, paragrafo 1, del presente regolamento, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.

4. Il regime di transito unionale può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l'ufficio doganale suddetto è considerato l'ufficio doganale di destinazione.

5. Su richiesta della persona che presenta le merci all'ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci presso tale ufficio doganale e contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.

La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato 72-03 ed è previamente compilata dall'interessato.

La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale ai sensi dell'articolo 312 del presente regolamento.

Articolo 307

Notifica dell'arrivo di merci in regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. L'ufficio doganale di destinazione informa l'ufficio doganale di partenza dell'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Qualora il regime di transito unionale si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato equivalente all'ufficio doganale di destinazione in conformità dell'articolo 306, paragrafo 4, del presente regolamento notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'ufficio doganale di partenza notifica l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.

Articolo 308

Controlli e rilascio di una prova alternativa

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Alla conclusione del regime di transito unionale, l'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in base alle indicazioni relative all'operazione di transito unionale ricevute dall'ufficio doganale di partenza.

2. Se, alla conclusione del regime di transito unionale, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell'ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell'articolo 305. Il visto è costituito dal timbro dell'ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dalla seguente dicitura:

«Prova alternativa – 99202».

Articolo 309

Invio dei risultati del controllo

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. L'ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, l'ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Se le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all'articolo 305, paragrafo 4, del presente regolamento, l'ufficio doganale di partenza viene informato al massimo il dodicesimo giorno successivo alla data in cui la prima parte delle merci è stata presentata.

3. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Sottosezione 5

Procedura di ricerca e riscossione dell'obbligazione doganale

Articolo 310

Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Qualora l'ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni in conformità dell'articolo 309, paragrafo 1, del presente regolamento o dell'articolo 309, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento o entro dodici giorni in conformità dell'articolo 309, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, dopo aver ricevuto la notifica dell'arrivo delle merci, tale ufficio doganale può chiedere immediatamente i risultati del controllo all'ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L'ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

2. Se l'autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l'appuramento del regime di transito unionale o la riscossione dell'obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all'ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

a) l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell'articolo 297 del presente regolamento;

b) l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c) l'ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3. L'autorità doganale dello Stato membro di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l'autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata che il regime di transito unionale non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4. Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.

5. Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito unionale, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

6. Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per appurare il regime di transito unionale, ma l'autorità doganale dello Stato membro di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all'ufficio doganale interessato.

L'ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

7. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza appura tale regime e ne informa senza indugio il titolare del regime come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato una procedura di riscossione.

8. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito unionale non può essere appurato, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione doganale.

Se è sorta un'obbligazione doganale, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta i seguenti provvedimenti:

a) individua il debitore;

b) determina l'autorità doganale competente per la notifica dell'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, del codice.

Articolo 311

Richiesta di trasferimento della riscossione dell'obbligazione doganale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Se l'autorità doganale dello Stato membro di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si trova in un altro Stato membro, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all'autorità doganale competente in tale luogo.

2. L'autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all'autorità doganale dello Stato membro di partenza se è competente o meno per la riscossione. Se l'autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ricevuto l'informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla riscossione.

Articolo 312

Prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Il regime di transito unionale si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) un documento certificato dall'autorità doganale dello Stato membro di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;

b) un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell'Unione;

c) un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d) un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un'autorità di uno Stato membro.

3. La notifica di arrivo delle merci di cui all'articolo 300 non è considerata una prova che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente.

Sottosezione 6

Semplificazioni utilizzate per il regime di transito unionale

Articolo 313

Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1. Le semplificazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice si applicano unicamente alle operazioni di transito unionale che hanno inizio nello Stato membro in cui è concessa l'autorizzazione delle semplificazioni.

2. La semplificazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice si applica unicamente alle operazioni di transito unionale che terminano nello Stato membro in cui è concessa l'autorizzazione della semplificazione.

3. La semplificazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice si applica unicamente negli Stati membri specificati nell'autorizzazione della semplificazione.

Articolo 314

Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1. Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito unionale presenta una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non può avviare il regime di transito unionale fino alla scadenza del termine specificato nell'autorizzazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice.

2. Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema elettronico di transito:

a) l'itinerario, se prescritto in conformità dell'articolo 291;

b) il termine fissato in conformità dell'articolo 297 del presente regolamento entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione;

c) ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

3. Lo speditore autorizzato può stampare un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale dall'ufficio doganale di partenza. Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo speditore autorizzato stampa i suddetti documenti.

Articolo 315

Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Al momento dell'arrivo delle merci in un luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a) informare senza indugio l'ufficio doganale di destinazione dell'arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio doganale di destinazione;

c) dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell'ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d) notificare all'ufficio doganale di destinazione i risultati dell'ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l'autorizzazione per lo scarico delle merci.

2. Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell'arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l'ufficio doganale di partenza.

3. Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell'ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Articolo 316

Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito si considera concluso in conformità dell'articolo 233, paragrafo 2, del codice, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice nel luogo precisato nell'autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell'articolo 297, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l'arrivo delle merci in un luogo specificato nell'autorizzazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice e contiene un riferimento all'MRN dell'operazione di transito unionale. La ricevuta è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 72-03.

Articolo 317

Formalità per l'uso di sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

1. I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del presente regolamento.

I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

2. I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

a) il nome della persona autorizzata ad usarlo in conformità dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;

b) un'abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l'autorità doganale dello Stato membro di partenza è in grado di identificare la persona interessata.

3. Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale.

Articolo 318

Vigilanza doganale per l'uso di sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

L'autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

a) notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;

b) riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un'altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;

c) conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;

d) sorveglia l'uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell'articolo 197 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l'uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Articolo 319

Consultazioni preliminari all'autorizzazione a utilizzare un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

(Articolo 22 del codice)

Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 191 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 199 (nel caso del trasporto aereo) o all'articolo 200 (nel caso del trasporto marittimo) dello stesso regolamento delegato sono soddisfatte ai fini dell'autorizzazione, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta l'autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto aereo) o l'autorità doganale presso i porti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto marittimo).

Il termine per la consultazione è fissato a 45 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui all'articolo 15, da parte dell'autorità doganale competente a prendere la decisione, relativa alle condizioni e ai criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.

Articolo 320

Formalità per l'uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

1. Le merci sono svincolate per il regime di transito unionale quando le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione dell'ufficio doganale di partenza all'aeroporto (in caso di trasporto aereo) o dell'ufficio doganale di partenza al porto (in caso di trasporto marittimo) secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

2. Se le merci devono essere vincolate al regime di transito unionale, il titolare del regime inserisce gli appositi codici per tutti gli articoli del documento elettronico di trasporto.

3. Il regime di transito unionale si conclude quando le merci vengono presentate all'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto (in caso di trasporto aereo) o all'ufficio doganale di destinazione nel porto (in caso di trasporto marittimo) e le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

4. Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione o irregolarità.

5. Il regime di transito unionale si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

Sottosezione 7

Merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

Articolo 321

Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1. Nel caso in cui le merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale dell'Unione attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale all'ingresso in tale territorio.

2. Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale dell'Unione e siano trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale al momento dell'immissione nell'infrastruttura di trasporto fissa.

3. Ai fini del regime di transito unionale, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa nello Stato membro in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2.

Il titolare del regime e l'autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

4. Ai fini dell'articolo 233, paragrafo 3, del codice, è considerato trasportatore il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.

5. Il regime di transito unionale è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

a) sono arrivate all'impianto del destinatario;

b) sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure

c) hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 322

Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container

(Articolo 215 del codice)

1. Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo tra trasportatori unionali e non unionali che forniscono un sistema di trasporto ferroviario, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione sono esportati o riesportati.

2. Per le palette, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando palette del medesimo tipo o di valore equivalente a quelle vincolate al regime sono esportate o riesportate.

3. Per i container, in conformità della Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale ([1]), il regime di ammissione temporanea è appurato quando container dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli vincolati al regime sono esportati o riesportati.

Articolo 323

Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita

(Articolo 215 del codice)

Ai fini dell'appuramento del regime di ammissione temporanea in relazione a merci di cui all'articolo 234, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ad eccezione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione sono considerati una riesportazione, a condizione che la loro quantità corrisponda al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'entità della partecipazione del titolare del regime.

CAPO 5

Trasformazione

Perfezionamento attivo

Articolo 324

Casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX

(Articolo 215 del codice)

1. Ai fini dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX, sono assimilate a una riesportazione le seguenti operazioni:

a) i prodotti trasformati sono consegnati a persone che possono beneficiare delle franchigie dai dazi all'importazione ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ([2]);

([1]) GU L 91 del 22.4.1995, pag. 46.

([2]) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

b) i prodotti trasformati sono consegnati alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c) la consegna di aeromobili;

d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse;

e) la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l'aliquota del dazio all'importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio ([1]).

f) la rimozione, conformemente alle disposizioni applicabili, dei prodotti secondari trasformati la cui distruzione sotto controllo doganale è vietata per motivi ambientali.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) quando merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero dichiarate per l'immissione in libera pratica;

b) quando sorgerebbe un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del codice per merci non originarie vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX, se il titolare dell'autorizzazione intende riesportare i prodotti trasformati.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.

4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), l'ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l'ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alle operazioni di trasformazione connesse ai prodotti trasformati consegnati o a parte di essi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.

6. Nel caso del paragrafo 1, lettera f), il titolare del regime di perfezionamento attivo dimostra che l'appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX secondo le norme consuete è impossibile o economicamente irrealizzabile.

Articolo 325

Prodotti trasformati o merci considerate immesse in libera pratica

(Articolo 215 del codice)

1. Se l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX ha specificato che i prodotti trasformati o le merci vincolate al regime sono considerati immessi in libera pratica se non sono stati vincolati ad un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del termine per l'appuramento, la dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo delle merci concesso alla scadenza del termine per l'appuramento.

([1]) Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8).

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i prodotti o le merci vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX diventano merci unionali al momento dell'immissione sul mercato.

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

Formalità preliminari all'uscita delle merci

Articolo 326

Sistema elettronico relativo all'uscita

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione, è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 327

Merci non scortate da una dichiarazione pre-partenza

(Articolo 267 del codice)

Quando si constata che merci destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione non sono scortate da una dichiarazione pre-partenza, e salvo qualora esista un esonero dall'obbligo di presentarla, l'uscita delle merci è subordinata alla presentazione di tale dichiarazione.

Articolo 328

Analisi dei rischi

(Articolo 264 del codice)

1. L'analisi dei rischi è effettuata prima dello svincolo delle merci entro un termine che corrisponde al periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione pre-partenza di cui all'articolo 244 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il carico o la partenza delle merci, secondo il caso.

2. Qualora si applichi l'esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma dell'articolo 245 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione a copertura di tali merci o, se non disponibili, sulla base di qualsiasi altra informazione disponibile sulle merci.

CAPO 2

Formalità di uscita delle merci

Articolo 329

Determinazione dell'ufficio doganale di uscita

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

1. Salvo nei casi in cui si applicano i paragrafi da 2 a 7, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione per una destinazione al di fuori di tale territorio.

2. Nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione mediante un'infrastruttura di trasporto fissa, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale di esportazione.

3. Quando le merci sono caricate su una nave o un aeromobile per il trasporto verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.

4. Quando le merci sono caricate su una nave non assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave.

5. Quando, dopo essere state svincolate per l'esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito esterno, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale di partenza dell'operazione di transito.

6. Quando, dopo essere state svincolate per l'esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale di partenza dell'operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'ufficio doganale di destinazione dell'operazione di transito è situato in un paese di transito comune;

b) l'ufficio doganale di destinazione dell'operazione di transito è situato alla frontiera del territorio doganale dell'Unione e le merci escono da tale territorio doganale dopo aver attraversato un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione.

7. Su richiesta, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale dell'Unione, da una società ferroviaria, dall'operatore postale o da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che le merci lascino il territorio dell'Unione per ferrovia, per posta, per via aerea o via mare.

8. I paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano nei casi di merci soggette ad accisa in sospensione d'accisa o di merci soggette a formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune.

9. Se una notifica di riesportazione deve essere presentata a norma dell'articolo 274, paragrafo 1, del codice, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci si trovano in una zona franca o in custodia temporanea.

Articolo 330

Comunicazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita

(Articolo 267, paragrafo 1, del codice)

Salvo nel caso in cui la dichiarazione in dogana consista in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, in occasione dello svincolo delle merci l'ufficio doganale di esportazione trasmette le indicazioni della dichiarazione di esportazione all'ufficio doganale di uscita dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all'occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di esportazione.

Articolo 331

Presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita

(Articolo 267 del codice)

1. La persona che presenta le merci in uscita, al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita:

a) indica l'MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione;

b) indica eventuali discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per l'esportazione e quelle presentate, compresi i casi in cui le merci sono state oggetto di una seconda operazione di confezionamento o containerizzazione prima della loro presentazione all'ufficio doganale di uscita.

c) Qualora venga presentata solo una parte delle merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, la persona che presenta le merci deve anche indicare la quantità delle merci effettivamente presentate.

2. Tuttavia, se le merci sono presentate in colli o container, la persona comunica il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container.

3. Le merci dichiarate per l'esportazione o la riesportazione possono essere presentate in un ufficio doganale di uscita diverso da quello indicato nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione. Se l'ufficio doganale di uscita effettivo è situato in uno Stato membro diverso da quello dichiarato inizialmente, tale ufficio doganale chiede le indicazioni della dichiarazione di esportazione o di riesportazione all'ufficio doganale di esportazione.

Articolo 332

Formalità di uscita delle merci

(Articolo 267 del codice)

1. Quando le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette ai controlli doganali, l'ufficio doganale di uscita esamina le merci sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione.

2. Se la persona che presenta le merci segnala, o l'ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci dichiarate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo sono mancanti al momento della presentazione all'ufficio doganale di uscita, tale ufficio doganale informa l'ufficio doganale di esportazione in merito alle merci mancanti.

3. Se la persona che presenta le merci segnala, o l'ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci presentate all'ufficio doganale di uscita superano il quantitativo dichiarato per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo, tale ufficio doganale rifiuta l'uscita delle merci in eccesso fino a quando per queste merci non venga presentata una dichiarazione di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l'ufficio doganale di uscita.

4. Se la persona che presenta le merci segnala, o l'ufficio doganale di uscita constata, che esiste una discrepanza nella natura delle merci dichiarate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto a quelle presentate all'ufficio doganale di uscita, quest'ultimo rifiuta l'uscita di tali merci fino a quando per le medesime non venga presentata una dichiarazione di esportazione o di riesportazione e ne informa l'ufficio doganale di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l'ufficio doganale di uscita.

5. Il trasportatore notifica l'uscita delle merci all'ufficio doganale di uscita fornendo tutte le seguenti informazioni:

a) il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto;

b) se le merci sono presentate in colli o container, il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container;

c) ove del caso, l'MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

Tale obbligo non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti.

6. Ai fini del paragrafo 5, la persona che consegna le merci al trasportatore fornisce a quest'ultimo le indicazioni di cui al suddetto paragrafo.

Il trasportatore può caricare le merci in uscita dal territorio doganale dell'Unione se dispone delle informazioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 333

Vigilanza sulle merci svincolate per l'uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali

(Articolo 267 del codice)

1. Una volta che le merci sono state svincolate per l'uscita, l'ufficio doganale di uscita le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell'Unione.

2. Quando l'ufficio doganale di uscita è diverso quello di esportazione, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione dell'uscita delle merci al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci è il seguente:

a) nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 3 e 4, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la nave o l'aeromobile su cui le merci sono state caricate ha lasciato il porto o l'aeroporto di carico;

b) nei casi di cui all'articolo 329, paragrafo 5, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di transito esterno;

c) nei casi di cui all'articolo 329, paragrafo 6, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito è stato appurato;

d) nei casi di cui all'articolo 329, paragrafo 7, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico.

3. Se l'ufficio doganale di uscita è diverso da quello di esportazione e l'uscita delle merci è rifiutata, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui l'uscita delle merci è stata rifiutata.

4. In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci sotto la loro supervisione.

5. Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell'Unione in più di una spedizione, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita di ogni spedizione.

6. Se le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione nel caso di cui all'articolo 329, paragrafo 7, del presente regolamento, il trasportatore provvede a fornire informazioni su tali merci su richiesta delle autorità doganali competenti presso il punto di uscita. Tali informazioni consistono in una delle seguenti opzioni:

a) l'MRN della dichiarazione di esportazione;

b) una copia del contratto di trasporto unico per le merci di cui trattasi;

c) il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto e, qualora le merci siano presentate in colli o in container, il numero di colli e, in caso di container, il numero identificativo dei container.

7. In deroga al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafo 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito in questione, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.

8. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Questa pratica è autorizzata unicamente quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

9. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando merci coperte da un'unica dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite verso un ufficio doganale di uscita e lasciano in seguito il territorio doganale dell'Unione in più spedizioni a causa di circostanze impreviste, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

Articolo 334

Certificazione di uscita delle merci

(Articolo 267 del codice)

1. L'ufficio doganale di esportazione certifica l'uscita delle merci al dichiarante o all'esportatore nei casi seguenti:

a) se tale ufficio è stato informato dell'uscita delle merci dall'ufficio doganale di uscita;

b) se tale ufficio coincide con l'ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;

c) se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all'articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.

2. Se l'ufficio doganale di esportazione ha certificato l'uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l'ufficio doganale di uscita.

Articolo 335

Procedura di ricerca

(Articolo 267 del codice)

1. Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l'esportazione, l'ufficio doganale di esportazione non è stato informato dell'uscita delle merci, esso può chiedere al dichiarante di comunicare la data in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e di indicare l'ufficio doganale di uscita.

2. Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e di indicare gli uffici doganali di uscita.

3. Se il dichiarante fornisce informazioni all'ufficio doganale di esportazione in conformità dei paragrafi 1 o 2, egli può chiedere all'ufficio doganale di esportazione di certificare l'uscita delle merci. A tal fine, l'ufficio doganale di esportazione chiede informazioni sull'uscita delle merci all'ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.

Se l'ufficio doganale di uscita non risponde entro questo termine, l'ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante.

4. Se l'ufficio doganale di esportazione informa il dichiarante che l'ufficio doganale di uscita non ha risposto entro il termine di cui al paragrafo 3, il dichiarante può fornire all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

Tale prova può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell'Unione;

b) la prova del pagamento;

c) la fattura;

d) la bolla di consegna;

e) un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione;

f) un documento trattato dall'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;

g) le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.

CAPO 3

Esportazione e riesportazione

Articolo 336

Dichiarazione di esportazione o di riesportazione di merci suddivise in più spedizioni

(Articolo 162 del codice)

Se le merci sono destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione suddivise in più spedizioni, ogni singola spedizione è oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione distinta.

Articolo 337

Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

(Articoli 162 e 267 del codice)

1. Se era richiesta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione senza tale dichiarazione, l'esportatore presenta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione retroattiva. Tale dichiarazione è presentata all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l'esportatore. Il suddetto ufficio doganale certifica l'uscita delle merci all'esportatore a condizione che, se la dichiarazione fosse stata presentata prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione, lo svincolo sarebbe stato concesso, e che disponga della prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

2. Se merci unionali destinate alla reimportazione hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione, ma non sono più destinate ad essere reimportate, e un diverso tipo di dichiarazione in dogana sarebbe stato utilizzato se non ci fosse stata l'intenzione di reimportarle, l'esportatore può presentare all'ufficio doganale di esportazione una dichiarazione di esportazione retroattiva in sostituzione della dichiarazione iniziale. Tale ufficio doganale certifica l'uscita delle merci all'esportatore.

Tuttavia, se le merci unionali hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione sotto scorta di un carnet ATA e CPD, l'ufficio doganale di esportazione certifica l'uscita delle merci all'esportatore a condizione che il volet «reimportazione» e la matrice del carnet ATA e CPD siano annullati.

Articolo 338

Presentazione di una dichiarazione di riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

In aggiunta agli uffici doganali di cui all'articolo 221, paragrafo 2, del presente regolamento, è considerato ufficio doganale di uscita l'ufficio doganale competente per la riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD.

Articolo 339

Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione

(Articolo 162 del codice)

1. Un carnet ATA e CPD è considerato una dichiarazione di esportazione se il carnet è stato rilasciato in uno Stato membro parte contraente della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è vidimato e garantito da un'associazione stabilita nell'Unione e facente parte di una catena di garanti quale definita all'articolo 1, lettera d), dell'allegato A della convenzione di Istanbul.

2. Il carnet ATA e CPD non può essere utilizzato come dichiarazione di esportazione in relazione a merci unionali se:

a) tali merci sono oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune;

b) tali merci facevano parte di scorte di intervento, sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione verso territori esterni al territorio doganale dell'Unione nell'ambito della politica agricola comune;

c) tali merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale dell'Unione;

d) tali merci circolano in regime di sospensione dall'accisa nel territorio dell'Unione a norma della direttiva 2008/118/CE, salvo nel caso in cui si applichino le disposizioni dell'articolo 30 della suddetta direttiva.

3. Se un carnet ATA è utilizzato come dichiarazione di esportazione, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del volet «esportazione» con riguardo alle merci scortate dal carnet;

b) compila, se del caso, la casella «Attestato dell'autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;

c) compila la matrice e la casella H del volet «esportazione»;

d) identifica l'ufficio doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «reimportazione»;

e) conserva il volet «esportazione».

4. Se l'ufficio doganale di esportazione è diverso da quello di uscita, l'ufficio doganale di esportazione espleta le formalità di cui al paragrafo 3, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice, casella che è compilata dall'ufficio doganale di uscita.

5. Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorità doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «esportazione» non può eccedere il termine di validità del carnet.

Articolo 340

Merci svincolate per l'esportazione o la riesportazione che non escono dal territorio doganale dell'Unione

(Articolo 267 del codice)

1. Se le merci svincolate per l'esportazione o la riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione, il dichiarante ne informa immediatamente l'ufficio doganale di esportazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se le merci sono già state presentate all'ufficio doganale di uscita, la persona che ritira le merci dall'ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione informa l'ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell'Unione e specifica l'MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

3. Qualora, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale dell'Unione un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società o autorità in causa possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di uscita.

4. In caso di invalidamento della dichiarazione di esportazione o di riesportazione in conformità dell'articolo 248 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante e l'ufficio doganale di uscita dichiarato.

CAPO 4

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 341

Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita

(Articolo 271 del codice)

L'ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell'articolo 271, paragrafo 1, del codice:

a) registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione;

b) fornisce un MRN al dichiarante;

c) se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l'uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 342

Merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita che non escono dal territorio doganale dell'Unione

(Articolo 174 del codice)

Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione, la persona che ritira le merci dall'ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all'interno di tale territorio informa l'ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell'Unione e specifica l'MRN della dichiarazione sommaria di uscita.

CAPO 5

Notifica di riesportazione

Articolo 343

Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione

(Articolo 274 del codice)

L'ufficio doganale di uscita:

a) registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione;

b) fornisce un MRN al dichiarante;

c) se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l'uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 344

Merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione che non escono dal territorio doganale dell'Unione

(Articolo 174 del codice)

Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione, la persona che ritira le merci dall'ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all'interno di tale territorio informa l'ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell'Unione e specifica l'MRN della notifica di riesportazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 345

Norme procedurali per il riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

1. Le decisioni a seguito del riesame di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 250, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono adottate anteriormente al 1o maggio 2019.

Tali decisioni revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Le decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

2. Nei casi di cui all'articolo 253, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se una nuova autorizzazione a utilizzare una garanzia globale è concessa a seguito del riesame di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale legata a una decisione di concessione di una dilazione di pagamento mediante ricorso a una delle procedure di cui all'articolo 226, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [1], al tempo stesso è rilasciata automaticamente una nuova autorizzazione di dilazione del pagamento in conformità dell'articolo 110 del codice.

3. Se le autorizzazioni di cui all'articolo 251 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 o al regolamento (CEE) n. 2454/93, tali riferimenti sono letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

[1] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 346

Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016

Le autorità doganali possono accettare le domande per il rilascio di autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento presentate prima del 1o maggio 2016. L'autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento prima del 1o maggio 2016. Tuttavia, tali autorizzazioni non sono valide prima del 1o maggio 2016.

Articolo 347

Disposizione transitoria concernente il valore di transazione

1. Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.

2. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 348

Disposizioni transitorie concernenti lo svincolo delle merci

Se le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica o per il regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di transito, di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima del 1o maggio 2016 e non sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il regime indicato nella dichiarazione conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

Articolo 349

Disposizioni transitorie per le merci vincolate a determinati regimi doganali che non sono state svincolate prima del 1o maggio 2016

1. Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, esso è appurato in conformità delle pertinenti disposizioni del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento:

a) immissione in libera pratica delle merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero a motivo dell'uso finale;

b) deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F;

c) perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;

d) trasformazione sotto controllo doganale.

2. Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, il regime è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93:

a) deposito doganale di tipo D;

b) ammissione temporanea;

c) perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso;

d) perfezionamento passivo.

Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regime di deposito doganale di tipo D è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

3. A decorrere dal 1o maggio 2016, le merci collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II di cui all'articolo 799 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o in un deposito franco, che non sono state assegnate a una destinazione doganale approvata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considerano vincolate a un regime di deposito doganale conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

4. Ove le merci siano state svincolate per un'operazione di transito prima del 1o maggio 2016 e l'operazione non sia stata appurata entro tale data, essa è appurata in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 350

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO A:	Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni	710
ALLEGATO B:	I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali	741
ALLEGATO 12-01:	Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone	804
ALLEGATO 12-02:	Decisioni sulle informazioni vincolanti in materia di origine	807

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

ALLEGATO 21-01:	Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1	810
ALLEGATO 21-02:	Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 6, e correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato	812
ALLEGATO 22-02:	Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4	813
ALLEGATO 22-06:	Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia	818
ALLEGATO 22-07:	Attestazione di origine	821
ALLEGATO 22-08:	Certificato di origine Modulo A	822
ALLEGATO 22-09:	Dichiarazione su fattura	827
ALLEGATO 22-10:	Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande	828
ALLEGATO 22-13:	Dichiarazione su fattura	833
ALLEGATO 22-14:	Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali	836
ALLEGATO 22-15:	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale	838
ALLEGATO 22-16:	Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale	839
ALLEGATO 22-17:	Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale	840
ALLEGATO 22-18:	Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale	841
ALLEGATO 22-19:	Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A	843
ALLEGATO 22-20:	Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive	844
ALLEGATO 23-01:	Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana	845
ALLEGATO 23-02:	Elenco delle merci di cui all'articolo 142, paragrafo 6	848

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

ALLEGATO 32-01:	Impegno del garante — Garanzia isolata	851
ALLEGATO 32-02:	Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati	853

ALLEGATO 32-03: Impegno del garante — Garanzia globale 855

ALLEGATO 32-06: Titre de garantie isolée 858

ALLEGATO 33-03: Modello di nota informativa relativa al reclamo per il pagamento all'associazione garante del debito nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 859

ALLEGATO 33-04: Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultanti dal reclamo per il pagamento all'associazione garante del debito nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 860

ALLEGATO 33-05: Modello di discarico indicante l'avvio di una procedura di reclamo con riguardo all'associazione garante nello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 862

ALLEGATO 33-06: Richiesta di informazioni supplementari quando le merci si trovano in un altro Stato membro 863

ALLEGATO 33-07: Unione europea: rimborso/sgravio dei dazi 867

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Nessun allegato

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

ALLEGATO 51-01: Documento di registrazione della posizione delle merci 869

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

ALLEGATO 61-02: Nota di pesatura delle banane — modello 870

ALLEGATO 61-03: Nota di pesatura delle banane — procedura 871

ALLEGATO 62-02: INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione 872

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

ALLEGATO 72-01: Etichetta gialla 877

ALLEGATO 72-02: Etichetta gialla 878

ALLEGATO 72-03: TC 11 — Ricevuta 879

ALLEGATO 72-04: Procedura di continuità operativa per il transito unionale 880

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Nessun allegato

ALLEGATO A

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DOMANDE E LE DECISIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni figuranti nelle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.

2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti relativi ai dati inseriti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le domande e le decisioni di cui all'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3. I formati e i codici definiti nel presente allegato si applicano alle domande presentate e alle decisioni adottate mediante un procedimento informatico, nonché alle domande e decisioni su supporto cartaceo.

4. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

5. Quando le informazioni contenute in una domanda o in una decisione di cui all'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici contemplato nel titolo II.

6. Le dimensioni di un dato non devono impedire al richiedente di fornire informazioni sufficienti. Se le informazioni necessarie non possono essere inserite all'interno del formato di un dato, si devono utilizzare allegati.

7. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

   a alfabetico

   n numerico

   an alfanumerico.

   Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

   I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

   Esempi di lunghezze e formati del campo:

   a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

   n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa

   an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

   a..4 fino a 4 caratteri alfabetici

   n..5 fino a 5 caratteri numerici

   an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici

   n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

8. Le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati nell'allegato devono essere interpretati come segue:

Abbreviazione/acronimo	Significato
D.E.	Dato
n.a.	non applicabile

9. La cardinalità si riferisce al massimo numero possibile di occorrenze di un determinato dato all'interno della domanda o della decisione di cui trattasi.

TITOLO I

Formati dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	1/1	Tipo di codice domanda/decisione	an..4	1x	S	
Titolo I	1/2	Firma/autenticazione	an..256	1x	N	
Titolo I	1/3	Tipo di domanda	*Codice:* n1 + (se applicabile) *Numero di riferimento della decisione:* — codice paese a2 + — tipo di codice della decisione an..4 + — numero di riferimento: an..29	1x	S	
Titolo I	1/4	Validità geografica - Unione	*Codice:* n1 + (se applicabile) *Codice paese:* a2	Codice validità: 1x Codice paese: 99x	S	Per quanto riguarda il codice paese, si deve utilizzare il codice definito nel regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione [1].
Titolo I	1/5	Validità geografica - paesi di transito comune	*Codice paese:* a2	99x	N	Per quanto riguarda il codice paese, devono essere utilizzati i codici ISO 3166 alpha- 2.
Titolo I	1/6	Numero di riferimento della decisione	*Codice paese:* a2 + *Tipo di codice della decisione* an..4 + *Numero di riferimento:* an..29	1x	S	La struttura è definita nel titolo II.
Titolo I	1/7	Autorità doganale cui spetta la decisione	*In forma codificata:* an8 Oppure *Denominazione:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	1x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II.

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	2/1	Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute	*Casella da sbarrare:* n1 + *Paese della domanda* a2 + *Luogo della domanda:* an..35 + *Data della domanda:* n8 (aaaammgg) + *Numero di riferimento della decisione:* a2 (codice paese) + an..4 (tipo di codice della decisione) + an..29 (numero di riferimento) + *Data di decorrenza della decisione:* n8 (aaaammgg) + *Codice della merce:* an..22	*Casella da sbarrare:* 1x *Altrimenti:* 99x	N	
Titolo I	2/2	Decisioni relative alle informazioni vincolanti rilasciate ad altri titolari	*Casella da sbarrare:* n1 + *Numero di riferimento della decisione:* a2 (codice paese) + an..4 (tipo di codice della decisione) + an..29 (numero di riferimento) + *Data di decorrenza della decisione:* n8 (aaaammgg) + *Codice della merce:* an..22	*Casella da sbarrare:* 1x *Altrimenti:* 99x	N	
Titolo I	2/3	Procedimenti giuridici o amministrativi pendenti o emessi	*Codice paese:* a2 + *Nome dell'organo giurisdizionale:* an..70 + *Indirizzo dell'organo giurisdizionale:* *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35 + *Riferimento ai procedimenti giuridici e/o amministrativi:* an..512	99x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	2/4	Documenti allegati	*Numero di documenti:* n..3 + *Tipo di documento:* an..70 + *Identificativo del documento:* an..35 + *Data del documento:* n8 (aaaammgg) +	99x		
Titolo I	2/5	Numero di identificazione della struttura di deposito	an..35	999x	N	
Titolo I	3/1	Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o della decisione	*Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	1x	N	
Titolo I	3/2	Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o della decisione	an..17	1x	N	
Titolo I	3/3	Rappresentante	*Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	1x	N	
Titolo I	3/4	Identificazione del rappresentante	an..17	1x	N	
Titolo I	3/5	Nome e dati di contatto della persona responsabile delle questioni doganali	*Nome:* an..70 + *Numero di telefono:* an..50 + *Fax* an..50 + *Indirizzo di posta elettronica:* an..50 +	1x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	3/6	Persona di contatto responsabile della domanda:	*Nome:* an..70 + *Numero di telefono:* an..50 + *Fax* an..50 + *Indirizzo di posta elettronica:* an..50 +	1x	N	
Titolo I	3/7	Persona responsabile della società richiedente o che ne esercita il controllo della gestione	*Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35 + *Numero di identificazione nazionale:* an..35 + *Data di nascita:* n8 (aaaammgg)	99x	N	
Titolo I	3/8	Proprietario delle merci	*Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	99x	N	
Titolo I	4/1	Luogo	n.a.		N	Dato utilizzato solo per le domande e le decisioni su supporto cartaceo.
Titolo I	4/2	Data	n8 (aaaammgg)	1x	N	
Titolo I	4/3	Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile	*Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35 OPPURE *UN/LOCODE* an..17	1x	N	Se si utilizza l'UN/LOCODE per definire il luogo interessato, la struttura deve seguire la descrizione contenuta nella raccomandazione UN-ECE n. 16 UN/LOCODE - *Code for ports and other locations.*

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	4/4	Luogo di tenuta delle scritture	*Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35 OPPURE *UN/LOCODE* an..17	99x	N	Se si utilizza l'UN/LOCODE per definire il luogo interessato, la struttura deve seguire la descrizione contenuta nella raccomandazione UN-ECE n. 16 UN/LOCODE - *Code for ports and other locations.*
Titolo I	4/5	Primo luogo di utilizzazione o trasformazione	*Paese:* a2 + *Tipo di codice ubicazione:* a1 + *Qualificatore dell'identificazione:* a1 + In forma codificata: *Identificazione dell'ubicazione:* an..35 + *Identificativo supplementare:* n..3 OPPURE Descrizione con testo libero: *Via e numero:* an..70 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	1x	N	La struttura e i codici definiti nell'allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione.
Titolo I	4/6	Data [richiesta] di decorrenza della decisione	n8 (aaaammgg) OPPURE *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	4/7	Data di scadenza della decisione	n8 (aaaammgg)	1x	N	
Titolo I	4/8	Ubicazione delle merci	*Paese:* a2 + *Tipo di codice ubicazione:* a1 + *Qualificatore dell'identificazione:* a1 +	9999x	N	La struttura e i codici definiti nell'allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione.

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
			In forma codificata: *Identificazione dell'ubicazione:* an..35 + *Identificativo supplementare:* n..3 OPPURE Descrizione con testo libero: *Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35			
Titolo I	4/9	Luogo/Luoghi di perfezionamento, trasformazione o utilizzazione	*Paese:* a2 + *Tipo di codice ubicazione:* a1 + *Qualificatore dell'identificazione:* a1 + In forma codificata: *Identificazione dell'ubicazione:* an..35 + *Identificativo supplementare:* n..3 OPPURE Descrizione con testo libero: *Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	999x	N	La struttura e i codici definiti nell'allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione.
Titolo I	4/10	Ufficio o uffici doganali di vincolo	an8	999x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo I	4/11	Ufficio o uffici doganali di appuramento	an8	999x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo I	4/12	Ufficio doganale di garanzia	an8	1x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	4/13	Ufficio doganale di controllo	an8	1x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo I	4/14	Ufficio o uffici doganali di destinazione	an8	999x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo I	4/15	Ufficio o uffici doganali di partenza	an8	999x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo I	4/16	Termine	n..4	1x	N	
Titolo I	4/17	Periodo per l'appuramento	*Periodo:* n..2 + *Casella da sbarrare:* n1 + *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	4/18	Conto di appuramento	*Casella da sbarrare:* n1 + *Termine ultimo:* n2 + *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	5/1	Codice delle merci	*1[a] suddivisione (codice nomenclatura combinata):* an..8 + *2[a] suddivisione (sottovoce TARIC):* an2 + *3[a] suddivisione (codice o codici aggiuntivi TARIC):* an4 + *4[a] suddivisione (codice o codici aggiuntivi nazionali):* an..4	999x Per le decisioni relative a informazioni vincolanti: 1x	N	
Titolo I	5/2	Descrizione delle merci	*Testo libero:* an..512 Per la domanda di informazioni tariffarie vincolanti e la relativa decisione, il formato deve essere an.. 2560	999x Per le decisioni relative a informazioni vincolanti: 1x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	5/3	Quantità delle merci	*Unità di misura:* an..4 + *Quantità:* n..16,6	999x	N	
Titolo I	5/4	Valore delle merci	*Valuta:* a3 + *Importo:* n..16,2	999x	N	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
Titolo I	5/5	Tasso di rendimento	*Testo libero:* an..512	999x	N	
Titolo I	5/6	Merci equivalenti	*Codice merci*: an8 + *Casella da sbarrare:* n1 + *Codice:* n1 + *Qualità commerciale e caratteristiche tecniche delle merci*: an..512	999x	N	Possono essere utilizzati i codici previsti per il dato 5/8 Identificazione delle merci nel titolo II.
Titolo I	5/7	Prodotti trasformati	*Codice merci*: an8 + *Descrizione delle merci*: an..512	999x	N	
Titolo I	5/8	Identificazione delle merci:	*Codice:* n1 + *Testo libero:* an..512	999x	S	
Titolo I	5/9	Categorie o movimenti di merci esclusi	an6	999x	N	
Titolo I	6/1	Divieti e restrizioni	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	6/2	Condizioni economiche	n..2 + *Testo libero:* an..512	999x	S	
Titolo I	6/3	Osservazioni generali	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	7/1	Tipo di operazione	*Casella da sbarrare*: n1 + *Tipo di regime speciale:* a..70	99x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	7/2	Tipo di regime doganale	*Codice del regime:* an2 + *Numero di riferimento della decisione (codice paese:* a2 + *tipo di codice della decisione:* an..4 + *numero di riferimento*: an..29)	99x	N	Devono essere utilizzati i codici di cui all'allegato B riguardanti il dato 1/10 Regime devono essere utilizzati per l'indicazione del tipo di regime doganale. Se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata nel contesto del regime di transito, deve essere utilizzato il codice «80». Se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea, deve essere utilizzato il codice «XX».
Titolo I	7/3	Tipo di dichiarazione	*Tipo di dichiarazione:* n1 + *Numero di riferimento della decisione (codice paese:* a2 + *tipo di codice della decisione:* an..4 + *numero di riferimento*: an..29)	9x	S	
Titolo I	7/4	Numero di operazioni	n..7	1x	N	
Titolo I	7/5	Dettagli delle attività programmate	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	8/1	Tipo di contabilità principale a fini doganali	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	8/2	Tipo di scritture	*Testo libero:* an..512	99x	N	
Titolo I	8/3	Accesso ai dati	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	8/4	Campioni ecc.	*Casella da sbarrare: n1*	1x	N	
Titolo I	8/5	Menzioni speciali	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	8/6	Garanzia	*Casella da sbarrare: n1* + NRG: an..24	1x	S	
Titolo I	8/7	Importo della garanzia	*Valuta:* a3 + *Importo*: n..16,2	1x	N	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo I	8/8	Trasferimento di diritti e obblighi	*Casella da sbarrare:* n1 + *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	8/9	Parole chiave	*Testo libero:* an..70	99x	N	
Titolo I	8/10	Dettagli delle strutture di deposito	*Testo libero:* an..512	999x	N	
Titolo I	8/11	Magazzinaggio di merci unionali	*Casella da sbarrare:* n1 + *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo I	8/12	Consenso alla pubblicazione nell'elenco dei titolari di autorizzazione	*Casella da sbarrare:* n1	1x	N	
Titolo I	8/13	Calcolo dell'importo del dazio all'importazione in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice	*Casella da sbarrare:* n1	1x	N	
Titolo II	II/1	Nuovo rilascio di una decisione ITV	*Casella da sbarrare:* n1 + *Numero di riferimento della decisione ITV:* a2 (codice paese) + an..4 (tipo di codice della decisione) + an..29 (numero di riferimento) + *Validità della decisione ITV:* n8 (aaaammgg) + *Codice della merce:* an..22	1x	N	
Titolo II	II/2	Nomenclatura doganale	*Casella da sbarrare:* n1 + an..70	1x	N	
Titolo II	II/3	Denominazione commerciale e dati complementari	*Testo libero:* an..2560	1x	N	
Titolo II	II/4	Giustificazione della classificazione delle merci	*Testo libero:* an..2560	1x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo II	II/5	Documentazione fornita dal richiedente sulla base della quale è stata emessa la decisione ITV	*Casella da sbarrare:* n1	99x	N	
Titolo II	II/6	Immagini	*Casella da sbarrare:* n1	1x	N	
Titolo II	II/7	Data della domanda	n8 (aaaammgg)	1x	N	
Titolo II	II/8	Data di fine dell'uso esteso	n8 (aaaammgg)	1x	N	
Titolo II	II/9	Motivo dell'invalidamento	n2	1x	S	
Titolo II	II/10	Numero di registrazione della domanda	*Codice paese:* a2 + *Tipo di codice della decisione* an..4 + *Numero di riferimento:* an..29		N	Deve essere utilizzata la struttura definita nel titolo II per il dato 1/6 Numero di riferimento della decisione.
Titolo III	III/1	Base giuridica	n.a.		N	
Titolo III	III/2	Composizione delle merci	n.a.		N	
Titolo III	III/3	Informazioni che consentono la determinazione dell'origine	n.a.		N	
Titolo III	III/4	Indicare quali dati devono essere considerati riservati	n.a.		N	
Titolo III	III/5	Paese d'origine e quadro giuridico	n.a.		N	
Titolo III	III/6	Giustificazione dell'accertamento dell'origine	n.a.		N	
Titolo III	III/7	Prezzo franco fabbrica	n.a.		N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo III	III/8	Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore	n.a.		N	
Titolo III	III/9	Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario	n.a.		N	
Titolo III	III/10	Lingua	a2		N	Per la lingua devono essere utilizzati i codici ISO alpha 2 specificati nella norma ISO- 639-1 del 2002.
Titolo IV	IV/1	Forma giuridica del richiedente	an.. 50	1x	N	
Titolo IV	IV/2	Data di stabilimento	n8 (aaaammgg)	1x	N	
Titolo IV	IV/3	Ruolo o ruoli del richiedente nella catena di approvvigionamento internazionale	*an..3*	99x	S	
Titolo IV	IV/4	Stato membro in cui sono effettuate attività doganali	*Paese:* a2 + *Via e numero:* an..70 + *Codice postale:* an..9 + Città: an..35 + Tipo di struttura: an..70 (*testo libero*)	99x	N	
Titolo IV	IV/5	Informazioni sull'attraversamento della frontiera	an8	99x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo IV	IV/6	Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione	*Tipo di semplificazione/agevolazione* an.. 70 + *Numero di identificazione del certificato:* an..35 + *Codice paese:* a2 + *Codice regime doganale:* an2	99x	N	Devono essere utilizzati i codici di cui all'allegato B riguardanti il dato 1/10 Regime devono essere utilizzati per l'indicazione del tipo di regime doganale.

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
		internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, o certificati equivalenti all'AEO rilasciati nei paesi terzi				
Titolo IV	IV/7	Consenso allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi previsti in accordi internazionali/accordi con paesi terzi relativi al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure connesse alla sicurezza	*Casella da sbarrare:* n1 + *Traslitterazione del nome:* an..70 + *Traslitterazione della via e del numero* an..70 + *Traslitterazione del codice postale:* an..9 + *Traslitterazione della città:* an..35	1x	N	
Titolo IV	IV/8	Stabile organizzazione	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35 + *Codice IVA:* an..17	99x	N	
Titolo IV	IV/9	Ufficio o uffici in cui la documentazione doganale è conservata e accessibile	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	99x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo IV	IV/10	Luogo in cui sono svolte le attività logistiche generali	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	1x	N	
Titolo IV	IV/11	Attività economiche	an..4	99x	N	Si devono utilizzare i codici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]
Titolo V	V/1	Oggetto e natura della semplificazione	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo VI	IV/1	Importo del dazio e delle altre imposizioni	*Valuta:* a3 + *Importo:* n..16,2	99x	N	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
Titolo VI	IV/2	Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci al regime e l'appuramento del regime	*Testo libero:* an…35	99x	N	
Titolo VI	IV/3	Livello di garanzia	*Codice del livello di garanzia:* a2 *Testo libero:* an..512	99x	S	
Titolo VI	IV/4	Forma della garanzia	*Forma della garanzia:* n..2 + *Nome* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35 + *Testo libero:* an..512	1x	S	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo VI	IV/5	Importo di riferimento	*Valuta:* a3 + *Importo*: n..16,2 *Testo libero:* an..512	1x	N	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
Titolo VI	IV/6	Termine di pagamento	n1	1x	S	
Titolo VII	VII/1	Tipo di dilazione di pagamento	n1	1x	S	
Titolo VIII	VIII/1	Titolo di recupero	an..35	999x	N	
Titolo VIII	VIII/2	Ufficio doganale in cui è stata notificata l'obbligazione doganale	an8	1x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo VIII	VIII/3	Ufficio doganale competente per il luogo in cui si trovano le merci	an8	1x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo VIII	VIII/4	Osservazioni dell'ufficio doganale competente per il luogo in cui si trovano le merci	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo VIII	VIII/5	Regime doganale (domanda di previo espletamento delle formalità)	*Codice del regime:* an2 + *Casella da sbarrare:* n1 + *Numero di riferimento della decisione (codice paese:* a2 + *tipo di codice della decisione:* an..4 + *numero di riferimento*: an..29)	1x	N	Devono essere utilizzati i codici di cui all'allegato B riguardanti il dato 1/10 Regime.
Titolo VIII	VIII/6	Valore in dogana	*Valuta:* a3 + *Importo:* n..16,2	1x	N	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo VIII	VIII/7	Importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di rimborso o di sgravio	*Valuta:* a3 + *Importo:* n..16,2	1x	N	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
Titolo VIII	VIII/8	Tipo di dazio all'importazione o all'esportazione	*Codici unionali:* a1+n2 *Codici nazionali:* n1+an2	99x	N	Devono essere utilizzati i codici di cui all'allegato B riguardanti il dato 4/3 Calcolo delle imposte - tipo di imposta.
Titolo VIII	VIII/9	Base giuridica	a1	1x	S	
Titolo VIII	VIII/10	Uso o destinazione delle merci	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo VIII	VIII/11	Termine per l'espletamento delle formalità	n..3	1x	N	
Titolo VIII	VIII/12	Dichiarazione dell'autorità doganale cui spetta la decisione	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo VIII	VIII/13	Descrizione dei motivi del rimborso o dello sgravio	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo VIII	VIII/14	Coordinate bancarie	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo IX	IX/1	Movimenti delle merci	*Codice della base giuridica:* an1 + *Codice EORI:* an..17 + *paese:* a2 + *Tipo di codice ubicazione:* a1 + *Qualificatore dell'identificazione:* a1 + In forma codificata: *Identificazione dell'ubicazione:* an..35 + *Identificativo supplementare:* n..3	999x	S	La struttura e i codici definiti nell'allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l'indirizzo della struttura di deposito per la custodia temporanea.

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
			OPPURE Descrizione con testo libero: *Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35			
Titolo X	X/1	Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo	*Qualificatore:* n1 + *Codice paese:* a2	99x	S	Devono essere utilizzati i codici paese definiti nel regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione.
Titolo X	X/2	Nome delle navi	*Nome della nave* an..35 + *Numero IMO della nave:* IMO + n7	99x	N	
Titolo X	X/3	Scali	an8	99x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo X	X/4	Impresa	*Casella da sbarrare:* n1	1x	N	
Titolo XI	XI/1	Ufficio o uffici doganali competenti per la registrazione della prova della posizione doganale di merci unionali	an8	999x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo XII	XII/1	Termine per la presentazione di una dichiarazione complementare	n..2	1x	N	
Titolo XII	XII/2	Subappaltatore	*Nome:* an..70 + *Via e numero:* an..70 +	1x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
			Paese: a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35			
Titolo XII	XII/3	Identificazione del subappaltatore	an..17	1x	N	
Titolo XIII	XIII/1	Imprese coinvolte nell'autorizzazione in altri Stati membri	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	999x	N	
Titolo XIII	XIII/2	Identificazione delle imprese coinvolte nell'autorizzazione in altri Stati membri	an..17	999x	N	
Titolo XIII	XIII/3	Ufficio o uffici doganali di presentazione	an8	999x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo XIII	XIII/4	Identificazione delle autorità in materia di IVA, accise e statistiche	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	999x	N	
Titolo XIII	XIII/5	Metodo di pagamento dell'IVA	a1	1x	N	Devono essere utilizzati i codici di cui all'allegato B riguardanti il dato 4/8 Calcolo delle imposte - metodo di pagamento.
Titolo XIII	XIII/6	Rappresentante fiscale	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 +	99x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
			Paese: a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35			
Titolo XIII	XIII/7	Identificazione del rappresentante fiscale	an..17	99x	N	Deve essere utilizzato il codice IVA.
Titolo XIII	XIII/8	Codice di qualifica del rappresentante fiscale	n1	1x (per rappresentante)	S	
Titolo XIII	XIII/9	Persona responsabile delle formalità in materia di accise	*Denominazione* an..70 + *Via e numero:* an..70 + *Paese:* a2 + *Codice postale:* an..9 + *Città:* an..35	99x	N	
Titolo XIII	XIII/10	Identificazione della persona responsabile delle formalità in materia di accise	an..17	99x	N	
Titolo XIV	XIV/1	Esenzione dalla notifica di presentazione	*Casella da sbarrare:* n1 + *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XIV	XIV/2	Dispensa dalla dichiarazione pre-partenza	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XIV	XIV/3	Ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono disponibili per controlli	an8	1x	N	La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione
Titolo XIV	XIV/4	Termine per la presentazione dei dati della dichiarazione in dogana completa	n..2	1x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo XV	XV/1	Indicazione delle formalità e dei controlli da delegare all'operatore economico	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XVI	XVI/1	Attività economica	n1	1x	S	
Titolo XVI	XVI/2	Apparecchiature di pesatura	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XVI	XVI/3	Garanzie complementari	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XVI	XVI/4	Notifica preventiva alle autorità doganali	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XVII	XVII/1	Esportazione anticipata (PA EX/IM)	*Casella da sbarrare:* n1 + *Termine:* n..2	1x	N	
Titolo XVII	XVII/2	Immissione in libera pratica con l'uso del conto di appuramento	*Casella da sbarrare:* n1	1x	N	
Titolo XVIII	XVIII/1	Sistema degli scambi standard	*Casella da sbarrare:* n1 + *Tipo di sistema degli scambi standard:* n1 + *Testo libero:* an..512	1x	S	
Titolo XVIII	XVIII/2	Prodotti di sostituzione	*Codice merci*: an..8 + *Descrizione:* an..512 + *Codice:* n1	999x	S	
Titolo XVIII	XVIII/3	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione	*Casella da sbarrare:* n1 + *Termine:* n..2	1x	N	
Titolo XVIII	XVIII/4	Importazione anticipata di prodotti trasformati (PP IM/EX)	*Casella da sbarrare:* n1 + *Termine:* n..2	1x	N	

Riferimento al titolo nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Cardinalità	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Note
Titolo XIX	XIX/1	Rimozione temporanea	*Casella da sbarrare:* n1 + *Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XIX	XIX/2	Percentuale di perdite	*Testo libero:* an..512	1x	N	
Titolo XX	XX/1	Misure di identificazione	*Testo libero:* an..512 *Numero di riferimento della decisione (codice paese:* a2 + *Tipo di codice della decisione* an..4 + *Numero di riferimento:* an..29)	1x	N	La struttura delle autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli speciali deve seguire la struttura definita nel titolo II in relazione al dato 1/6 Numero di riferimento della decisione.
Titolo XX	XX/2	Garanzia globale	*Casella da sbarrare:* n1 + *Numero di riferimento della decisione (codice paese:* a2 + *Tipo di codice della decisione* an..4 + *Numero di riferimento:* an..29)	1x	N	La struttura delle autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia deve seguire la struttura definita nel titolo II in relazione al dato 1/6 Numero di riferimento della decisione.
Titolo XXI	XXI/1	Tipo di sigillo	*Testo libero:* an..512	1x	N	

(1) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(2) Si devono utilizzare i codici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni

1. INTRODUZIONE

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le domande e le decisioni.

2. CODICI

1/1. **Tipo di codice domanda/decisione**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Tipo di domanda/decisione	Intestazione della colonna della tabella nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446
BTI	Domanda o decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti	1a
BOI	Domanda o decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine	1b
AEOC	Domanda o autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato - Semplificazioni doganali	2
AEOS	Domanda o autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato - Sicurezza	2
AEOF	Domanda o autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato - Semplificazioni doganali/Sicurezza	2
CVA	Domanda o autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci	3
CGU	Domanda o autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o dispensa	4a
DPO	Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento	4b
REP	Domanda o decisione per il rimborso degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione	4c
REM	Domanda o decisione per lo sgravio degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione	4c
TST	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea di merci	5
RSS	Domanda o autorizzazione di servizio regolare di trasporto marittimo	6a

Codice	Tipo di domanda/decisione	Intestazione della colonna della tabella nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446
ACP	Domanda o autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali	6b
SDE	Domanda o autorizzazione all'uso della dichiarazione semplificata	7a
CCL	Domanda o autorizzazione di sdoganamento centralizzato	7b
EIR	Domanda o autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione	7c
SAS	Domanda o autorizzazione di autovalutazione	7d
AWB	Domanda o autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane	7e
IPO	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo	8a
OPO	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo	8b
EUS	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale	8c
TEA	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea	8d
CWP	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali privati	8e
CW1	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo I	8e
CW2	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo II	8e
ACT	Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il regime TIR	9a
ACR/RCA	Domanda o autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale	9b

Codice	Tipo di domanda/decisione	Intestazione della colonna della tabella nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446
ACE	Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale	9c
SSE	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare	9d
TRD	Domanda o autorizzazione per utilizzare le dichiarazioni di transito con un numero di dati ridotto	9e
ETD	Autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana	9f

1/3. **Tipo di domanda**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1. prima domanda

2. domanda di modifica della decisione

3. domanda di rinnovo dell'autorizzazione

4. domanda di revoca della decisione

1/4 **Validità geografica - Unione**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1. domanda o autorizzazione valida in tutti gli Stati membri

2. domanda o autorizzazione limitata ad alcuni Stati membri

3. domanda o autorizzazione limitata ad uno Stato membro

1/6. **Numero di riferimento della decisione**

Il numero di riferimento della decisione è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Formato	Esempi
1	Identificativo dello Stato membro in cui la decisione è adottata (codice paese alpha 2)	a2	PT
2	Tipo di codice decisione	an..4	SSE
3	Identificativo unico della decisione per paese	an..29	1234XYZ123456789098765432 10AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Il campo 2 deve essere compilato con il codice della decisione definito per il dato 1/1 Tipo di codice decisione nel presente titolo.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo della decisione di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni decisione adottata nel paese interessato deve essere attribuito un numero esclusivo in relazione al tipo di decisione in questione.

1/7. **Autorità doganale di decisione**

La struttura dei codici è la seguente:

— i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice paese definito nel regolamento (UE) n. 1106/2012;

— i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE ([1]) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/8. **Identificazione delle merci**

I codici da utilizzare per l'identificazione delle merci sono i seguenti:

1. numero d'ordine o del fabbricante

2. apposizione di sigilli, punzonature o altri marchi individuali

4. prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche

5. analisi

6. scheda di informazioni per facilitare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate (utilizzabile unicamente per il perfezionamento passivo)

7. altri mezzi di identificazione (fornire una spiegazione sui mezzi di identificazione da utilizzare)

8. senza misure di identificazione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, lettera b), del codice (utilizzabile unicamente per l'ammissione temporanea)

6/2. **Condizioni economiche**

Codici da utilizzare per i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per il regime del perfezionamento attivo:

Codice 1 trasformazione di merci non elencate nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446,

Codice 2 riparazione,

Codice 3 trasformazione di merci messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare dell'autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in generale dietro pagamento dei soli costi di trasformazione,

Codice 4 trasformazione del frumento duro in pasta,

Codice 5 collocazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nei limiti dei quantitativi determinati sulla base di un bilancio conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]),

Codice 6 trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in caso di indisponibilità di merci prodotte nell'Unione che condividono lo stesso codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste,

([1]) Raccomandazione 16 su UN/LOCODE - *Code for ports and other locations*

([2]) Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

Codice 7 trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che vi siano differenze di prezzo tra le merci prodotte nell'Unione e quelle che si intende importare, quando non possono essere impiegate merci comparabili perché il loro prezzo renderebbe economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta,

Codice 8 trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che vi siano obblighi contrattuali, quando merci comparabili non sono conformi alle prescrizioni contrattuali dell'acquirente dei prodotti trasformati nel paese terzo o quando, conformemente al contratto, i prodotti trasformati devono essere ottenuti da merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo onde rispettare le disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale,

Codice 9 trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che il valore cumulato delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente e per anno civile per ciascun codice a otto cifre della nomenclatura combinata non sia superiore a 150 000 EUR,

Codice 10 trasformazione di merci volta a garantire la loro conformità ai requisiti tecnici per l'immissione in libera pratica,

Codice 11 trasformazione di merci prive di carattere commerciale,

Codice 12 trasformazione di merci ottenute nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche,

Codice 13 trasformazione delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco e olio di palmisti e delle frazioni fluide di olio di palmisti, olio di babassù o olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare,

Codice 14 trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili per i quali è stato rilasciato un certificato di navigabilità,

Codice 15 trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma dei dazi all'importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari a norma del regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio [1],

Codice 16 trasformazione di merci in campioni,

Codice 17 trasformazione di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell'informazione,

Codice 18 trasformazione di merci di cui ai codici 2707 o 2710 della nomenclatura combinata in prodotti di cui ai codici 2707, 2710 o 2902 della nomenclatura combinata,

Codice 19 riduzione in cascami e avanzi, distruzione, recupero di parti o componenti,

Codice 20 denaturazione,

Codice 21 manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice,

Codice 22 il valore cumulato delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice a otto cifre della nomenclatura combinata non supera 150 000 EUR per quanto riguarda le merci che rientrano nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e 300 000 EUR per altre merci, tranne nei casi in cui le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, un dazio compensativo, una misura di salvaguardia o un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica.

[1] Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1).

7/3. **Tipo di dichiarazione**

I codici seguenti devono essere utilizzati per i tipi di dichiarazione:

1. dichiarazione normale (in conformità all'articolo 162 del codice)

2. dichiarazione semplificata (in conformità all'articolo 166 del codice)

3. iscrizione nelle scritture del dichiarante (in conformità all'articolo 182 del codice)

8/6. **Garanzia**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

0. Garanzia non richiesta

1. Garanzia richiesta

II/9. **Motivo dell'invalidamento**

Inserire uno dei seguenti codici:

55. Annullata

61. Invalidata a causa di modifiche dei codici della nomenclatura doganale

62. Invalidata a causa di una misura unionale

63. Invalidata a causa di una misura giuridica nazionale

64. Revoca a causa di classificazione erronea

65. Revoca per motivi diversi dalla classificazione

66. Invalidata a causa della limitata validità del codice della nomenclatura al momento dell'emissione

IV/3. **Ruolo o ruoli del richiedente nella catena di approvvigionamento internazionale**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Ruolo	Descrizione
MF	Fabbricante delle merci	Parte che fabbrica le merci. Questo codice deve essere utilizzato solo se l'operatore economico fabbrica le merci. Non comprende il caso in cui l'operatore economico partecipa solo allo scambio delle merci (ad esempio, esportazione, importazione).
IM	Importatore	La parte che presenta, o a nome della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione. Può essere compresa una persona che ha il possesso delle merci o alla quale le merci sono spedite.
EX	Esportatore	La parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione d'esportazione e che ha la proprietà delle merci o un analogo diritto di disporre di esse al momento dell'accettazione della dichiarazione.
CB	Spedizioniere doganale	Agente o rappresentante o un professionista dello sdoganamento che tratta direttamente con le autorità doganali per conto dell'importatore o dell'esportatore. Il codice può essere utilizzato anche per gli operatori economici che agiscono in qualità di agenti/rappresentanti anche per altri scopi (ad esempio, agente del vettore).

Codice	Ruolo	Descrizione
CA	Vettore	Parte che effettua o organizza il trasporto di merci tra punti indicati.
FW	Spedizioniere	Parte che organizza la spedizione di merci.
CS	Consolidatore	Parte che consolida varie spedizioni, pagamenti ecc.
TR	Operatore terminalista	Parte che gestisce il carico e lo scarico delle navi.
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito. Questo codice deve essere usato anche per gli operatori economici che gestiscono altri tipi di strutture di deposito (ad esempio il deposito temporaneo, in zona franca ecc.).
CF	Operatore di container	Parte cui è stato trasferito il possesso di determinati beni (ad esempio, un container) per un periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone di locazione.
DEP	Lavoratore portuale	Parte che gestisce il carico e lo scarico delle navi da diversi terminal.
HR	Servizio di trasporto marittimo	Individua l'organizzazione del servizio di trasporto marittimo.
999	Altro	

IV/3. **Livello di garanzia**

I codici seguenti devono essere utilizzati per il livello della garanzia:

a copertura di obbligazioni doganali esistenti e, se del caso, di altri oneri:

AA 100 % della parte pertinente dell'importo di riferimento

AB 30 % della parte pertinente dell'importo di riferimento

a copertura di obbligazioni doganali potenziali e, se del caso, di altri oneri:

BA 100 % della parte pertinente dell'importo di riferimento

BB 50 % della parte pertinente dell'importo di riferimento

BC 30 % della parte pertinente dell'importo di riferimento

BD 0 % della parte pertinente dell'importo di riferimento

IV/4. **Forma della garanzia**

I codici seguenti devono essere utilizzati per la forma della garanzia:

1. Deposito in contanti

2. Impegno assunto da un fideiussore

3* Altre forme specificate all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

31 costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

32 cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

33 costituzione di una solidarietà passiva convenzionale per l'importo totale dell'obbligazione da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

34 deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

35 partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

IV/6. **Termine di pagamento**

I codici seguenti devono essere applicati per il termine:

1. Periodo normale prima del pagamento, ossia al massimo 10 giorni dopo la notifica al debitore dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 108 del codice

2. Dilazione di pagamento (articolo 110 del codice)

VII/1. **Tipo di dilazione di pagamento**

I codici seguenti devono essere utilizzati per la dilazione di pagamento:

1. Articolo 110, lettera b), del codice, ossia globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato che non può superare trentuno giorni

2. Articolo 110, lettera c), del codice, ossia globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma

VIII/9. **Base giuridica**

I seguenti codici devono essere utilizzati come base giuridica:

Codice	Descrizione	Base giuridica
A	Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso	Articolo 117 del codice
B	Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto	Articolo 118 del codice
C	Errore delle autorità competenti	Articolo 119 del codice
D	Equità	Articolo 120 del codice
E	Importo del dazio all'importazione o all'esportazione versato con riguardo a una dichiarazione in dogana invalidata conformemente all'articolo 174 del codice	Articolo 116, paragrafo 1, del codice

IX/1. **Movimenti delle merci**

I codici seguenti devono essere utilizzati per la base giuridica dei movimenti:

Per le merci in custodia temporanea:

A Articolo 148, paragrafo 5, lettera a), del codice

B Articolo 148, paragrafo 5, lettera b), del codice

C Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice

X/1. **Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo**

I codici seguenti devono essere utilizzati come qualificatori:

0. Stati membri interessati

1. Stati membri potenzialmente interessati

XIII/8. **Codice di qualifica del rappresentante fiscale**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1. il richiedente agisce in proprio nome e per proprio conto

2. un rappresentante fiscale agisce per conto del richiedente.

XVI/1. **Attività economica**

I codici seguenti devono essere utilizzati per l'attività:

1. Importazione

2. Trasporto

3. Magazzinaggio

4. Manipolazione

XVIII/1. **Sistema degli scambi standard**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1. Sistema degli scambi standard senza importazione anticipata di prodotti di sostituzione

2. Sistema degli scambi standard con importazione anticipata di prodotti di sostituzione

XVIII/2. **Prodotti di sostituzione**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

4. Prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche

5. Analisi

7. Altri mezzi d'identificazione

ALLEGATO B

I FORMATI E I CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

NOTE INTRODUTTIVE

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alle prove della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico, nonché alle dichiarazioni, alle notifiche e alle prove della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

3. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II.

5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

   a alfabetico

   n numerico

   an alfanumerico.

   Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

   I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

   Esempi di lunghezze e formati del campo:

   a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

   n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa

   an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

   a..4 fino a 4 caratteri alfabetici

   n..5 fino a 5 caratteri numerici

   an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici

   n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.

7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.

8. Gli Stati membri possono utilizzare i codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali, 2/3, Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari, 4/3 Calcolo delle imposte (tipo di imposta), 4/4 Calcolo delle imposte (base imponibile), 6/17 Codice delle merci (codici aggiuntivi nazionali) e 8/7 Cancellazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

TITOLO I

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
1/1	Tipo di dichiarazione	a2	S	1x		
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	a1	S	1x		
1/3	Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale	an..5	S	1x	1x	
1/4	Formulari	n..4	N	1x		
1/5	Distinte di carico	n..5	N	1x		
1/6	Numero di articoli	n..5	N		1x	
1/7	Indicatore di circostanze particolari	an3	S	1x		
1/8	Firma/autenticazione	an..35	N	1x		
1/9	Numero totale di articoli	n..5	N	1x		
1/10	Regime	Codice regime richiesto: an2 + Codice regime precedente: an2	S		1x	
1/11	Regime complementare	Codici unionali: a1 + an2 OPPURE Codici nazionali: n1 + an2	S		99x	I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	Categoria di documento: a1 + Tipo di documento precedente: an ..3 + Riferimento del documento precedente an ..35+ *Identificatore degli articoli: n..5*	S	9999x	99x	
2/2	Menzioni speciali	*Versione codificata* (codici unionali): n1 + an4 OPPURE (codici nazionali): a1 +an4 OPPURE Descrizione con testo libero: an..512	S		99x	I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	*Tipo di documento* (codici unionali): a1 + an3 OPPURE (codici nazionali): n1+an3 Identificativo del documento: an..35	S	1x	99x	
2/4	Numero di riferimento/UCR (numero di riferimento unico per le spedizioni):	an..35	N	1x	1x	Questo dato può assumere la forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti.
2/5	LRN (Numero di riferimento locale)	an..22	N	1x		
2/6	Dilazione di pagamento	an..35	N	1x		
2/7	Identificazione del deposito	Tipo di deposito: a1 + Identificativo del deposito: an..35	S	1x		
3/1	Esportatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Codice paese: I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012. La versione aggiornata della lista dei codici

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
						paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco degli esportatori a norma delle note descritte per il dato 3/1 Esportatore al titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	an..17	N	1x	1x	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.
3/3	Speditore - contratto di trasporto di livello principale	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/4	N. di identificazione dello speditore - contratto di trasporto di livello principale	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/5	Speditore - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/6	N. di identificazione dello speditore - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	*an..17*	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. - di identificazione dell'esportatore.
3/7	Speditore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/8	N. di identificazione dello speditore	*an..17*	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/9	Destinatario	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco dei destinatari a norma delle note descritte per il dato 3/9 Destinatario al titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3/10	N. di identificazione del destinatario	an..17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/11	Destinatario - contratto di trasporto di livello principale	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35+ Numero di telefono: an..50 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/12	N. di identificazione del destinatario - contratto di trasporto di livello principale	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/13	Destinatario - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/14	N. di identificazione del destinatario - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/15	Importatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/16	N. di identificazione dell'importatore	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/17	Dichiarante	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/18	N. di identificazione del dichiarante	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/19	Rappresentante	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/20	N. di identificazione del rappresentante	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	n1	S	1x		
3/22	Titolare del regime di transito	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/23	N. di identificazione del titolare del regime di transito	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/24	Venditore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/25	N. di identificazione del venditore	an..17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/26	Acquirente	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/27	N. di identificazione dell'acquirente	an..17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/28	N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/29	N. di identificazione della persona che notifica la deviazione	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/30	N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/31	Trasportatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/32	N. di identificazione del trasportatore	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/33	Parte destinataria della notifica - contratto di trasporto di livello principale	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/34	N. di identificazione della parte destinataria della notifica - contratto di trasporto di livello principale	an..17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/35	Parte destinataria della notifica - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 +	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/36	N. di identificazione della parte destinataria della notifica - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	an..17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/37	N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento	Codice ruolo: a..3 + Identificativo: an..17	S	99x	99x	I codici ruolo degli altri attori della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II. Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/38	N. di identificazione della persona che presenta i dati supplementari della dichiarazione sommaria di entrata (ENS)	an..17	N	1x	1x	Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/39	N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione	Codice del tipo di autorizzazione: an..4 + Identificativo: an..17	N	99x		Per il codice del tipo di autorizzazione devono essere utilizzati i codici definiti nell'allegato A per il dato 1/1 Tipo di codice domanda/decisione. Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/40	N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi	Codice ruolo: an3 + Numero di identificazione IVA an..17	S	99x	99x	I codici ruolo dei riferimenti fiscali aggiuntivi sono definiti nel titolo II.
3/41	N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione preventiva di una dichiarazione in dogana	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/42	N. di identificazione della persona che presenta il manifesto doganale delle merci	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/43	N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
3/44	N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito di movimenti in regime di custodia temporanea	an..17	N	1x		Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore
4/1	Condizioni di consegna	Versione codificata: Codice INCOTERM: a3 + UN/LOCODE: an..17 OPPURE *Descrizione con testo libero:* Codice INCOTERM: a3 + codice paese: a2 + nome del luogo: an..35	S	1x		I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. Il codice previsto per la descrizione del luogo deve essere conforme alla struttura dell'UN/LOCODE. Se non esiste alcun codice UN/LOCODE per il luogo, utilizzare il codice paese indicato per il dato 3/1 Esportatore seguito dal nome del luogo.
4/2	Metodo di pagamento delle spese di trasporto	a1	S	1x	1x	
4/3	Calcolo delle imposte - tipo di imposta	Codici unionali: a1 + n2 OPPURE Codici nazionali: n1 + an2	S		99x	I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.
4/4	Calcolo delle imposte - base imponibile	Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..6 + Quantità: n..16,6	N		99x	Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori sarà an.. 6, ma non sarà mai un formato n.. 6, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato sarà n..6.
4/5	Calcolo delle imposte - aliquota d'imposta	n.. 17,3	N		99x	

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
4/6	Calcolo delle imposte - importo esigibile	n..16,2	N		99x	
4/7	Calcolo delle imposte - totale	n..16,2	N		1x	
4/8	Calcolo delle imposte - metodo di pagamento	a1	S		99x	
4/9	Aggiunte e detrazioni	Codice: a2 + Importo: n..16,2	S	99x	99x	
4/10	Valuta della fattura	a3	N	1x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
4/11	Importo totale fatturato	n..16,2	N	1x		
4/12	Unità monetaria interna	a3	N	1x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
4/13	Indicatori di valutazione	an4	S		1x	
4/14	Prezzo/importo dell'articolo	n..16,2	N		1x	
4/15	Tasso di cambio	n..12,5	N	1x		
4/16	Metodo di valutazione	n1	S		1x	
4/17	Preferenza	n3 (n1+n2)	S		1x	La Commissione pubblicherà periodicamente l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e note.
4/18	Valore postale	Codice valuta: a3 + Valore: n..16,2	N		1x	I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
4/19	Spese postali	Codice valuta: a3 + Importo: n..16,2	N	1x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.
5/1	Data e ora stimate di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione	Data e ora: an..15 (aaaammgghhmmzzz)	N	1x		aaaa: anno mm: mese gg: giorno hh: ora mm: minuti zzz: fuso orario

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
5/2	Data e ora stimate di arrivo al porto di sbarco	Data e ora: an..15 (aaaammgghhmmzzz)	N	1x	1x	aaaa: anno mm: mese gg: giorno hh: ora mm: minuti zzz: fuso orario
5/3	Data e ora effettive di arrivo nel territorio doganale dell'Unione	an..15 (aaaammgghhmmzzz)	N	1x		aaaa: anno mm: mese gg: giorno hh: ora mm: minuti zzz: fuso orario
5/4	Data della dichiarazione	n8 (aaaammgg)	N	1x		
5/5	Luogo della dichiarazione	an..35	N	1x		
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	an8	N	1x		La struttura dell'identificativo dell'ufficio doganale è definita nel titolo II.
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paese)	an8	N	9x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/8	Codice del paese di destinazione	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/9	Codice della regione di destinazione	an..9	N	1x	1x	I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.
5/10	Codice del luogo di consegna - contratto di trasporto di livello principale	UN/LOCODE: an..17 OPPURE Codice paese: a2 + Codice postale: an..9	N	1x		Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di consegna non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, si deve utilizzare il codice paese per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
5/11	Codice del luogo di consegna - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	UN/LOCODE: an..17 OPPURE *Codice paese: a2* + Codice postale: an..9	N	1x		Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di consegna non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, si deve utilizzare il codice paese per il dato 3/1 Esportatore.
5/12	Ufficio doganale di uscita	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/13	Ufficio o uffici doganali di entrata successivi	an8	N	99x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/14	Codice paese di spedizione/esportazione	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/15	Codice del paese di origine	a2	N		1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/16	Codice del paese dell'origine preferenziale	an..4	N		1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Se la prova dell'origine si riferisce a un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
5/17	Codice della regione di origine	an..9	N		1x	I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.
5/18	Codici dei paesi di transito	a2	N	99x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
5/19	Codici dei paesi di transito del mezzo di trasporto	a2	N	99x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/20	Codici dei paesi di transito della spedizione	a2	N	99x	99x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/21	Luogo di carico	In forma codificata: an..17 OPPURE Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)	N	1x		Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/22	Luogo di scarico	In forma codificata: an..17 OPPURE Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)	N	1x	1x	Se il luogo di scarico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/23	Ubicazione delle merci	Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + *In forma codificata* Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OPPURE *Descrizione con testo libero* Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	S	1x		La struttura del codice è definita nel titolo II.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
5/24	Ufficio doganale del primo codice di entrata	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/25	Ufficio doganale effettivo del primo codice di entrata	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/26	Ufficio doganale di presentazione	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/27	Ufficio doganale di controllo	an8	N	1x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/28	Periodo richiesto di validità della prova	n..3	N	1x		
5/29	Data di presentazione delle merci	n8 (aaaammgg)	N	1x	1x	
5/30	Luogo di accettazione	In forma codificata: an..17 OPPURE Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)	N	1x	1x	Se il luogo di scarico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.
6/1	Massa netta (kg)	n..16,6	N		1x	
6/2	Unità supplementari	n..16,6	N		1x	

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
6/3	Massa lorda (kg) - contratto di trasporto di livello principale	n..16,6	N	1x	1x	
6/4	Massa lorda (kg) - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	n..16,6	N	1x	1x	
6/5	Massa lorda (kg)	n..16,6	N	1x	1x	
6/6	Descrizione delle merci - contratto di trasporto di livello principale	an..512	N		1x	
6/7	Descrizione delle merci - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere	an..512	N		1x	
6/8	Descrizione delle merci	an..512	N		1x	
6/9	Tipo di colli	an..2	N		99x	L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.
6/10	Numero di colli	n..8	N		99x	
6/11	Marchi di spedizione	an..512	N		99x	
6/12	Codice delle merci pericolose (ONU)	an..4	N		99x	Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.
6/13	Codice CUS	an8	N		1x	Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).
6/14	Codice delle merci - Codice della nomenclatura combinata	an..8	N		1x	
6/15	Codice delle merci - Codice TARIC	an2	N		1x	Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
6/16	Codice delle merci - Codice o codici TARIC aggiuntivi	an4	N		99x	Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).
6/17	Codice merci — Codice o codici aggiuntivi nazionali	an..4	N		99x	Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.
6/18	Totale dei colli	n..8	N	1x		
6/19	Tipo di merci	a1	N		1x	Si deve utilizzare l'elenco di codici 116 UPU.
7/1	Trasbordi	Luogo del trasbordo: Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + *In forma codificata:* Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OPPURE *Descrizione con testo libero* Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 *Identità del nuovo mezzo di trasporto* Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35 + Nazionalità del mezzo di trasporto nuovo: a2 Indicatore che specifica se la spedizione è containerizzata o no: n1	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Il luogo del trasbordo deve seguire la struttura del dato 5/23 Ubicazione delle merci. L'identità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza La nazionalità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza. Per l'indicatore che specifica se le merci sono containerizzate si devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo II.
7/2	Container	n1	S	1x		
7/3	Numero di riferimento del trasporto	an..17	N	9x		
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	n1	S	1x		
7/5	Modo di trasporto interno	n1	N	1x		Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
7/6	Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	S	1x		
7/7	Identità del mezzo di trasporto alla partenza	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	S	1x	1x	
7/8	Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
7/9	Identità del mezzo di trasporto all'arrivo	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	N	1x		Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/6 Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera o per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.
7/10	Numero di identificazione del container	an..17	N	9999x	9999x	
7/11	Tipo e dimensioni del container	an..10	S	99x	99x	
7/12	Stato di riempimento del container	an..3	S	99x	99x	
7/13	Tipo di fornitore di attrezzature	an..3	S	99x	99x	
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	N	1x	1x	Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/6 Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera o per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
7/16	Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	N	999x	999x	Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/6 Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera o per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.
7/17	Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera	a2	N	999x	999x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
7/18	Numero del sigillo	Numero di sigilli: n..4 + Identificativo del sigillo: an..20	N	1x 9999x	1x 9999x	
7/19	Altri incidenti durante il trasporto	an..512	N	1x		
7/20	Numero di identificazione del contenitore	an..35	N	1x		
8/1	Numero d'ordine del contingente	an6	N		1x	
8/2	Tipo di garanzia	Tipo di garanzia: an 1	S	9x		
8/3	Riferimento della garanzia	NRG: an..24 O Altro riferimento della garanzia: an..35 + Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8	N	99x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
8/4	Garanzia non valida in	a2	N	99x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
8/5	Natura della transazione	n..2	N	1x	1x	Devono essere utilizzati i codici di una cifra elencati nella colonna A della tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 113/2010 della Commissione ([2]). Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella n. 24. Gli Stati membri possono eventualmente prevedere una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, la seconda cifra deve essere inserita nella parte destra della casella n. 24.
8/6	Valore statistico	n..16,2	N		1x	
8/7	Cancellazione	*Tipo di documento* (codici unionali): a1 + an3 OPPURE (codici nazionali): n1+an3 Identificativo del documento: an..35 + Nome dell'autorità di emissione: an..70 + Data di validità: an8 (aaaammgg) + Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 + Quantità: an..16,6	N		99x	Devono essere utilizzate le unità di misura definite nel TARIC.

([1]) Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

CODICI

1. Introduzione

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

2. Codici

1/1. **Tipo di dichiarazione**

EX: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione, eccetto i paesi dell'EFTA.
Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne B1, B2 e C1 e per la riesportazione di cui alla colonna B1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

IM: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione, eccetto i paesi dell'EFTA.

Per il vincolo delle merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Per il vincolo delle merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

CO: — Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

— Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale di cui alla colonna B3 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

— Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio [1] o della direttiva 2008/118/CE [2] e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alle colonne B4 e H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

1/2. **Tipo di dichiarazione supplementare**

A per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice)

B per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)

C per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice)

D per la presentazione di una dichiarazione normale in dogana (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice

E per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice

F per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice

X per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E

Y per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F

Z per una dichiarazione complementare nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice.

1/3. **Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale**

Codici da utilizzare nel contesto del transito

C Merci unionali non vincolate ad un regime di transito

T Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del presente regolamento.

T1 Merci vincolate al regime di transito unionale esterno.

T2 Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 227 del codice, tranne ove si applichi l'articolo 293, paragrafo 2.

[1] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

[2] Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

T2F Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

T2SM Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

TD Merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

X Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

Codici da utilizzare nel contesto della prova della posizione doganale di merci unionali

T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

Codici da utilizzare nel contesto del manifesto doganale delle merci

N Tutte le merci che non rientrano nei casi descritti nei codici T2L e T2LF.

T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

1/7. **Indicatore di circostanze particolari**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione	Insieme di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
A20	Spedizioni per espresso nel contesto delle dichiarazioni sommarie di uscita	A2
F10	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme completo di dati - polizza di carico diretta contenente le informazioni necessarie del destinatario	F1a = F1b+F1d
F11	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme completo di dati - polizza di carico principale con sottostanti polizze di carico emesse da spedizionieri contenenti le informazioni necessarie del destinatario al livello della polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere	F1a = F1b + F1c + F1d
F12	Trasporto via maree per vie navigabili interne - insieme di dati parziale - unicamente polizza di carico principale	F1b
F13	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme di dati parziale - unicamente polizza di carico principale	F1b
F14	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme di dati parziale - unicamente polizza di carico emessa da uno spedizioniere	F1c
F15	Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme parziale di dati - polizza di carico emessa da uno spedizioniere contenente le informazioni necessarie del destinatario	F1c + F1d

Codice	Descrizione	Insieme di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F16	Trasporto via mare e per vie navigabili interne — insieme di dati parziale — informazioni necessarie che devono essere fornite dal destinatario al primo livello del contratto di trasporto (polizza di carico principale o polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere)	F1d
F20	Trasporto aereo di merci (generale) - insieme di dati completo presentato prima del carico	F2a
F21	Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - lettera di trasporto aereo principale presentata prima dell'arrivo	F2b
F22	Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere presentata prima dell'arrivo	F2c
F23	Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 senza numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale	Parte di F2d
F24	Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale	F2d
F25	Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Parte di F2d che integra il messaggio con l'indicatore di circostanze particolari F23
F26	Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contenente informazioni complementari sulla lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere	F2c + F2d
F27	Trasporto aereo di merci (generale) - insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo	F2a
F30	Spedizioni per espresso - insieme di dati completo presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	F3a mediante trasporto aereo
F31	Spedizioni per espresso - insieme completo di dati in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione	F3a mediante trasporto diverso dal trasporto aereo
F32	Spedizioni per espresso - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	F3b
F40	Spedizioni postali - insieme di dati completo presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	F3a mediante trasporto aereo
F41	Spedizioni postali - insieme completo di dati in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione (diverso dal trasporto aereo)	F4a mediante trasporto diverso dal trasporto aereo

Codice	Descrizione	Insieme di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F42	Spedizioni postali — insieme di dati parziale — lettera di trasporto aereo principale contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione	F4b
F43	Spedizioni postali - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	F4c
F44	Spedizione postale - insieme di dati parziale - numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	F4d
F50	Modo di trasporto su strada	F5
F51	Modo di trasporto per ferrovia	F5

1/10. **Regime**

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; terza operazione - riesportazione = 3151).

Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

00. Indica che non esiste un regime precedente (a).

01. Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra l'Unione europea e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale (merci che rientrano in un accordo di unione doganale).

Esempi: Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Francia e proseguono a destinazione delle isole normanne.

Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Spagna e proseguono a destinazione di Andorra.

07. Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

Esempi: Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

10. Esportazione definitiva.

Esempio: Esportazione normale di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o della direttiva 2008/118/CE.

11. Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Spiegazione: Esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

Esempio: Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima che le foglie di tabacco non unionale siano vincolate al regime del perfezionamento attivo.

21. Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22.

Esempio: Regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 259 a 262 del codice. L'applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili [regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ([1])] non è coperta da questo codice.

22. Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23.

Il presente codice riguarda le seguenti situazioni:

— applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio);

— esportazione temporanea di merci dal territorio dell'Unione a fini di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera senza che debbano essere versati dazi doganali alla reimportazione.

([1]) Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

23. Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio: Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale ecc.

31. Riesportazione.

Spiegazione: Riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime speciale.

Esempio: Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale e successivamente dichiarate per essere riesportate.

40. Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Esempi:

— Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise

— Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania

— Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

42. Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Esempi: Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43. Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio: Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

44. Uso finale

Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

Esempio: Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

45. Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempi: Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale, il pagamento delle accise è sospeso.

Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

46. Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Spiegazione: Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

Esempio: Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

48. Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

Spiegazione: Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

51. Vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo.

Spiegazione: perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

53. Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

Spiegazione: Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

Esempio: Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

54. Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

Esempio: Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

61. Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

Spiegazione: Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

63. Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro e, ove applicabile, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: L'esenzione dal pagamento dell'IVA e, ove applicabile, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

Esempi: Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Prodotti soggetti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

68. Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Esempio: Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

71. Vincolo al regime di deposito doganale.

Spiegazione: Vincolo al regime di deposito doganale.

76. Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

Spiegazione: Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione [1]].

A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

[1] Regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

77. Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Spiegazione: Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione ([1])].

78. Vincolo di merci al regime di zona franca.

95. Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione: Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

Esempio: Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

96. Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Spiegazione: Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Esempio: Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni in dogana

Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446]	Dichiarazioni	Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso
B1	Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione	10, 11, 23, 31
B2	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento passivo	21, 22
B3	Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali	76, 77
B4	Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	10
C1	Dichiarazione semplificata di esportazione	10, 11, 23, 31
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
H2	Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale	71
H3	Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea	53
H4	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo	51

([1]) Regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 dl 24.11.2006, pag. 12).

Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446]	Dichiarazioni	Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso
H5	Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	40, 42, 61, 63, 95, 96
H6	Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	01, 07, 40
I1	Dichiarazione semplificata di importazione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

1/11. **Regime complementare**

Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

Perfezionamento attivo	Axx
Perfezionamento passivo	Bxx
Franchigie	Cxx
Ammissione temporanea	Dxx
Prodotti agricoli	Exx
Altro	Fxx

Perfezionamento attivo *(Articolo 256 del codice)*

Regime	Codice
Importazione	
Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)	A04

Perfezionamento passivo *(articolo 259 del codice)*

Regime	Codice
Importazione	
Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)	B02
Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)	B03
Prodotti trasformati rispediti - solo IVA	B06
Esportazione	
Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo	B51
Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia	B52
Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA	B53
Solo perfezionamento passivo IVA	B54

Franchigie [Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ([1])]

	N. dell'articolo	Codice
Franchigia dai dazi all'importazione		
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nell'Unione	3	C01
Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)	9, paragrafo 1	C42
Beni personali appartenenti a persone fisiche che hanno intenzione di trasferire la loro residenza normale nell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)	10	C43
Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 1	C02
Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica nei due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)	12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)	C60
Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 2	C03
Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica nei due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)	12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1, lettera a)	C61
Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	17	C04
Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione	20	C44
Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	21	C06
Spedizioni di valore trascurabile	23	C07
Spedizioni inviate da un privato a un altro privato	25	C08
Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione	28	C09
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro	34	C10
Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione	35	C45
Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.	38	C46

	N. dell'articolo	Codice
Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo	39	C47
Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA	41	C48
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009	42	C11
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009	43	C12
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	44-45	C13
Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione	51	C14
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca	53	C15
Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	54	C16
Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici	57	C17
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	59	C18
Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	60	C19
Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti	61, paragrafo 1 a)	C20
Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose	61, paragrafo 1 b)	C49
Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito	61, paragrafo 1 c)	C50
Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti	66	C21
Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).	67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2	C22
Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2	C23

	N. dell'articolo	Codice
Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2	C24
Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2	C25
Merci importate e destinate alle vittime di calamità	74	C26
Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	8i, lettera a)	C27
Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione	81, lettera b)	C51
Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione	81, lettera c)	C52
Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale	81, lettera d)	C53
Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti	82 a)	C28
Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti	82 b)	C54
Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia	82 c)	C55
Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	85	C29
Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale	86	C30
Stampati a carattere pubblicitario	87	C31
Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine	89	C56
Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile	90, paragrafo 1, lettera a)	C32
Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile	90, paragrafo 1, lettera b)	C57

	N. dell'articolo	Codice
Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione	90, paragrafo 1, lettera c)	C58
Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile	90, paragrafo 1, lettera d)	C59
Merci importate per esami, analisi o prove	95	C33
Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	102	C34
Documentazione a carattere turistico	103	C35
Documentazione di varia natura	104	C36
Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto	105	C37
Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto	106	C38
Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali	107	C39
Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra	112	C40
Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre	113	C41
Franchigia dai dazi all'esportazione		
Spedizioni di valore trascurabile	114	C73
Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo	115	C71
Prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento ottenuti nel territorio doganale dell'Unione su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione.	116	C74

	N. dell'articolo	Codice
Sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio doganale in prossimità immediata di tale paese terzo.	119	C75
Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione	121	C72

([1]) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

Ammissione temporanea

Regime	Articolo n. del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Codice
Palette (compresi accessori e attrezzature connessi)	*208 e 209*	D01
Container (compresi accessori e attrezzature/componenti connessi)	*210 e 211*	D02
Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne	*212*	D03
Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio	*216*	D30
Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva	*219*	D04
Materiale destinato al conforto dei marittimi	*220*	D05
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi	*221*	D06
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio	*222*	D07
Animali (di età minima di dodici mesi)	*223*	D08
Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera	*224*	D09
Supporti del suono, di immagini o d'informazione	*225*	D10
Materiale promozionale	*225*	D11
Materiali professionali	*226*	D12
Materiali pedagogici e scientifici	*227*	D13
Imballaggi, pieni	*228*	D14
Imballaggi, vuoti	*228*	D15

Regime	Articolo n. del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Codice
Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi	*229*	D16
Utensili e strumenti speciali	*230*	D17
Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni (sei mesi)	*231, lett. a)*	D18
Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti	231, lett. b)	D19
Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro	*231, lett. c)*	D20
Campioni	*232*	D21
Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)	*233*	D22
Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita	*234, paragrafo 1*	D23
Spedizioni in visione (sei mesi)	*234, paragrafo 2*	D24
Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato	*234, paragrafo 3, lett. a)*	D25
Merci importate per essere vendute all'asta	*234, paragrafo 3, lettera b)*	D26
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature	*235*	D27
Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico	*236, lett. b)*	D28
Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi	*236, lett. a)*	D29
Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi	*206*	D51

Prodotti agricoli

Regime	Codice
Importazione	
Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili [articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6]	E01
Valori forfettari all'importazione [ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione] (*)	E02
Esportazione	
Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, oggetto di un titolo di esportazione.	E51
Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, che non richiedono un titolo di esportazione	E52

Regime	Codice
Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantitativi limitati, che non richiedono un titolo di esportazione	E53
Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, subordinati a un titolo di restituzione.	E61
Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, non subordinati a un titolo di restituzione.	E62
Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantità limitata, senza un titolo di restituzione.	E63
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo	E71
Approvvigionamento di merci ammissibili alle restituzioni (articolo 33 del regolamento (CE) n. 612/2009) (**)	E64
Entrata nel deposito di approvvigionamento (articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009)	E65

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

Altro

Regime	Codice
Importazione	
Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)	F01
Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)	F02
Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, merci riparate o riattate)	F03
I prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)	F04
Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)	F05
Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE	F06
Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)	F07

Regime	Codice
Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)	F15
Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale	F16
Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato	F21
Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare prelevati nelle acque territoriali di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato	F22
Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento passivo, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise	F31
Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento attivo, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise	F32
Merci che, dopo una permanenza in una zona franca, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise	F33
Merci che, vincolate ad un regime di uso finale, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise	F34
Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice	F42
Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni [direttiva 2009/132/CE del Consiglio (*)	F45
Esportazione	
Approvvigionamento e rifornimento di combustibile	F61
Merci spedite nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)	F75

(*) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

2/1. **Dichiarazione semplificata/Documento precedente**

Questo dato è costituito da codici alfanumerici (an..44).

Ciascun codice si compone di quattro elementi. Il primo elemento (a1), rappresentato da una lettera, serve a distinguere le tre categorie indicate di seguito. Il secondo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il terzo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il quarto elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i quattro elementi sono separati da un trattino (-).

1. *Il primo elemento (a1):*

   la dichiarazione per la custodia temporanea, rappresentata da «X»
   la dichiarazione semplificata o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante, rappresentata da «Y»
   il documento precedente, rappresentato da «Z».

2. *Il secondo elemento (an..3):*

   Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti esposto di seguito.

   Elenco delle abbreviazioni dei documenti

   (Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: Elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei container	235
Bolle di consegna	270
Distinta del carico	271
Fattura proforma	325
Dichiarazione di custodia temporanea	337
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714
Lettera di vettura ferroviaria	720
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787

Dichiarazione di transito comune/unionale - Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito comune/unionale esterno (T1)	821
Dichiarazione di transito comune/unionale interno (T2)	822
Documento di controllo T5	823
Prova della posizione doganale di merci unionali T2L	825
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Manifesto di carico - procedura semplificata	MNS
Dichiarazione/Notifica MRN	MRN
Dichiarazione di transito unionale interno - articolo 227 del codice	T2F
Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF	T2G
Prova T2M	T2M
Dichiarazione semplificata	SDE
Altro	ZZZ

Il codice «CLE» incluso in questo elenco corrisponde a «data e riferimento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante» (articolo 182, paragrafo 1, del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

3. *Il terzo elemento (an..35):*

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.
Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo	Contenuto		Formato	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)		n2	15
2	Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)		a2	RO
3	Identificativo unico del messaggio per anno e per paese		an12	9876AB889012
4	Identificativo del regime		a1	B
5	Cifra di controllo		an1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 identificativo del regime

Codice	Regime	Colonne corrispondenti nella tabella del titolo I, capo 1
A	Solo esportazione	B1, B2, B3 o C1
B	Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita	Combinazioni di A1 o A2 con B1, B2, B3 o C1
C	Solo dichiarazione sommaria di uscita	A1 o A2
D	Notifica di riesportazione	A3
E	Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali	B4
J	Solo dichiarazione di transito	D1, D2 o D3
K	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita	Combinazioni di D1, D2 o D3 con A1 o A2
L	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata	Combinazioni di D1, D2 o D3 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5
M	Prova della posizione doganale di merci unionali/ Manifesto doganale delle merci	E1, E2
R	Solo dichiarazione d'importazione	H1, H2, H3, H4, H6 o I1
S	Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata	Combinazioni di H1, H2, H3, H4, H6 o I1 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5
T	Solo dichiarazione sommaria di entrata	F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c o F5
U	Dichiarazione di custodia temporanea	G4
V	Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali	H5
W	Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata	Combinazioni di G4 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

4. *Il quarto elemento (an.. 5)*

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nella dichiarazione sommaria o nel documento precedente.

Esempi:

— l'articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero «238 544». Il codice corrispondente è pertanto «Z-821-238544-5» («Z» per documento precedente, «821» per la procedura di transito, «238544» per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e «5» per il numero dell'articolo),

— le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN 14DE9876AB889012X1. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto «Y-SDE-14DE9876AB889012X1». («Y» per la dichiarazione semplificata, «SDE» per la dichiarazione semplificata, «14DE9876AB889012X1» per l'MRN del documento).

Se il documento di cui sopra è redatto utilizzando la dichiarazione in dogana su carta (DAU), l'abbreviazione si compone dei codici previsti per la prima suddivisione del dato 1/1 Tipo di dichiarazione (IM, EX, CO e UE).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su carta, occorre inserire più di un riferimento e gli Stati membri prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali

2/2 **Menzioni speciali**

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo.

Esempio: in caso d'identità tra dichiarante e speditore, si deve inserire il codice 00300.

La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite nei dati diversi dal dato 2/2 Menzioni speciali. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni da inserire specificamente nel dato 2/2 Menzioni speciali.

Menzioni speciali - Codice XXXXX

Categoria generale — Codice 0xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione in dogana	«Autorizzazione semplificata»	00100
Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Numerosi documenti o parti	«Vari»	00200
Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Identità tra dichiarante e speditore	«Speditore»	00300
Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Identità tra dichiarante e esportatore	«Esportatore»	00400
Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Identità tra dichiarante e destinatario	«Destinatario»	00500
Articolo 177, paragrafo 1, del codice	Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse	Aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione	00600

Importazione: codice 1xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo n. 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento del perfezionamento attivo	«PA» e il pertinente «numero di autorizzazione o numero INF …»	10 200

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo n. 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)	PA MPC	10 300
Articolo n. 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Appuramento dell'ammissione temporanea	«AT» e il pertinente «numero di autorizzazione …»	10 500
Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario	«Destinatario sconosciuto»	10 600
Articolo 86, paragrafo 2, del codice	Richiesta di utilizzare la classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice	«Classificazione tariffaria iniziale»	10 700

Transito: codice 2xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo 18 del «regime comune di transito» (*)	Esportazione da un paese EFTA soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni		20 100
Articolo 18 del «regime comune di transito»	Esportazione da un paese EFTA soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi		20200
Articolo 18 del «regime comune di transito»	Esportazione	«Esportazione»	20 300

(*) Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Esportazione: codice 3xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice	Esportazioni di merci soggette al regime di uso finale	«E-U»	30 300
Articolo n. 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Richiesta di un bollettino di informazione INF 3	«INF3»	30 400
Articolo 329, paragrafo 6	Richiesta che l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico per il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell'Unione sia l'ufficio doganale di uscita.	Ufficio doganale di uscita	30 500
Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario	«Destinatario sconosciuto»	30 600

Altro: codice 4xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446	Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali	«Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali»	40 100

2/3 **Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari**

a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad esempio: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

2/7. **Identificazione del deposito**

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di due elementi:

— il carattere che identifica il tipo di deposito:

R deposito doganale pubblico di tipo I

S deposito doganale pubblico di tipo II

T deposito doganale pubblico di tipo III

U deposito doganale privato

V strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

S deposito non doganale

Z zona franca

— il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione quando tale autorizzazione è rilasciata

3/1 **Esportatore**

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali

3/2. **N. di identificazione dell'esportatore**

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Identificativo dello Stato membro (codice paese)	a2
2	Identificativo unico in uno Stato membro	an..15

Codice paese: si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il dato 3/1 Esportatore.

La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Codice paese	a2
2	Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo	an..15

Codice paese: si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il dato 3/1 Esportatore.

3/9. **Destinatario**

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali

3/21. **Codice di qualifica del rappresentante**

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2. Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

3. Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/37. **N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento**

Questo dato è costituito da due elementi:

1. *Codice ruolo*

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
CS	Consolidatore	Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali
MF	Fabbricante	Parte che fabbrica le merci
FW	Spedizioniere	Parte che organizza la spedizione di merci
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2. *N. di identificazione della parte*

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore

3/40. **N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi**

Questo dato è costituito da due elementi:

1. *Codice ruolo*

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
FR1	Importatore	Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
FR2	Acquirente	Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni nello Stato membro di destinazione finale in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE
FR3	Rappresentante fiscale	Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore
FR4	Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento	Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE

2. *Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:*

Campo	Contenuto	Formato
1	Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)	a2
2	Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE	an..15

4/1. **Condizioni di consegna**

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni sono i seguenti:

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codice Incoterm	Incoterm - CCI/CEE	Luogo da precisare
Codice applicabile al trasporto stradale e ferroviario		
DAF (Incoterm 2000)	Reso frontiera	Luogo convenuto
Codici applicabili a tutti i modi di trasporto		
EXW (Incoterm 2010)	Franco fabbrica	Luogo convenuto
FCA (Incoterm 2010)	Franco vettore	Luogo convenuto
CPT (Incoterm 2010)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2010)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
DAP (Incoterm 2010)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2010)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DDU (Incoterm 2000)	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne		
FAS (Incoterm 2010)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
fob (Incoterm 2010)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2010)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
cif (Incoterm 2010)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
DES (Incoterm 2000)	Franco nave (Ex ship)	Porto di destinazione convenuto
DEQ (Incoterm 2000)	Franco banchina	Porto di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

4/2. **Metodo di pagamento delle spese di trasporto**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:
A Pagamento in contanti
B Pagamento con carta di credito
C Pagamento con assegno
D Altri (per esempio, con addebito su un conto)
H Trasferimento elettronico dei fondi
Y Titolare del conto presso il trasportatore
Z Non prepagato

4/3. **Calcolo delle imposte**

I codici applicabili sono i seguenti:

Dazi doganali	A00
Dazi antidumping definitivi	A30
Dazi antidumping provvisori	A35
Dazi compensativi definitivi	A40
Dazi compensativi provvisori	A45
IVA	B00
Tasse all'esportazione	C00
Tasse all'esportazione di prodotti agricoli	C10
Dazi percepiti per altri paesi	E00

4/8. **Calcolo delle imposte**

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

A Pagamento in contanti

B Pagamento con carta di credito

C Pagamento con assegno

D Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

E Dilazione di pagamento

G Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)

H Trasferimento elettronico dei fondi

J Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

K Credito accise o rimborso accise

P Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

R Garanzia dell'importo da corrispondere

S Garanzia individuale

T Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

U Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente

V Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale

O Garanzia presso l'organismo d'intervento

4/9. **Aggiunte e detrazioni**

Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

AB: le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto

AD: container e imballaggio

AE: materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

AF: utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

AG: materiali consumati nella produzione delle merci importate

AH: i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate

AI: corrispettivi (royalty) e diritti di licenza

AJ: proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore

AK: le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea

AL: pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)

AN: Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice):

BA: le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione

BB: le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione

BC: i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci

BD: gli oneri per interessi

BE: le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate;

BF: le commissioni di acquisto.

BG: Detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4/13. **Indicatori di valutazione**

Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è «0» o «1».

Ciascuna cifra «1» o «0» indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

2a cifra: restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2ª, 3ª e 4ª cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice «1000».

4/16. **Metodo di valutazione**

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice	Articolo pertinente del codice	Metodo
1	70	Valore di transazione delle merci importate
2	74, paragrafo 2, lettera a)	Valore di transazione di merci identiche
3	74, paragrafo 2, lettera b)	Valore di transazione di merci similari
4	74, paragrafo 2, lettera c)	Metodo deduttivo
5	74, paragrafo 2, lettera d)	Metodo del valore calcolato
6	74, paragrafo 3	Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

4/17. **Preferenza**

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

1. Prima cifra del codice

   1. Regime tariffario «erga omnes»
   2. Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
   3. Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2
   4. Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea
   5. Preferenze nel quadro di scambi con territori fiscali speciali

2. Le due cifre seguenti del codice

   00. Nessuno dei casi seguenti
   10. Sospensione tariffaria
   18. Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto
   19. Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità alla navigazione aerea

20. Contingente tariffario [1]

25 Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto [1]

28. Contingente tariffario previo perfezionamento passivo [1]

50. Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

5/6. **Ufficio di destinazione (e paese)**

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

— i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il n. di identificazione dell'esportatore,

— i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE [2] del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/23. **Ubicazione delle merci**

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore.

Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito:

A Luogo designato

B Luogo autorizzato

C Luogo approvato

D Altro

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore	Identificativo	Descrizione
T	Codice postale	Utilizzare il codice postale del luogo.
U	UN/LOCODE	Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE.
V	Identificativo dell'ufficio doganale	Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destinazione e paese
W	Coordinate GPS	Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/4.381508°
X	Codice EORI	Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più locali, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il sito in questione.
Y	Numero di autorizzazione	Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il sito in questione.
Z	Testo libero	Indicare l'indirizzo del sito interessato.

[1] Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

[2] Raccomandazione 16 su UN/LOCODE — Code for ports and other locations

Se il codice «X» (codice EORI) o «Y» (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del sito.

7/2. **Container**

I codici applicabili sono:

0. Merci non trasportate in container

1. Merci trasportate in container

7/4. **Modo di trasporto fino alla frontiera**

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna
9	Modo sconosciuto (propulsione propria)

7/6. **Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera**

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
10	Numero IMO di identificazione della nave
40	Numero del volo IATA

7/7. **Identità del mezzo di trasporto alla partenza**

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
10	Numero IMO di identificazione della nave
11	Nome della nave
20	Numero del vagone
30	Numero di immatricolazione del veicolo stradale
40	Numero del volo IATA
41	Numero di registrazione dell'aeromobile
80	Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)
81	Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

7/11. **Tipo e dimensioni del container**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione
1	Cisterna con rivestimento «dime»
2	Cisterna con rivestimento epossidico
6	Cisterna pressurizzata
7	Cisterna refrigerante
9	Cisterna di acciaio inossidabile
10	Container refrigerato di 40 piedi senza controllo attivo della temperatura
12	Europaletta - 80 × 120 cm
13	Paletta scandinava - 100 × 120 cm
14	Rimorchio
15	Container refrigerato di 20 piedi senza controllo attivo della temperatura
16	Paletta scambiabile
17	Semirimorchio
18	Container cisterna di 20 piedi
19	Container cisterna di 30 piedi
20	Container cisterna di 40 piedi
21	Container IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
22	Container IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
23	Container IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
24	Cisterna frigorifera di 20 piedi
25	Cisterna frigorifera di 30 piedi
26	Cisterna frigorifera di 40 piedi
27	Container cisterna IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
28	Container cisterna IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
29	Container cisterna IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
30	Cisterna frigorifera IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
31	Container di 30 piedi con controllo della temperatura

Codice	Descrizione
32	Cisterna frigorifera IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee
33	Cassa mobile di lunghezza inferiore a 6,15 metri
34	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 6,15 metri e 7,82 metri
35	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 7,82 metri e 9,15 metri
36	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 9,15 metri e 10,90 metri
37	Cassa mobile di lunghezza compresa fra 10,90 metri e 13,75 metri
38	Paletta a cassa («Totebin»)
39	Container di 20 piedi con controllo della temperatura
40	Container di 40 piedi con controllo della temperatura
41	Container refrigerato di 30 piedi senza controllo attivo della temperatura
42	Rimorchi doppi
43	Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto apribile («open top»)
44	Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto fisso («closed top»)
45	Container di lunghezza interna di 40 piedi con tetto fisso («closed top»)

7/12. **Stato di riempimento del container**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione	Significato
A	Vuoto	Indica che il container è vuoto.
B	Non vuoto	Indica che il container non è vuoto.

7/13. **Tipo di fornitore di attrezzature**

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Descrizione
1	Fornito dallo spedizioniere
2	Fornito dal vettore

8/2. **Tipo di garanzia**

Codici relativi ai tipi di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione	Codice
Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)	0
Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)	1
Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)	2
Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)	3
Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)	4
Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)	5
Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)	7
Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)	8
Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR	B
Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]	C
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]	D
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]	E
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]	F
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]	G
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)	H

(*) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

TITOLO III

Versioni linguistiche e relativi codici

Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

Versioni linguistiche	Codici
— BG Ограничена валидност — CS Omezená platnost	Validità limitata - 99200

Versioni linguistiche	Codici
— DA Begrænset gyldighed — DE Beschränkte Geltung — EE Piiratud kehtivus — EL Περιορισμένη ισχύς — ES Validez limitada — FR Validité limitée — HR Ograničena valjanost — IT Validità limitata — LV Ierobežots derīgums — LT Galiojimas apribotas — HU Korlátozott érvényű — MT Validità limitata — NL Beperkte geldigheid — PL Ograniczona ważność — PT Validade limitada — RO Validitate limitată — SL Omejena veljavnost — SK Obmedzená platnosť — FI Voimassa rajoitetusti — SV Begränsad giltighet — EN Limited validity	
— BG Освободено — CS Osvobození — DA Fritaget — DE Befreiung — EE Loobutud — EL Απαλλαγή — ES Dispensa — FR Dispense — HR Oslobođeno — IT Dispensa — LV Derīgs bez zīmoga — LT Leista neplombuoti — HU Mentesség — MT Tneħħija — NL Vrijstelling — PL Zwolnienie — PT Dispensa — RO Dispensă — SL Opustitev — SK Upustenie — FI Vapautettu — SV Befrielse. — EN Waiver	Dispensa - 99201

Versioni linguistiche	Codici
— BG Алтернативно доказателство — CS Alternativní důkaz — DA Alternativt bevis — DE Alternativnachweis — EE Alternatiivsed tõendid — EL Εναλλακτική απόδειξη — ES Prueba alternativa — FR Preuve alternative — HR Alternativni dokaz — IT Prova alternativa — LV Alternatīvs pierādījums — LT Alternatyvusis įrodymas — HU Alternatív igazolás — MT Prova alternattiva — NL Alternatief bewijs — PL Alternatywny dowód — PT Prova alternativa — RO Probă alternativă — SL Alternativno dokazilo — SK Alternatívny dôkaz — FI Vaihtoehtoinen todiste — SV Alternativt bevis — EN Alternative proof	Prova alternativa - 99202
— BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава) — CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země) — DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land) — DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) — EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik) — EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα) — ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país) — FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) — HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) — IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) — LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts) — LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... (nome e paese) – 99 203

Versioni linguistiche	Codici
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország) — MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż) — NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land) — PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj) — PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância …… (nome e país) — RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara) — SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država) — SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina). — FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) — SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) — EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)	
— BG Извеждането от …… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, — CS Výstup ze …… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č … — DA Udpassage fra …… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … — DE Ausgang aus ……- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. — EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… — EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … — ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … — FR Sortie de …… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. … — IT Uscita dalla ……soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … — LV Izvešana no …… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,	Exit from …… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … – 99 204

Versioni linguistiche	Codici
— LT Išvežimui iš ..... taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU A kilépés ..... területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik — MT Ħruġ mill- ..... suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … — NL Bij uitgang uit de .....zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. — PL Wyprowadzenie z ..... podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … — PT Saída da ..... sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o … — RO Ieșire din .....supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr … — SL Iznos iz ..... zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … — SK Výstup z .....podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …. — FI ..... vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja — SV Utförsel från ..... underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … — EN Exit from ..... subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …	
— BG Одобрен изпращач — CS Schválený odesílatel — DA Godkendt afsender — DE Zugelassener Versender — EE Volitatud kaubasaatja — EL Εγκεκριμένος αποστολέας — ES Expedidor autorizado — FR Expéditeur agréé — HR Ovlašteni pošiljatelj — IT Speditore autorizzato — LV Atzītais nosūtītājs — LT Įgaliotasis gavėjas — HU Engedélyezett feladó — MT Awtorizzat li jibgħat — NL Toegelaten afzender — PL Upoważniony nadawca — PT Expedidor autorizado — RO Expeditor agreat	Speditore autorizzato - 99206

Versioni linguistiche	Codici
— SL Pooblaščeni pošiljatelj — SK Schválený odosielateľ — FI Valtuutettu lähettäjä — SV Godkänd avsändare — EN Authorised consignor	
— BG Освободен от подпис — CS Podpis se nevyžaduje — DA Fritaget for underskrift — DE Freistellung von der Unterschriftsleistung — EE Allkirjanõudest loobutud — EL Δεν απαιτείται υπογραφή — ES Dispensa de firma — FR Dispense de signature — HR Oslobođeno potpisa — IT Dispensa dalla firma — LV Derīgs bez paraksta — LT Leista nepasirašyti — HU Aláírás alól mentesítve — MT Firma mhux meħtieġa — NL Van ondertekening vrijgesteld — PL Zwolniony ze składania podpisu — PT Dispensada a assinatura — RO Dispensă de semnătură — SL Opustitev podpisa — SK Upustenie od podpisu — FI Vapautettu allekirjoituksesta — SV Befrielse från underskrift — EN Signature waived	Dispensa dalla firma - 99207
— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY — DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE — DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT — EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD — EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ — ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA — FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE — HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO — IT GARANZIA GLOBALE VIETATA — LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS — LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA — HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS — MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA	GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208

Versioni linguistiche	Codici
— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI — GENERALNEJ — PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA — RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ — SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE — SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY — FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY — SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN — EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED	
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ — DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE — DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG — EE PIIRAMATU KASUTAMINE — EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ — ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA — FR UTILISATION NON LIMITÉE — HR NEOGRANIČENA UPORABA — IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS — LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS — HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT — MT UŻU MHUX RISTRETT — NL GEBRUIK ONBEPERKT — PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE — PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA — RO UTILIZARE NELIMITATĂ — SL NEOMEJENA UPORABA — SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE — FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU — SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING — EN UNRESTRICTED USE	UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209
— BG Разни — CS Různí — DA Diverse — DE Verschiedene — EE Erinevad — EL Διάφορα — ES Varios — FR Divers — HR Razni — IT Vari — LV Dažādi	Vari - 99211

Versioni linguistiche	Codici
— LT Įvairūs — HU Többféle — MT Diversi — NL Diverse — PL Różne — PT Diversos — RO Diverşi — SL Razno — SK Rôzne — FI Useita — SV Flera — EN Various	
— BG Насипно — CS Volně loženo — DA Bulk — DE Lose — EE Pakendamata — EL Χύμα — ES A granel — FR Vrac — HR Rasuto — IT Alla rinfusa — LV Berams(lejams) — LT Nesupakuota — HU Ömlesztett — MT Bil-kwantità — NL Los gestort — PL Luzem — PT A granel — RO Vrac — SL Razsuto — SK Voľne ložené — FI Irtotavaraa — SV Bulk — EN Bulk	Alla rinfusa - 99212
— BG Изпращач — CS Odesílatel — DA Afsender — DE Versender — EE Saatja — EL Αποστολέας — ES Expedidor — FR Expéditeur — HR Pošiljatelj	Speditore - 99213

Versioni linguistiche	Codici
— IT Speditore — LV Nosūtītājs — LT Siuntėjas — HU Feladó — MT Min jikkonsenja — NL Afzender — PL Nadawca — PT Expedidor — RO Expeditor — SL Pošiljatelj — SK Odosielateľ — FI Lähettäjä — SV Avsändare — EN Consignor	

ALLEGATO 12-01

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

NOTE INTRODUTTIVE

1. I formati e i codici che figurano nel presente allegato sono applicabili in relazione ai requisiti in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone.

2. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

3. Quando le informazioni per la registrazione degli operatori economici e di altre persone di cui all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici contemplato nel titolo II.

4. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a alfabetico

n numerico

an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4 fino a 4 caratteri alfabetici

n..5 fino a 5 caratteri numerici

an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

TITOLO I

Formati dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

N. del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (Tipo/Lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo II (S/N)	Cardinalità	Note
1	Codice EORI	an..17	N	1x	La struttura del codice EORI è definita nel titolo II.
2	Nome completo della persona	an..512	N	1x	
3	Luogo di stabilimento/residenza:	Via e numero: an..70 Codice postale: an..9 Città: an..35 Codice paese: a2	N	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo II per quanto riguarda il dato 1 codice EORI.
4	Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione	n1	S	1x	
5	Codice(i) di identificazione IVA	Codice paese: a2 Codice di identificazione IVA an..15	N	99x	Il formato del numero di identificazione IVA è definito all'articolo 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
6	Status giuridico	an..50 +	N	1x	
7	Dati di contatto	Nome della persona di contatto: an..70 Via e numero: an..70 Codice postale: an..9 Città: an..35 telefono: an..50 + numero di fax an..50 + Indirizzo di posta elettronica an..50	N	9x	
8	Numero di identificazione unico del paese terzo	an..17	N	99x	
9	Accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3	n1	S	1x	
10	Nome abbreviato	an..70	N	1x	
11	Data di stabilimento	n8	N	1x	
12	Tipologia di persona	n1	S	1x	
13	Attività economica principale	an4	S	1x	
14	Data di decorrenza del codice EORI	n8 (aaaammgg)	N	1x	
15	Data di scadenza del codice EORI	n8 (aaaammgg)	N	1x	

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

CODICI

1. INTRODUZIONE

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per la registrazione degli operatori economici e di altre persone.

2. CODICI

1 Codice EORI

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Identificativo dello Stato membro (codice paese)	a2
2	Identificativo unico in uno Stato membro	an..15

Codice paese: i codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

4 Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione

0. Non stabilito nel territorio doganale dell'Unione

1. Stabilito nel territorio doganale dell'Unione

9 Accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3

0. Da non pubblicare

1. Da pubblicare

12 Tipologia di persona

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1. Persona fisica

2. Persona giuridica

3. Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

13 Attività economica principale

Codice a 4 cifre dell'attività economica principale in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE; regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

ALLEGATO 12-02

Decisioni sulle informazioni vincolanti in materia di origine

UNIONE EUROPEA — DECISIONE RELATIVA ALL'INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL'ORIGINE **IVO**

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento decisione IVO

Numero di riferimento nazionale (se disponibile):

3. Titolare (nome e indirizzo completi) (riservato)

Codice EORI

4. Periodo di validità

Data di inizio della validità: anno mese giorno

Fine del periodo di proroga:

Importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il presente documento è valido per tre anni dalla data di inizio della validità.

Il titolare dell'IVO deve essere in grado di provare che le merci interessate e le circostanze che hanno conferito a queste il carattere originario corrispondono alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5. Data e numero di registrazione della domanda

Data: anno mese giorno

Numero di registrazione (se disponibile):

6. Classificazione delle merci ai fini della nomenclatura doganale

(Classificazione a carattere indicativo e non vincolante nei confronti dell'amministrazione, salvo in caso di ITV menzionata nel riquadro 17).

7. Descrizione delle merci

(all'occorrenza) composizione delle merci e metodi di esame utilizzati; denominazione commerciale (riservato)

8. Paese di origine e quadro giuridico (non preferenziale/preferenziale; riferimento all'accordo, convenzione, decisione, regolamento; tipo di operazione; "non originario" se l'origine preferenziale non può essere determinata; altro)

Tipo di operazione: IMPORTAZIONE o ESPORTAZIONE

9. Giustificazione della dichiarazione di origine da parte dell'autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazione o trasformazione sufficiente, cumulo dell'origine, altro)

Luogo

Data: anno mese giorno

Firma

Timbro

UNIONE EUROPEA – DECISIONE RELATIVA ALL'INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL'ORIGINE **IVO**

10. Prezzo franco fabbrica (all'occorrenza) (riservato)	**11. Riferimento decisione IVO**
	☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

12. Principali materiali utilizzati (all'occorrenza)	**Paese di origine**	**Voce SA/Codice NC**	**Valore**	(riservato)

Luogo

Data: Firma Timbro

anno ☐☐☐☐ mese ☐☐ giorno ☐☐

UNIONE EUROPEA — DECISIONE RELATIVA ALL'INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL'ORIGINE **IVO**

13. Riferimento decisione IVO

14. Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario (all'occorrenza) (riservato)

15. Lingua

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV
MT NL PL PT RO SK SL SV

16. Riferimento a una IVO o a una domanda esistente

17. Riferimento a una ITV o a una domanda esistente

18. Parole chiave: (* riservato)

(*) (*)
(*) (*)
(*) (*)
(*) (*)

19. La presente decisione IVO è rilasciata sulla base degli elementi forniti dal richiedente

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

Luogo

Data: Firma Timbro

anno mese giorno

ALLEGATO 21-01

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1

N. d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato (quale definito nell'allegato B)	Cardinalità	
			Livello dell'intestazione	Livello dell'articolo
1/1	Tipo di dichiarazione	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 1/1		
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 1/2		
1/6	Numero di articolo	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 1/6		
1/10	Regime	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 1/10		
1/11	Regime complementare	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 1/11		
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 2/3		
3/2	Identificazione dell'esportatore	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/2		
3/10	Identificazione del destinatario	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/10		
3/16	Identificazione dell'importatore	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/16		
3/18	Identificazione del dichiarante	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/18		
3/39	Identificazione del titolare dell'autorizzazione	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/39		
4/3	Calcolo delle imposte — Tipo di imposta	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/3		
4/4	Calcolo delle imposte — Base imponibile	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/4		
4/5	Calcolo delle imposte — Aliquota d'imposta	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/5		
4/6	Calcolo delle imposte — Importo della tassa da versare	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/6		
4/8	Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/8		
4/16	Metodo di valutazione	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/16		
4/17	Preferenza	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/17		
5/8	Codice del paese di destinazione	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 5/8		
5/14	Codice paese di spedizione/esportazione	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 5/14		
5/15	Codice del paese di origine	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 5/15		
5/16	Codice del paese di origine preferenziale	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 5/16		
6/1	Massa netta (kg)	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/1		

N. d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato (quale definito nell'allegato B)	Cardinalità	
			Livello dell'intestazione	Livello dell'articolo
6/2	Unità supplementari	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/2		
6/5	Massa lorda (kg)	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/5		
6/8	Descrizione delle merci	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/8		
6/10	Numero di colli	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/10		
6/14	Codice della merce — codice della nomenclatura combinata	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/14		
6/15	Codice della merce — codice TARIC	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/15		
6/16	Codice della merce — codice/i supplementare/i TARIC	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/16		
6/17	Codice della merce — codice/i supplementare/i nazionale/i	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/17		
7/2	Container	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 7/2		
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 7/4		
7/5	Modo di trasporto interno	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 7/5		
7/10	Numero di identificazione del container	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 7/10		
8/1	Numero d'ordine del contingente	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 8/1		
8/6	Valore statistico	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 8/6		
- -	Data di accettazione della dichiarazione	In conformità al formato del dato recante il numero d'ordine 5/4	1×	
- -	Numero della dichiarazione (riferimento unico)	In conformità al formato dell'MRN quale definito nel dato recante il numero d'ordine 2/1	1×	
- -	Emittente	In conformità al formato del dato recante il numero d'ordine 5/8	1×	

ALLEGATO 21-02

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 6, e correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato

N. d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato (quale definito nell'allegato B)	Cardinalità		Correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato
			Livello dell'intestazione	Livello dell'articolo	
1/10	Regime	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 1/10			37(1) – n 2
4/17	Preferenza	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/17			36 – n 3
5/8	Codice del paese di destinazione	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 5/8			17a – a 2
5/15	Codice del paese di origine	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 5/15			34a – a 2
6/1	Massa netta (kg)	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/1			38 – an ..15
6/2	Unità supplementari	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/2			41 – an ..15
6/14	Codice della merce - codice della nomenclatura combinata	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/14			33 – n 8
6/15	Codice della merce - codice TARIC	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/15			33 – n 2
6/16	Codice della merce - codice/i supplementare/i TARIC	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 6/16			33 – an 8
8/1	Numero d'ordine del contingente	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 8/1			39 – n 6
8/6	Valore statistico	Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 8/6			46 – an ..18
- -	Data di accettazione della dichiarazione	In conformità al formato del dato recante il numero d'ordine 5/4	1×		data
- -	Numero della dichiarazione (riferimento unico)	In conformità al formato dell'MRN quale definito nel dato recante il numero d'ordine 2/1	1×		an..40
- -	Emittente	In conformità al formato del dato recante il numero d'ordine 5/8	1×		Stato membro emittente – a 2

ALLEGATO 22-02

Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazioneINF 4

Istruzioni per la stampa:

1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m^2.
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

UNIONE EUROPEA

1. Fornitore (name, full address, country)	**INF 4** **N. 000.000** **CERTIFICATO D'INFORMAZIONE** **Per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci**
2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese)	
3. Fattura(e) n. (1) (2)	Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo
	4. Osservazioni

5. Numero d'ordine - Marche e numeri - Numero e natura dei colli - Descrizione delle merci (3)	**6. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m^3 ecc.)**

7. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata ☐ **corretta** ☐ **non corretta** Paese in cui il certificato è rilasciato: ..... Luogo e data: ..... (Firma) Timbro	**8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE** Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e (4) ☐ sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato ☐ sulla mia dichiarazione a lungo termine del ..... (data) è/sono esatta/e. Luogo e data: ..... (Firma)

(1) L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

(2) Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

(3) Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

(4) Indicare la menzione esatta.

NOTE

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.

2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibili aggiunte successive.

3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.

4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

UNIONE EUROPEA

1. Fornitore (nome e indirizzo completo, paese)	**INF 4** **N° 000.000** **DOMANDA DI CERTIFICATO D'INFORMAZIONE** **Per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci**
2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese)	
3. Fattura(e) n. (1) (2)	Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo
	4. Osservazioni

5. Numero d'ordine - Marche e numeri - Numero e natura dei colli - Descrizione delle merci (3)	**6. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m^3 ecc.)**

8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e (4)

☐ sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato

☐ sulla mia dichiarazione a lungo termine del ..... (data) è/sono esatta/e.

Luogo e data: ..... .

(Firma)

(1) L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

(2) Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

(3) Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

(4) Indicare la menzione esatta.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che le merci soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare le condizioni di cui sopra:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ([1]):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettarequalunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, delle contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificat o allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

([1]) Per esempio, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni dei fabbricanti, ecc., relativi ai prodotti trasformati o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO 22-06

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO

ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, numero EORI o numero di identificazione dell'operatore (2).
2. Informazioni di contatto, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile.
3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.
4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).
5. Impegni che l'esportatore deve assumere **Il sottoscritto/La sottoscritta:** **— dichiara che i dati di cui sopra sono esatti,** **— certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca,** **— si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate,** **— si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine,** **— si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato,** **— si impegna a collaborare con l'autorità competente,**

— si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia (applicabile unicamente agli esportatori nei paesi beneficiari),

— si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema,

— si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema.

_____

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

_____

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione

7. Spazio riservato all'amministrazione

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro _____

Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.

2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine SPG dell'UE quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'UE, costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.

3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.

   L'elenco dei servizi doganali/delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.

4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.

5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario e dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.

6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari e alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda, rispettivamente, alle autorità competenti del paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

   Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

1) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione europea (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.

2) Per gli esportatori e i rispeditori dell'UE è obbligatoria l'indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l'indicazione del numero di identificazione dell'operatore.

ALLEGATO 22-07

Attestazione di origine

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio [1].

Versione francese

L'exportateur … (Numéro d'exportateur [2], [3], [4]) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. … [5] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est … … [6].

Versione inglese

The exporter … (Number of Registered Exporter [2], [3], [4]] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin [5] according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … [6].

Versione spagnola

El exportador … (Número de exportador registrado [2], [3], [4]] de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … [5] en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … [6]

---

[1] Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (Cfr. pag. 558 della presente Gazzetta ufficiale.), l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». L'attestazione sostitutiva riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 82, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

[2] Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci che compila tale attestazione indica il proprio nome e l'indirizzo completo seguiti dal numero di esportatore registrato.

[3] Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci che redige l'attestazione riporta il proprio nome indirizzo completo, seguiti dalla dicitura (*versione francese*) 'agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]', (*versione inglese*) 'acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]', (*versione spagnola*) 'actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]'.

[4] Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci indica il numero di esportatore registrato solo se il valore dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera 6 000 EUR.

[5] Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l'attestazione mediante la sigla «XC/XL».

[6] Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio «W» 9618).
Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:
a) in caso di cumulo bilaterale: «EU cumulation», «Cumul UE» o «Acumulación UE»;
b) in caso di cumulo con Norvegia, Svizzera o Turchia: «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía»;
c) in caso di cumulo regionale: «Regional cumulation», «Cumul regional» o «Acumulación regional»;
d) in caso di cumulo ampliato: «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».

ALLEGATO 22-08

Certificato di origine Modulo A

1. Il certificato di origine, modulo A, deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in francese o in inglese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.

2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza e la larghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m^2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

   Se i certificati sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato.

3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

4. I certificati che recano sul retro le versioni precedenti delle note possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)	Reference No **GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES** **CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Combined declaration and certificate)** **FORM A** Issued in ..... (country) See notes overleaf
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)	
3. Means of transport and route (as far as known)	**4.** For official use

5. Item number	**6.** Marks and numbers of packages	**7.** Number and kind of packages, description of goods	**8.** Origin criterion (see Notes overleaf)	**9.** Gross weight or other quantity	**10.** Number and date of invoices

11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, signature and stamp of certifying authority	**12. Declaration by the exporter** The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..... (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to ..... (importing country) ..... Place and date, signature of authorized signatory

NOTES (2013)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the Generalized System of Preferences (GSP):

Australia*	European Union:	France	Netherlands
Belarus	Austria	Germany	Poland
Canada	Belgium	Greece	Portugal
Iceland	Bulgaria	Hungary	Romania
Japan	Croatia	Ireland	Slovakia
New Zealand**	Cyprus	Italy	Slovenia
Norway	Czech Republic	Latvia	Spain
Russian Federation	Denmark	Lithuania	Sweden
Switzerland including Liechtenstein***	Estonia	Luxembourg	United Kingdom
Turkey	Finland	Malta	
United States of America****			

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:

(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of counties, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35% or "Z" 35%).

(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".

(3) Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).

(4) Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".

(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

---

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

**** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)	Référence N°
	SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES
	CERTIFICAT D'ORIGINE
	(Déclaration et certificat)
2. Destinataire (nom, adresse, pays)	**FORMULE A**
	Délivré en ..... (pays)
	Voir notes au verso
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)	**4.** Pour usage officiel

5. N° d'ordre	**6.** Marques et numéros des colis	**7.** Nombre et type de colis; description des marchandises	**8.** Critère d'origine (voir notes au verso)	**9.** Poids brut ou quantité	**10.** N° et date de la facture

11. Certificat	**12. Déclaration de l'exportateur**
Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.	Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes oes marchandises ont été produites en ..... (nom du pays) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférenoes pour être exportées à destination de ..... (nom du pays importateur)
..... Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat	..... Lieu et date, signature du signataire habilité

NOTES (2013)

I. Pays acceptant la formule A aux fins du système des préférences généralisées (SPG):

Australie*	Union européenne:	Finlande	Pays-Bas
Bélarus	Allemagne	France	Pologne
Canada	Autriche	Grèce	Portugal
Etats-Unis d'Amérique***	Belgique	Hongrie	République tchèque
Fédération de Russie	Bulgarie	Irlande	Roumanie
Islande	Chypre	Italie	Royaume-Uni
Japon	Croatie	Lettonie	Slovaquie
Norvège	Danemark	Lituanie	Slovénie
Nouvelle-Zélande**	Espagne	Luxembourg	Suède
Suisse y compris Liechtenstein****	Estonie	Malte	
Turquie			

Des details complets sur les conditions régissant l'admission au benefice du SGP dans ce pays peuvent être obtenus des autorites designées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secretariat de la CNUCED.

II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

(a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

(b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

(c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

(a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

(b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

(1) Etats Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35% ou "Z" 35%);

(2) Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "G" pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre "F";

(3) Islande, Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple "W" 96.18);

(4) Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre "Pk" dans la case 8;

(5) Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

---

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

** Un visa officiel n'est pas exigé.

*** Les Etats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

**** D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.

ALLEGATO 22-09

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et … (3).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and … (3).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y … (3).

(Luogo e data) (4)

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (5).

---

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'Unione europea a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (Cfr. pag. 558 della presente Gazzetta ufficiale.), il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3) Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: 'EU cumulation', 'Norway cumulation', 'Switzerland cumulation', 'Turkey cumulation', 'regional cumulation', 'extended cumulation with country x' or 'Cumul UE', 'Cumul Norvège', 'Cumul Suisse', 'Cumul Turquie', 'cumul regional', 'cumul étendu avec le pays x' or 'Acumulación UE', 'Acumulación Noruegà', 'Acumulación Suizà', 'Acumulación Turquîà', 'Acumulación regional', 'Acumulación ampliada con en país x'.

(4) Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

(5) Cfr. l'articolo 77, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell'Unione europea). Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario

ALLEGATO 22-10

Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande

1) Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.

2) Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m^2. Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3) Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **Esportatore** (Nome, indirizzo completo, paese)	**EUR.1 N. A 000.000** Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.
3. **Destinatario** (Nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. **Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra** ..... **e** ..... (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari** / 5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**
6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (Indicazione facoltativa)	7. **Osservazioni**

8. **N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli** (1), **descrizione delle merci**	9. **Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)**	10. **Fatture** (Indicazione facoltativa)

11. **VISTO DELLA DOGANA** *Dichiarazione certificata conforme* Documento d'esportazione (2) Modello ..... N. ..... del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .... *(Luogo e data)* ..... *(Firma)*	Timbro	12. **DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE** Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. ..... *(Luogo e data)* ..... *(Firma)*

(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

13. **DOMANDA DI CONTROLLO,** da inviare a:	14. **RISULTATO DEL CONTROLLO**
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ([1]) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. ..... *(Luogo e data)* ..... *(Firma)* Timbro	..... *(Luogo e data)* ..... *(Firma)* Timbro

([1]) Contrassegnare con una X la casella utile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificate vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **Esportatore** (Nome, indirizzo completo, paese)	**EUR.1 N. A 000.000**	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.	
	2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra** ..... **e** ..... (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. **Destinatario** (Nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**	5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**
6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (Indicazione facoltativa)	7. **Osservazioni**	

8. **N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli** ([1]), **descrizione delle merci**	9. **Massa lorda (kg) o altra misura (l, m^3, ecc.)**	10. **Fatture** (Indicazione facoltativa)

([1]) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare alle suddette condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ([1]):

.....

.....

.....

.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della propria contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

([1]) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO 22-13

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … [1]), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход [2].

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº … [1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… [2].

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … [2].

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [2].

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [1]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … [2] Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. … [1]) deklareerib, et need tooted on … [2] sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … [1]] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [2].

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … [2] preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière nº … [1]] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [2].

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... [1]) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... [2] preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … [1])] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … [2] alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … [1])] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung [2].

..... [3]

(Luogo e data)

..... [4]

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

---

[1] Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

[2] Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

[3] Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

[4] Cfr. articolo 119, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario..

ALLEGATO 22-14

Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

Note introduttive:

1. Il periodo di validità del certificato di origine è di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità emittenti.

2. I certificati di origine sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Gli eventuali esemplari supplementari necessari debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». Le autorità doganali nell'Unione accettano come valido soltanto l'originale del certificato di origine.

3. Il formato del certificato di origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m^2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

4. I certificati di origine devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

   Tutte le indicazioni complementari necessarie per l'attuazione della normativa dell'Unione che disciplina i regimi speciali di importazione devono essere riportate nella casella n. 5 del certificato di origine.

   Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

5. Ogni certificato di origine deve recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

6. I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 5 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:

   — Expedido *a posteriori*,

   — Udstedt efterfølgende,

   — Nachträglich ausgestellt,

   — Εκδοθέν εκ των υστέρων,

   — Issued retrospectively,

   — Délivré *a posteriori*,

   — Rilasciato *a posteriori*,

   — Afgegeven *a posteriori*,

   — Emitido *a posteriori*,

   — Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

   — Utfärdat i efterhand,

   — Vystaveno dodatečně,

   — Välja antud tagasiulatuvalt,

   — Izsniegts retrospektīvi,

   — Retrospektyvusis išdavimas,

   — Kiadva visszamenőleges hatállyal,

   — Maħruġ retrospettivament,

   — Wystawione retrospektywnie,

   — Vyhotovené dodatočne,

   — издаден впоследствие,

   — Eliberat ulterior,

   — Izdano naknadno.

<table>
<tr><td>1 Speditore</td><td>CERTIFICATO DI ORIGINE

per le importazioni di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea

N. ..... ORIGINALE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 Destinatario (indicazione facoltativa)</td><td>3 AUTORITÀ DI RILASCIO</td></tr>
<tr><td>4 Paese di origine</td></tr>
<tr><td>NOTE

A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nell'Unione europea.</td><td>5 Osservazioni</td></tr>
<tr><td colspan="2">6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI</td><td>7 Massa lorda e netta (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="3">8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE.

Luogo e data del rilascio ..... Firma ..... Timbro dell'autorità emittente</td></tr>
<tr><td colspan="3">9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA</td></tr>
</table>

ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento ..... ([1]) sono originarie di ..... ([2]) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .... ([3]).

Dichiara ([4]):

☐ Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... ([5])

..... ([6])

..... ([7])

([1]) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«..... elencate nel presente documento e contrassegnate ..... sono originarie di .....».

([2]) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

([3]) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

([4]) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

([5]) Luogo e data.

([6]) Nome e funzione nella società.

([7]) Firma.

ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... ([1])

..... ([2])

che sono regolarmente fornite a ..... ([3]), sono originarie di ..... ([4]) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ..... ([5]).

Dichiara ([6]):

☐ Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al ..... ([7]).

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ([8])

..... ([9])

..... ([10])

([1]) Descrizione.

([2]) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

([3]) Nome della società rifornita.

([4]) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

([5]) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

([6]) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

([7]) Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.

([8]) Luogo e data.

([9]) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

([10]) Firma.

ALLEGATO 22-17

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (1)	Descrizione dei materiali nonoriginali utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati (2)	Valore dei materiali non originari utilizzati (3)
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di ..... (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ..... (5), e

dichiara: (6)

☐ Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (7)

..... (8)

..... (9)

---

(1) Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

(2) Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

(3) Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

(4) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(5) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(6) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(7) Luogo e data.

(8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

(9) Firma.

ALLEGATO 22-18

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a ..... ([1]), dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ([2])	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ([3])	Valore dei materiali non originari utilizzati ([4])
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di ..... ([5]) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ..... ([6]), e

dichiara: ([7])

☐ Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al ..... ([8]).

Si impegna a informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ([9])

..... ([10])

..... ([11])

([1]) Nome e indirizzo del cliente.

([2]) Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

([3]) Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

([4]) Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

([5]) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

([6]) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

([7]) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

([8]) Indicare le date. Il periodo non dovrebbe superare i 24 mesi.

([9]) Luogo e data.

([10]) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

([11]) Firma.

ALLEGATO 22-19

Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A

1. Nel certificato sostitutivo di origine, Modulo A (Certificato sostitutivo), è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

2. La casella n. 4 del certificato sostitutivo reca la dicitura «Replacement certificate» o «Certificat de remplacement», nonché la data di rilascio della prova di origine iniziale e il suo numero di serie.

3. La casella n. 1 del certificato sostitutivo reca il nome del riesportatore.

4. La casella n. 2 del certificato sostitutivo può recare il nome del destinatario finale.

5. Nelle caselle da n. 3 a n. 9 del certificato sostitutivo sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nella prova di origine iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore possono essere indicati nella casella n. 10 del certificato sostitutivo.

6. La casella n. 11 del certificato sostitutivo reca il visto dell'autorità doganale che lo ha rilasciato.

7. Le indicazioni del paese di origine riportate nella casella n. 12 del certificato sostitutivo sono identiche a quelle contenute nella prova di origine iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore.

ALLEGATO 22-20

Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive

1. In caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale:

   a) i dati corrispondenti alla o alle attestazioni sostitutive;

   b) il suo nome e indirizzo;

   c) il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;

2. L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura «Replaced», «Remplacée» o «Sustituida».

3. Il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine sostitutiva:

   a) tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova iniziale;

   b) la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;

   c) i dati corrispondenti alla dichiarazione di origine iniziale conformemente all'allegato 22-07, incluse ove del caso le informazioni sul cumulo applicato;

   d) il suo nome e indirizzo e, se del caso, il numero di esportatore registrato;

   e) il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;

   f) la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

4. L'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement», «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución».

ALLEGATO 23-01

Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

1. La seguente tabella indica:

   a) i paesi terzi elencati per continente e zone (colonna 1);

   b) (b) le percentuali che rappresentano la parte dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (colonna 2).

2. Per le merci spedite da paesi o aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all'aeroporto più vicino a quello di partenza.

3. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare che fanno parte del territorio doganale dell'Unione, si applicano le norme seguenti:

   a) per le merci spedite direttamente da paesi terzi verso detti dipartimenti, deve essere compreso nel valore in dogana l'importo totale delle spese di trasporto aereo;

   b) per le merci spedite da paesi terzi verso la parte europea dell'Unione dopo essere state trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana solo le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute se le merci fossero state destinate a tali dipartimenti;

   c) per le merci spedite da paesi terzi verso detti dipartimenti dopo essere state trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea dell'Unione, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di trasbordo o scarico.

   Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo. In caso contrario, si applicano le disposizioni dell'articolo 137.

1	2
Paese di spedizione	Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
AMERICA	
Zona A **Canada:** Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto **Stati Uniti d'America:** Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC. **Groenlandia**	**70**
Zona B **Canada:** Edmonton, Vancouver, Winnipeg **Stati Uniti d'America:** Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle **America centrale:** tutti i paesi **America del Sud**: tutti i paesi	**78**

1	2
Paese di spedizione	Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
Zona C **Stati Uniti d'America:** Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau	**89**
AFRICA	
Zona D Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia	**33**
Zona E Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Costa d'Avorio, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo	**50**
Zona F Burundi, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, Kenya, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda	**61**
Zona G Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Repubblica sudafricana, Swaziland, Zambia, Zimbabwe	**74**
ASIA	
Zona H Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Siria	**27**
Zona I Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Mascate e Oman, Qatar, Yemen	**43**
Zona J Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan	**46**
Zona K **Russia:** Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan	**57**
Zona L **Russia:** Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk Brunei, Cambogia, Cina, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam	**70**

1	2
Paese di spedizione	Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
Zona M **Russia:** Khabarovsk, Vladivostok Giappone, Corea (Nord), Corea (Sud)	**83**
AUSTRALIA e OCEANIA	
Zona N **Australia e Oceania**: tutti i paesi	**79**
EUROPA	
Zona O **Russia:** Gorky, Samara, Mosca, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej Islanda, Ucraina	**30**
Zona P Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Færøer, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia	**15**
Zona Q Svizzera	**5**

ALLEGATO 23-02

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6

Determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice

1. La seguente tabella contiene l'elenco dei prodotti e dei rispettivi periodi per i quali la Commissione renderà disponibile un prezzo unitario da utilizzare come base per la determinazione del valore in dogana degli ortofrutticoli interi, di uno stesso tipo, importati in conto consegna unicamente. In tal caso, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, la dichiarazione doganale è definitiva.

2. Al fine di determinare il valore in dogana dei prodotti di cui al presente allegato importati in conto consegna, per ciascun prodotto è stabilito un prezzo unitario per 100 kg netti. Tale prezzo è considerato rappresentativo con riguardo all'importazione dei suddetti prodotti nell'Unione.

3. I prezzi unitari sono usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì. Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari. In particolari circostanze, la Commissione può decidere di estendere tale periodo di validità per altri quattordici giorni. Gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

4. I prezzi unitari che gli Stati membri forniscono alla Commissione sono calcolati sulla base dei proventi lordi delle vendite registrate al primo livello commerciale successivo all'importazione, detraendo da tali cifre i seguenti elementi:

   — un margine di commercializzazione per i centri di commercializzazione,

   — le spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute all'interno del territorio doganale,

   — i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana.

   I prezzi unitari sono notificati in euro. Se applicabile, il tasso di conversione da utilizzare è quello specificato all'articolo 146.

5. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione e per le spese connesse di cui al punto 4. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo sono comunicati alla Commissione.

6. I prezzi sono comunicati alla Commissione (DG TAXUD) entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui i prezzi unitari sono resi disponibili. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. La comunicazione alla Commissione include inoltre l'indicazione dei quantitativi approssimativi di prodotto in relazione ai quali sono stati calcolati i prezzi unitari.

7. Dopo aver ricevuto i prezzi unitari la Commissione esamina e controlla tali cifre e successivamente provvede a divulgarle tramite la TARIC. I prezzi unitari si applicano esclusivamente se divulgati dalla Commissione.

8. I servizi della Commissione possono decidere di non accettare, e quindi di non divulgare, i prezzi unitari di uno o più prodotti qualora essi si discostino in misura significativa dai prezzi precedentemente pubblicati, tenuto conto in particolare di fattori quali quantità e stagionalità. Se necessario, per risolvere tali casi la Commissione effettua indagini con le competenti autorità doganali.

9. Ai fini di questo processo, gli Stati membri forniscono, entro il 30 settembre dell'anno corrente, statistiche annue sulle importazioni per i prodotti elencati nella seguente tabella relative all'anno precedente. Tali statistiche riguardano i quantitativi totali importati di ciascun prodotto, nonché la percentuale di prodotti importati in conto consegna.

10. Sulla base di tali statistiche, la Commissione determina quali Stati membri saranno incaricati di notificare i prezzi unitari per ciascun prodotto per il prossimo anno, informandoli al massimo entro il 30 novembre.

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Periodo di validità
0701 90 50	Patate di primizia	1.1. –30.6
0703 10 19	Cipolle	1.1. –31.12
0703 20 00	Agli	1.1. –31.12
0708 20 00	Fagioli	1.1. –31.12
0709 20 00 10	Asparagi — verdi	1.1. –31.12
0709 20 00 90	Asparagi — altri	1.1. –31.12
0709 60 10	Peperoni	1.1. –31.12
0714 20 10	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	1.1. –31.12
0804 30 00 90	Ananas — diversi da quelli essiccati	1.1. –31.12
0804 40 00 10	Avocadi — freschi	1.1. –31.12
0805 10 20	Arance dolci, fresche	1.6 - 30.11
0805 20 10 05	Clementine — fresche	1.3 - 31.10
0805 20 30 05	Monreal e satsuma — freschi	1.3 - 31.10
0805 20 50 07 0805 20 50 37	Mandarini e wilkings — freschi	1.3 - 31.10
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09	Tangerini e altri — freschi	1.3 - 31.10
0805 40 00 11 0805 40 00 31	Pompelmi e pomeli, freschi: — bianchi	1.1 –31.12
0805 40 00 19 0805 40 00 39	Pompelmi e pomeli, freschi: — rosei	1.1 –31.12
0805 50 90 11 0805 50 90 19	Limette *(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)* — *fresche*	1.1 –31.12

0806 10 10	Uve da tavola	21.11 - 20.7
0807 11 00	Cocomeri	1.1 –31.12
0807 19 00 50	Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	1.1 –31.12
0807 19 00 90	Altri meloni	1.1 –31.12
0808 30 90 10	Pere Nashi *(Pyrus pyrifolia)*, Ya *(Pyrus bretscheideri)*	1.5 - 30.6
0808 30 90 90	Pere — altre	1.5 - 30.6
0809 10 00	Albicocche	1.1 –31.5 1.8 - 31.12
0809 30 10	Pesche noci	1.1 –10.6 1.10 - 31.12
0809 30 90	Pesche	1.1 –10.6 1.10 - 31.12
0809 40 05	Prugne	1.10 - 10.6
0810 10 00	Fragole	1.1 –31.12
0810 20 10	Lamponi	1.1 –31.12
0810 50 00	Kiwi	1.1 –31.12

ALLEGATO 32-01

Impegno del garante — Garanzia isolata

I. *Impegno del garante*

1. Il(la) sottoscritto(a) [1] .....

residente a [2] .....

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....

a concorrenza di un importo massimo di .....

nei confronti dell'Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia [3], del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino [4], per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia [5]: .....

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori [5a], con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale [6]: .....

Descrizione delle merci: .....

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio [7] in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a .....

il .....

.....

(Firma) ([8])

II. *Accettazione dell'ufficio di garanzia*

Ufficio di garanzia di .....

Impegno del garante accettato il ... a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. ..... del..... ([9])

.....

(Timbro e firma)

([1]) Cognome e nome o ragione sociale.

([2]) Indirizzo completo

([3]) Cancellare il nome dello Stato(i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

([4]) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

([5]) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che costituisce la garanzia.

([5a]) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

([6]) Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:
a) custodia temporanea
b) regime di transito unionale/regime comune di transito
c) regime di deposito doganale
d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione
e) regime di perfezionamento attivo
f) regime di uso finale
g) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento
h) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento
i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione
j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione
k) regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione
l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

([7]) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

([8]) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…..», indicando l'importo in lettere.

([9]) Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state immesse nel regime o erano in custodia temporanea.

ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati

REGIME DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE

I. *Impegno del garante*

1. Il(la) sottoscritto(a) ([1]) .....

residente a ([2]) .....

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....

nei confronti dell'Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ([3]), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ([4]) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a .....

il .....

.....

(Firma) ([5])

II. *Accettazione dell'ufficio di garanzia*

Ufficio di garanzia di .....

.....

Impegno del garante accettato il .....

.....

.....

(Timbro e firma)

([1]) Cognome e nome o ragione sociale.

([2]) Indirizzo completo.

([3]) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

([4]) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

([5]) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

ALLEGATO 32-03

Impegno del garante — Garanzia globale

I. *Impegno del garante*

1. Il(la) sottoscritto(a) (1) .....

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....

a concorrenza di un importo massimo di .....

nei confronti dell'Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4),

per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5):…….. è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori (6) che potrebbero insorgere o sono insorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 *bis* e/o al punto 1 *ter*.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

.....

a) che rappresenta il 100/50/30 % (7) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e altre spese che potrebbero insorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 *bis*,

e

.....

b) che rappresenta il 100/30 % (8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e altre spese insorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 *ter*.

1 *bis*. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):

a) custodia temporanea — …

b) regime di transito unionale/regime comune di transito — …

c) regime di deposito doganale — …

d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione — …

e) regime di perfezionamento attivo — …

f) regime di uso finale — …

g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione — ….

1 *ter*. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate ([10]):

a) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento — …

b) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento — …

c) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione — ...

d) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione — ...

e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione — …

f) regime di uso finale — … ([11])

g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione — ….

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ([12]) in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a .....

il .....

.....

(Firma) ([13])

II. *Accettazione dell'ufficio di garanzia*

Ufficio di garanzia di.....

.....

Impegno del garante accettato il .....

.....

.....

(Timbro e firma)

([1]) Cognome e nome o ragione sociale.

([2]) Indirizzo completo.

([3]) Cancellare il nome del paese(i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

([4]) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

([5]) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

([6]) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

([7]) Cancellare le menzioni inutili.

([8]) Cancellare le menzioni inutili.

([9]) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione europea.

([10]) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione europea.

([11]) Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

([12]) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*. I giudici del luogo di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

([13]) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di …», indicando l'importo in lettere.

ALLEGATO 32-06

CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA

Transito unionale/transito comune

TC32 — CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA A 000 000

Rilasciato da: .....

.....

(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

(impegno del garante accettato il .....

dall'ufficio doganale di garanzia di .....

Il presente certificato, emesso il .....è valido fino a concorrenza di 10 000 EUR per un'operazione di transito unionale/comune avente inizio non più tardi del .....

e con riguardo alla quale il titolare del regime è .....

.....

(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

....

(Firma del titolare del regime)* (Firma e timbro del garante)

*Firma facoltativa

Verso

Spazio riservato all'ufficio doganale di partenza

Operazione di transito scortata dalla dichiarazione T1, T2, T2F*

Registrata il ..... con il numero .....

dall'ufficio doganale .....

....

(Timbro ufficiale) (Firma)

*Cancellare le diciture non pertinenti.

Requisiti tecnici applicabili ai certificati

Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m^2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148 × 105 mm.

Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.

ALLEGATO 33-03

Modello di nota informativa relativa al reclamo per il pagamento all'associazione garante del debito nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Intestazione dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul ([1]), il … ([2]), è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:
2. rilasciato dalla Camera di commercio di:

   città:

   paese:
3. a nome di:

   titolare:

   indirizzo:
4. data di scadenza del carnet:
5. data stabilita per la riesportazione ([3]):
6. numero del «volet» di transito/di importazione ([4]):
7. data del visto del «volet»:

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

.....

([1]) Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell'allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.
([2]) Da completare con la data di spedizione del reclamo.
([3]) Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell'ufficio accentratore emittente.
([4]) Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO 33-04

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultanti dal reclamo per il pagamento all'associazione garante del debito nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

FORMULARIO DI TASSAZIONE

del ..... n.....

I dati devono essere indicati nel seguente ordine:

1. Carnet ATA n.:

.....

2. Numero del«volet» di transito/di importazione ([1]):

.....

.....

3. Data del visto del«volet»:

.....

4. Titolare e indirizzo:

.....

5. Camera di commercio:

.....

6. Paese di origine:

.....

7. Data di scadenza del carnet:

.....

8. Data stabilita per la riesportazione delle merci:

.....

9. Ufficio doganale di entrata:

.....

10. Ufficio doganale di ammissione temporanea: .

.....

11. Denominazione commerciale delle merci:

.....

.....

.....

12. Codice NC:

.....

13. Numero di pezzi:

.....

14. Peso o volume:

.....

15. Valore:

.....

16. Calcolo dei dazi e delle imposizioni:

.....

Tipo Base imponibile Tasso Importo Tasso di cambio

Totale:

(in lettere:)

17. Ufficio doganale:

.....

Luogo e data:

.....

Firma Timbro

(1) Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO 33-05

Modello di discarico indicante l'avvio di una procedura di reclamo con riguardo all'associazione garante nello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul ([1]), il … ([2]) è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:

2. rilasciato dalla Camera di commercio di:

   città:

   paese:

3. a nome di:

   titolare:

   indirizzo:

4. data di scadenza del carnet:

5. data stabilita per la riesportazione ([3]):

6. numero del «volet» di transito/di importazione ([4]):

7. data del visto del «volet»:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

([1]) Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell'allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.
([2]) Da completare con la data di spedizione del reclamo.
([3]) Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell'ufficio accentratore emittente.
([4]) Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO 33-06

Richiesta di informazioni supplementari quando le merci si trovano in un altro stato membro

COMMISSIONE EUROPEA — DOMANDA DI CONTROLLO

Originale

1	1. Nome e indirizzo dell'autorità doganale di decisione ☐	2. Rimborso o sgravio dei dazi Riferimento della pratica dell'autorità doganale di decisione
	3. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci	4. Applicazione dell'articolo 175
	5. Indicazione precisa del luogo in cui si trovano le merci [1]	6. Nome e indirizzo completo della persona che può fornire le informazioni richieste o che può assistere l'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci
1		7. Elenco dei documenti allegati
	8. Oggetto della domanda ottenimento delle seguenti informazioni: esecuzione dei controlli seguenti:	
	9. Autorità doganale di decisione Luogo e data: Firma:	Timbro

RISPOSTA DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI MONITORAGGIO (2) **ACCUSA DI RICEVUTA (2)**

10. Informazioni ottenute	
11. Risultati dei controlli effettuati	
12. Luogo e data:	13. Firma e timbro ufficiale:

COMMISSIONE EUROPEA DOMANDA DI CONTROLLO

Copia

1	1. Nome e indirizzo dell'autorità doganale di decisione ☐	2. Rimborso o sgravio dei dazi Riferimento della pratica dell'autorità doganale di decisione
	3. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci	4. Applicazione dell'articolo 175
	5. Indicazione precisa del luogo in cui si trovano le merci [1]	6. Nome e indirizzo completo della persona che può fornire le informazionirichieste o che può assistere l'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci
1		7. Elenco dei documenti allegati
	8. Oggetto della domanda ottenimento delle seguenti informazioni: esecuzione dei controlli seguenti:	
	9. Autorità doganale di decisione Luogo e data: Firma:	Timbro

RISPOSTA DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI MONITORAGGIO ([2]) **ACCUSA DI RICEVUTA ([2])**

10. Informazioni ottenute	
11. Risultati dei controlli effettuati	
12. Luogo e data:	13. Firma e timbro ufficiale:

([1]) Completare solo se applicabile.

([2]) Cancellare la dicitura inutile. L'autorità doganale di monitoraggio rilascia un'accusa di ricevuta qualora non sia in grado di effettuare i controlli richiesti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. L'accusa di ricevuta viene redatta su una copia del presente documento.

ALLEGATO 33-07

UNIONE EUROPEA: RIMBORSO/SGRAVIO DEI DAZI

<table>
<tr><td>1. Nome e indirizzo del beneficiario</td><td colspan="2">2. Applicazione dell'articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2015/xxx</td></tr>
<tr><td>3. . Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che ha concesso il rimborso o lo sgravio</td><td colspan="2">4. Riferimento alla decisione di rimborso o di sgravio</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale di monitoraggio</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6. Descrizione delle merci, quantità e natura</td><td colspan="2">7. Codice NC</td></tr>
<tr><td>8. Quantità o massa netta</td><td>9. Valore in dogana</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Ufficio doganale di monitoraggio:
Attestazione per l'ottenimento del rimborso o dello sgravio dei dazi
Si certifica con la presente che, conformemente alla decisione di cui alla casella n. 4, le merci sopra indicate sono state:
..... (data) (gg/mm/aaaa)
☐ esportate fuori dall'Unione ☐ distrutte sotto controllo doganale
☐ introdotte in deposito doganale ☐ introdotte in zona franca o deposito franco
☐ consegnate gratuitamente all'ente assistenziale indicato nella decisione ☐ entered under the customs procedure specified in the decision
Riferimenti all'eventuale dichiarazione in dogana: .....
A questa data le merci soddisfacevano alle condizioni richieste per la concessione del rimborso o dello sgravio ([1])</td></tr>
<tr><td>11. Luogo e data
Firma</td><td colspan="2">Timbro</td></tr>
</table>

([1]) Se l'ufficio doganale di monitoraggio constata che le merci non soddisfano più queste condizioni cancella tale dicitura annotando sul verso («Osservazioni») le constatazioni da esso fatte.

Osservazioni

ALLEGATO 51-01

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE MERCI

UNIONE EUROPEA

2. Speditore/Esportatore N.

1. DICHIARAZIONE

A MRN

3. Formulari

5. Articoli

14. Rappresentante N.

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLA POSIZIONE

31 Colli e descrizione delle merci

Marchi e numeri - N. container - Quantità e natura

32. Artic. N.

33. Codice delle merci

35. Massa lorda (kg)

38. Massa netta (kg)

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati edautorizzazioni

31 Colli e descrizione delle merci

Marchi e numeri - N. container - Quantità e natura

32. Artic. N.

33. Codice delle merci

35. Massa lorda (kg)

38. Massa netta (kg)

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati edautorizzazioni

31 Colli e descrizione delle merci

Marchi e numeri - N. container - Quantità e natura

32. Artic. N.

33. Codice delle merci

35. Massa lorda (kg)

38. Massa netta (kg)

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati edautorizzazioni

54. Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante

ALLEGATO 61-02

Nota di pesatura delle banane — modello

<table>
<tr><td colspan="3">1. Nome del pesatore autorizzato
☐</td><td colspan="3">2. Data e numero di emissione della nota di pesatura</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">3. Riferimento dell'operatore</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Identità del mezzo di trasporto all'arrivo</td><td colspan="3">5. Paese di origine</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Numero e tipo di imballaggi</td><td colspan="3">7. Peso netto totale stabilito</td></tr>
<tr><td colspan="6">8. Marca (marche)</td></tr>
<tr><td colspan="6">9. Unità di imballaggio di banane esaminate (indicare il peso lordo di ciascuna unità pesata)</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>8</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>9</td><td></td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>10</td><td></td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>11</td><td></td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td>12</td><td></td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td>13</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td>14</td><td></td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">10. Peso lordo totale delle unità di imballaggio di banane esaminate:
11. Numero di unità di imballaggio di banane esaminate:
12. Peso lordo medio:
13. Tara:
14. Peso netto medio per unità di imballaggio di banane:</td></tr>
<tr><td colspan="6">15. Firma e timbro del pesatore autorizzato

16. Luogo e data:</td></tr>
</table>

ALLEGATO 61-03

Nota di pesatura delle banane — procedura

Ai fini dell'articolo 182, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.

Ai fini del presente allegato e dell'articolo 182, si intende per:

a) «peso netto delle banane fresche»: peso delle banane senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

b) «partita di banane fresche»: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;

c) «luogo di scarico»: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall'aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

1. Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:

Numero di unità di imballaggio di banane (per tipo di imballaggio e origine)	Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare
— fino a 400	3
— da 401 a 700	4
— da 701 a 1 100	6
— da 1 001 a 2 200	8
— da 2 001 a 4 400	10
— da 4 001 a 6 600	12
— oltre 6 600	14

2. Il peso netto è determinato nel modo seguente:

   a) pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);

   b) aprendo almeno un'unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell'imballaggio;

   c) il peso dell'imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;

   d) il peso netto medio stabilito per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso riconosciuto del campione controllato, sarà ammesso come base per la determinazione del peso netto della partita di banane fresche.

3. Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all'1 %.

4. La nota di pesatura delle banane è presentata all'ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane alla totalità della partita di banane fresche cui fa riferimento la nota.

ALLEGATO 62-02

INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore	**INF 3** N. **COPIA**
2. Destinatario al momento dell'esportazione	**MERCI IN REINTRODUZIONE** **BOLLETTINO D'INFORMAZIONE**

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione

1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.
2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.
3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti.
4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.

4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate		5. Peso lordo
	6. Peso netto	7. Valore statistico
8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto a) in cifre / b) in lettere		9. Codice NC

A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA — Regolamentazione titoli rispettata A ....., il ..... (firma) (timbro)	B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE — senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione (*) — restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ..... (quantità) (*) — titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per ..... (quantità) (*) A ....., il ..... (firma) (timbro)	10. Dati complementari relativi alle merci a) documento d'esportazione modello n. del b) merci esportate per perfezionamento attivo (*) c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare (*) d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato (*)

C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte Misure d'identificazione prese: A ....., il ..... (firma) (timbro)	11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore (*), rappresentante dell'esportatore (*), chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate. A ....., il ..... (firma)

(*) Cancellare le indicazioni inutili.

NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE

NOTE

Casella 1:	Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.
Casella 4:	Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.
Casella 5 e 6:	Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.
Casella 7:	Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.
Casella 8:	Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.
Casella 10 c):	Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.
Casella 10 d):	Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE

L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che:
— sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene (1)
— gli siano fornite le seguenti informazioni (1):

(1) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo dell'ufficio di reintroduzione	A ....., il .....
	(firma) (timbro)

RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

— Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte (1).
— Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti (1):

— Altre informazioni richieste (1):

(1) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo delle autorità competenti	A ....., il .....
	(firma) (timbro)

REINTRODUZIONE

Quantità reintrodotta	Modello, numero e data del documento di reintroduzione Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore

INF 3 N.

COPIA

2. Destinatario al momento dell'esportazione

MERCI IN REINTRODUZIONE
BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.
2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.
3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti.
4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.

4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate

5. Peso lordo

6. Peso netto

7. Valore statistico

8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto

a) in cifre

b) in lettere

9. Codice NC

A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA

— Regolamentazione titoli rispettata

A ....., il .....

(firma) (timbro)

B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE

— senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione (*)
— restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ..... (quantità) (*)
— titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per ..... (quantità) (*)

A ....., il .....

(firma) (timbro)

10. Dati complementari relativi alle merci

a) documento d'esportazione
modello
n.
del

b) merci esportate per perfezionamento attivo (*)
c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare (*)
d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato (*)

C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE

Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte
Misure d'identificazione prese:

A ....., il .....

(firma) (timbro)

11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore (*), rappresentante dell'esportatore (*), chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate.

A ....., il .....

(firma)

(*) Cancellare le indicazioni inutili.

NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE

NOTE

Casella 1:	Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.
Casella 4:	Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.
Casella 5 e 6:	Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.
Casella 7:	Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.
Casella 8:	Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.
Casella 10 c):	Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.
Casella 10 d):	Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE

L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che:

— sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene (*)

— gli siano fornite le seguenti informazioni (*):

(*) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo dell'ufficio di reintroduzione	A ....., il ..... (firma) (timbro)

RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

— Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte (*).

— Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti (*):

— Altre informazioni richieste (*):

(*) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo delle autorità competenti	A ....., il ..... (firma) (timbro)

REINTRODUZIONE

Quantità reintrodotta	Modello, numero e data del documento di reintroduzione Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione

NOTA RELATIVA AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 3

1. I formulari sono stampati su carta bianca, non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e del peso di almeno 40 g/m^2.

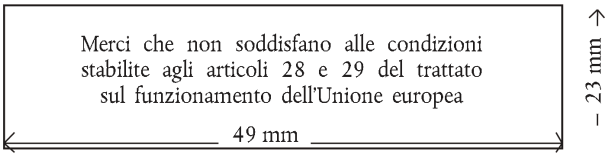
2. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7.

3. Spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per la stampa dei formulari. Ogni formulario reca un numero di serie, prestampato o meno, che lo contraddistingue.

4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali dell'Unione stabilita dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione. Essi sono compilati nella lingua in cui sono stampati. Se necessario, l'autorità dell'ufficio doganale di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

ALLEGATO 72-01

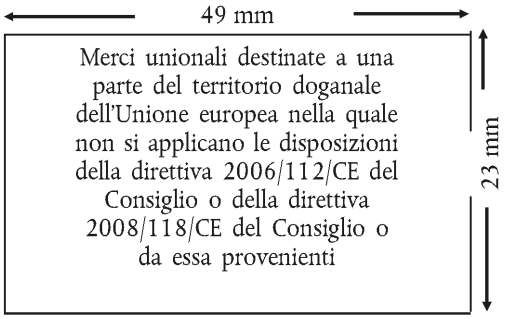
ETICHETTA GIALLA



Colore: lettere nere su fondo giallo

ALLEGATO 72-02

ETICHETTA GIALLA



Colore: lettere nere su fondo giallo

ALLEGATO 72-03

TC 11 — RICEVUTA

L'ufficio doganale di destinazione di ..... (luogo, nome e numero di riferimento)

certifica che la dichiarazione di transito T1, T2, T2F ([1])

registrata il ..... (gg/mm/aa) con il n. ..... (MRN ([2]))

dall'ufficio doganale di partenza di .... (luogo, nome e numero di riferimento)

gli è stata consegnata.

Timbro ufficiale

A ....., il ..... (gg/mm/aa)

.....

(Firma)

([1]) Cancellare le diciture che non interessano.

([2]) In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema di transito elettronico introdurre un numero utilizzato nel BCP.

ALLEGATO 72-04

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO UNIONALE

PARTE I

CAPO I

Disposizioni generali

1. Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell'articolo 291 del presente regolamento, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:

— del sistema di transito elettronico,

— del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante tecniche informatiche di elaborazione dati, oppure

— della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico.

2. Dichiarazioni di transito

2.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall'operazione di transito al fine di evitare problemi all'ufficio doganale di transito, all'ufficio doganale di destinazione e, al momento dell'arrivo, al destinatario autorizzato. Pertanto l'utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:

— un documento amministrativo unico (DAU), o

— un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore come previsto nell'allegato B-01, o

— un documento d'accompagnamento transito (DAT)/documento d'accompagnamento transito/sicurezza (DATS), se necessario corredato di una distinta degli articoli o di una distinta degli articoli transito/sicurezza.

2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari conformi al modello figurante nell'allegato B-01. I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi alla parte II, capo IV, del presente allegato e redatte utilizzando il modello che figura nella parte II, capo III, del presente allegato possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.

2.3. Ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente agli allegati B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

CAPO II

Modalità di applicazione

3. Indisponibilità del sistema di transito elettronico

3.1. Le norme si applicano come segue:

— la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 conformemente all'allegato B-01 nel caso del DAU, o in due esemplari conformemente agli allegati B-02, B-03, B-04 e B-05 nel caso del DAT/DATS, corredati, se necessario, della distinta degli articoli o della distinta degli articoli transito/sicurezza;

— la dichiarazione di transito viene registrata dalla dogana nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico;

— la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui alla parte II, capo I, del presente allegato nella casella A del DAU o al posto dell'MRN e del codice a barre nel DAT/DATS;

— lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all'uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D;

— la dichiarazione di transito viene vistata dall'ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice.

3.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l'LRN o l'MRN assegnati all'operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.

3.3. Le autorità doganali controllano il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l'abuso.

4. Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito unionale mediante tecniche informatiche di elaborazione dati o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico:

— si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato;

— quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l'autorità doganale.

5. Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico.

In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:

— si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato;

— se uno speditore autorizzato effettua oltre il 2 % annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, è opportuno procedere a una revisione dell'autorizzazione per valutare se ancora sussistano le pertinenti condizioni.

6. Registrazione dei dati da parte dell'autorità doganale.

Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato le autorità doganali nazionali possono consentire al titolare del regime di presentare all'ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT/DATS) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.

CAPO III

Funzionamento della procedura

7. Garanzia isolata costituita mediante fideiussione.

Se l'ufficio doganale di partenza per l'operazione di transito è diverso dall'ufficio doganale di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'atto con il quale ha accettato l'impegno del garante. L'originale viene presentato dal titolare del regime all'ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l'ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione.

8. Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.

La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest'ultimo per quanto riguarda:

— l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione;

— l'autenticità dei documenti presentati;

— l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito.

9. Misure di identificazione.

In caso di applicazione dell'articolo 300 del presente regolamento, l'ufficio doganale di partenza annota nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:

— Dispensa — 99201.

10. Annotazioni sulla dichiarazione di transito e svincolo delle merci.

— L'ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.

— Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l'ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.

11. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito si effettua sotto la copertura degli esemplari n. 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT/DATS rilasciato al titolare del regime dall'ufficio doganale di partenza. L'esemplare 1 del DAU e l'esemplare del DAT/DATS rimangono presso l'ufficio doganale di partenza.

12. Ufficio doganale di passaggio

12.1. Il trasportatore presenta ad ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario figurante nella parte II, capo V, del presente allegato. In luogo dell'avviso di passaggio, l'ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell'esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell'esemplare del DAT/DATS.

12.2. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l'ufficio doganale di partenza.

13. Presentazione all'ufficio doganale di destinazione.

13.1. L'ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.

13.2. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall'ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l'ufficio doganale di destinazione effettivo.

Se l'ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio doganale dichiarato, l'ufficio doganale effettivo appone nella casella «I. Controllo dell'ufficio di destinazione» della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all'ufficio di destinazione, la dicitura seguente:

— Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci.... (numero di riferimento dell'ufficio doganale) —99 203.

13.3. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l'ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dallo Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest'ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:

— Uscita dall'Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a normadel(la) regolamento/direttiva/decisione n. … —99 204.

14. Ricevuta.

La ricevuta può essere redatta nell'apposito spazio provvisto sul verso dell'esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all'allegato 72-03.

15. Rinvio dell'esemplare n. 5 del DAU o dell'esemplare del DAT/DATS.

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione rinvia l'esemplare n. 5 del DAU all'autorità doganale dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell'operazione. Quando è utilizzato il DAT/DATS, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell'esemplare n. 5, una copia del DAT/DATS presentato.

16. Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime

Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all'autorità doganale dello Stato membro di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente.

17. Procedura di ricerca.

17.1. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione l'ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all'appuramento del regime. Se dopo l'avvio di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito unionale non può essere appurato, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione doganale.

Se è sorta un'obbligazione doganale, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta le seguenti misure:

— individuare il debitore,

— determinare le autorità doganali competenti per la notifica dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, del codice.

17.2. Se, prima dello scadere di tale termine, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito unionale non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.

17.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1. del presente allegato.

18. Garanzia — Importo di riferimento.

18.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 156, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento.

18.2. Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all'ufficio doganale di garanzia.

19. Certificati di garanzia globale, certificati di dispensa dalla garanzia e certificati di garanzia isolata.

19.1. All'ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:

— certificato di garanzia globale, conforme al formulario figurante al capo VI;

— certificati di dispensa dalla garanzia, conformi al formulario figurante al capo VII;

— titolo di garanzia isolata, conforme al formulario figurante all'allegato 32-06.

19.2. La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati e al titolo.

20. Distinte di carico speciali.

20.1. L'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui alla parte II, capo III, del presente allegato.

Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:

— se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati,

— se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità doganale,

— se recano, per ogni articolo, le informazioni richieste ai sensi della parte II, capo IV, del presente allegato.

20.2. Può inoltre essere autorizzato l'uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati.

20.3. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato ad utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito unionale concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.

21. Utilizzazione di sigilli di modello speciale.

Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

22. Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza.

22.1. Ai fini dell'applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l'autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» dei formulari di dichiarazione di transito sia:

— preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

— munita dallo speditore autorizzato dell'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dall'autorità competente e conforme al modello che figura nella parte II, capo II, del presente allegato. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

22.2. L'autorità doganale può richiedere l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l'identificazione.

23. Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro.

Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa l'autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.

23.1. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o recanti l'impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.

24. Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie.

24.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 298 del presente regolamento e, nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all'articolo 297 del presente regolamento entro il quale le merci sono presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:

— Speditore autorizzato — 99206

24.2. Quando l'autorità competente dello Stato membro di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione.

24.3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 del DAU o l'esemplare del DAT/DATS è inviato senza indugio all'ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell'autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.

25. Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma.

25.1. L'autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall'apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all'autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

25.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato devono recare, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente:

— Dispensa dalla firma — 99207.

26. Destinatario autorizzato — Obblighi.

26.1. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l'ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e 5 del DAU o nell'esemplare del DAT/DATS che hanno accompagnato le merci e li consegna all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell'autorizzazione.

26.2. L'ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 del DAU o sull'esemplare del DAT/DATS le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.

PARTE II

CAPO I

Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa

1. Timbro n. 1

PROCEDURA DI RISERVA NSTI
TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE
NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA
AVVIATA IL _____
(Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm)

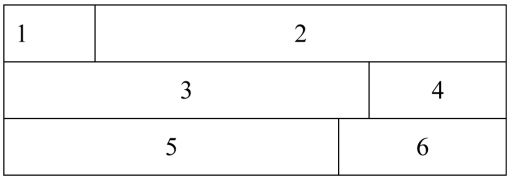
2. Timbro n. 2

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA
TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE
NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA
AVVIATA IL _____
(Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm)

CAPO II

Modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato



(dimensioni: 55 × 25 mm)

1. Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese
2. Numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza
3. Numero della dichiarazione
4. Data
5. Speditore autorizzato
6. Numero di autorizzazione

CAPO III

Distinta di carico

N.	Marchi, numeri e natura dei colli, descrizione delle merci	Paese di spedizione/esportazione	Massa lorda (kg)	Riservato all'amministrazione

(firma)

CAPO IV

Istruzioni relative alla distinta di carico

Sezione 1

1. Definizione

1.1. La distinta di carico è un documento che presenta le caratteristiche indicate nel presente allegato.

1.2. Essa può essere utilizzata con la dichiarazione di transito nel quadro dell'applicazione del punto 2.2 del presente allegato.

2. Formato delle distinte di carico

2.1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.

2.2. Le distinte di carico recano:

a) l'intestazione «Distinta di carico»;

b) un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm e in una parte inferiore di 70 × 40 mm;

c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta:

— numero d'ordine;

— marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci;

— paese di spedizione/esportazione;

— massa lorda (kg);

— spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

Sezione 2

Indicazioni da annotare nelle varie rubriche

1. Riquadro

1.1. Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».

1.2. Parte inferiore

Gli elementi indicati nel paragrafo 4 della sezione III di cui sotto devono figurare in questa parte del riquadro.

2. Colonne

2.1. Numero d'ordine

Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci

Le informazioni richieste sono fornite conformemente all'allegato B del [regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Quando una dichiarazione di transito è accompagnata da una distinta di carico, l'elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) e, se del caso, 33 (Codice delle merci) e 38 [Massa netta (kg)] della dichiarazione di transito.

2.3. Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite/esportate.

2.4. Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni figuranti nella casella 35 del DAU (cfr. allegato B del [regolamento delegato (UE) 2015/2446).

Sezione 3

Utilizzazione delle distinte di carico

1. Una stessa dichiarazione di transito non può contenere sia una o più distinte di carico che uno o più formulari complementari.

2. Quando viene usata una distinta di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero dei colli), 33 (codice delle merci), 35 (massa lorda (kg)], 38 (massa netta (kg)], 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) della dichiarazione di transito devono essere barrati e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non deve essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Un riferimento ai numeri d'ordine e alle sigle delle distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e descrizione delle merci» della dichiarazione di transito.

3. La distinta di carico deve essere presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4. All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

   La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando a una dichiarazione di transito sono allegate più distinte di carico, queste recano un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 («Distinte di carico»).

6. Per il formulario della distinta di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m^2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

CAPO V

Avviso di passaggio

<table>
<tr><td colspan="3">TC 10 — AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto .....</td></tr>
<tr><td colspan="2">DICHIARAZIONE DI TRANSITO</td><td rowspan="2">NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI PASSAGGIO</td></tr>
<tr><td>Natura (T1, T2 o T2F) e numero</td><td>Numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DOGANALE</td></tr>
<tr><td>Data del passaggio
.....
.....
(Firma)</td></tr>
<tr><td>Timbro
ufficiale</td></tr>
</table>

CAPO VI

Certificato di garanzia globale

TC 31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

Recto

<table>
<tr><td>1. Valido fino al</td><td>Giorno</td><td>Mese/Anno</td><td>2. Numero</td></tr>
<tr><td>3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5. Ufficio doganale del garante (numero di riferimento)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6. Importo di riferimento

Codice valuta</td><td>In cifre:</td><td colspan="2">In lettere:</td></tr>
<tr><td colspan="4">7. L'ufficio di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:
Unione europea — Islanda — Macedonia — Norvegia — Svizzera — Turchia — Andorra (*) — San Marino (*)</td></tr>
<tr><td colspan="4">8. Menzioni particolari</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. Termine di validità prorogato fino al
gg/mm/aa compreso

Fatto
a ..... il .....
(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)</td><td colspan="2">Fatto
a .....il .....
(luogo) ((data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)</td></tr>
<tr><td colspan="4">(*) Solo per le operazioni di transito unionale</td></tr>
</table>

Verso

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma del titolare del regime (*)	11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12.Firma del titolare del regime (*)

(*) Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

CAPO VII

Certificato di esonero dalla garanzia

TC 33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

Recto

<table>
<tr><td>1. Valido fino al</td><td>Giorno</td><td>Mese/Anno</td><td>2. Numero</td></tr>
<tr><td>3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4. Ufficio doganale del garante (numero di riferimento)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5. Importo di riferimento

Codice valuta</td><td>In cifre</td><td colspan="2">In lettere</td></tr>
<tr><td colspan="4">6. L'ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:
Unione europea — Islanda — Macedonia — Norvegia — Svizzera — Turchia — Andorra (*) — San Marino (*)</td></tr>
<tr><td>7. Menzioni particolari</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8. Termine di validità prorogato fino al
gg/mm/aa compreso

Fatto a
a ..... il .....
(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)</td><td colspan="3">Fatto a
a ..... il .....
(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)</td></tr>
<tr><td colspan="4">(*) Solo per le operazioni di transito unionale</td></tr>
</table>

Verso

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma del titolare del regime (*)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma del titolare del regime (*)

(*) Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

CAPO VIII

Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1. **Menzioni da apportare sul recto dei certificati**

Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.1 *Codice valuta*

Gli Stati membri indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.

1.2 *Menzioni da apportare sul verso dei certificati*

Se il titolare del regime si è impegnato a presentare tutte le sue dichiarazioni di transito presso un unico ufficio doganale di partenza, la denominazione di detto ufficio è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3 *Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità*

In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l'ufficio doganale di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2. **Menzioni da apportare sul verso dei certificati — persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito**

2.1 Al rilascio del certificato, o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso, il titolare del regime designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l'indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. Il titolare del regime deve convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. Il titolare del regime ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2.2 Il titolare del regime può annullare in qualsiasi momento l'iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.

2.3 La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio doganale di partenza è il rappresentante autorizzato del titolare del regime.

3. **Requisiti tecnici**

3.1. Per il formulario dei certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia è utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m^2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

— di colore verde per i certificati di garanzia globale;

— di colore azzurro per i certificati di dispensa dalla garanzia.

3.2. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

3.3. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

3.4. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere firmata dall'autore e vistata dalle autorità doganali.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT